



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 219/10

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 (Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria), nonché disposizioni in materia di estrazione di materiali litoidi per fini di manutenzione fluviale e di funzioni della soppressa autorità di bacino regionale" (Deliberazione di Giunta n. 50 del 17/2/2017);

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	13/3/2017
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	14/3/2017
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 219-10[^] - Testo pag. 4

P.L. n. 219 - 10[^] - Testo a fronte pag. 12

Normativa nazionale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 pag. 15

Legge 28 dicembre 2015 n 221 pag. 40

D.M. 25 ottobre 2016 pag. 59

Legge 7 aprile 2014 n 56 pag. 66

Legge 5 gennaio 1994, n. 37 pag. 69

D.L. 11 giugno 1998, n. 180 pag. 71

Legge 18 maggio 1989, n. 183 pag. 74

Normativa regionale

Statuto della Regione Calabria pag. 97

Regione Calabria – Legge 29 giugno 2016, n. 14 pag. 98

Regione Calabria – Legge regionale 5 novembre 2009 n. 40 pag. 99

Regione Calabria – Legge regionale 29 novembre 1996, n. 35 pag. 112

Normativa comparata

Regione Toscana – Legge 25 marzo 2015, n. 35 pag. 121

Regione Toscana – Legge 24 dicembre 2013, n. 77 pag. 150


Regione Emilia Romagna – Legge 18 luglio 1991, n. 17 pag. 153

Regione Emilia Romagna – Legge 13 giugno 2008, n. 9 pag. 169

Regione Abruzzo – Legge 10 marzo 2015, n. 5 pag. 171

Regione Puglia – Legge 19 luglio 2013, n. 19 pag. 175

PROPOSTA DI LEGGE

4^A COMM. CONSILIAREN.ro. 219/10^a2^A COMM. CONSILIAREREGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALEConsiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALEProt. n. 11612 del 13.03.2017Classificazione 01.15.01Deliberazione n. 50 della seduta del 17/02/2017.

Oggetto: Disegno di legge <<Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 (Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria), nonché disposizioni in materia di estrazione di materiali litoidi per fini di manutenzione fluviale e di funzioni della soppressa autorità di bacino regionale>>

Presidente Proponente: _____ (timbro e firma) Prof. Roberto MUSMANNNOAssessore Proponente: _____ (timbro e firma) Dott. Carmela BARBALACE

Assessore Proponente: _____ (timbro e firma) _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente Generale: _____ (timbro e firma) Il Segretario Generale
Avv. Ennio Antonio Apicella

Dirigente Settore: _____ (Il dirigente del Settore legislativo) _____

Avv. Mariano Calogero

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X	
3	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4	Roberto MUSMANNNO	Componente	X	
5	Antonietta RIZZO	Componente	X	
6	Federica ROCCISANO	Componente	X	
7	Francesco ROSSI	Componente		X
8	Francesco RUSSO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

_____ timbro e firma _____

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

(Dott. Filippo De Cello)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, in materia di iniziativa legislativa della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 (Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria);

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali);

VISTA la legge regionale 29 novembre 1996, n. 35 (Costituzione dell'Autorità di bacino regionale in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183);

CONSIDERATO che:

- l'articolo 17 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 disciplina, attualmente, l'estrazione di inerti nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale sia come attività estrattiva di natura economico-commerciale sia come attività con finalità di manutenzione fluviale;
- i ripetuti eventi alluvionali, che hanno interessato, storicamente e anche recentemente, il territorio calabrese, hanno ulteriormente messo in risalto la fondamentale importanza della manutenzione fluviale;
- appare necessario, allo scopo di differenziare la disciplina delle due predette tipologie di estrazioni di inerti fluviali e di approntare una disciplina sistematica e coerente della materia, novellare, da un lato, l'articolo 17 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40, e, dall'altro lato, introdurre nuove e compiute disposizioni in materia di estrazione di materiali litoidi per fini di manutenzione fluviale, la cui *sedes materiae* non appare riconducibile a quella delle attività estrattive disciplinate dalla l.r. n. 40/2009;
- nel contempo, appare necessario - al fine di adeguare la normativa regionale all'evoluzione della normativa statale, in considerazione delle disposizioni del recente Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 25 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 27 del 2 febbraio 2017, che, per effetto dell'articolo 63, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e dell'articolo 51, comma 4, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), ha determinato la soppressione delle autorità di bacino regionali e l'istituzione delle autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 predetto - introdurre disposizioni in materia di funzioni della soppressa Autorità di bacino regionale, e, in particolare, disciplinare l'attribuzione delle funzioni della soppressa Autorità di bacino regionale che non sono state trasferite alla nuova Autorità di bacino distrettuale;

RITENUTO, pertanto, necessario presentare al Consiglio regionale il disegno di legge allegato *sub* <<A>> alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante <<Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 (Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria), nonché disposizioni in materia di estrazione di materiali litoidi per fini di manutenzione fluviale e di funzioni della soppressa autorità di bacino regionale>>.

VISTI gli allegati <<A>>, <> e <<C>>, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

EVIDENZIATO che:

- la redazione dell'articolato di cui al suindicato disegno di legge è stata curata da un apposito gruppo di lavoro, costituito a seguito della nota del Capo di Gabinetto prot. n. 325293 del 27/10/2016, con il supporto tecnico-giuridico del Settore legislativo;

- la presente deliberazione è stata proposta dal Segretario Generale nell'esercizio della funzione del Segretariato Generale di coordinamento dell'iniziativa normativa della Giunta regionale;

PRESO ATTO:

- che il Dirigente generale e il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale e il Dirigente di settore del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;
- che il Dirigente generale e il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA congiunta del Presidente della Giunta regionale, On. Gerardo Mario OLIVERIO, e degli Assessori alle Infrastrutture, Prof. Roberto MUSMANNO, e allo Sviluppo economico e promozione delle attività produttive, Dott.ssa Carmela BARBALACE, a voti unanimi;



DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

1. di presentare al Consiglio regionale il disegno di legge recante <<Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 (Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria), nonché disposizioni in materia di estrazione di materiali litoidi per fini di manutenzione fluviale e di funzioni della soppressa autorità di bacino regionale>>, di cui all'allegato *sub <<A>>*, unitamente alla relazione descrittiva di cui all'allegato *sub <>* e alla relazione tecnico-finanziaria di cui all'allegato *sub <<C>>*, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere, avvalendosi della facoltà di iniziativa legislativa prevista dagli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, la presente deliberazione al Consiglio regionale, a cura del competente settore del Segretariato Generale;
3. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regione.calabria.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale
Avv. Ennio Antonio Apicella


IL PRESIDENTE


Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 13 MAR. 2011 al Dipartimento/i interessato/i al Consiglio Regionale L'impiegato addetto

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 11612 del 13.03.2017

Classificazione 01.15.01

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 50 DEL 17-02-2017

Disegno di legge:

“Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 (Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria), nonché disposizioni in materia di estrazione di materiali litoidi per fini di manutenzione fluviale e di funzioni della soppressa autorità di bacino regionale”.

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40)

1. L'articolo 17 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 (Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria), è sostituito dal seguente:

“Articolo 17

(Autorizzazione per l'estrazione di inerti nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale)

1. L'estrazione dei materiali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale è autorizzata dalla Regione e, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2016, n. 14 (Primi interventi per favorire la costituzione della Città metropolitana di Reggio Calabria), e per gli effetti dell'articolo 1, commi 16 e 18, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), dalla Città metropolitana di Reggio Calabria, per i corsi d'acqua ricadenti nel relativo territorio, previo parere dell'ORAE, in conformità alla vigente legislazione in materia ed in coerenza con il piano stralcio di assetto idrogeologico della Calabria e con il piano di bacino. In assenza dei piani predetti le estrazioni di inerti sono autorizzate sulla base di valutazioni preventive e studi di impatto in conformità con l'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37.”

Articolo 2

(Disposizioni in materia di estrazione di materiali litoidi per fini di manutenzione fluviale)

1. Le estrazioni in alveo fluviale da realizzare nell'ambito di interventi di manutenzione idraulica specificamente finalizzati al ripristino del buon regime idraulico, alla riduzione dei fenomeni di sovralluvionamento dell'alveo o necessari a seguito di calamità naturali ovvero per prevenire situazioni di pericolo, non costituiscono attività estrattive e sono eseguite, o autorizzate, ai sensi del comma 4, senza preventiva acquisizione del parere dell'ORAE previsto dall'articolo 17 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 (Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria).

2. Sono consentite le seguenti attività di rimozione di materiale dagli alvei ai sensi del comma 1:

a) interventi finalizzati alla conservazione della sezione utile di deflusso, alla eliminazione di sovralluvionamenti di alveo, al mantenimento o al recupero dell'efficienza delle opere idrauliche e delle infrastrutture;

b) interventi di difesa e sistemazione idraulica finalizzati alla riduzione delle condizioni di rischio idraulico;

c) interventi in bacini regolati da opere di sbarramento idraulico, al fine di ripristinare la continuità del flusso dei sedimenti verso valle, la capacità di invaso del bacino, di mantenere l'efficienza idraulica delle opere idrauliche e delle sezioni fluviali interferenti con lo sbarramento.

3. Le tipologie di interventi di cui al comma 1 per la cui esecuzione è necessario un preventivo programma di gestione dei sedimenti ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono quelle indicate dal piano di bacino redatto dall'autorità di bacino distrettuale ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo predetto, o, nelle more della sua approvazione, nelle misure di salvaguardia previste al comma 7 del medesimo articolo 65.

4. Gli interventi di rimozione di materiale dagli alvei fluviali di cui al comma 1, sulla base di specifici progetti, sono:

a) eseguiti dalla Regione e, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2016, n. 14 (Primi interventi per favorire la costituzione della Città metropolitana di Reggio Calabria), e per gli effetti dell'articolo 1, commi 16 e 18, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), dalla



Città metropolitana di Reggio Calabria, per i corsi d'acqua ricadenti nel relativo territorio;

b) autorizzati dagli enti di cui alla lettera a), in ragione dei rispettivi ambiti territoriali, per gli interventi la cui esecuzione sia di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

5. Gli interventi sono eseguiti, o autorizzati, dagli enti di cui al comma 4 previo parere, ove previsto dal piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico di cui all'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania) convertito con modificazioni in legge 3 agosto 1998, n. 267, dell'Autorità di bacino distrettuale in ordine al rispetto delle prescrizioni relative alla prevenzione del rischio idrogeologico contenute nel piano suddetto.

6. Gli interventi da eseguire ai sensi del comma 4, lettera a), possono prevedere l'affidamento a soggetti privati delle operazioni di rimozione dei sedimenti, in conformità alle vigenti disposizioni di legge statale in materia di aggiudicazione di contratti pubblici, con facoltà degli stessi di alienare il materiale rimosso a compensazione, totale o parziale, del corrispettivo loro spettante. Con regolamento sono disciplinate le modalità di verifica dei quantitativi di materiale litoide asportato e di determinazione del suo valore ai fini della compensazione prevista al primo periodo.

7. La rimozione dei sedimenti ai sensi del comma 1 e gli effetti da essa causati su tratti idraulicamente significativi non devono, in ogni caso, pregiudicare la stabilità e la funzionalità delle opere idrauliche né delle infrastrutture esistenti.

Articolo 3

(Abrogazione della legge regionale 29 novembre 1996, n. 35, e disposizioni in materia di funzioni della soppressa autorità di bacino regionale)

1. E' abrogata la legge regionale 29 novembre 1996, n. 35 (Costituzione dell'Autorità di bacino regionale in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni).

2. La Regione Calabria continua ad esercitare le funzioni della soppressa Autorità di bacino regionale di cui alla legge regionale 29 novembre 1996, n. 35, diverse da quelle attribuite all'Autorità di bacino distrettuale ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e dell'articolo 51, comma 4, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), e da quelle di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo).

3. La determinazione della struttura organizzativa alla quale sono attribuite le funzioni di cui al comma 2 è effettuata dalla Giunta regionale.

Articolo 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.



REGIONE CALABRIA

Giunta RegionaleALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 50 DEL 17-02-2017

Disegno di legge: <<Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 (Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria), nonché disposizioni in materia di estrazione di materiali litoidi per fini di manutenzione fluviale e di funzioni della soppressa autorità di bacino regionale>>

RELAZIONE DESCRITTIVA

ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale

L'articolo 17 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40, disciplina, attualmente, l'estrazione di inerti nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale sia come attività estrattiva di natura economico-commerciale sia come attività con finalità di manutenzione fluviale.

Appare, pertanto, necessario, allo scopo di differenziare la disciplina delle due predette tipologie di estrazioni di inerti fluviali e di approntare una disciplina sistematica e coerente della materia, novellare, da un lato, l'articolo 17 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40, e, dall'altro lato, introdurre nuove disposizioni in materia di estrazione di materiali litoidi per fini di manutenzione fluviale, la cui *sedes materiae* non appare riconducibile a quella delle attività estrattive disciplinate dalla l.r. n. 40/2009.

Deve, a tale proposito, evidenziarsi che i ripetuti eventi alluvionali, che hanno interessato, storicamente e anche recentemente, il territorio calabrese, hanno ulteriormente messo in risalto la fondamentale importanza della manutenzione fluviale.

Il disegno di legge in epigrafe, inoltre - al fine di adeguare la normativa regionale all'evoluzione della normativa statale, in considerazione delle disposizioni del recente Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 25 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 27 del 2 febbraio 2017, che, per effetto dell'articolo 63, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e dell'articolo 51, comma 4, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), ha determinato la soppressione delle autorità di bacino regionali e l'istituzione delle autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 predetto - contiene disposizioni in materia di funzioni della soppressa Autorità di bacino regionale.


Si propone, pertanto, di presentare al Consiglio regionale il disegno di legge allegato *sub* <<A>> alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante <<Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 (Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria), nonché disposizioni in materia di estrazione di materiali litoidi per fini di manutenzione fluviale e di funzioni della soppressa autorità di bacino regionale>>.

Svolte tali premesse di carattere generale, si analizza qui di seguito il contenuto dei singoli articoli che compongono il disegno di legge.

Con l'**art. 1** del disegno di legge in questione si intende modificare la formulazione del summenzionato articolo 17 l.r. n. 40/2009 delimitandone la portata alla sola ipotesi di estrazione di inerti nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale come attività di natura economico-commerciale.

L'**art. 2** del disegno di legge, in coerenza con la proposta novella legislativa, reca disposizioni in materia di interventi di estrazione di materiali litoidi (finalizzati al ripristino del buon regime idraulico, alla riduzione dei fenomeni di sovralluvionamento dell'alveo o necessari a seguito di calamità naturali ovvero per prevenire situazioni di pericolo) sulla base di appositi progetti per fini di manutenzione fluviale; in particolare, al comma 1 è espressamente indicato che la fattispecie di estrazione ivi regolamentata non costituisce attività estrattiva ai sensi della legge regionale n. 40/2009.

Al comma 2 vengono, inoltre, distintamente individuate le tipologie di attività di estrazione che ricadono nell'ambito di applicazione della norma in oggetto, con uno stretto



collegamento e riferimento, nel comma 3, al piano di bacino redatto dalla competente autorità di bacino.

In considerazione della particolare caratterizzazione di siffatta tipologia di attività, sono, altresì, disciplinati i relativi procedimenti differenti da quelli della legge regionale sulle attività estrattive e che prescindono dal parere dell'ORAE.

Il comma 4, al riguardo, delinea una precisa suddivisione di funzioni in materia di esecuzione ed autorizzazione delle interventi di manutenzione fluviale in questione, che sono:

- eseguiti dalla Regione, per i corsi d'acqua ricadenti nel territorio delle province di Cosenza, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia, e dalla Città metropolitana di Reggio Calabria, per i corsi d'acqua ricadenti nel relativo territorio;
- autorizzati rispettivamente da Regione e Città metropolitana, in ragione dei predetti ambiti territoriali, per gli interventi di competenza di soggetti diversi dagli enti medesimi.

Il comma 5 dispone che gli interventi di manutenzione fluviale in argomento sono eseguiti, o autorizzati, previo parere, ove previsto dal piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, dell'autorità di bacino distrettuale in ordine al rispetto delle prescrizioni relative alla prevenzione del rischio idrogeologico contenute nel piano medesimo.

Al comma 6 è prevista la possibilità, per i soggetti privati affidatari delle operazioni di estrazione, di alienare il materiale litoide asportato a compensazione, totale o parziale, del corrispettivo loro dovuto, ed è posta una norma di rinvio all'emanando regolamento per la determinazione delle modalità di verifica delle quantità e del valore del materiale asportato.

È, infine, presente una norma di chiusura mirante a garantire che le attività di asportazione di materiali inerti non pregiudichino, in ogni caso, la stabilità e la funzionalità delle opere idrauliche e delle infrastrutture esistenti.

L'art. 3 del disegno di legge in oggetto costituisce norma abrogatrice della legge regionale 29 dicembre 1996, n. 35, attesa la summenzionata novella legislativa intervenuta a livello statale (l. n. 21/2015), che ha soppresso le autorità di bacino regionali, istituendo le diverse autorità di bacino distrettuali.

La disposizione contiene, inoltre, una norma che prevede il mantenimento in capo alla Regione Calabria le funzioni della soppressa ABR che non sono state trasferite alla nuova ABD.

L'articolo in argomento prevede, altresì, che la Giunta regionale determina la struttura organizzativa alla quale sono attribuite le funzioni predette.

La proposta di legge, nel suo complesso, non implica alcun onere finanziario per l'Amministrazione, così come previsto dall'art. 4 del disegno di legge medesimo.

Infine, l'art. 5 del disegno di legge regionale dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Dirigente generale del Dipartimento proponente

_____ timbro e firma
Il Segretario Generale
Avv. Ennio Antonio Apicella



REGIONE CALABRIA
Giunta Regionale

ALLEGATO "C" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 50 DEL 17-02 - 2017

Disegno di legge: <<Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 (Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria), nonché disposizioni in materia di estrazione di materiali litoidi per fini di manutenzione fluviale e di funzioni della soppressa autorità di bacino regionale>>

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale
e dell'art. 7 della l.r. 4 febbraio 2002, n. 8

Tabella 1: oneri finanziari

Il disegno di legge regionale in epigrafe, per il contenuto del quale si rinvia al testo dell'articolato allegato <<A>> alla presente deliberazione e alla relazione di cui all'allegato <>, si prefigge lo scopo di novellare l'articolo 17 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40, nonché di introdurre nuove disposizioni in materia di estrazione di materiali litoidi per fini di manutenzione fluviale ed in materia di funzioni della soppressa A.B.R., anche al fine di adeguare la normativa regionale all'evoluzione della normativa statale, in considerazione delle disposizioni del recente Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 25 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 27 del 02 febbraio 2017.

Il testo normativo di cui alla proposta di legge regionale in esame contempla solo modifiche ordinamentali, procedurali ed organizzative e non comporta, quindi, alcuna spesa a carico del bilancio regionale.

Tabella 1: copertura finanziaria

Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare la copertura finanziaria.

Il Dirigente generale del Dipartimento proponente

_____ timbro e firma _____

Il Segretario Generale
Avv. Ennio Antonio Apicella

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

_____ timbro e firma _____
IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dott. Filippo De Cello)



Proposta di legge n. 219/10^A di iniziativa della Giunta Regionale recante: "Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n.40 (Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria), nonché disposizioni in materia di estrazione di materiali litoidi per fini di manutenzione fluviale e di funzioni della soppressa autorità di bacino regionale"

Legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 (Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria), nonché disposizioni in materia di estrazione di materiali litoidi per fini di manutenzione fluviale e di funzioni della soppressa autorità di bacino regionale

(...)

Articolo 17

(Autorizzazione per l'estrazione di inerti nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale)

1. L'estrazione dei materiali di cui all'articolo 2, comma 3, punto b) nei corsi d'acqua e nel demanio, fluviale è autorizzata dalla Provincia, e dagli altri enti competenti, previo parere dell'ORAE, in conformità alla vigente legislazione in materia.

2. Le estrazioni in alveo fluviale, intese come manutenzione e regimazione idraulica, di mantenimento e ripristino del buon regime idraulico, sono autorizzate in coerenza con il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico della Calabria e con i Piani di Bacino ai sensi della legge 183/1989 e successive modifiche ed integrazioni.

3. In assenza dei Piani suddetti le estrazioni di inerti fluviali sono autorizzate sulla base di valutazioni preventive e studi di impatto in conformità all'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37 redatte secondo le linee guida approvate dall'Autorità di Bacino regionale. Il materiale rimosso può essere destinato alla commercializzazione solo in assenza di fenomeni di erosione in alveo e nei tratti costieri limitrofi alla foce.

4. Le autorizzazioni di estrazione degli inerti fluviali finalizzate al ripristino dell'efficienza dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo, sono rilasciate, a cura dell'ufficio competente, anche in assenza e/o in deroga dei sopra citati Piani o valutazioni preventive e studi di impatto.

Proposta di legge n. 219/10^A di iniziativa della Giunta regionale recante: "Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 (Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria), nonché disposizioni in materia di estrazione di materiali litoidi per fini di manutenzione fluviale e di funzioni della soppressa autorità di bacino regionale

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 5 novembre 2009, n.40)

1. L'articolo 17 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 (Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria), è sostituito dal seguente:

Articolo 17

(Autorizzazione per l'estrazione di inerti nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale)

1. L'estrazione dei materiali di cui all'articolo 2, comma 3, punto b) nei corsi d'acqua e nel demanio, fluviale è autorizzata dalla Regione e ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2016, n. 14 (Primi interventi per favorire la costituzione della Città metropolitana di Reggio Calabria), e per gli effetti dell'articolo 1, commi 16 e 18, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), dalla città metropolitana di Reggio Calabria, per i corsi d'acqua ricadenti nel relativo territorio, previo parere dell'ORAE, in conformità alla vigente legislazione in materia. ed in coerenza con il piano stralcio di assetto idrogeologico della Calabria e con il piano di bacino. In assenza dei piani predetti le estrazioni di inerti sono autorizzate sulla base di valutazioni preventive e studi di impatto in conformità con l'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n.37.

Articolo 2

(Disposizioni in materia di estrazione di materiali litoidi per fini di manutenzione fluviale)

1. Le estrazioni in alveo fluviale da realizzare nell'ambito di interventi di manutenzione idraulica specificamente finalizzati al ripristino del buon regime idraulico, alla riduzione dei fenomeni di sovralluvionamento dell'alveo o necessari a seguito di calamità naturali ovvero per prevenire situazioni di pericolo, non costituiscono attività estrattive e sono eseguite, o autorizzate, ai sensi del comma 4, senza preventiva acquisizione del parere dell'ORAE previsto dall'articolo 17 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 (Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria).

2. Sono consentite le seguenti attività di rimozione di materiale dagli alvei ai sensi del comma 1:

- a) interventi finalizzati alla conservazione della sezione utile di deflusso, alla eliminazione di sovralluvionamenti di alveo, al mantenimento o al recupero dell'efficienza delle opere idrauliche e delle infrastrutture;
- b) interventi di difesa e sistemazione idraulica finalizzati alla riduzione delle condizioni di rischio idraulico;

c) ~~interventi in bacini regolati da opere di sbarramento idraulico, al fine di ripristinare la continuità del flusso dei sedimenti verso valle, la capacità di invaso del bacino, di mantenere l'officiosità idraulica delle opere idrauliche e delle sezioni fluviali interferenti con lo sbarramento.~~

3. Le tipologie di interventi di cui al comma 1 per la cui esecuzione è necessario un preventivo programma di gestione dei sedimenti ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono quelle indicate dal Piano di bacino redatto dall'autorità di bacino distrettuale ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo predetto, o, nelle more della sua approvazione, nelle misure di salvaguardia previste al comma 7 del medesimo articolo 65.

4. Gli interventi di rimozione del materiale dagli alvei fluviali di cui al comma 1, sulla base di specifici progetti, sono:

a) eseguiti dalla Regione e, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2016, n. 14 (Primi interventi per favorire la costituzione della Città metropolitana di Reggio Calabria), e per gli effetti dell'articolo 1 commi 16 e 18, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), dalla Città metropolitana di Reggio Calabria, per i corsi d'acqua ricadenti nel relativo territorio;

b) autorizzati dagli enti di cui alla lettera a), in ragione dei rispettivi ambiti territoriali, per gli interventi la cui esecuzione sia di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

5. Gli interventi sono eseguiti, o autorizzati, dagli enti di cui al comma 4 previo parere, ove previsto dal Piano di stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico di cui all'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania) convertito con modificazioni in legge 3 agosto 1998, n. 267, dell'Autorità di bacino distrettuale in ordine al rispetto delle prescrizioni relative alla prevenzione del rischio idrogeologico contenute nel piano suddetto.

6. Gli interventi da eseguire ai sensi del comma 4, lettera a), possono prevedere l'affidamento a soggetti privati delle operazioni di rimozione dei sedimenti, in conformità alle vigenti disposizioni di legge statale in materia di aggiudicazione di contratti pubblici, con facoltà degli stessi di alienare il materiale rimosso a compensazione, totale o parziale, del corrispettivo loro spettante. Con regolamento sono disciplinate le modalità di verifica dei quantitativi di materiale litoide asportato e di determinazione del suo valore ai fini della compensazione prevista al primo periodo.

7. La rimozione dei sedimenti ai sensi del comma 1 e gli effetti da essa causati su tratti idraulicamente significativi non devono, in ogni caso, pregiudicare la stabilità e la funzionalità delle opere idrauliche né delle infrastrutture esistenti.

Articolo 3

(Abrogazione della legge regionale 29 novembre 1996, n. 35 e disposizioni in materia di funzioni della soppressa autorità di bacino regionale)

1. E' abrogata la legge regionale 29 novembre 1996, n. 35 (Costituzione dell'Autorità di bacino regionale in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni).

2. La Regione Calabria continua ad esercitare le funzioni della soppressa Autorità di bacino regionale di cui alla legge regionale 29 novembre 1996, n. 35, diverse da quelle attribuite all'Autorità di bacino distrettuale ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e dell'articolo 51, comma 4, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), e da quelle di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo).

3. La determinazione della struttura organizzativa alla quale sono attribuite le funzioni di cui al comma 2 è effettuata dalla Giunta regionale.

Art. 4*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante: “Norme in materia ambientale”

(1) *Publicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.*

(2) *In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale contenute nel presente decreto, vedi l'art. 9, comma 5, D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2008, n. 123 e l'art. 1, comma 2, D.L. 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 gennaio 2011, n. 1. Vedi, anche, l'art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284. Sui limiti di applicabilità del presente decreto, vedi l'art. 369, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.*

(...)

PARTE TERZA**NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE ⁽²⁷²⁾****SEZIONE I****NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE****TITOLO I****PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE****CAPO I****PRINCIPI GENERALI****ART. 53 (Finalità) ⁽²⁷³⁾**

1. Le disposizioni di cui alla presente sezione sono volte ad assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la pubblica amministrazione svolge ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi, nonché preordinata alla loro esecuzione, in conformità alle disposizioni che seguono.
3. Alla realizzazione delle attività previste al comma 1 concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni a statuto speciale ed ordinario, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane e i consorzi di bonifica e di irrigazione.

(272) *Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 ed il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.*

(273) *Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.*

ART. 54 (Definizioni) ⁽²⁷⁴⁾

1. Ai fini della presente sezione si intende per:

- [a] suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali; ⁽²⁷⁵⁾
- b) acque: le acque meteoriche e le acque superficiali e sotterranee come di seguito specificate;
- c) acque superficiali: le acque interne, ad eccezione delle sole acque sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali;

- d) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo;
- e) acque interne: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti e tutte le acque sotterranee all'interno della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali;
- f) fiume: un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie, ma che può essere parzialmente sotterraneo;
- g) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo;
- h) acque di transizione: i corpi idrici superficiali in prossimità della foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzati dai flussi di acqua dolce;
- i) acque costiere: le acque superficiali situate all'interno rispetto a una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal punto più vicino della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali, e che si estendono eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione;
- l) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, nonché di acque di transizione o un tratto di acque costiere;
- m) corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale creato da un'attività umana;
- n) corpo idrico fortemente modificato: un corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attività umana, è sostanzialmente modificata;
- o) corpo idrico sotterraneo: un volume distinto di acque sotterranee contenute da una o più falde acquifere;
- p) falda acquifera: uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee;
- q) reticolo idrografico: l'insieme degli elementi che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico;
- r) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario o delta;
- s) sottobacino o sub-bacino: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare in un punto specifico di un corso d'acqua, di solito un lago o la confluenza di un fiume;
- t) distretto idrografico: area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che costituisce la principale unità per la gestione dei bacini idrografici;
- u) difesa del suolo: il complesso delle azioni ed attività riferibili alla tutela e salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e collettori, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, nonché del territorio a questi connessi, aventi le finalità di ridurre il rischio idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto geologico, ottimizzare l'uso e la gestione del patrimonio idrico, valorizzare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche collegate;
- v) dissesto idrogeologico: la condizione che caratterizza aree ove processi naturali o antropici, relativi alla dinamica dei corpi idrici, del suolo o dei versanti, determinano condizioni di rischio sul territorio;
- z) opera idraulica: l'insieme degli elementi che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico;
- z-bis) Autorità di bacino distrettuale o Autorità di bacino: l'autorità competente ai sensi dell'*articolo 3 della direttiva 2000/60/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e dell'*articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49*; ⁽²⁷⁶⁾
- z-ter) Piano di bacino distrettuale o Piano di bacino: il Piano di distretto ⁽²⁷⁶⁾.

(274) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 ed il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

(275) Lettera abrogata dall' art. 34, comma 1, lett. d), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(276) Lettera aggiunta dall' art. 51, comma 1, L. 28 dicembre 2015, n. 221.

ART. 55 (Attività conoscitiva) ⁽²⁷⁹⁾

1. Nell'attività conoscitiva, svolta per le finalità di cui all'*articolo 53* e riferita all'intero territorio nazionale, si intendono comprese le azioni di:

- a) raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati;
- b) accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio;
- c) formazione ed aggiornamento delle carte tematiche del territorio;
- d) valutazione e studio degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti di opere previsti dalla presente sezione;
- e) attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalità di cui all'*articolo 53*.

2. L'attività conoscitiva di cui al presente articolo è svolta, sulla base delle deliberazioni di cui all'*articolo 57*, comma 1, secondo criteri, metodi e standard di raccolta, elaborazione e consultazione, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque operanti nel settore, che garantiscano la possibilità di omogenea elaborazione ed analisi e la costituzione e gestione, ad opera del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'*articolo 38 del decreto legislativo 31 luglio 1999, n. 300*, di un unico sistema informativo, cui vanno raccordati i sistemi informativi regionali e quelli delle province autonome. ⁽²⁷⁸⁾

3. È fatto obbligo alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché alle istituzioni ed agli enti pubblici, anche economici, che comunque raccolgano dati nel settore della difesa del suolo, di trasmetterli alla regione territorialmente interessata ed al Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), secondo le modalità definite ai sensi del comma 2 del presente articolo. ⁽²⁷⁸⁾

4. L'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) contribuisce allo svolgimento dell'attività conoscitiva di cui al presente articolo, in particolare ai fini dell'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera e), nonché ai fini della diffusione dell'informazione ambientale di cui agli *articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195*, di recepimento della *direttiva 2003/4/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, e in attuazione di quanto previsto dall'*articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144*, e altresì con riguardo a:

- a) inquinamento dell'aria;
- b) inquinamento delle acque, riqualificazione fluviale e ciclo idrico integrato;
- c) inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso;
- d) tutela del territorio;
- e) sviluppo sostenibile;
- f) ciclo integrato dei rifiuti;
- g) energie da fonti energetiche rinnovabili;
- h) parchi e aree protette.

5. L'ANCI provvede all'esercizio delle attività di cui al comma 4 attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati necessari al monitoraggio della spesa ambientale sul territorio nazionale in regime di convenzione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definiti i criteri e le modalità di esercizio delle suddette attività. Per lo svolgimento di queste ultime viene destinata, nei limiti delle previsioni di spesa di cui alla convenzione in essere, una somma non inferiore all'uno e cinquanta per cento dell'ammontare della massa spendibile annualmente

delle spese d'investimento previste per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per l'esercizio finanziario 2006, all'onere di cui sopra si provvede a valere sul fondo da ripartire per la difesa del suolo e la tutela ambientale. ⁽²⁷⁷⁾

(277) A norma dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, nel presente provvedimento le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio» sono state sostituite dalle parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono state sostituite dalle parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(278) A norma dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, nel presente provvedimento le parole «Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici» sono state sostituite dalle parole «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» e le parole «APAT» sono state sostituite dalle parole «ISPRA».

(279) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 ed il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

ART. 56 (Attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione) ⁽²⁸⁰⁾

1. Le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalità di cui all'articolo 53 riguardano, ferme restando le competenze e le attività istituzionali proprie del Servizio nazionale di protezione civile, in particolare:

- a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico;
- b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide;
- c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;
- d) la disciplina delle attività estrattive nei corsi d'acqua, nei laghi, nelle lagune ed in mare, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste;
- e) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto;
- f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche, anche mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio e delle falde sotterranee;
- g) la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi;
- h) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso vitale negli alvei sottesi nonché la polizia delle acque;
- i) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, nonché della gestione dei relativi impianti;
- l) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti nel settore e la conservazione dei beni;
- m) la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi di cui alle lettere precedenti ai fini della loro tutela ambientale, anche mediante la determinazione di criteri per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e lacuali e di aree protette;
- n) il riordino del vincolo idrogeologico.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte secondo criteri, metodi e standard, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque competenti, preordinati, tra l'altro, a garantire omogeneità di:

- a) condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;

b) modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi.

(280) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 ed il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

CAPO II

COMPETENZE

ART. 57 (Presidente del Consiglio dei Ministri, Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo) ⁽²⁸³⁾

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, approva con proprio decreto:

a) su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: ⁽²⁸²⁾

1) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attività di cui agli *articoli 55 e 56*, nonché per la verifica ed il controllo dei piani di bacino e dei programmi di intervento;

2) i piani di bacino, sentita la Conferenza Stato-regioni;

3) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva, previa diffida, in caso di persistente inattività dei soggetti ai quali sono demandate le funzioni previste dalla presente sezione;

4) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato dalla presente sezione;

b) su proposta del Comitato dei Ministri di cui al comma 2, il programma nazionale di intervento. ⁽²⁸¹⁾

2. Il Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è composto da quest'ultimo e dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali, per gli affari regionali e per i beni e le attività culturali, nonché dal delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile. ⁽²⁸²⁾

3. Il Comitato dei Ministri ha funzioni di alta vigilanza ed adotta gli atti di indirizzo e di coordinamento delle attività. Propone al Presidente del Consiglio dei Ministri lo schema di programma nazionale di intervento, che coordina con quelli delle regioni e degli altri enti pubblici a carattere nazionale, verificandone l'attuazione.

4. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate, il Comitato dei Ministri propone gli indirizzi delle politiche settoriali direttamente o indirettamente connesse con gli obiettivi e i contenuti della pianificazione di distretto e ne verifica la coerenza nella fase di approvazione dei relativi atti.

5. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica, il Comitato dei Ministri si avvale delle strutture delle Amministrazioni statali competenti.

6. I principi degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo sono definiti sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

(281) La Corte Costituzionale, con sentenza 15-23 luglio 2009, n. 232 (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera nella parte in cui non prevede che il programma nazionale di intervento sia approvato con il previo parere della Conferenza unificata.

(282) A norma dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, nel presente provvedimento le parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono state sostituite dalle parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(283) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 ed il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

ART. 58 (Competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ⁽²⁸⁶⁾ ⁽²⁸⁸⁾

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato nelle materie disciplinate dalla presente sezione, ferme restando le competenze istituzionali del Servizio nazionale di protezione civile. ⁽²⁸⁶⁾
2. In particolare, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: ⁽²⁸⁶⁾
 - a) formula proposte, sentita la Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione, ai sensi dell'*articolo 57*, degli indirizzi e dei criteri per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;
 - b) predispone la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico, da allegare alla relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'*articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349*, nonché la relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento per la difesa del suolo, di cui all'*articolo 69*, da allegare alla relazione previsionale e programmatica. La relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico e la relazione sullo stato dell'ambiente sono redatte avvalendosi del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); ⁽²⁸⁷⁾
 - c) opera, ai sensi dell'*articolo 2, commi 5 e 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349*, per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque e per la tutela dell'ambiente.
3. Ai fini di cui al comma 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare svolge le seguenti funzioni: ⁽²⁸⁶⁾
 - a) programmazione, finanziamento e controllo degli interventi in materia di difesa del suolo; ⁽²⁸⁴⁾
 - b) previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni e altri fenomeni di dissesto idrogeologico, nel medio e nel lungo termine al fine di garantire condizioni ambientali permanenti ed omogenee, ferme restando le competenze del Dipartimento della protezione civile in merito agli interventi di somma urgenza;
 - c) indirizzo e coordinamento dell'attività dei rappresentanti del Ministero in seno alle Autorità di bacino distrettuale di cui all'*articolo 63*;
 - d) identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali e alla difesa del suolo, nonché con riguardo all'impatto ambientale dell'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, delle opere di competenza statale e delle trasformazioni territoriali; ⁽²⁸⁵⁾
 - e) determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta, elaborazione, da parte del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e di consultazione dei dati, definizione di modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore, nonché definizione degli indirizzi per l'accertamento e lo studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio; ⁽²⁸⁷⁾
 - f) valutazione degli effetti conseguenti all'esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel settore della difesa del suolo;
 - g) coordinamento dei sistemi cartografici.

⁽²⁸⁴⁾ La Corte Costituzionale, con sentenza 15-23 luglio 2009, n. 232 (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera nella parte in cui non prevede che le funzioni di programmazione e finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo siano esercitate previo parere della Conferenza unificata.

⁽²⁸⁵⁾ La Corte Costituzionale, con sentenza 15-23 luglio 2009, n. 232 (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera nella parte in cui non prevede che le funzioni in esso indicate siano esercitate previo parere della Conferenza unificata.

⁽²⁸⁶⁾ A norma dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, nel presente provvedimento le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio» sono state sostituite dalle parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono state sostituite dalle parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

⁽²⁸⁷⁾ A norma dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, nel presente provvedimento le parole «Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici» sono state sostituite dalle parole «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» e le parole «APAT» sono state sostituite dalle parole «ISPRA».

(288) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 ed il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

ART. 59 (Competenze della conferenza Stato-regioni) ⁽²⁹¹⁾

1. La Conferenza Stato-regioni formula pareri, proposte ed osservazioni, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'*articolo 57*, in ordine alle attività ed alle finalità di cui alla presente sezione, ed ogni qualvolta ne è richiesta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In particolare: ⁽²⁸⁹⁾

- a) formula proposte per l'adozione degli indirizzi, dei metodi e dei criteri di cui al predetto *articolo 57*;
- b) formula proposte per il costante adeguamento scientifico ed organizzativo del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e per il suo coordinamento con i servizi, gli istituti, gli uffici e gli enti pubblici e privati che svolgono attività di rilevazione, studio e ricerca in materie riguardanti, direttamente o indirettamente, il settore della difesa del suolo; ⁽²⁹⁰⁾
- c) formula osservazioni sui piani di bacino, ai fini della loro conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'*articolo 57*;
- d) esprime pareri sulla ripartizione degli stanziamenti autorizzati da ciascun programma triennale tra i soggetti preposti all'attuazione delle opere e degli interventi individuati dai piani di bacino;
- e) esprime pareri sui programmi di intervento di competenza statale.

(289) A norma dell'*art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128*, nel presente provvedimento le parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono state sostituite dalle parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(290) A norma dell'*art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128*, nel presente provvedimento le parole «Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici» sono state sostituite dalle parole «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» e le parole «APAT» sono state sostituite dalle parole «ISPRA».

(291) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 ed il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

ART. 60 (Competenze dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA) ⁽²⁹³⁾ ⁽²⁹⁴⁾

1. Ferme restando le competenze e le attività istituzionali proprie del Servizio nazionale di protezione civile, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) esercita, mediante il Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo, le seguenti funzioni: ⁽²⁹³⁾

- a) svolgere l'attività conoscitiva, qual è definita all'*articolo 55*;
- b) realizzare il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza;
- c) fornire, a chiunque ne formuli richiesta, dati, pareri e consulenze, secondo un tariffario fissato ogni biennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le tariffe sono stabilite in base al principio della partecipazione al costo delle prestazioni da parte di chi ne usufruisca. ⁽²⁹²⁾

(292) A norma dell'*art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128*, nel presente provvedimento le parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono state sostituite dalle parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(293) A norma dell'*art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128*, nel presente provvedimento le parole «Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici» sono state sostituite dalle parole «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» e le parole «APAT» sono state sostituite dalle parole «ISPRA».

(294) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 ed il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

ART. 61 (Competenze delle regioni) ⁽²⁹⁶⁾

1. Le regioni, ferme restando le attività da queste svolte nell'ambito delle competenze del Servizio nazionale di protezione civile, ove occorra d'intesa tra loro, esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali, ed in particolare:

- a) collaborano nel rilevamento e nell'elaborazione dei piani di bacino dei distretti idrografici secondo le direttive assunte dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'*articolo 63*, comma 4, ed adottano gli atti di competenza;
- b) formulano proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e di progetti relativi ai distretti idrografici;
- c) provvedono alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei piani di tutela di cui all'*articolo 121*;
- d) per la parte di propria competenza, dispongono la redazione e provvedono all'approvazione e all'esecuzione dei progetti, degli interventi e delle opere da realizzare nei distretti idrografici, istituendo, ove occorra, gestioni comuni;
- e) provvedono, per la parte di propria competenza, all'organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;
- f) provvedono all'organizzazione e al funzionamento della navigazione interna, ferme restando le residue competenze spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- g) predispongono annualmente la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di competenza e sullo stato di attuazione del programma triennale in corso e la trasmettono al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il mese di dicembre; ⁽²⁹⁵⁾
- h) assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente sezione.

2. Il Registro italiano dighe (RID) provvede in via esclusiva, anche nelle zone sismiche, alla identificazione e al controllo dei progetti delle opere di sbarramento, delle dighe di ritenuta o traverse che superano 15 metri di altezza o che determinano un volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi. Restano di competenza del Ministero delle attività produttive tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali.

3. Rientrano nella competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano le attribuzioni di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363*, per gli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi. Per tali sbarramenti, ove posti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale, restano ferme le attribuzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Registro italiano dighe (RID) fornisce alle regioni il supporto tecnico richiesto.

4. Resta di competenza statale la normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi altezza e capacità di invaso.

5. Le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al *regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267*, sono interamente esercitate dalle regioni.

6. Restano ferme tutte le altre funzioni amministrative già trasferite o delegate alle regioni.

(295) A norma dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, nel presente provvedimento le parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono state sostituite dalle parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(296) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 ed il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

ART. 62 (Competenze degli enti locali e di altri soggetti) ⁽²⁹⁸⁾

1. I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunità montane, i consorzi di bonifica e di irrigazione, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel distretto idrografico partecipano all'esercizio delle

funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e sono tenuti a collaborare con la stessa. ⁽²⁹⁷⁾

(297) A norma dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, nel presente provvedimento le parole «Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici» sono state sostituite dalle parole «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» e le parole «APAT» sono state sostituite dalle parole «ISPRA».

(298) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

ART. 63 (Autorità di bacino distrettuale) ⁽²⁹⁹⁾

1. In ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64 è istituita l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della presente sezione e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.

2. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché di efficienza e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai principi del presente decreto, istituiscono l'Autorità di bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'ISPRA, assume le funzioni di indirizzo dell'Autorità di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuali.

3. Sono organi dell'Autorità di bacino: la conferenza istituzionale permanente, il segretario generale, la conferenza operativa, la segreteria tecnica operativa e il collegio dei revisori dei conti, quest'ultimo in conformità alle previsioni della normativa vigente. Agli oneri connessi al funzionamento degli organi dell'Autorità di bacino si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle stesse e di sussidiarietà. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla *legge 18 maggio 1989, n. 183*, salvaguardando l'attuale organizzazione e i livelli occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 2 del *decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, e successive modificazioni. Al fine di garantire un più efficiente esercizio delle funzioni delle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di cui al periodo precedente può prevederne un'articolazione territoriale a livello regionale, utilizzando le strutture delle soppresse Autorità di bacino regionali e interregionali. ⁽³⁰⁰⁾ ⁽³⁰¹⁾

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ente incorporante, è attribuito, per la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ⁽³⁰²⁾

5. Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino di cui al comma 1 sono adottati in sede di conferenza istituzionale permanente, convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti o del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto. Alla conferenza istituzionale permanente partecipano i Presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli assessori

dai medesimi delegati, nonché il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e, nei casi in cui siano coinvolti i rispettivi ambiti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati. Possono essere invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante dell'ANBI-Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, per i problemi legati alla difesa del suolo e alla gestione delle acque irrigue. Per la partecipazione alla conferenza sono esclusi emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. La conferenza istituzionale permanente è validamente costituita con la presenza di almeno tre membri, tra i quali necessariamente il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e delibera a maggioranza dei presenti. Le delibere della conferenza istituzionale permanente sono approvate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatta salva la procedura di adozione e approvazione dei Piani di bacino. Gli atti di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

6. La conferenza istituzionale permanente:

- a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del Piano di bacino in conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 57;
- b) individua tempi e modalità per l'adozione del Piano di bacino, che può articolarsi in piani riferiti a sotto-bacini o sub-distretti;
- c) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni;
- d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino;
- e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci;
- f) controlla l'attuazione dei programmi di intervento sulla base delle relazioni regionali sui progressi realizzati nell'attuazione degli interventi stessi e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando il termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente della regione interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- g) delibera, nel rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle funzioni stesse e di sussidiarietà, lo statuto dell'Autorità di bacino in relazione alle specifiche condizioni ed esigenze rappresentate dalle amministrazioni interessate, nonché i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le variazioni di bilancio, il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica, il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. Il segretario generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

8. Il segretario generale, la cui carica ha durata quinquennale:

- a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino;
- b) cura l'istruttoria degli atti di competenza della conferenza istituzionale permanente, cui formula proposte;
- c) promuove la collaborazione tra le amministrazioni statali, regionali e locali, ai fini del coordinamento delle rispettive attività;
- d) cura l'attuazione delle direttive della conferenza operativa;
- e) riferisce semestralmente alla conferenza istituzionale permanente sullo stato di attuazione del Piano di bacino;
- f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati e attuati nonché alle risorse stanziare per le finalità del Piano di bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da attuare nell'ambito del distretto, qualora abbiano attinenza con le finalità del Piano medesimo, rendendoli accessibili alla libera consultazione nel sito internet dell'Autorità.

9. La conferenza operativa è composta dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente; è convocata dal segretario generale che la presiede. Possono essere invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante dell'ANBI-Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, per i problemi legati alla difesa del suolo e alla gestione delle acque irrigue. Per la partecipazione alla conferenza sono esclusi emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. La conferenza operativa delibera a maggioranza dei tre quinti dei presenti e può essere integrata, per le attività istruttorie, da esperti appartenenti a enti, istituti e società pubbliche, designati dalla conferenza istituzionale permanente e nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza diritto di voto e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel rispetto del principio di invarianza della spesa. La conferenza operativa esprime parere sugli atti di cui al comma 10, lettera a), ed emana direttive, anche tecniche qualora pertinenti, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 10, lettera b).

10. Le Autorità di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente:

a) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'*articolo 13 della direttiva 2000/60/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e successive modificazioni, e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'*articolo 7 della direttiva 2007/60/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonché i programmi di intervento;

b) a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche.

11. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai sensi dell'articolo 62 del presente decreto, le Autorità di bacino coordinano e sovrintendono le attività e le funzioni di titolarità dei consorzi di bonifica integrale di cui al *regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215*, nonché del Consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago Maggiore, del Consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago d'Iseo e del Consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago di Como, con particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e alla fitodepurazione.

(299) Articolo modificato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e, successivamente, così sostituito dall' art. 51, comma 2, L. 28 dicembre 2015, n. 221.

(300) Vedi, anche, l' art. 51, comma 4, L. 28 dicembre 2015, n. 221.

(301) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 25 ottobre 2016.

(302) Vedi, anche, l' art. 12, comma 4, D.M. 25 ottobre 2016.

TITOLO II

I DISTRETTI IDROGRAFICI, GLI STRUMENTI, GLI INTERVENTI

CAPO I

I DISTRETTI IDROGRAFICI

ART. 64 (*Distretti idrografici*) ⁽³⁰³⁾

1. L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito nei seguenti distretti idrografici:

a) distretto idrografico delle Alpi orientali, comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Adige, già bacino nazionale ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;

2) Alto Adriatico, già bacino nazionale ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;

3) bacini del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, già bacini regionali ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;

- 4) Lemene, già bacino interregionale ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
- b) distretto idrografico del Fiume Po, comprendente i seguenti bacini idrografici:
 - 1) Po, già bacino nazionale ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
 - 2) Reno, già bacino interregionale ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
 - 3) Fissero Tartaro Canalbianco, già bacini interregionali ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
 - 4) Conca Marecchia, già bacino interregionale ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
 - 5) Lamone, già bacino regionale ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
 - 6) Fiumi Uniti (Montone, Ronco), Savio, Rubicone e Uso, già bacini regionali ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
 - 7) bacini minori afferenti alla costa romagnola, già bacini regionali ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
- c) distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, comprendente i seguenti bacini idrografici:
 - 1) Arno, già bacino nazionale ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
 - 2) Serchio, già bacino pilota ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
 - 3) Magra, già bacino interregionale ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
 - 4) bacini della Liguria, già bacini regionali ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
 - 5) bacini della Toscana, già bacini regionali ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
- d) distretto idrografico dell'Appennino centrale, comprendente i seguenti bacini idrografici:
 - 1) Tevere, già bacino nazionale ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
 - 2) Tronto, già bacino interregionale ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
 - 3) Sangro, già bacino interregionale ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
 - 4) bacini dell'Abruzzo, già bacini regionali ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
 - 5) bacini del Lazio, già bacini regionali ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
 - 6) Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori delle Marche, già bacini regionali ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
 - 7) Fiora, già bacino interregionale ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
 - 8) Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone e altri bacini minori, già bacini regionali ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
- e) distretto idrografico dell'Appennino meridionale, comprendente i seguenti bacini idrografici:
 - 1) Liri-Garigliano, già bacino nazionale ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
 - 2) Volturno, già bacino nazionale ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
 - 3) Sele, già bacino interregionale ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
 - 4) Sinni e Noce, già bacini interregionali ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
 - 5) Bradano, già bacino interregionale ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;

- 6) Saccione, Fortore e Biferno, già bacini interregionali ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
 - 7) Ofanto, già bacino interregionale ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
 - 8) Lao, già bacino interregionale ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
 - 9) Trigno, già bacino interregionale ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
 - 10) bacini della Campania, già bacini regionali ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
 - 11) bacini della Puglia, già bacini regionali ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
 - 12) bacini della Basilicata, già bacini regionali ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
 - 13) bacini della Calabria, già bacini regionali ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
 - 14) bacini del Molise, già bacini regionali ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
- f) distretto idrografico della Sardegna, comprendente i bacini della Sardegna, già bacini regionali ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
- g) distretto idrografico della Sicilia, comprendente i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*.

(303) Articolo così sostituito dall' art. 51, comma 5, L. 28 dicembre 2015, n. 221.

CAPO II

GLI STRUMENTI

ART. 65 (*Valore, finalità e contenuti del piano di bacino distrettuale*) ⁽³⁰⁵⁾

1. Il Piano di bacino distrettuale, di seguito Piano di bacino, ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.
2. Il Piano di bacino è redatto dall'Autorità di bacino in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati ai sensi del comma 3. Studi ed interventi sono condotti con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo-valle.
3. Il Piano di bacino, in conformità agli indirizzi, ai metodi e ai criteri stabiliti dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'*articolo 63*, comma 4, realizza le finalità indicate all'*articolo 56* e, in particolare, contiene, unitamente agli elementi di cui all'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto:
 - a) il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonché dei vincoli, relativi al distretto, di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*;
 - b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause;
 - c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli;
 - d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione:
 - 1) dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto;
 - 2) dei pericoli di siccità;

- 3) dei pericoli di frane, smottamenti e simili;
- 4) del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale nonché del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi;
- e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;
- f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente;
- g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla lettera f), qualora siano già state intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali, da leggi ordinarie, oppure a seguito dell'approvazione dei relativi atti di programmazione;
- h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il distretto idrografico;
- i) i meccanismi premiali a favore dei proprietari delle zone agricole e boschive che attuano interventi idonei a prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico;
- l) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;
- m) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali;
- n) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;
- o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza e di desertificazione, anche mediante programmi ed interventi utili a garantire maggiore disponibilità della risorsa idrica ed il riuso della stessa;
- p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate;
- q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od altre;
- r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le quantità;
- s) le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto;
- t) l'indicazione delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

4. Le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato.

5. Ai fini di cui al comma 4, entro dodici mesi dall'approvazione del Piano di bacino le autorità competenti provvedono ad adeguare i rispettivi piani territoriali e programmi regionali quali, in particolare, quelli relativi alle attività agricole, zootecniche ed agroforestali, alla tutela della qualità delle acque, alla gestione dei rifiuti, alla tutela dei beni ambientali ed alla bonifica.

6. Fermo il disposto del comma 4, le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano di bacino sui rispettivi Bollettini Ufficiali regionali, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal Piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del Piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni.

7. In attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorità di bacino adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo valle ed ai contenuti di cui alle lettere b), c), f), m) ed n) del comma 3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni. In caso di mancata attuazione o di inosservanza, da parte delle regioni, delle province e dei comuni, delle misure di salvaguardia, e qualora da ciò possa derivare un grave danno al territorio, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche con efficacia inibitoria di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma riguarda un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno al territorio, il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta l'ordinanza cautelare di cui al presente comma.

(304)

8. I piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che, in ogni caso, devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 7, le opportune misure inibitorie e cautelari in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(304) A norma dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, nel presente provvedimento le parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono state sostituite dalle parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(305) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 ed il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

ART. 66 (Adozione ed approvazione dei piani di bacino) ⁽³⁰⁷⁾

1. I piani di bacino, prima della loro approvazione, sono sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) in sede statale, secondo la procedura prevista dalla parte seconda del presente decreto.

2. Il Piano di bacino, corredato dal relativo rapporto ambientale ai fini di cui al comma 1, è adottato a maggioranza dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'*articolo* 63, comma 4 che, con propria deliberazione, contestualmente stabilisce:

a) i termini per l'adozione da parte delle regioni dei provvedimenti conseguenti;

b) quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a due o più regioni.

3. Il Piano di bacino, corredato dal relativo rapporto ambientale di cui al comma 2, è inviato ai componenti della Conferenza istituzionale permanente almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza; in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzianti espresse nel corso della conferenza.

4. In caso di inerzia in ordine agli adempimenti regionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine e sentita la regione interessata, assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la nomina di un commissario «ad acta», per garantire comunque lo svolgimento delle procedure e l'adozione degli atti necessari per la formazione del piano. ⁽³⁰⁶⁾

5. Dell'adozione del piano è data notizia secondo le forme e con le modalità previste dalla parte seconda del presente decreto ai fini dell'esperimento della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) in sede statale.

6. Conclusa la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), sulla base del giudizio di compatibilità ambientale espresso dall'autorità competente, i piani di bacino sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con le modalità di cui all'*articolo* 57, comma 1, lettera a), numero 2), e sono poi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti.

7. Le Autorità di bacino promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di bacino, provvedendo affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti, concedendo un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte, i seguenti documenti:

- a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce;
- b) una valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, identificati nel bacino idrografico almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano;
- c) copie del progetto del piano di bacino, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce.

(306) A norma dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, nel presente provvedimento le parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono state sostituite dalle parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(307) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

ART. 67 *(I piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e le misure di prevenzione per le aree a rischio)* ⁽³¹⁰⁾

1. Nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, le Autorità di bacino adottano, ai sensi dell'*articolo 65*, comma 8, piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI), che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime.

2. Le Autorità di bacino, anche in deroga alle procedure di cui all'*articolo 66*, approvano altresì piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, redatti anche sulla base delle proposte delle regioni e degli enti locali. I piani straordinari devono ricomprendere prioritariamente le aree a rischio idrogeologico per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'*articolo 65* della *legge 24 febbraio 1992, n. 225*. I piani straordinari contengono in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale. Per tali aree sono adottate le misure di salvaguardia ai sensi dell'*articolo 65*, comma 7, anche con riferimento ai contenuti di cui al comma 3, lettera d), del medesimo *articolo 65*. In caso di inerzia da parte delle Autorità di bacino, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri, di cui all'*articolo 57*, comma 2, adotta gli atti relativi all'individuazione, alla perimetrazione e alla salvaguardia delle predette aree. Qualora le misure di salvaguardia siano adottate in assenza dei piani stralcio di cui al comma 1, esse rimangono in vigore sino all'approvazione di detti piani. I piani straordinari approvati possono essere integrati e modificati con le stesse modalità di cui al presente comma, in particolare con riferimento agli interventi realizzati ai fini della messa in sicurezza delle aree interessate.

3. Il Comitato dei Ministri di cui all'*articolo 57*, comma 2, tenendo conto dei programmi già adottati da parte delle Autorità di bacino e dei piani straordinari di cui al comma 2 del presente articolo, definisce, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, programmi di interventi urgenti, anche attraverso azioni di manutenzione dei distretti idrografici, per la riduzione del rischio idrogeologico nelle zone in cui la maggiore vulnerabilità del territorio è connessa con più elevati pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale, con priorità per le aree ove è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'*articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225*. Per la realizzazione degli interventi possono essere adottate, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e d'intesa con le regioni interessate, le ordinanze di cui all'*articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225*. ⁽³⁰⁸⁾

4. Per l'attività istruttoria relativa agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, i Ministri competenti si avvalgono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del Dipartimento della protezione civile, nonché della collaborazione del Corpo forestale dello Stato, delle regioni, delle Autorità di bacino, del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche e, per gli aspetti ambientali, del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), per quanto di rispettiva competenza. ⁽³⁰⁹⁾

5. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, gli organi di protezione civile provvedono a predisporre, per le aree a rischio idrogeologico, con priorità assegnata a quelle in cui la maggiore vulnerabilità del territorio è connessa con più

elevati pericoli per le persone, le cose e il patrimonio ambientale, piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva.

6. Nei piani stralcio di cui al comma 1 sono individuati le infrastrutture e i manufatti che determinano il rischio idrogeologico. Sulla base di tali individuazioni, le regioni stabiliscono le misure di incentivazione a cui i soggetti proprietari possono accedere al fine di adeguare le infrastrutture e di rilocalizzare fuori dall'area a rischio le attività produttive e le abitazioni private. A tale fine le regioni, acquisito il parere degli enti locali interessati, predispongono, con criteri di priorità connessi al livello di rischio, un piano per l'adeguamento delle infrastrutture, determinandone altresì un congruo termine, e per la concessione di incentivi finanziari per la rilocalizzazione delle attività produttive e delle abitazioni private realizzate in conformità alla normativa urbanistica edilizia o condonate. Gli incentivi sono attivati nei limiti della quota dei fondi introitati ai sensi dell'*articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, e riguardano anche gli oneri per la demolizione dei manufatti; il terreno di risulta viene acquisito al patrimonio indisponibile dei comuni. All'abbattimento dei manufatti si provvede con le modalità previste dalla normativa vigente. Ove i soggetti interessati non si avvalgano della facoltà di usufruire delle predette incentivazioni, essi decadono da eventuali benefici connessi ai danni derivanti agli insediamenti di loro proprietà in conseguenza del verificarsi di calamità naturali.

7. Gli atti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo devono contenere l'indicazione dei mezzi per la loro realizzazione e della relativa copertura finanziaria.

(308) A norma dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, nel presente provvedimento le parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono state sostituite dalle parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(309) A norma dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, nel presente provvedimento le parole «Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici» sono state sostituite dalle parole «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» e le parole «APAT» sono state sostituite dalle parole «ISPRA».

(310) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

ART. 68 (Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio) ⁽³¹¹⁾

1. I progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, di cui al comma 1 dell'*articolo 67*, non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) e sono adottati con le modalità di cui all'*articolo 66*.

2. L'adozione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico deve avvenire, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo progetto di piano.

3. Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di distretto e pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalle regioni stesse, alla quale partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante dell'Autorità di bacino.

4. La conferenza di cui al comma 3 esprime un parere sul progetto di piano con particolare riferimento alla integrazione su scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche.

(311) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 ed il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

Art. 68-bis (Contratti di fiume) ⁽³¹²⁾

1. I contratti di fiume concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.

(312) Articolo inserito dall' art. 59, comma 1, L. 28 dicembre 2015, n. 221.

CAPO III**GLI INTERVENTI****ART. 69** (*Programmi di intervento*) ⁽³¹³⁾

1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento che sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi e contengono l'indicazione dei mezzi per farvi fronte e della relativa copertura finanziaria.
2. I programmi triennali debbono destinare una quota non inferiore al quindici per cento degli stanziamenti complessivamente a:
 - a) interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e materiali dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici;
 - b) svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico;
 - c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento di studi, rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo, redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilità, dei progetti di opere e degli studi di valutazione dell'impatto ambientale delle opere principali.
3. Le regioni, conseguito il parere favorevole della Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4, possono provvedere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e di interventi previsti dai piani di bacino, sotto il controllo della predetta conferenza.
4. Le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti pubblici, previa autorizzazione della Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4, possono concorrere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e interventi previsti dai piani di bacino.

(313) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 ed il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

ART. 70 (*Adozione dei programmi*) ⁽³¹⁵⁾

1. I programmi di intervento sono adottati dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4; tali programmi sono inviati ai componenti della conferenza stessa almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza; in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzianti espresse in seno alla conferenza.
2. La scadenza di ogni programma triennale è stabilita al 31 dicembre dell'ultimo anno del triennio e le somme autorizzate per l'attuazione del programma per la parte eventualmente non ancora impegnata alla predetta data sono destinate ad incrementare il fondo del programma triennale successivo per l'attuazione degli interventi previsti dal programma triennale in corso o dalla sua revisione.
3. Entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma triennale in corso, i nuovi programmi di intervento relativi al triennio successivo, adottati secondo le modalità di cui al comma 1, sono trasmessi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, affinché, entro il successivo 3 giugno, sulla base delle previsioni contenute nei programmi e sentita la Conferenza Stato-regioni, trasmetta al Ministro dell'economia e delle finanze l'indicazione del fabbisogno finanziario per il successivo triennio, ai fini della predisposizione del disegno di legge finanziaria. ⁽³¹⁴⁾
4. Gli interventi previsti dai programmi triennali sono di norma attuati in forma integrata e coordinata dai soggetti competenti, in base ad accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

(314) A norma dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, nel presente provvedimento le parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono state sostituite dalle parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(315) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 ed il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

ART. 71 (Attuazione degli interventi) ⁽³¹⁶⁾

1. Le funzioni di studio e di progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino possono essere esercitate anche mediante affidamento di incarichi ad istituzioni universitarie, liberi professionisti o organizzazioni tecnico-professionali specializzate, in conformità ad apposite direttive impartite dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'*articolo 63*, comma 4.
 2. L'esecuzione di opere di pronto intervento può avere carattere definitivo quando l'urgenza del caso lo richiede.
 3. Tutti gli atti di concessione per l'attuazione di interventi ai sensi della presente sezione sono soggetti a registrazione a tassa fissa.
-

(316) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 ed il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

ART. 72 (Finanziamento) ⁽³¹⁹⁾

1. Ferme restando le entrate connesse alle attività di manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche, di bonifica e di miglioria fondiaria, gli interventi previsti dalla presente sezione sono a totale carico dello Stato e si attuano mediante i programmi triennali di cui all'*articolo 69*.
 2. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'*articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468*. I predetti stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze fino all'espletamento della procedura di ripartizione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo sulla cui base il Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
 3. Il Comitato dei Ministri di cui all'*articolo 57*, sentita la Conferenza Stato-regioni, predispone lo schema di programma nazionale di intervento per il triennio e la ripartizione degli stanziamenti tra le Amministrazioni dello Stato e le regioni, tenendo conto delle priorità indicate nei singoli programmi ed assicurando, ove necessario, il coordinamento degli interventi. A valere sullo stanziamento complessivo autorizzato, lo stesso Comitato dei Ministri propone l'ammontare di una quota di riserva da destinare al finanziamento dei programmi per l'adeguamento ed il potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). ⁽³¹⁸⁾
 4. Il programma nazionale di intervento e la ripartizione degli stanziamenti, ivi inclusa la quota di riserva a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sono approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'*articolo 57*. ⁽³¹⁸⁾
 5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dall'approvazione del programma triennale nazionale, su proposta della Conferenza Stato-regioni, individua con proprio decreto le opere di competenza regionale, che rivestono grande rilevanza tecnico-idraulica per la modifica del reticolo idrografico principale e del demanio idrico, i cui progetti devono essere sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. ⁽³¹⁷⁾
-

(317) A norma dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, nel presente provvedimento le parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono state sostituite dalle parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(318) A norma dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, nel presente provvedimento le parole «Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici» sono state sostituite dalle parole «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» e le parole «APAT» sono state sostituite dalle parole «ISPRA».

(319) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 ed il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

Art. 72-bis (Disposizioni per il finanziamento degli interventi di rimozione o di demolizione di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico) ⁽³²⁰⁾

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un capitolo per il finanziamento di interventi di rimozione o di demolizione, da parte dei comuni, di opere e immobili realizzati, in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, ovvero di opere e immobili dei quali viene comprovata l'esposizione a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire.
2. Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno finanziario 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2016, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Ferme restando le disposizioni in materia di acquisizione dell'area di sedime ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i comuni beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti ad agire nei confronti dei destinatari di provvedimenti esecutivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, per la ripetizione delle relative spese, comprensive di rivalutazioni e interessi. Il comune, entro trenta giorni dalla riscossione, provvede al versamento delle somme di cui al primo periodo ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, trasmettendone la quietanza di versamento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, affinché le stesse siano integralmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al capitolo di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, 13, 29 e 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono ammessi a finanziamento, sino a concorrenza delle somme disponibili nel capitolo di cui al comma 1 del presente articolo, gli interventi su opere e immobili per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, con priorità per gli interventi in aree classificate a rischio molto elevato, sulla base di apposito elenco elaborato su base trimestrale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e adottato ogni dodici mesi dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
5. Per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1, i comuni presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apposita domanda di concessione, corredata di una relazione contenente il progetto delle attività di rimozione o di demolizione, l'elenco dettagliato dei relativi costi, l'elenco delle opere e degli immobili ubicati nel proprio territorio per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti e la documentazione attestante l'inottemperanza a tali provvedimenti da parte dei destinatari dei medesimi. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono adottati i modelli e le linee guida relativi alla procedura per la presentazione della domanda di concessione. ⁽³²¹⁾
6. I finanziamenti concessi ai sensi del comma 5 del presente articolo sono aggiuntivi rispetto alle somme eventualmente percepite ai sensi dell'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Resta ferma la disciplina delle modalità di finanziamento e di realizzazione degli interventi di demolizione o di rimozione di opere e immobili abusivi contenuta in altre disposizioni.
7. Nei casi di mancata realizzazione degli interventi di rimozione o di demolizione di cui al comma 4, nel termine di centoventi giorni dall'erogazione dei finanziamenti concessi, i finanziamenti stessi devono essere restituiti, con le modalità di cui al secondo periodo del comma 3, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere una relazione sull'attuazione del presente articolo, in cui sono indicati i finanziamenti utilizzati e gli interventi realizzati.

(320) Articolo inserito dall' art. 52, comma 1, L. 28 dicembre 2015, n. 221.

(321) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 22 luglio 2016.

(...)

ART. 117 (Piani di gestione e registro delle aree protette) ⁽⁴⁶²⁾ ⁽⁴⁶⁶⁾

1. Per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di gestione, che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'*articolo 65*. Il Piano di gestione costituisce pertanto piano stralcio del Piano di bacino e viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite per quest'ultimo dall'*articolo 66*. Le Autorità di bacino, ai fini della predisposizione dei Piani di gestione, devono garantire la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti nello specifico settore.

2. Il Piano di gestione è composto dagli elementi indicati nella parte A dell'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto.

2-bis. I Piani di gestione dei distretti idrografici, adottati ai sensi dell'*articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 2009, n. 13*, sono riesaminati e aggiornati entro il 22 dicembre 2015 e, successivamente, ogni sei anni. ⁽⁴⁶⁰⁾

2-ter. Qualora l'analisi effettuata ai sensi dell'*articolo 118* e i risultati dell'attività di monitoraggio condotta ai sensi dell'*articolo 120* evidenzino impatti antropici significativi da fonti diffuse, le Autorità competenti individuano misure vincolanti di controllo dell'inquinamento. In tali casi i piani di gestione prevedono misure che vietano l'introduzione di inquinanti nell'acqua o stabiliscono obblighi di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti. Dette misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre. ⁽⁴⁶³⁾

2-quater. Al fine di coniugare la prevenzione del rischio di alluvioni con la tutela degli ecosistemi fluviali, nell'ambito del Piano di gestione, le Autorità di bacino, in concorso con gli altri enti competenti, predispongono il programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico, quale strumento conoscitivo, gestionale e di programmazione di interventi relativo all'assetto morfologico dei corridoi fluviali. I programmi di cui al presente comma sono redatti in ottemperanza agli obiettivi individuati dalle direttive 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e concorrono all'attuazione dell'*articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 novembre 2014, n. 164*, che individua come prioritari, tra le misure da finanziare per la mitigazione del dissesto idrogeologico, gli interventi integrati che mirino contemporaneamente alla riduzione del rischio e alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità. Il programma di gestione dei sedimenti ha l'obiettivo di migliorare lo stato morfologico ed ecologico dei corsi d'acqua e di ridurre il rischio di alluvioni tramite interventi sul trasporto solido, sull'assetto plano-altimetrico degli alvei e dei corridoi fluviali e sull'assetto e sulle modalità di gestione delle opere idrauliche e di altre infrastrutture presenti nel corridoio fluviale e sui versanti che interagiscano con le dinamiche morfologiche del reticolo idrografico. Il programma di gestione dei sedimenti è costituito dalle tre componenti seguenti:

a) definizione di un quadro conoscitivo a scala spaziale e temporale adeguata, in relazione allo stato morfologico attuale dei corsi d'acqua, alla traiettoria evolutiva degli alvei, alle dinamiche e quantità di trasporto solido in atto, all'interferenza delle opere presenti con i processi morfologici e a ogni elemento utile alla definizione degli obiettivi di cui alla lettera b);

b) definizione, sulla base del quadro conoscitivo di cui alla lettera a), di obiettivi espliciti in termini di assetto dei corridoi fluviali, al fine di un loro miglioramento morfologico ed ecologico e di ridurre il rischio idraulico; in questo ambito è prioritario, ovunque possibile, ridurre l'alterazione dell'equilibrio geomorfologico e la disconnessione degli alvei con le pianure inondabili, evitando un'ulteriore artificializzazione dei corridoi fluviali;

c) identificazione degli eventuali interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi definiti alla lettera b), al loro monitoraggio e all'adeguamento nel tempo del quadro conoscitivo; la scelta delle misure più appropriate tra le diverse alternative possibili, incluso il non intervento, deve avvenire sulla base di un'adeguata valutazione e di un confronto degli effetti attesi in relazione ai diversi obiettivi, tenendo conto di un orizzonte temporale e spaziale sufficientemente esteso; tra gli interventi da valutare deve essere data priorità alle misure, anche gestionali, per il ripristino della continuità idromorfologica longitudinale, laterale e verticale, in particolare al ripristino del trasporto solido laddove vi siano significative interruzioni a monte di tratti incisi, alla riconnessione degli alvei con le pianure inondabili e al ripristino di più ampi spazi di mobilità laterale, nonché alle misure di rinaturazione e riqualificazione morfologica; l'eventuale asportazione locale di materiale litoide o vegetale o altri interventi di artificializzazione del corso d'acqua devono essere giustificati da adeguate valutazioni rispetto alla traiettoria evolutiva del corso d'acqua, agli effetti attesi, sia positivi che negativi nel lungo periodo, rispetto ad altre alternative di intervento; all'asportazione dal corso d'acqua è da preferire comunque, ovunque sia possibile, la reintroduzione del materiale litoide eventualmente rimosso in tratti dello stesso adeguatamente individuati sulla base del quadro conoscitivo, in coerenza con gli obiettivi in termini di assetto del corridoio fluviale. ⁽⁴⁶⁵⁾

3. L'Autorità di bacino, sentiti gli enti di governo dell'ambito ⁽⁴⁶⁴⁾ del servizio idrico integrato, istituisce entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente norma, sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni, un registro delle aree protette di cui all'Allegato 9 alla parte terza del presente decreto, designate dalle autorità competenti ai sensi della normativa vigente.

3-bis. Il registro delle aree protette di cui al comma 3 deve essere tenuto aggiornato per ciascun distretto idrografico. ⁽⁴⁶¹⁾

(460) Comma inserito dall'art. 24, comma 1, lett. g), L. 6 agosto 2013, n. 97.

(461) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 1, lett. h), L. 6 agosto 2013, n. 97.

(462) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

(463) Comma inserito dall' art. 17, comma 2, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

(464) A norma dell' art. 7, comma 1, lett. a), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, nella Parte III del presente provvedimento, ovunque ricorrono, le parole «l'Autorità d'ambito» sono state sostituite dalle seguenti: «l'ente di governo dell'ambito» e le parole «le Autorità d'ambito» sono state sostituite dalle seguenti: «gli enti di governo dell'ambito».

(465) Comma inserito dall' art. 51, comma 10, L. 28 dicembre 2015, n. 221.

(466) La Corte costituzionale, con sentenza 23 - 30 luglio 2009, n. 254 (Gazz. Uff. 5 agosto 2009, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato tra l'altro inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 117 proposta, in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione.

(...)

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 170 (Norme transitorie) ⁽⁶⁴²⁾

1. Ai fini dell'applicazione dell'*articolo 65*, limitatamente alle procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino, fino alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, continuano ad applicarsi le procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino previste dalla *legge 18 maggio 1989, n. 183*.

2. Ai fini dell'applicazione dell'*articolo 1 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 dicembre 2000, n. 365*, i riferimenti in esso contenuti all'*articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 1998, n. 267*, devono intendersi riferiti all'*articolo 66* del presente decreto; i riferimenti alla *legge 18 maggio 1989, n. 183*, devono intendersi riferiti alla sezione prima della parte terza del presente decreto, ove compatibili.

2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le Autorità di bacino di cui alla *legge 18 maggio 1989, n. 183*, sono prorogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 3 dell'*articolo 63* del presente decreto. ⁽⁶³⁸⁾

3. Ai fini dell'applicazione della parte terza del presente decreto:

- a) fino all'emanazione dei decreti di cui all'*articolo 95*, commi 4 e 5, continua ad applicarsi il *decreto ministeriale 28 luglio 2004*;
- b) fino all'emanazione del decreto di cui all'*articolo 99*, comma 1, continua ad applicarsi il *decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185*;
- c) fino all'emanazione del decreto di cui all'*articolo 104*, comma 4, si applica il *decreto ministeriale 28 luglio 1994*;
- d) fino all'emanazione del decreto di cui all'*articolo 112*, comma 2, si applica il *decreto ministeriale 6 luglio 2005*;
- e) fino all'emanazione del decreto di cui all'*articolo 114*, comma 4, continua ad applicarsi il *decreto ministeriale 30 giugno 2004*;
- f) fino all'emanazione del decreto di cui all'*articolo 118*, comma 2, continuano ad applicarsi il *decreto ministeriale 18 settembre 2002* e il *decreto ministeriale 19 agosto 2003*;
- g) fino all'emanazione del decreto di cui all'*articolo 123*, comma 2, continua ad applicarsi il *decreto ministeriale 19 agosto 2003*;

- h) fino all'emanazione del decreto di cui all'*articolo 146*, comma 3, continua ad applicarsi il *decreto ministeriale 8 gennaio 1997, n. 99*;
- i) fino all'emanazione del decreto di cui all'*articolo 150*, comma 2, all'affidamento della concessione di gestione del servizio idrico integrato nonché all'affidamento a società miste continuano ad applicarsi il *decreto ministeriale 22 novembre 2001*, nonché le circolari del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 dicembre 2004; ⁽⁶⁴¹⁾
- l) fino all'emanazione del decreto di cui all'*articolo 154*, comma 2, continua ad applicarsi il *decreto ministeriale 1° agosto 1996*.
4. La parte terza del presente decreto contiene le norme di recepimento delle seguenti direttive comunitarie:
- a) *direttiva 75/440/CEE* relativa alla qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
- b) *direttiva 76/464/CEE* concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico;
- c) *direttiva 78/659/CEE* relativa alla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;
- d) *direttiva 79/869/CEE* relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
- e) *direttiva 79/923/CEE* relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura;
- f) *direttiva 80/68/CEE* relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose;
- g) *direttiva 82/176/CEE* relativa ai valori limite ed obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini;
- h) *direttiva 83/513/CEE* relativa ai valori limite ed obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio;
- i) *direttiva 84/156/CEE* relativa ai valori limite ed obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini;
- l) *direttiva 84/491/CEE* relativa ai valori limite e obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano;
- m) *direttiva 88/347/CEE* relativa alla modifica dell'*Allegato 11 della direttiva 86/280/CEE* concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco 1 dell'*Allegato della direttiva 76/464/CEE*;
- n) *direttiva 90/415/CEE* relativa alla modifica della *direttiva 86/280/CEE* concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco 1 della *direttiva 76/464/CEE*;
- o) *direttiva 91/271/CEE* concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- p) *direttiva 91/676/CEE* relativa alla protezione delle acque da inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- q) *direttiva 98/15/CE* recante modifica della *direttiva 91/271/CEE* per quanto riguarda alcuni requisiti dell'*Allegato 1*;
- r) *direttiva 2000/60/CE*, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
5. Le regioni definiscono, in termini non inferiori a due anni, i tempi di adeguamento alle prescrizioni, ivi comprese quelle adottate ai sensi dell'*articolo 101*, comma 2, contenute nella legislazione regionale attuativa della parte terza del presente decreto e nei piani di tutela di cui all'*articolo 121*.
6. Resta fermo quanto disposto dall'*articolo 36 della legge 24 aprile 1998, n. 128*, e dai decreti legislativi di attuazione della *direttiva 96/92/CE*.
7. Fino all'emanazione della disciplina regionale di cui all'*articolo 112*, le attività di utilizzazione agronomica sono effettuate secondo le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto.

8. Dall'attuazione della parte terza del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico della finanza pubblica.
9. Una quota non inferiore al dieci per cento e non superiore al quindici per cento degli stanziamenti previsti da disposizioni statali di finanziamento è riservata alle attività di monitoraggio e studio destinati all'attuazione della parte terza del presente decreto.
10. Restano ferme le disposizioni in materia di difesa del mare.
11. Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'*articolo 175*.
12. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'*articolo 22, comma 6, della legge 5 gennaio 1994, n. 36*.⁽⁶⁴⁰⁾
- [13. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento della Sezione per la vigilanza sui rifiuti, pari ad unmilione duecento quaranta mila euro, aggiornato annualmente in relazione al tasso d'inflazione, provvede il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224 con un contributo di pari importo a carico dei consorziati. Dette somme sono versate dal Consorzio nazionale imballaggi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.⁽⁶³⁹⁾]
14. In sede di prima applicazione, il termine di centottanta giorni di cui all'*articolo 112, comma 2*, decorre dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto.

(638) *Comma inserito dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284, a decorrere dal 25 novembre 2006, sostituito dall'art. 1, comma 1, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13, e, successivamente, così modificato dall' art. 51, comma 9, L. 28 dicembre 2015, n. 221. Vedi, anche, l'art. 1, comma 4, del citato D.Lgs. n. 284 del 2006. Inoltre, per gli atti posti in essere dal 30 aprile 2006 dall'Autorità di bacino, vedi il comma 2 del medesimo art. 1, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208.*

(639) *Comma soppresso dall'art. 2, comma 29-bis, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.*

(640) *Comma così modificato dall'art. 9-bis, comma 6, lett. b), D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2009, n. 77.*

(641) *A norma dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, nel presente provvedimento le parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono state sostituite dalle parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».*

(642) *Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.*

(...)

ART. 175 (Abrogazione di norme)⁽⁶⁵⁴⁾

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto sono o restano abrogate le norme contrarie o incompatibili con il medesimo, ed in particolare:

- a) *l'articolo 42, comma terzo, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275;*
- b) *la legge 10 maggio 1976, n. 319;*
- c) *la legge 8 ottobre 1976, n. 690, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544;*
- d) *la legge 24 dicembre 1979, n. 650;*
- e) *la legge 5 marzo 1982, n. 62, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801;*
- f) *il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515;*
- g) *la legge 25 luglio 1984, n. 381, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176;*
- h) *gli articoli 5, 6 e 7 della legge 24 gennaio 1986, n. 7, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667;*
- i) *gli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;*
- l) *la legge 18 maggio 1989, n. 183;*
- m) *gli articoli 4 e 5 della legge 5 aprile 1990, n. 71, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16;*
- n) *l'articolo 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;*

- o) il *decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130*;
- p) il *decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 131*;
- q) il *decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132*;
- r) il *decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133*;
- s) l'*articolo 12 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275*;
- t) l'*articolo 2, comma 1, della legge 6 dicembre 1993, n. 502, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408*;
- u) la *legge 5 gennaio 1994, n. 36, ad esclusione dell'articolo 22, comma 6*;
- v) l'*articolo 9-bis della legge 20 dicembre 1996, n. 642, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552*;
- z) la *legge 17 maggio 1995, n. 172, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79*;
- aa) l'*articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267*;
- bb) il *decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, così come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258*;
- cc) l'*articolo 1-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 2000, n. 365*.

(654) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

(...)

Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante: "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali".

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 gennaio 2016, n. 13.

Capo I**Disposizioni relative alla protezione della natura e per la strategia dello sviluppo sostenibile****Art. 1. Misure per la sensibilizzazione dei proprietari dei carichi inquinanti trasportati via mare**

1. All'articolo 12, *quarto comma*, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con riferimento all'utilizzazione di una nave inadeguata alla qualità e alla quantità del carico trasportato. Ai predetti fini il proprietario del carico si munisce di idonea polizza assicurativa a copertura integrale dei rischi anche potenziali, rilasciandone copia al comandante della nave che è tenuto ad esibirla tra i documenti di bordo necessari in occasione dei controlli disposti dall'autorità marittima».

Art. 2. Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e disposizioni in materia di operazioni in mare nel settore degli idrocarburi

1. All'articolo 6, *comma 17*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, all'ultimo periodo, le parole da: «del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche mediante l'impiego dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per l'ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell'inquinamento marino».

Art. 3. Modifica all'articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile

1. All'articolo 34, *comma 3*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Governo,» sono sostituite dalle seguenti: «Il Governo,» e dopo la parola: «provvede» sono inserite le seguenti: «, con cadenza almeno triennale,».

2. In sede di prima attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, integrata con un apposito capitolo che considera gli aspetti inerenti alla «crescita blu» del contesto marino, è effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4. Modifica dell'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99

1. L'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è sostituito dal seguente:

«Art. 37 (Istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA). - 1. E' istituita, sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

2. L'ENEA è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. Assolve alle specifiche funzioni di agenzia per l'efficienza energetica previste dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e ad ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legislazione vigente o delegata dal Ministero vigilante, al quale fornisce supporto per gli ambiti di competenza e altresì nella partecipazione a specifici gruppi di lavoro o ad organismi nazionali, europei ed internazionali.

3. L'ENEA opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali assegnate dal presente articolo e dagli atti indicati al comma 7, nel limite delle risorse finanziarie, strumentali e di personale del soppresso Ente per le nuove tecnologie, l'energia e

l'ambiente di cui al *decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257*.

4. Sono organi dell'ENEA:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

5. Il presidente è il legale rappresentante dell'ENEA, la dirige e ne è responsabile.

6. Il consiglio di amministrazione, formato da tre componenti, incluso il presidente, è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per quattro anni, rinnovabili una sola volta, ed i componenti sono scelti tra persone con elevata e documentata qualificazione tecnica, scientifica o gestionale nei settori di competenza dell'ENEA.

7. Entro sei mesi dalla nomina il consiglio di amministrazione propone al Ministro dello sviluppo economico, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, lo schema di statuto e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale, che sono adottati dal Ministro dello sviluppo economico sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con lo statuto sono altresì disciplinate le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del collegio dei revisori dei conti, formato da tre componenti, di cui uno nominato dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 7 il Ministro dello sviluppo economico esercita il controllo di legittimità e di merito sui predetti atti in conformità ai principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, *comma 4*, del *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, in quanto compatibili con la presente legge, sentiti, per le parti di competenza, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla nomina del presidente dell'ENEA, è determinata la dotazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'ENEA, attenendosi al principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa.

10. Alle risorse umane dell'ENEA si applica il contratto di lavoro dei dipendenti degli enti di ricerca.

11. Nel quadro del complessivo riordino del sistema nazionale della ricerca, sono individuate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'ENEA, le risorse umane e strumentali funzionali allo svolgimento delle previste attività.

12. A decorrere dalla scadenza del termine di approvazione degli atti previsti al comma 7, è abrogato il *decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257*.

13. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 5. *Disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile*

1. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, *comma 6*, del *decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30*, la quota di risorse di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è destinata prioritariamente, nel limite di 35 milioni di euro, al programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, di cui al comma 2 del presente articolo, per il finanziamento di progetti, predisposti da uno o più enti locali e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti, diretti a incentivare iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di piedibus, di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing, la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti, anche collettivi e guidati, tra casa e scuola, a piedi o in bicicletta, di laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, di programmi di educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico, dell'inquinamento e della sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici o delle sedi di lavoro, anche al fine di contrastare problemi derivanti dalla vita sedentaria. Tali programmi possono comprendere la cessione a titolo gratuito di «buoni mobilità» ai lavoratori che usano mezzi di trasporto sostenibili. Nel sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è predisposta una sezione denominata «Mobilità sostenibile», nella quale sono inseriti e tracciati i finanziamenti erogati per il programma di mobilità sostenibile, ai fini della trasparenza e della maggiore fruibilità dei progetti.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito, per i profili di competenza, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti il programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro nonché le modalità e i criteri per la presentazione dei progetti di cui al comma 1 mediante procedure di evidenza pubblica. Entro sessanta giorni dalla presentazione dei progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito, per i profili di competenza, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari. Gli schemi dei decreti

di cui al primo e al secondo periodo, da predisporre sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono trasmessi alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri di cui al presente comma sono espressi entro trenta giorni dall'assegnazione, decorsi i quali i decreti sono comunque adottati. ⁽²⁾

3. Al fine di incentivare la mobilità sostenibile tra i centri abitati dislocati lungo l'asse ferroviario Bologna-Verona, promuovere i trasferimenti casa-lavoro nonché favorire il ciclo-turismo verso le città d'arte della Pianura padana attraverso il completamento del corridoio europeo EUROVELO 7, è assegnato alla regione Emilia-Romagna, promotrice a tal fine di un apposito accordo di programma con gli enti interessati, un contributo pari a euro 5 milioni per l'anno 2016 per il recupero e la riqualificazione ad uso ciclo-pedonale del vecchio tracciato ferroviario dismesso, la cui area di sedime è già nella disponibilità dei suddetti enti. All'onere derivante dal presente comma si provvede, quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, *comma 5*, del *decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*, e, quanto ad 1 milione di euro, mediante corrispondente riduzione delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, *comma 1*, del *decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, iscritte nel capitolo 3070 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. All'articolo 2, terzo comma, del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124*, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «L'uso del velocipede, come definito ai sensi dell'articolo 50 del *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, e successive modificazioni, deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato».

5. All'articolo 210, quinto comma, del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124*, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «L'uso del velocipede, come definito ai sensi dell'articolo 50 del *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, e successive modificazioni, deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato».

6. Al fine di assicurare l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi energetici, l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, la riduzione al minimo dell'uso individuale dell'automobile privata e il contenimento del traffico, nel rispetto della normativa vigente e fatte salve l'autonomia didattica e la libertà di scelta dei docenti, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti per i profili di competenza i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, specifiche linee guida per favorire l'istituzione in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia amministrativa ed organizzativa, della figura del mobility manager scolastico, scelto su base volontaria e senza riduzione del carico didattico, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente. Il mobility manager scolastico ha il compito di organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni; mantenere i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di trasporto; coordinarsi con gli altri istituti scolastici presenti nel medesimo comune; verificare soluzioni, con il supporto delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto locale, su gomma e su ferro, per il miglioramento dei servizi e l'integrazione degli stessi; garantire l'intermodalità e l'interscambio; favorire l'utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici o a basso impatto ambientale; segnalare all'ufficio scolastico regionale eventuali problemi legati al trasporto dei disabili. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(2) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 20 luglio 2016, n. 208.

Art. 6. Disposizioni in materia di aree marine protette

1. Per la più rapida istituzione delle aree marine protette, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della *legge 31 dicembre 1982, n. 979*, è incrementata di 800.000 euro per l'anno 2015. Per il potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, *comma 10*, della *legge 23 marzo 2001, n. 93*, è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dal 2016.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 800.000 euro per l'anno 2015 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Al fine di valorizzare la peculiare specificità naturalistica di straordinari ecosistemi marini sommersi, all'articolo 36, *comma 1*, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera ee-sexies) è aggiunta la seguente:

«ee-septies) Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura nel Canale di Sicilia, limitatamente alle parti rientranti nella giurisdizione nazionale, da istituire anche separatamente».

Art. 7. *Disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili e modifiche alla legge n. 157 del 1992*

1. E' vietata l'immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aziende agricole di cui all'articolo 17, *comma 4*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, delle zone di cui alla lettera e) del comma 8 dell'articolo 10 della medesima legge n. 157 del 1992, aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate. Alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista dall'articolo 30, *comma 1, lettera l)*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. ⁽³⁾

2. E' vietato il foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo; il divieto non si applica alle aziende agricole di cui all'articolo 17, *comma 4*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, alle zone di cui alla lettera e) del comma 8 dell'articolo 10 della medesima legge n. 157 del 1992, alle aziende faunistico-venatorie e alle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate di cui al comma 1 del presente articolo. Alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista dall'articolo 30, *comma 1, lettera l)*, della citata legge n. 157 del 1992. ⁽⁴⁾

3. Fermi restando i divieti di cui ai commi 1 e 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, provvedendo alla individuazione, nel territorio di propria competenza, delle aree nelle quali, in relazione alla presenza o alla contiguità con aree naturali protette o con zone caratterizzate dalla localizzazione di produzioni agricole particolarmente vulnerabili, è fatto divieto di allevare e immettere la specie cinghiale (*Sus scrofa*).

4. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «6-bis. Ai fini dell'esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE, le regioni, in sede di rilascio delle autorizzazioni per il prelievo dello storno (*Sturnus vulgaris*) ai sensi del presente articolo, con riferimento alla individuazione delle condizioni di rischio e delle circostanze di luogo, consentono l'esercizio dell'attività di prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali».

5. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, comprese quelle di cui al periodo precedente, con esclusione delle specie individuate dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2015, la gestione è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni; gli interventi di controllo o eradicazione sono realizzati come disposto dall'articolo 19»;

b) all'articolo 2, il comma 2-bis è abrogato;

c) all'articolo 5, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 3 costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'istallazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione.

3-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprie norme le caratteristiche degli appostamenti nel rispetto del comma 3-bis».

(3) *Comma così modificato dall' art. 38, comma 1, lett. a), L. 28 luglio 2016, n. 154.*

(4) *Comma così modificato dall' art. 38, comma 1, lett. b), L. 28 luglio 2016, n. 154.*

(...)

Capo VII

Disposizioni in materia di difesa del suolo

Art. 51. *Norme in materia di Autorità di bacino*

1. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera z) sono aggiunte le seguenti: «z-bis) Autorità di bacino distrettuale o Autorità di bacino: l'autorità competente ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49; z-ter) Piano di bacino distrettuale o Piano di bacino: il Piano di distretto».

2. L'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«Art. 63 (Autorità di bacino distrettuale). - 1. In ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64 è istituita l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della presente sezione e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.

2. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché di efficienza e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai principi del presente decreto, istituiscono l'Autorità di bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'ISPRA, assume le funzioni di indirizzo dell'Autorità di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuali.

3. Sono organi dell'Autorità di bacino: la conferenza istituzionale permanente, il segretario generale, la conferenza operativa, la segreteria tecnica operativa e il collegio dei revisori dei conti, quest'ultimo in conformità alle previsioni della normativa vigente. Agli oneri connessi al funzionamento degli organi dell'Autorità di bacino si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle stesse e di sussidiarietà. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, salvaguardando l'attuale organizzazione e i livelli occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Al fine di garantire un più efficiente esercizio delle funzioni delle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di cui al periodo precedente può prevederne un'articolazione territoriale a livello regionale, utilizzando le strutture delle soppresse Autorità di bacino regionali e interregionali.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ente incorporante, è attribuito, per la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino di cui al comma 1 sono adottati in sede di conferenza istituzionale permanente, convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti o del Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare, dal segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto. Alla conferenza istituzionale permanente partecipano i Presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli assessori dai medesimi delegati, nonché il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e, nei casi in cui siano coinvolti i rispettivi ambiti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati. Possono essere invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante dell'ANBI-Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, per i problemi legati alla difesa del suolo e alla gestione delle acque irrigue. Per la partecipazione alla conferenza sono esclusi emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. La conferenza istituzionale permanente è validamente costituita con la presenza di almeno tre membri, tra i quali necessariamente il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e delibera a maggioranza dei presenti. Le delibere della conferenza istituzionale permanente sono approvate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatta salva la procedura di adozione e approvazione dei Piani di bacino. Gli atti di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

6. La conferenza istituzionale permanente:

- a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del Piano di bacino in conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 57;
- b) individua tempi e modalità per l'adozione del Piano di bacino, che può articolarsi in piani riferiti a sotto-bacini o sub-distretti;
- c) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni;
- d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino;
- e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci;
- f) controlla l'attuazione dei programmi di intervento sulla base delle relazioni regionali sui progressi realizzati nell'attuazione degli interventi stessi e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando il termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente della regione interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- g) delibera, nel rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle funzioni stesse e di sussidiarietà, lo statuto dell'Autorità di bacino in relazione alle specifiche condizioni ed esigenze rappresentate dalle amministrazioni interessate, nonché i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le variazioni di bilancio, il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica, il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. Il segretario generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

8. Il segretario generale, la cui carica ha durata quinquennale:

- a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino;
- b) cura l'istruttoria degli atti di competenza della conferenza istituzionale permanente, cui formula proposte;
- c) promuove la collaborazione tra le amministrazioni statali, regionali e locali, ai fini del coordinamento delle rispettive attività;
- d) cura l'attuazione delle direttive della conferenza operativa;
- e) riferisce semestralmente alla conferenza istituzionale permanente sullo stato di attuazione del Piano di bacino;
- f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati e attuati nonché alle risorse stanziare per le finalità del Piano di bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da attuare nell'ambito del distretto, qualora abbiano attinenza con le finalità del Piano medesimo, rendendoli accessibili alla libera consultazione nel sito internet dell'Autorità.

9. La conferenza operativa è composta dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente; convocata dal segretario generale che la presiede. Possono essere invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante dell'ANBI-Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, per i problemi legati alla difesa del suolo e alla gestione delle acque irrigue. Per la partecipazione alla conferenza sono esclusi emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. La conferenza operativa delibera a maggioranza dei tre quinti dei presenti e può essere integrata, per le attività istruttorie, da esperti appartenenti a enti, istituti e società pubbliche, designati dalla conferenza istituzionale permanente e nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza diritto di voto e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel rispetto del principio di invarianza della spesa. La conferenza operativa esprime parere sugli atti di cui al comma 10, lettera a), ed emana direttive, anche tecniche qualora pertinenti, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 10, lettera b).

10. Le Autorità di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente: a) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'*articolo 13 della direttiva 2000/60/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e successive modificazioni, e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'*articolo 7 della direttiva 2007/60/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonché i programmi di intervento;

b) a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche.

11. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai sensi dell'articolo 62 del presente decreto, le Autorità di bacino coordinano e sovrintendono le attività e le funzioni di titolarità dei consorzi di bonifica integrale di cui al *regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215*, nonché del Consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago Maggiore, del Consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago d'Iseo e del Consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago di Como, con particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e alla fitodepurazione».

3. Per assicurare continuità alla sperimentazione, di cui all'articolo 30 della *legge 18 maggio 1989, n. 183*, avviata con decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 1989, considerate le particolari condizioni di dissesto idrogeologico caratterizzanti il bacino idrografico del fiume Serchio, è mantenuta la sede operativa esistente al fine di garantire il necessario presidio e la pianificazione del territorio.

4. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; da tale data sono soppresse le Autorità di bacino di cui alla *legge 18 maggio 1989, n. 183*. In fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del *decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219*, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto. Dopo l'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del citato *decreto legislativo n. 152 del 2006*, i segretari generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del *decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219*, sono incaricati anche dell'attuazione dello stesso e svolgono le funzioni loro attribuite comunque non oltre la nomina dei segretari generali di cui al comma 7 dell'articolo 63 del citato *decreto legislativo n. 152 del 2006*.⁽⁹⁾

5. L'articolo 64 del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, è sostituito dal seguente:

«Art. 64 (Distretti idrografici). - 1. L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito nei seguenti distretti idrografici:

a) distretto idrografico delle Alpi orientali, comprendente i seguenti bacini idrografici:

- 1) Adige, già bacino nazionale ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
- 2) Alto Adriatico, già bacino nazionale ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
- 3) bacini del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, già bacini regionali ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
- 4) Lemene, già bacino interregionale ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;

b) distretto idrografico del Fiume Po, comprendente i seguenti bacini idrografici:

- 1) Po, già bacino nazionale ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
- 2) Reno, già bacino interregionale ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
- 3) Fissero Tartaro Canalbianco, già bacini interregionali ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
- 4) Conca Marecchia, già bacino interregionale ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;

- 5) Lamone, già bacino regionale ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
- 6) Fiumi Uniti (Montone, Ronco), Savio, Rubicone e Uso, già bacini regionali ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
- 7) bacini minori afferenti alla costa romagnola, già bacini regionali ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
- c) distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, comprendente i seguenti bacini idrografici:
- 1) Arno, già bacino nazionale ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
 - 2) Serchio, già bacino pilota ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
 - 3) Magra, già bacino interregionale ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
 - 4) bacini della Liguria, già bacini regionali ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
 - 5) bacini della Toscana, già bacini regionali ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
- d) distretto idrografico dell'Appennino centrale, comprendente i seguenti bacini idrografici:
- 1) Tevere, già bacino nazionale ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
 - 2) Tronto, già bacino interregionale ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
 - 3) Sangro, già bacino interregionale ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
 - 4) bacini dell'Abruzzo, già bacini regionali ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
 - 5) bacini del Lazio, già bacini regionali ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
 - 6) Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori delle Marche, già bacini regionali ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
 - 7) Fiora, già bacino interregionale ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
 - 8) Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone e altri bacini minori, già bacini regionali ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
- e) distretto idrografico dell'Appennino meridionale, comprendente i seguenti bacini idrografici:
- 1) Liri-Garigliano, già bacino nazionale ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
 - 2) Volturno, già bacino nazionale ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
 - 3) Sele, già bacino interregionale ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
 - 4) Sinni e Noce, già bacini interregionali ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
 - 5) Bradano, già bacino interregionale ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
 - 6) Saccione, Fortore e Biferno, già bacini interregionali ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
 - 7) Ofanto, già bacino interregionale ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
 - 8) Lao, già bacino interregionale ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
 - 9) Trigno, già bacino interregionale ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
 - 10) bacini della Campania, già bacini regionali ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
 - 11) bacini della Puglia, già bacini regionali ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
 - 12) bacini della Basilicata, già bacini regionali ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
 - 13) bacini della Calabria, già bacini regionali ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
 - 14) bacini del Molise, già bacini regionali ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
- f) distretto idrografico della Sardegna, comprendente i bacini della Sardegna, già bacini regionali ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*;
- g) distretto idrografico della Sicilia, comprendente i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183*».

6. Il comma 1 dell'articolo 118 del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, è sostituito dal seguente: «1. Al fine di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione del Piano di gestione di cui all'articolo 117, le regioni attuano appositi programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo, nonché alla raccolta dei dati necessari all'analisi economica dell'utilizzo delle acque, secondo quanto previsto dall'allegato 10 alla presente parte terza. Le risultanze delle attività di cui al primo periodo sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle competenti Autorità di bacino e al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale».

7. All'articolo 119 del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 154, comma 3, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni, mediante la stipulazione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, possono determinare, stabilendone l'ammontare, la quota parte delle entrate dei canoni derivanti dalle concessioni del demanio idrico nonché le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del principio "chi inquina paga" di cui al comma 1 del presente articolo, e in particolare dal recupero dei costi ambientali e di quelli relativi alla risorsa, da destinare al finanziamento delle misure e delle funzioni previste dall'articolo 116 del

presente decreto e delle funzioni di studio e progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino ai sensi dell'articolo 71 del presente decreto».

8. All'articolo 121, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

9. All'articolo 170, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 3» e all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

10. All'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

«2-quater. Al fine di coniugare la prevenzione del rischio di alluvioni con la tutela degli ecosistemi fluviali, nell'ambito del Piano di gestione, le Autorità di bacino, in concorso con gli altri enti competenti, predispongono il programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico, quale strumento conoscitivo, gestionale e di programmazione di interventi relativo all'assetto morfologico dei corridoi fluviali. I programmi di cui al presente comma sono redatti in ottemperanza agli obiettivi individuati dalle direttive 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e concorrono all'attuazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che individua come prioritari, tra le misure da finanziare per la mitigazione del dissesto idrogeologico, gli interventi integrati che mirino contemporaneamente alla riduzione del rischio e alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità. Il programma di gestione dei sedimenti ha l'obiettivo di migliorare lo stato morfologico ed ecologico dei corsi d'acqua e di ridurre il rischio di alluvioni tramite interventi sul trasporto solido, sull'assetto plano-altimetrico degli alvei e dei corridoi fluviali e sull'assetto e sulle modalità di gestione delle opere idrauliche e di altre infrastrutture presenti nel corridoio fluviale e sui versanti che interagiscano con le dinamiche morfologiche del reticolo idrografico. Il programma di gestione dei sedimenti è costituito dalle tre componenti seguenti:

a) definizione di un quadro conoscitivo a scala spaziale e temporale adeguata, in relazione allo stato morfologico attuale dei corsi d'acqua, alla traiettoria evolutiva degli alvei, alle dinamiche e quantità di trasporto solido in atto, all'interferenza delle opere presenti con i processi morfologici e a ogni elemento utile alla definizione degli obiettivi di cui alla lettera b);
b) definizione, sulla base del quadro conoscitivo di cui alla lettera a), di obiettivi espliciti in termini di assetto dei corridoi fluviali, al fine di un loro miglioramento morfologico ed ecologico e di ridurre il rischio idraulico; in questo ambito è prioritario, ovunque possibile, ridurre l'alterazione dell'equilibrio geomorfologico e la disconnessione degli alvei con le pianure inondabili, evitando un'ulteriore artificializzazione dei corridoi fluviali;

c) identificazione degli eventuali interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi definiti alla lettera b), al loro monitoraggio e all'adeguamento nel tempo del quadro conoscitivo; la scelta delle misure più appropriate tra le diverse alternative possibili, incluso il non intervento, deve avvenire sulla base di un'adeguata valutazione e di un confronto degli effetti attesi in relazione ai diversi obiettivi, tenendo conto di un orizzonte temporale e spaziale sufficientemente esteso; tra gli interventi da valutare deve essere data priorità alle misure, anche gestionali, per il ripristino della continuità idromorfologica longitudinale, laterale e verticale, in particolare al ripristino del trasporto solido laddove vi siano significative interruzioni a monte di tratti incisi, alla riconnessione degli alvei con le pianure inondabili e al ripristino di più ampi spazi di mobilità laterale, nonché alle misure di rinaturazione e riqualificazione morfologica; l'eventuale asportazione locale di materiale litoide o vegetale o altri interventi di artificializzazione del corso d'acqua devono essere giustificati da adeguate valutazioni rispetto alla traiettoria evolutiva del corso d'acqua, agli effetti attesi, sia positivi che negativi nel lungo periodo, rispetto ad altre alternative di intervento; all'asportazione dal corso d'acqua è da preferire comunque, ovunque sia possibile, la reintroduzione del materiale litoide eventualmente rimosso in tratti dello stesso adeguatamente individuati sulla base del quadro conoscitivo, in coerenza con gli obiettivi in termini di assetto del corridoio fluviale».

(9) Vedi, anche, l' art. 12, D.M. 25 ottobre 2016.

Art. 52. Disposizioni in materia di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico

1. Nella parte terza, sezione I, titolo II, capo III, del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, e successive modificazioni, dopo l'*articolo 72* è aggiunto il seguente:

«Art. 72-bis (Disposizioni per il finanziamento degli interventi di rimozione o di demolizione di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico). - 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un capitolo per il finanziamento di interventi di rimozione o di demolizione, da parte dei comuni, di opere e immobili realizzati, in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, ovvero di opere e immobili dei quali viene comprovata l'esposizione a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire.

2. Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno finanziario 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2016, dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Ferme restando le disposizioni in materia di acquisizione dell'area di sedime ai sensi dell'*articolo 31, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, i comuni beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti ad agire nei confronti dei destinatari di provvedimenti esecutivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, per la ripetizione delle relative spese, comprensive di rivalutazioni e interessi. Il comune, entro trenta giorni dalla riscossione, provvede al versamento delle somme di cui al primo periodo ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, trasmettendone la quietanza di versamento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, affinché le stesse siano integralmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al capitolo di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Fatto salvo quanto disposto dagli *articoli 6, 13, 29 e 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394*, e successive modificazioni, sono ammessi a finanziamento, sino a concorrenza delle somme disponibili nel capitolo di cui al comma 1 del presente articolo, gli interventi su opere e immobili per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, con priorità per gli interventi in aree classificate a rischio molto elevato, sulla base di apposito elenco elaborato su base trimestrale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e adottato ogni dodici mesi dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

5. Per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1, i comuni presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apposita domanda di concessione, corredata di una relazione contenente il progetto delle attività di rimozione o di demolizione, l'elenco dettagliato dei relativi costi, l'elenco delle opere e degli immobili ubicati nel proprio territorio per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti e la documentazione attestante l'inottemperanza a tali provvedimenti da parte dei destinatari dei medesimi. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono adottati i modelli e le linee guida relativi alla procedura per la presentazione della domanda di concessione.

6. I finanziamenti concessi ai sensi del comma 5 del presente articolo sono aggiuntivi rispetto alle somme eventualmente percepite ai sensi dell'*articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326*. Resta ferma la disciplina delle modalità di finanziamento e di realizzazione degli interventi di demolizione o di rimozione di opere e immobili abusivi contenuta in altre disposizioni.

7. Nei casi di mancata realizzazione degli interventi di rimozione o di demolizione di cui al comma 4, nel termine di centoventi giorni dall'erogazione dei finanziamenti concessi, i finanziamenti stessi devono essere restituiti, con le modalità di cui al secondo periodo del comma 3, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere una relazione sull'attuazione del presente articolo, in cui sono indicati i finanziamenti utilizzati e gli interventi realizzati».

2. All'*articolo 3, comma 1, lettera e.5)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, le parole da: «e che non siano diretti a» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore».

3. Al comma 7 dell'articolo 7 del *decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 novembre 2014, n. 164*, dopo le parole: «I commissari esercitano comunque i poteri di cui ai commi» è inserita la seguente: «2-ter.»

Art. 53. Materiali litoidi

1. I materiali litoidi prodotti come obiettivo primario e come sottoprodotto dell'attività di estrazione effettuata in base a concessioni e pagamento di canoni sono assoggettati alla normativa sulle attività estrattive.

Art. 54. Modifiche alla normativa in materia edilizia e di silenzio assenso, a fini di tutela dell'assetto idrogeologico

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 1*, comma 2, dopo le parole: «Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali contenute nel *decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490*,» sono inserite le seguenti: «la normativa di tutela dell'assetto idrogeologico»;

b) all'*articolo 5*:

1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. (L) Lo sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, dell'assetto idrogeologico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attività produttive definita dal regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160*»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. (L) Tale ufficio provvede in particolare:

a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli *articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490*;

b) a fornire informazioni sulle materie di cui alla lettera a), anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente testo unico, all'elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili;

c) all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi degli *articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241*, nonché delle norme comunali di attuazione;

d) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio, idrogeologico e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;

e) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione della parte II del presente testo unico»;

c) all'*articolo 6*, comma 1, alinea, dopo le parole: «di quelle relative all'efficienza energetica» sono inserite le seguenti: «, di tutela dal rischio idrogeologico,»;

d) all'*articolo 17*, comma 3, lettera e), dopo le parole: «di tutela» sono inserite le seguenti: «dell'assetto idrogeologico,»;

e) all'*articolo 20*, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«8. (L) Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 9.

9. (L) Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il procedimento è concluso con l'adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall'*articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni. In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di assenso entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le indicazioni di cui all'*articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241*. Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'*articolo 146, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, e successive modificazioni»;

f) all'*articolo 22*, comma 6, le parole: «tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «tutela storico-artistica, paesaggistico-ambientale o dell'assetto idrogeologico»;

g) all'*articolo 23*, comma 1-bis, dopo le parole: «con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli» sono inserite le seguenti: «relativi all'assetto idrogeologico,»;

h) all'*articolo 31*, comma 5, le parole: «urbanistici o ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico»;

i) all'*articolo 32*, comma 3, le parole: «ed ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «, ambientale e idrogeologico»;

l) all'*articolo 123*, comma 1, le parole: «e ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «, ambientale e dell'assetto idrogeologico».

2. All'*articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, dopo le parole: «non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente,» sono inserite le seguenti: «la tutela dal rischio idrogeologico,».

Art. 55. Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico

1. Al fine di consentire la celere predisposizione del Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità dal CIPE con *delibera n. 32/2015 del 20 febbraio 2015*, nonché le risorse imputate agli oneri di progettazioni nei quadri economici dei progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sulle risorse affluite al Fondo. Il funzionamento del Fondo è disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. ⁽¹⁰⁾

(10) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 14 luglio 2016*.

Art. 56. Disposizioni in materia di interventi di bonifica da amianto

1. Al fine di attuare la risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 e di concorrere alla tutela e alla salvaguardia della salute e dell'ambiente anche attraverso l'adozione di misure straordinarie tese a promuovere e a sostenere la bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto, ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano nell'anno 2016 interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è attribuito, nel limite di spesa complessivo di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per i predetti interventi nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 20.000 euro.
3. Il credito d'imposta è ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del *decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, e successive modificazioni, e non è soggetto al limite di cui al *comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244*. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli interventi di bonifica. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio».
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, al fine di individuare tra l'altro modalità e termini per la concessione del credito d'imposta a seguito di istanza delle imprese da presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo di cui al comma 1, nonché i casi di revoca e decadenza dal beneficio e le modalità per il recupero di quanto indebitamente percepito. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse stanziato, determina l'ammontare dell'agevolazione spettante a ciascun beneficiario e trasmette all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito spettante a ciascuno di essi, nonché le eventuali revoche, anche parziali. ⁽¹¹⁾
5. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 4.
6. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono concesse nei limiti e alle condizioni del *regolamento (UE) n. 1407/2013* della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
7. Al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, a tutela della salute e dell'ambiente, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, con una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro per l'anno 2016 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Il funzionamento del Fondo è disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che individua anche i criteri di priorità per la selezione dei progetti ammessi a finanziamento. ⁽¹²⁾
8. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, pari a 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 5,536 milioni di euro per l'anno 2016 e a 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(11) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 15 giugno 2016.

(12) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 21 settembre 2016.

Art. 57. Semplificazione delle procedure in materia di siti di importanza comunitaria

1. Al fine di semplificare le procedure relative ai siti di importanza comunitaria, come definiti dall'*articolo 2*, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357*, e successive modificazioni, fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di riservarsi, con apposita norma, la competenza esclusiva, sono effettuate dai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricade interamente il sito, le valutazioni di incidenza dei seguenti interventi minori: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva degli interventi di cui al presente comma provvede entro il termine di sessanta giorni.

2. Le disposizioni dell'*articolo 5*, comma 8, del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357*, e successive modificazioni, si applicano esclusivamente ai piani.

(...)

Capo XI**Disposizioni varie in materia ambientale****Art. 67. Comitato per il capitale naturale**

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato per il capitale naturale. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ne fanno parte i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, per gli affari regionali e le autonomie, per la coesione territoriale, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dei beni e delle attività culturali e del turismo, o loro rappresentanti delegati, un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, il Governatore della Banca d'Italia, il Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, il Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e il Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, o loro rappresentanti delegati. Il Comitato è integrato con esperti della materia provenienti da università ed enti di ricerca, ovvero con altri dipendenti pubblici in possesso di specifica qualificazione, nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali, economici e ambientali coerenti con l'annuale programmazione finanziaria e di bilancio di cui agli articoli 7, 10 e 10-bis della *legge 31 dicembre 2009, n. 196*, e successive modificazioni, il Comitato di cui al comma 1 del presente articolo trasmette, entro il 28 febbraio di ogni anno, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze un rapporto sullo stato del capitale naturale del Paese, corredato di informazioni e dati ambientali espressi in unità fisiche e monetarie, seguendo le metodologie definite dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dall'Unione europea, nonché di valutazioni ex ante ed ex post degli effetti delle politiche pubbliche sul capitale naturale e sui servizi ecosistemici.

3. La partecipazione al Comitato di cui al comma 1 è svolta a titolo gratuito, rimanendo escluso qualsiasi compenso o rimborso di spese a qualsiasi titolo richiesti.

4. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*, il Comitato di cui al comma 1 del presente articolo promuove anche l'adozione, da parte degli enti locali, di sistemi di contabilità ambientale e la predisposizione, da parte dei medesimi enti, di appositi bilanci ambientali, finalizzati al monitoraggio e alla rendicontazione dell'attuazione, dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche e delle azioni svolte dall'ente per la tutela dell'ambiente, nonché dello stato dell'ambiente e del capitale naturale. In particolare il Comitato definisce uno schema di riferimento sulla base delle sperimentazioni già effettuate dagli enti locali in tale ambito, anche avvalendosi di cofinanziamenti europei.

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede al funzionamento del Comitato di cui al comma 1, anche ai fini del supporto logistico e amministrativo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 68. *Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli*

1. A sostegno dell'attuazione degli impegni derivanti dalla comunicazione della Commissione europea «Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente sostenibile e inclusiva» [COM (2010) 2020 definitivo], dalle raccomandazioni del Consiglio n. 2012/C219/14, del 10 luglio 2012, e n. 2013/C217/11, del 9 luglio 2013, e dal regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, in accordo con le raccomandazioni contenute nel Rapporto OCSE 2013 sulle performance ambientali dell'Italia e con la dichiarazione conclusiva della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile svoltasi a Rio de Janeiro dal 20 al 22 giugno 2012, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, gestito sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per la redazione del Catalogo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale, oltre che delle informazioni nella disponibilità propria e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, delle informazioni rese disponibili dall'Istituto nazionale di statistica, dalla Banca d'Italia, dai Ministeri, dalle regioni e dagli enti locali, dalle università e dagli altri centri di ricerca, che forniscono i dati a loro disposizione secondo uno schema predisposto dal medesimo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I sussidi sono intesi nella loro definizione più ampia e comprendono, tra gli altri, gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati e le esenzioni da tributi direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente.

2. Il Catalogo di cui al comma 1 è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invia alle Camere e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione concernente gli esiti dell'aggiornamento del Catalogo.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 69. *Disposizioni in materia di gestione di rifiuti speciali per talune attività economiche*

1. Il comma 8 dell'articolo 40 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

«8. In materia di semplificazione del trattamento dei rifiuti speciali per talune attività economiche a ridotto impatto ambientale, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, a un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento. L'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni. I formulari sono gestiti e conservati con le modalità previste dal medesimo articolo 193. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma o tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. L'adesione, da parte dei soggetti esercenti attività ricadenti nei suddetti codici ATECO, alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti».

Art. 70. *Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA).

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere che il sistema di PSEA sia definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore, ferma restando la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene;
- b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;
- c) prevedere che nella definizione del sistema di PSEA siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;
- d) prevedere che siano in ogni caso remunerati i seguenti servizi: fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata; regimazione delle acque nei bacini montani; salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche; utilizzazione di proprietà demaniali e collettive per produzioni energetiche;
- e) prevedere che nel sistema di PSEA siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti;
- f) prevedere che sia riconosciuto il ruolo svolto dall'agricoltura e dal territorio agroforestale nei confronti dei servizi ecosistemici, prevedendo meccanismi di incentivazione attraverso cui il pubblico operatore possa creare programmi con l'obiettivo di remunerare gli imprenditori agricoli che proteggono, tutelano o forniscono i servizi medesimi;
- g) coordinare e razionalizzare ogni altro analogo strumento e istituto già esistente in materia;
- h) prevedere che beneficiari finali del sistema di PSEA siano i comuni, le loro unioni, le aree protette, le fondazioni di bacino montano integrato e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate;
- i) introdurre forme di premialità a beneficio dei comuni che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale e urbanistica e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa;
- l) ritenere precluse le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi.

3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

Art. 71. Oil free zone

1. Al fine di promuovere su base sperimentale e sussidiaria la progressiva fuoriuscita dall'economia basata sul ciclo del carbonio e di raggiungere gli standard europei in materia di sostenibilità ambientale, sono istituite e promosse le «Oil free zone».
2. Si intende per «Oil free zone» un'area territoriale nella quale, entro un determinato arco temporale e sulla base di specifico atto di indirizzo adottato dai comuni del territorio di riferimento, si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie prodotte da fonti rinnovabili.
3. La costituzione di Oil free zone è promossa dai comuni interessati, anche tramite le unioni o le convenzioni fra comuni di riferimento, ove costituite ai sensi degli *articoli 30 e 32* del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. Per le aree naturali protette di cui all'*articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394*, e successive modificazioni, la costituzione di Oil free zone è promossa dagli enti locali d'intesa con gli enti parco.
4. Nelle Oil free zone sono avviate sperimentazioni, concernenti la realizzazione di prototipi e l'applicazione sul piano industriale di nuove ipotesi di utilizzo dei beni comuni, con particolare riguardo a quelli provenienti dalle zone montane, attraverso prospetti di valutazione del valore delle risorse presenti sul territorio.
5. Nell'ambito delle proprie legislazioni di settore, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità di organizzazione delle Oil free zone, con particolare riguardo agli aspetti connessi con l'innovazione tecnologica applicata alla produzione di energie rinnovabili a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, quali la produzione di biometano per usi termici e per autotrazione.

6. Ai fini di cui al comma 5, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono assicurare specifiche linee di sostegno finanziario alle attività di ricerca, sperimentazione e applicazione delle attività produttive connesse con l'indipendenza dai cicli produttivi del petrolio e dei suoi derivati, con particolare attenzione all'impiego equilibrato dei beni comuni e collettivi del territorio di riferimento.

Art. 72. Strategia nazionale delle Green community

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, promuove la predisposizione della strategia nazionale delle Green community.

2. La strategia nazionale di cui al comma 1 individua il valore dei territori rurali e di montagna che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono, tra cui in primo luogo acqua, boschi e paesaggio, e aprire un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane, in modo da poter impostare, nella fase della green economy, un piano di sviluppo sostenibile non solo dal punto di vista energetico, ambientale ed economico nei seguenti campi:

- a) gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, anche tramite lo scambio dei crediti derivanti dalla cattura dell'anidride carbonica, la gestione della biodiversità e la certificazione della filiera del legno;
- b) gestione integrata e certificata delle risorse idriche;
- c) produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l'eolico, la cogenerazione e il biometano;
- d) sviluppo di un turismo sostenibile, capace di valorizzare le produzioni locali;
- e) costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna;
- f) efficienza energetica e integrazione intelligente degli impianti e delle reti;
- g) sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production);
- h) integrazione dei servizi di mobilità;
- i) sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente attraverso la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti.

3. Con proprie leggi, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare le modalità, i tempi e le risorse finanziarie sulla base dei quali le unioni di comuni e le unioni di comuni montani promuovono l'attuazione della strategia nazionale di cui al presente articolo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 73. Disposizioni in materia di impianti termici civili alimentati da gas combustibili

1. Le disposizioni in materia di requisiti tecnici e costruttivi degli impianti termici civili, di cui alla parte II dell'allegato IX alla parte quinta del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, e successive modificazioni, non si applicano agli impianti alimentati da gas combustibili rientranti nel campo di applicazione della norma UNI 11528, fatta eccezione per quelle di cui al numero 5, «Apparecchi indicatori».

Art. 74. Gestione e sviluppo sostenibile del territorio e delle opere di pubblica utilità e tutela degli usi civici

1. Ai fini della gestione e dello sviluppo sostenibile del territorio e delle opere pubbliche o di pubblica utilità nonché della corretta gestione e tutela degli usi civici, all'*articolo 4 (L)* del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327*, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. I beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico».

Art. 75. *Disposizioni relative all'attuazione della Convenzione sul commercio internazionale di specie minacciate di estinzione - CITES*

1. La misura dei diritti speciali di prelievo istituiti in attuazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), di cui all'*articolo 8-quinquies della legge 7 febbraio 1992, n. 150*, è rivalutata con cadenza triennale, entro il 31 dicembre, per il miglioramento dell'efficienza ed efficacia delle attività di cui al medesimo articolo 8-quinquies, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, svolte in attuazione del *regolamento (CE) n. 338/97* del Consiglio, del 9 dicembre 1996, in materia di protezione delle specie di flora e fauna mediante il controllo del loro commercio.

Art. 76. *Proroga del termine per l'esercizio della delega in materia di inquinamento acustico*

1. All'*articolo 19, comma 1, della legge 30 ottobre 2014, n. 161*, le parole: «entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi».

Art. 77. *Modifica all'articolo 514 del codice di procedura civile*

1. All'*articolo 514 del codice di procedura civile, in materia di cose mobili assolutamente impignorabili, dopo il numero 6)* sono aggiunti i seguenti:

«6-bis) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;

6-ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli».

Art. 78. *Modifica all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di dragaggio*

1. All'*articolo 5-bis, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, le lettere c) e d)* sono sostituite dalle seguenti:

«c) qualora risultino non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi quali solidificazione e stabilizzazione, possono essere destinati a refluimento all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture di contenimento o di conterminazione realizzate con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili in linea con i criteri di progettazione formulati da accreditati standard tecnici internazionali adottati negli Stati membri dell'Unione europea e con caratteristiche tali da garantire, tenuto conto degli obiettivi e dei limiti fissati dalle direttive europee, l'assenza di rischi per la salute e per l'ambiente con particolare riferimento al vincolo di non peggiorare lo stato di qualità delle matrici ambientali, suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, acque marine e di transizione, né pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità delle stesse;

d) qualora risultino caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei valori di riferimento specifici definiti in conformità ai criteri approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'area o le aree interessate vengono escluse dal perimetro del sito di interesse nazionale previo parere favorevole della conferenza di servizi di cui all'*articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*».

Art. 79. *Clausola di salvaguardia*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

(...)

D.M. 25 ottobre 2016 recante: "Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183."

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 febbraio 2017, n. 27.

(2) Emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante «Norme in materia ambientale» e in particolare la parte terza del medesimo, recante «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche», nell'ambito della quale sono inseriti gli articoli 63 e 64 relativi rispettivamente alle Autorità di bacino e ai distretti idrografici;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, emanato in attuazione della direttiva 2007/60/CE, relativo alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» che all'art. 51 detta «Norme in materia di Autorità di bacino» sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata «Autorità di bacino», ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;

al comma 2 prevede che «nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché di efficienza e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai principi del presente decreto, istituiscono l'Autorità di bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'ISPRA, assume le funzioni di indirizzo dell'Autorità di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuali»;

al comma 3 prevede che «con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, salvaguardando l'attuale organizzazione e i livelli occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Al fine di garantire un più efficiente esercizio delle funzioni delle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di cui al periodo precedente può prevederne un'articolazione territoriale a livello regionale, utilizzando le strutture delle soppresse Autorità di bacino regionali e interregionali»;

al comma 4 prevede che «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ente incorporante, è attribuito, per la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

Visto l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che:

al comma 2-bis, come da ultimo modificato dall'art. 51 comma 9 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, prevede che «Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al titolo II della parte terza del presente decreto e dell'eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 3 dell'art. 63 del presente decreto»;

al comma 11 prevede che «Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175»;

Visto l'art. 175 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

Visto, altresì, l'art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 secondo cui «il decreto di cui al comma 3 dell'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; da tale data sono soppresse le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. In fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto. Dopo l'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'art. 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, i segretari generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, sono incaricati anche dell'attuazione dello stesso e svolgono le funzioni loro attribuite comunque non oltre la nomina dei segretari generali di cui al comma 7 dell'art. 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006»;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che detta disposizioni transitorie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE nelle more della costituzione delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante «Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70»;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante «Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili»;

Considerato che con l'emanazione del presente decreto si provvede a stabilire:

1) le modalità e i criteri di attribuzione e trasferimento del personale delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e s.m.i. alle Autorità di bacino distrettuali;

2) le modalità e i criteri di attribuzione e trasferimento delle risorse strumentali delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, ivi comprese le sedi, alle Autorità di bacino distrettuali;

3) le modalità e i criteri di attribuzione e trasferimento delle risorse finanziarie delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali alle Autorità di bacino distrettuali;

4) la salvaguardia dell'organizzazione delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989 e i relativi livelli occupazionali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

5) le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Considerato che in esito alla riunione tecnica del 22 giugno 2016, tenutasi presso la segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso una nuova stesura dello schema di decreto che recepisce le proposte emendative formulate dalle Regioni e dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la nota prot. 12686 del 5 luglio 2016 di trasmissione dello schema di decreto alle organizzazioni sindacali;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano Repertorio n. 117/CSR del 7 luglio 2016;

Vista la nota prot. 279/16/UL/P del 2 agosto 2016 con la quale il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha espresso il proprio concerto;

Vista la nota prot. 69654 del 1° settembre 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato con la quale sono state formulate, ai fini dell'acquisizione del concerto, specifiche richieste di integrazioni, debitamente apportate al testo del presente decreto;

Decreta:

Art. 1. Oggetto e finalità

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 63, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, disciplina l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino istituite ai sensi dell'art. 63, comma 1, del medesimo decreto legislativo, del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge del 18 maggio 1989 n. 183.

2. In particolare, ai fini del comma 1, il presente decreto stabilisce:

1. le modalità e i criteri di attribuzione e trasferimento del personale delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e s.m.i. alle Autorità di bacino distrettuali;

2. le modalità e i criteri di attribuzione e trasferimento delle risorse strumentali delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, ivi comprese le sedi, alle Autorità di bacino distrettuali;
 3. le modalità e i criteri di attribuzione e trasferimento delle risorse finanziarie delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali alle Autorità di bacino distrettuali;
 4. la salvaguardia dell'organizzazione delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla *legge 183/1989* e i relativi livelli occupazionali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
 5. le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
-

Art. 2. Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai distretti idrografici individuati dall'*art. 64, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*.
-

Art. 3. Autorità di bacino distrettuale

1. In ciascun distretto idrografico di cui all'*art. 64 comma 1 lettere a), b), c), d) ed e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* e s.m.i. è istituita dall'*art. 63 comma 1 del medesimo decreto* l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito denominata anche «Autorità di bacino» o «Autorità».
 2. L'Autorità di bacino di cui al comma 1 subentra in tutti i rapporti, attivi e passivi, delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla *legge 183/1989*, territorialmente corrispondenti, relativi alle funzioni ad essa attribuite a far data dall'entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, emanati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, ai sensi dell'*art. 63 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* e s.m.i..
 3. L'Autorità di bacino di cui al comma 1 ha natura di ente pubblico non economico ed è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile.
 4. All'Autorità di bacino si applicano le disposizioni di cui alla *legge 20 marzo 1975, n. 70*, in quanto compatibili. A tal fine l'Autorità si intende inserita nella Tabella IV della medesima legge.
-

Art. 4. Compiti istituzionali dell'Autorità di bacino

1. L'Autorità di bacino esercita le funzioni e i compiti in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque e gestione delle risorse idriche previsti in capo alla stessa dalla normativa vigente nonché ogni altra funzione attribuita dalla legge o dai regolamenti, opera in conformità agli obiettivi di cui alla parte terza *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.
 2. L'Autorità di bacino è l'autorità competente ai sensi dell'*art. 3 della direttiva 2000/60/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 e dell'*art. 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49*. A tal fine il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a comunicare alla Commissione europea ai sensi dell'*art. 3 paragrafo 9 della direttiva 2000/60/CE* e dell'*art. 3 paragrafo 2 della direttiva 2007/60/CE* i cambiamenti delle informazioni presentate e le ulteriori modifiche intervenute entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
 3. Lo Statuto dell'Autorità di bacino, approvato ai sensi dell'*art. 6*, disciplina e dettaglia le funzioni degli organi dell'Autorità e le relative modalità di funzionamento.
-

Art. 5. Funzioni di indirizzo e coordinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'*art. 58 commi 2 e 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* e s.m.i. svolge funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti delle Autorità di bacino.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stabilisce criteri e indirizzi uniformi per l'intero territorio nazionale per la predisposizione dei regolamenti e degli atti a valenza generale, anche di natura tecnica, dell'Autorità di bacino.
3. Le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo riguardano anche i rapporti dell'Autorità di bacino con le istituzioni europee e internazionali.
4. Restano ferme le ulteriori funzioni e competenze riconosciute dalla legge al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in materia di Autorità di bacino.

Art. 6. Funzioni di controllo e vigilanza

1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Autorità con le modalità previste dalla *legge 21 marzo 1958, n. 259*.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita la vigilanza sull'Autorità di bacino mediante la firma del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione delle deliberazioni della conferenza istituzionale permanente e l'approvazione degli atti di cui al successivo comma 4.
3. Per le deliberazioni concernenti gli atti di pianificazione e programmazione, fatta salva la procedura di adozione e approvazione dei Piani di bacino distrettuale e relativi stralci ai sensi degli *art. 66 e 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* e s.m.i. nonché per le deliberazioni di designazione degli esperti da nominare nella conferenza operativa, la vigilanza si esercita esclusivamente attraverso la firma delle stesse deliberazioni da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o di suo delegato.
4. Lo statuto, i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le variazioni di bilancio, nonché il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica, il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali dell'Autorità di bacino sono trasmessi per l'approvazione da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Ai fini dell'approvazione di cui al comma 4, decorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli atti, ridotti a 30 giorni per le variazioni di bilancio, gli stessi si intendono approvati qualora non ricusati dal Ministro vigilante. Trovano comunque applicazione le disposizioni contenute nel *decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439*.

Art. 7. Rappresentanza e difesa in giudizio dell'Autorità di bacino

1. L'Autorità di bacino si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello stato ai sensi del *regio decreto del 30 ottobre 1933, n. 1611*.

Art. 8. Trasferimento e attribuzione del personale all'Autorità di bacino

1. L'Autorità di bacino, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, adegua il proprio ordinamento e assetto organizzativo ai principi e alle norme del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* e s.m.i.
2. Il personale del ruolo delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla *legge 183/1989* è inquadrato nel ruolo dell'Autorità di bacino territorialmente corrispondente, la quale subentra nella titolarità dei relativi rapporti di lavoro. Il personale di cui al presente comma mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza e il proprio stato giuridico ed economico sulla base dei criteri di equiparazione fissati con *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015*.
3. Al personale dell'Autorità di bacino si applica il C.C.N.L. relativo al comparto degli enti pubblici non economici nazionali.
4. La dotazione organica dell'Autorità è determinata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'*art. 63 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* e s.m.i., tenendo conto del contingente numerico complessivo derivante dalle dotazioni organiche delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla *legge 183/1989* di cui al comma 2, come determinate ai sensi dell'*art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, e s.m.i. e sulla base dell'estensione territoriale del distretto idrografico di riferimento, salvaguardando i livelli occupazionali esistenti.

5. Il numero delle unità di personale del ruolo dell'Autorità di bacino non può eccedere il contingente numerico della dotazione organica di cui al comma precedente.

Art. 9. Risorse strumentali e finanziarie dell'Autorità di bacino

1. Le risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla *legge 183/1989* costituiscono la dotazione strumentale e finanziaria iniziale dell'Autorità di bacino territorialmente corrispondente, a cui sono trasferiti i diritti ad esse inerenti a far data dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 63 comma 4 del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* e s.m.i.

Art. 10. Sedi e articolazione territoriale

1. L'Autorità di bacino, istituita ai sensi dell'art. 63, comma 1, del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, ha la propria sede presso la sede già assegnata dal Demanio ad uso governativo all'Autorità di bacino nazionale presente nel distretto idrografico di riferimento, salvo quanto previsto ai commi seguenti.

2. Nel caso in cui sia previsto l'accorpamento di più Autorità di bacino nazionali in distretti idrografici più ampi, sono mantenute tutte le sedi già assegnate dal Demanio ad uso governativo alle Autorità di bacino nazionali.

3. Nel caso in cui non vi siano sedi assegnate dal Demanio ad uso governativo all'Autorità di bacino nazionale presente nel distretto idrografico di riferimento, l'Autorità di bacino ha sede temporanea presso la sede, in comodato d'uso o in affitto, della medesima Autorità di bacino nazionale. Fermo quanto previsto al comma 1, nel caso di cui al presente comma la sede definitiva dell'Autorità di bacino può essere individuata ai sensi del comma 4.

4. Fermo quanto previsto al comma 2, al fine di garantire un più efficiente esercizio delle funzioni, l'Autorità di bacino può essere articolata a livello territoriale, utilizzando le sedi regionali delle soppresse Autorità di bacino regionali e interregionali o ulteriori sedi assegnate dal Demanio ad uso governativo o messe a disposizione in comodato d'uso gratuito dalle regioni e province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 63 comma 4 del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* e s.m.i., emanato d'intesa con le regioni e province autonome interessate, definisce gli impegni assunti ai sensi del presente comma.

Art. 11. Disposizioni finanziarie e contabili

1. Al conseguimento dei fini istituzionali, l'Autorità di bacino provvede, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del presente decreto:

- a) con il contributo annuale dello Stato, determinato anche sulla base dell'estensione territoriale del distretto idrografico;
- b) con risorse provenienti da amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonché da organizzazioni internazionali;

2. Per l'amministrazione e la contabilità l'Autorità di bacino emana apposito regolamento sulla base delle disposizioni contenute nel *decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97* e nel *decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91*.

3. Si applica la *legge 29 ottobre 1984, n. 720*.

Art. 12. Modalità di attuazione delle disposizioni del decreto ai sensi dell'art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221

1. Ai sensi dell'art. 51 comma 4 della *legge 28 dicembre 2015, n. 221*, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppresse le Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla *legge 183/1989*. I segretari generali delle Autorità di bacino nazionali restano in carica e sono incaricati dell'attuazione del presente decreto ai fini dell'avvio operativo delle Autorità di bacino, svolgendo le funzioni loro attribuite comunque non oltre la nomina dei segretari generali delle Autorità di bacino. A tal fine, per i distretti idrografici delle Alpi orientali e dell'Appennino settentrionale, in ragione della presenza di più Autorità di bacino nazionali, si fa riferimento all'Autorità di bacino nazionale che ha svolto ai sensi dell'art. 4 del *decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219* funzione di coordinamento nei rispettivi distretti idrografici.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, i segretari generali di cui al comma 1 provvedono entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto alla ricognizione del personale e delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla *legge 183/1989* territorialmente corrispondenti. Tale attività è funzionale alla predisposizione del d.c.p.m. di cui all'art. 63 comma 4 del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* e s.m.i. In particolare i segretari generali provvedono:

- a. alla individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi;
- b. alla ricognizione di tutte le risorse strumentali mobili e immobili;
- c. all'accertamento delle risorse finanziarie presenti nelle contabilità e nei bilanci;
- d. all'accertamento delle dotazioni organiche e del personale in servizio, con l'individuazione delle tipologie contrattuali, delle categorie e dei profili professionali esistenti.

3. I segretari generali di cui al comma 1, entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, provvedono a convocare la conferenza istituzionale permanente al fine di deliberare lo Statuto dell'Autorità di bacino, la dotazione organica provvisoria e la dotazione strumentale e finanziaria provvisoria, sulla base della ricognizione di cui al comma 2 nonché per assicurare la continuità nello svolgimento delle funzioni distrettuali.

4. I dipendenti delle Autorità di bacino interregionali e regionali di cui alla *legge 183/1989* incardinati non nei ruoli delle medesime Autorità ma nei ruoli regionali o di altre amministrazioni locali, possono esercitare il diritto di optare per il trasferimento nelle dotazioni organiche provvisorie delle Autorità di bacino così come determinate ai sensi del comma 3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 63 comma 4 del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* e s.m.i. emanato d'intesa con le regioni e province autonome interessate, individua anche il personale che ha esercitato il diritto di opzione di cui al presente comma.

5. Per i rapporti di lavoro, diversi da quelli di cui all'art. 8 comma 2 del presente decreto e in corso con le Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla *legge 183/1989* alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 63 comma 4 del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* e s.m.i., l'Autorità di bacino subentra a tutti gli effetti nella titolarità dei relativi contratti che rimangono efficaci fino alla data di scadenza di ciascuno di essi.

6. Per le attività di cui al presente articolo i segretari generali di cui al comma 1 si avvalgono, anche mediante delega di firma, delle strutture delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d'intesa con le regioni, delle strutture regionali comprese nel proprio distretto che svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, funzioni di Autorità di bacino.

7. Fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 63 comma 4 del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* e s.m.i. le attività di pianificazione di bacino, ivi compresi il rilascio dei pareri afferenti ai piani di bacino e le attività di aggiornamento e modifica dei medesimi piani, facenti capo alle sopresse Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali e alle strutture regionali comprese nei singoli distretti che svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, funzioni di autorità di bacino, sono esercitate con le modalità di cui al comma 6. Nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva gli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci funzionali e territoriali, d'intesa con le regioni e le Autorità di bacino ricadenti nei singoli distretti.

8. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 63 comma 4 del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* e s.m.i. sono predisposti dalle Autorità di bacino interessate, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, specifici accordi al fine di definire le modalità di trasferimento dei dati e delle informazioni tecniche relative ai bacini dei distretti idrografici di competenza che ai sensi dell'art. 64 del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* e s.m.i. risultano inseriti in altro distretto.

9. Per quanto non espressamente specificato nel presente decreto trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia.

Art. 13. Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni previste nel presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 aprile 2014, n. 81.

(2) Vedi, anche, l' art. 1, commi 421 e 422, L. 23 dicembre 2014, n. 190.

(2) Vedi, anche, l' art. 1, commi 421 e 422, L. 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1.

1. La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee. ⁽²⁹⁾

3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificità di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97. ⁽²⁹⁾

4. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza; le unioni e le fusioni di comuni sono disciplinate dai commi da 104 a 141.

5. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente legge, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e ferma restando la competenza regionale ai sensi del predetto articolo 117. I principi della presente legge valgono come principi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di città e aree metropolitane da adottare dalla regione Sardegna, dalla Regione siciliana e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai rispettivi statuti.

6. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana. Qualora la regione interessata, entro trenta giorni dalla richiesta nell'ambito della procedura di cui al predetto articolo 133, esprima parere contrario, in tutto o in parte, con riguardo alle proposte formulate dai comuni, il Governo promuove un'intesa tra la regione e i comuni interessati, da definire entro novanta giorni dalla data di espressione del parere. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro per gli affari regionali e del Ministro dell'interno, udito il parere del presidente della regione, decide in via definitiva in ordine all'approvazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di legge contenente modifiche territoriali di province e di città metropolitane, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.

7. Sono organi della città metropolitana:

- a) il sindaco metropolitano;
- b) il consiglio metropolitano;
- c) la conferenza metropolitana.

8. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana. A seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in

via definitiva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 9.

9. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

10. Nel rispetto della presente legge lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché l'articolazione delle loro competenze, fermo restando quanto disposto dai commi 8 e 9.

11. Oltre alle materie di cui al comma 10, lo statuto:

a) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;

b) disciplina i rapporti tra i comuni e le loro unioni facenti parte della città metropolitana e la città metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, eventualmente differenziate per aree territoriali. Mediante convenzione che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i comuni e le loro unioni possono avvalersi di strutture della città metropolitana, e viceversa, per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le loro unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

c) può prevedere, anche su proposta della regione e comunque d'intesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli organi della città metropolitana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La mancata intesa può essere superata con decisione della conferenza metropolitana a maggioranza dei due terzi dei componenti;

d) regola le modalità in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

12. Le città metropolitane di cui al comma 5, primo periodo, salvo quanto previsto dal comma 18 per la città metropolitana di Reggio Calabria, e ai commi da 101 a 103 sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio delle province omonime.

[13. Il sindaco del comune capoluogo indice le elezioni per una conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto dal comma 20, per il consiglio metropolitano, ed è eletta in conformità alle disposizioni di cui ai commi da 25 a 39. Le liste sono presentate presso l'amministrazione provinciale il quinto giorno antecedente la data delle elezioni. La conferenza è presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza termina i suoi lavori il 30 settembre 2014 trasmettendo al consiglio metropolitano la proposta di statuto. ⁽⁴⁾

14. In deroga alle disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, il presidente della provincia e la giunta provinciale, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica, a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2014 per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e improrogabili; il presidente assume fino a tale data anche le funzioni del consiglio provinciale. Ove alla data di entrata in vigore della presente legge la provincia sia commissariata, il commissariamento è prorogato fino al 31 dicembre 2014, secondo le modalità previste dal comma 82. Alle funzioni della provincia si applicano le disposizioni di riordino di cui ai commi da 85 a 97. Restano a carico della provincia, anche nel caso di cui al comma 82 del presente articolo, gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico". ⁽⁵⁾

15. Entro il 12 ottobre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo, e si insediano il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Entro il 31 dicembre 2014 la conferenza metropolitana approva lo statuto. ⁽⁶⁾

16. Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46. Ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della città metropolitana, si applica lo statuto della provincia. Le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente

della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano; le disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano al consiglio metropolitano.

17. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

18. La città metropolitana di Reggio Calabria è costituita, con le procedure di cui ai commi da 12 a 17, alla scadenza naturale degli organi della provincia ovvero comunque entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato dei medesimi organi e, comunque, non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria. I termini di cui ai commi da 12 a 17 sono conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data di costituzione della città metropolitana a quella di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il termine del 30 settembre 2014 è sostituito dal centottantesimo giorno dalla predetta data di costituzione. I termini del 31 dicembre 2014 e del 1° gennaio 2015 sono sostituiti dal duecentoquarantesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali. Il termine del 30 giugno 2015 è sostituito dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali

(...)

Legge 5 gennaio 1994, n. 37 recante: "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche".

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 gennaio 1994, n. 14, S.O.

1. 1. ... (2).

(2) Sostituisce l'art. 942 del codice civile.

2. 1. ... (3).

(3) Abroga il secondo e il terzo comma dell'art. 945 del codice civile.

3. 1. ... (4).

(4) Sostituisce l'art. 946 del codice civile.

4. 1. ... (5).

(5) Sostituisce l'art. 947 del codice civile.

5. 1. Sino a quando non saranno adottati i piani di bacino nazionali, interregionali e regionali, previsti dalla *legge 18 maggio 1989, n. 183*, e successive modificazioni, i provvedimenti che autorizzano il regolamento del corso dei fiumi e dei torrenti, gli interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale, devono essere adottati sulla base di valutazioni preventive e studi di impatto, redatti sotto la responsabilità dell'amministrazione competente al rilascio del provvedimento autorizzativo, che subordinino il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni al rispetto preminente del buon regime delle acque, alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, alla tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi progettati.

2. Le variazioni all'uso dei beni del demanio idrico, anche per i beni delle regioni a statuto speciale, sono soggette ad esplicito provvedimento amministrativo di autorizzazione che dovrà assicurare la tutela prevalente degli interessi pubblici richiamati al comma 1.

6. 1. Ai fini della elaborazione dei piani di bacino di rilievo nazionale, di rilievo interregionale e di rilievo regionale, rispettivamente disciplinati agli *articoli 18, 19 e 20 della citata legge 18 maggio 1989, n. 183*, le commissioni provinciali per l'incremento delle coltivazioni arboree sulle pertinenze demaniali dei corsi di acqua pubblica costituite ai sensi del *regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338*, convertito, con modificazione, dalla *legge 14 gennaio 1937, n. 402*, e successive modificazioni, sono tenute a trasmettere annualmente alle autorità di bacino e alle regioni competenti gli elenchi delle pertinenze idrauliche demaniali destinate o da destinare prevalentemente a colture arboree, nonché copia degli atti di concessione in corso.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, la trasmissione degli atti e dei documenti delle commissioni provinciali è effettuata entro il 30 dicembre 1993.

3. Compete ai piani di bacino, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera c), della citata *legge 18 maggio 1989, n. 183*, indicare le direttive alle quali devono uniformarsi le commissioni provinciali per determinare le modalità di uso e le forme di destinazione delle pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d'acqua, compatibili con la tutela naturale e ambientale dei beni considerati.

7. 1. Sino a quando non sarà dettata una diversa disciplina delle commissioni provinciali di cui al citato *regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338*, per il coordinamento della loro attività con le previsioni dei piani di bacino, la composizione delle commissioni provinciali è integrata con la partecipazione di un rappresentante della provincia interessata. Ai lavori delle commissioni partecipano anche il sindaco, o il funzionario delegato in sua vece, del comune competente per territorio ai provvedimenti in deliberazione.

8. ... (6).

(6) *Il presente articolo, corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 22 aprile 1994, n. 93, aggiunge sei commi all'art. 6, R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338.*

D.L. 11 giugno 1998, n. 180 recante: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania".

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 giugno 1998, n. 134, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 agosto 1998, n. 267 (Gazz. Uff. 7 agosto 1998, n. 183), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(2) Vedi, anche, l'art. 3-bis, D.L. 13 maggio 1999, n. 132, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(...)

1. Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio.

[1. Entro il termine perentorio del 30 giugno 2001 ⁽³⁾, le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini, adottano, ove non si sia già provveduto, piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico redatti ai sensi del comma 6-ter dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime ⁽⁴⁾.

1-bis. Entro il 31 ottobre 1999, le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini, in deroga alle procedure della legge 18 maggio 1989, n. 183, approvano, piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a rischio più alto, redatti anche sulla base delle proposte delle regioni e degli enti locali. I piani straordinari devono ricomprendere prioritariamente le aree a rischio idrogeologico per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I piani straordinari contengono in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale. Per dette aree sono adottate le misure di salvaguardia con il contenuto di cui al comma 6-bis dell'articolo 17 della legge n. 183 del 1989, oltre che con i contenuti di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo 17. L'inosservanza del termine del 31 ottobre 1999 per l'individuazione e la perimetrazione delle aree di cui al precedente periodo, determina l'adozione, da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri, di cui all'art. 4 della medesima legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, degli atti relativi all'individuazione, alla perimetrazione e alla salvaguardia delle predette aree. Qualora le misure di salvaguardia siano adottate in assenza dei piani stralcio di cui all'articolo 17, comma 6-ter, della legge n. 183 del 1989, esse rimangono in vigore sino all'approvazione di detti piani. Per i comuni della Campania, colpiti dagli eventi idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998 valgono le perimetrazioni delle aree a rischio e le misure provvisorie di salvaguardia previste dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998 e successive modificazioni. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del predetto Comitato dei Ministri, sono definiti i termini essenziali degli adempimenti previsti dall'articolo 17 della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni. I piani straordinari approvati possono essere integrati e modificati con le stesse modalità di cui al presente comma, in particolare con riferimento agli interventi realizzati ai fini della messa in sicurezza delle aree interessate ⁽⁵⁾.

2. Il Comitato dei Ministri di cui al comma 1-bis definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, programmi di interventi urgenti, anche attraverso azioni di manutenzione dei bacini idrografici, per la riduzione del rischio idrogeologico, tenendo conto dei programmi già in essere da parte delle autorità di bacino di rilievo nazionale e dei piani straordinari di cui al comma 1-bis, se approvati, nelle zone nelle quali la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale con priorità per quelli relativi alle aree per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ⁽⁶⁾. Per la realizzazione degli interventi possono essere adottate, su proposta dei Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici e d'intesa con le regioni interessate, le ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, L. 24 febbraio 1992, n. 225. Entro il 30 settembre 1998, su proposta del Comitato dei Ministri, di cui al comma 1, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato un atto di indirizzo e coordinamento che individui i criteri relativi agli adempimenti di cui al comma 1 e al presente comma ^{(7) (8)}.

2-bis. Per l'attività istruttoria relativa agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 i Ministri competenti si avvalgono dei Dipartimenti della protezione civile e per i servizi tecnici nazionali, nonché della collaborazione del Corpo forestale dello Stato, delle regioni, delle autorità di bacino di rilievo nazionale, del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche e, per gli aspetti ambientali, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente ⁽⁹⁾.

2-ter. Per la realizzazione degli interventi previsti dai piani straordinari di cui al comma 1-bis il Ministero dell'ambiente può assumere impegni pluriennali di spesa per gli esercizi 1999 e 2000, nei limiti di spesa di cui all'art. 8, comma 2 ⁽¹⁰⁾

3. Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 183 del 1989, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni statali, gli enti pubblici, le società per azioni a prevalente partecipazione pubblica, le università e gli istituti di ricerca nonché gli enti di gestione degli acquedotti ed i soggetti titolari di concessioni per grandi derivazioni di acqua pubblica comunicano a ciascuna regione i dati storici e conoscitivi del territorio e dell'ambiente in loro possesso, senza oneri ed in forma riproducibile. Le regioni acquisiscono con le stesse modalità le ulteriori informazioni utili presso tutte le amministrazioni pubbliche; i dati acquisiti sono resi disponibili per gli enti locali. Le regioni comunicano al Comitato dei Ministri di cui alla legge n. 183 del 1989 gli atti adottati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo riguardanti i bacini idrografici interregionali e regionali ⁽¹¹⁾.

4. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, gli organi di protezione civile, come definiti dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, provvedono a predisporre, per le aree a rischio idrogeologico, con priorità assegnata a quelle in cui la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose e il patrimonio ambientale, piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva, anche utilizzando i sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 2 ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾.

5. Nei piani stralcio di cui al comma 1 sono individuati le infrastrutture e i manufatti che determinano il rischio idrogeologico. Sulla base di tali individuazioni le regioni stabiliscono le misure di incentivazione a cui i soggetti proprietari possono accedere al fine di adeguare le infrastrutture e di rilocalizzare fuori dell'area a rischio le attività produttive e le abitazioni private. A tale fine le regioni, acquisito il parere degli enti locali interessati, predispongono, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con criteri di priorità connessi al livello di rischio, un piano per l'adeguamento, determinando altresì un congruo termine, delle infrastrutture e per la concessione di incentivi finanziari per la rilocalizzazione delle attività produttive e delle abitazioni private, realizzate in conformità alla normativa urbanistica edilizia o condonate. Gli incentivi sono attivati nei limiti della quota dei fondi introitati ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e riguardano anche gli oneri per la demolizione dei manufatti; il terreno di risulta viene acquisito al patrimonio indisponibile dei comuni. All'abbattimento dei manufatti si provvede anche con le modalità di cui all'articolo 2, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ove i soggetti interessati non si avvalgano della facoltà di usufruire delle predette incentivazioni, essi decadono da eventuali benefici connessi ai danni derivanti agli insediamenti di loro proprietà in conseguenza del verificarsi di calamità naturali ⁽¹⁴⁾ ⁽¹⁵⁾.

5-bis. ... ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁷⁾.

(3) Sul termine per l'adozione dei progetti di piani stralcio vedi, anche, l'art. 1-bis, D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(4) Comma prima modificato dalla legge di conversione 3 agosto 1998, n. 267, e poi così sostituito dall'art. 9, comma 1, D.L. 13 maggio 1999, n. 132, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(5) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 2, D.L. 13 maggio 1999, n. 132, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi anche, il comma 2-bis del suddetto art. 9.

(6) Periodo così sostituito dall'art. 9, comma 3, D.L. 13 maggio 1999, n. 132, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(7) Comma così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 1998, n. 267.

(8) Per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui al presente comma, vedi il D.P.C.M. 29 settembre 1998. Con D.P.C.M. 12 gennaio 1999 (Gazz. Uff. 5 marzo 1999, n. 53) è stato approvato il programma di interventi regionali previsto dal presente comma. Con D.M. 4 febbraio 1999 (Gazz. Uff. 4 ottobre 1999, n. 233) è stata data attuazione ai programmi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico di cui al presente comma. Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(9) Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 1998, n. 267.

(10) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 3-bis, D.L. 13 maggio 1999, n. 132, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(11) Comma così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 1998, n. 267.

(12) Comma così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 1998, n. 267.

(13) Sull'applicabilità di quanto disposto dal presente comma vedi il comma 4 dell'art. 1, D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(14) Comma così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 1998, n. 267.

(15) Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 7, O.M. 15 agosto 2001, n. 3146.

(16) Il comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 1998, n. 267, a sua volta aggiunge un comma all'art. 45, R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.

(17) Articolo abrogato dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

(...)

Legge 18 maggio 1989, n. 183 recante: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo".

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 maggio 1989, n. 120, S.O.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Vedi, anche, l'art. 63 dello stesso decreto.

(3) Vedi, anche, l'art. 87, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

TITOLO I**Le attività, i soggetti, i servizi****Capo I****Le attività****1. Finalità della legge.**

[1. La presente legge ha per scopo di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi.

2. Per il conseguimento delle finalità perseguite dalla presente legge, la pubblica amministrazione svolge ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi, di loro esecuzione, in conformità alle disposizioni che seguono.

3. Ai fini della presente legge si intende:

a) per suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali;

b) per acque: quelle meteoriche, fluviali, sotterranee e marine;

c) per corso d'acqua: i corsi d'acqua, i fiumi, i torrenti, i canali, i laghi, le lagune, gli altri corpi idrici;

d) per bacino idrografico: il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente; qualora un territorio possa essere allagato dalle acque di più corsi di acqua, esso si intende ricadente nel bacino idrografico il cui bacino imbrifero montano ha la superficie maggiore;

e) per sub-bacino: una parte del bacino idrografico, quale definito dalla competente autorità amministrativa.

4. Alla realizzazione delle attività previste al comma 1 concorrono, secondo le rispettive competenze: lo Stato, le regioni a statuto speciale ed ordinario, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi di bonifica ed irrigazione e quelli di bacino imbrifero montano.

5. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economicosociale della Repubblica nonché principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione] ⁽⁴⁾.

(4) La presente legge è stata abrogata dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Vedi, anche, l'art. 63 dello stesso decreto.

2. Attività conoscitiva.

[1. Nell'attività conoscitiva, svolta per le finalità della presente legge e riferita all'intero territorio nazionale, si intendono comprese le azioni di: raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati; accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio; formazione ed aggiornamento delle carte tematiche del territorio; valutazione e studio degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti di opere previsti dalla presente legge; attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

2. L'attività conoscitiva di cui al presente articolo è svolta, sulla base delle deliberazioni di cui all'articolo 4, comma 1, secondo criteri, metodi e standards di raccolta, elaborazione e consultazione, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque operanti nel settore, che garantiscano la possibilità di omogenea elaborazione ed analisi e la costituzione e gestione, ad opera dei servizi tecnici nazionali, di un unico sistema informativo, cui vanno raccordati i sistemi informativi regionali e quelli delle province autonome ⁽⁵⁾.

3. È fatto obbligo alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché alle istituzioni ed agli enti pubblici, anche economici, che comunque raccolgano dati nel settore della difesa del suolo, di trasmetterli alla regione territorialmente interessata ed ai competenti servizi tecnici nazionali, di cui all'articolo 9, secondo le modalità definite ai sensi del comma 2 del presente articolo] ⁽⁶⁾.

(5) Vedi il D.P.R. 7 gennaio 1992.

(6) La presente legge è stata abrogata dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Vedi, anche, l'art. 63 dello stesso decreto.

3. Le attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione.

[1. Le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalità indicate all'articolo 1 curano in particolare:

a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico;

b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide;

c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;

d) la disciplina delle attività estrattive, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste;

e) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto;

f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche, anche mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio e delle falde sotterranee;

g) la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi;

h) il risanamento delle acque superficiali e sotterranee allo scopo di fermarne il degrado e, rendendole conformi alle normative comunitarie e nazionali, assicurarne la razionale utilizzazione per le esigenze della alimentazione, degli usi produttivi, del tempo libero, della ricreazione e del turismo, mediante opere di depurazione degli effluenti urbani, industriali ed agricoli, e la definizione di provvedimenti per la trasformazione dei cicli produttivi industriali ed il razionale impiego di concimi e pesticidi in agricoltura;

i) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi nonché la polizia delle acque;

l) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico, nonché della gestione degli impianti;

m) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti nel settore e la conservazione dei beni;

n) la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi di cui alle lettere precedenti ai fini della loro tutela ambientale, anche mediante la determinazione di criteri per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e lacuali e di aree protette;

o) la gestione integrata in ambienti ottimali dei servizi pubblici nel settore, sulla base di criteri di economicità e di efficienza delle prestazioni;

p) il riordino del vincolo idrogeologico;

q) l'attività di prevenzione e di allerta svolta dagli enti periferici operanti sul territorio.

2. Le attività di cui al presente articolo sono svolte, sulla base delle deliberazioni di cui all'articolo 4, comma 1, secondo criteri, metodi e *standards*, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque competenti al fine, tra l'altro, di garantire omogeneità di:

a) condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;

b) modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi] ⁽⁷⁾.

(7) La presente legge è stata abrogata dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Vedi, anche, l'art. 63 dello stesso decreto.

Capo II

I soggetti centrali

4. Il presidente del Consiglio dei ministri ed il Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo.

[1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici ovvero del Comitato dei ministri di cui al comma 2 nel caso di cui alla lettera d), e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, approva con proprio decreto:

a) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3, nonché per la verifica ed il controllo dei piani di bacino, dei programmi di intervento e di quelli di gestione; b) gli atti relativi alla delimitazione dei bacini di rilievo nazionale e interregionale;

c) i piani di bacino di rilievo nazionale, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui all'articolo 6 e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

d) il programma nazionale di intervento, di cui all'articolo 25, comma 3;

e) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva in caso di persistente inattività dei soggetti ai quali sono demandate le funzioni previste dalla presente legge, qualora si tratti di attività da svolgersi entro termini essenziali, avuto riguardo alle obbligazioni assunte o alla natura degli interventi;

f) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato dalla presente legge.

2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo. Il Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è composto dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, per il coordinamento della protezione civile, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i beni culturali e ambientali ⁽⁸⁾.

3. Il Comitato dei ministri ha funzioni di alta vigilanza sui servizi tecnici nazionali ed adotta gli atti di indirizzo e di coordinamento delle loro attività. Propone al Presidente del Consiglio dei ministri lo schema di programma nazionale di intervento, di cui all'articolo 25, comma 3, che coordina con quelli delle regioni e degli altri enti pubblici a carattere nazionale, verificandone l'attuazione.

3-bis. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate, il Comitato dei ministri propone tra l'altro gli indirizzi delle politiche settoriali direttamente o indirettamente connesse con gli obiettivi e i contenuti della pianificazione di bacino e ne verifica la coerenza nella fase di approvazione dei relativi atti ⁽⁹⁾.

4. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica, il Comitato dei ministri si avvale delle strutture delle Amministrazioni statali competenti.

4-bis. I principi degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo sono preventivamente sottoposti alla Conferenza permanente per i reparti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾.

(8) Comma prima sostituito dall'art. 1, L. 7 agosto 1990, n. 253 e poi così modificato dall'art. 29, L. 31 luglio 2002, n. 179.

(9) Comma aggiunto dall'art. 29, L. 31 luglio 2002, n. 179.

(10) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 7 agosto 1990, n. 253.

(11) La presente legge è stata abrogata dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Vedi, anche, l'art. 63 dello stesso decreto.

5. Competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ⁽¹²⁾.

[1. Le attribuzioni statali previste dalla presente legge sono svolte sotto la responsabilità del Ministro dell'ambiente, e della tutela del territorio ⁽¹³⁾.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ⁽¹⁴⁾:

a) formula proposte, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini dell'adozione, ai sensi dell'articolo 4, degli indirizzi e dei criteri per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;

b) provvede al soddisfacimento delle esigenze organizzative necessarie al funzionamento del Comitato nazionale per la difesa del suolo, le cui spese di carattere obbligatorio sono poste a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero;

c) predispose la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico, da allegare alla relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché la relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento, di cui all'articolo 25, da allegare alla relazione previsionale e programmatica, ai sensi dell'articolo 29 della presente legge. La relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico e la relazione sullo stato dell'ambiente sono redatte avvalendosi dei servizi tecnici nazionali;

d) provvede, in tutti i bacini di rilievo nazionale e a mezzo del Magistrato alle acque di Venezia, del Magistrato per il Po di Parma e dei provveditorati regionali alle opere pubbliche, alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di competenza statale, nonché alla organizzazione e al funzionamento dei servizi di polizia idraulica e di pronto intervento di propria competenza ⁽¹⁵⁾;

e) opera, ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque e per la tutela dell'ambiente ⁽¹⁶⁾.

3. Il Ministro dell'ambiente provvede, nei bacini di rilievo nazionale ed interregionale, all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza statale in materia di tutela dall'inquinamento e di smaltimento dei rifiuti, anche per gli aspetti di rilevanza ambientale di cui, in particolare, all'articolo 3, comma 1, lettere a) ed h) ⁽¹⁷⁾.

(12) Rubrica così sostituita dall'art. 29, L. 31 luglio 2002, n. 179.

(13) Comma così modificato dall'art. 29, L. 31 luglio 2002, n. 179.

(14) Alinea così sostituito dall'art. 29, L. 31 luglio 2002, n. 179.

(15) Lettera così modificata dall'art. 1, L. 7 agosto 1990, n. 253, e successivamente abrogata dall'art. 29, L. 31 luglio 2002, n. 179.

(16) Lettera così modificata dall'art. 29, L. 31 luglio 2002, n. 179.

(17) La presente legge è stata abrogata dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Vedi, anche, l'art. 63 dello stesso decreto.

6. Comitato nazionale per la difesa del suolo: istituzione e compiti.

[1. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Comitato nazionale per la difesa del suolo.

2. Detto Comitato, presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, è composto da esperti nel settore della difesa del suolo, designati, su richiesta del Ministro dei lavori pubblici, in ragione di:

a) due rappresentanti di ciascuno dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste;

b) un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri: per i beni culturali e ambientali; del bilancio e della programmazione economica; dei trasporti; della sanità; della marina mercantile; dell'industria, del commercio e dell'artigianato; delle finanze; del tesoro; dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; nonché dei Ministri per il coordinamento della protezione civile; per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali ⁽¹⁸⁾;

c) un rappresentante di ciascuno dei seguenti enti: Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL); Ente nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA);

d) un rappresentante di ciascuna delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

e) un rappresentante, per ciascuno, dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione province italiane (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCHEM);

f) uno designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, per il profilo dell'organizzazione amministrativa.

3. Del Comitato, altresì, fanno parte il presidente generale ed il presidente della IV sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché il direttore generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, di cui all'articolo 7, ed il direttore del servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.

4. Il Comitato è costituito su proposta del Ministro dei lavori pubblici con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dura in carica cinque anni. Con le medesime modalità si procede alla eventuale sostituzione di componenti.

5. Qualora entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del Ministro dei lavori pubblici, di cui al comma 2, siano pervenute le designazioni di almeno la metà dei componenti, il Comitato si intende comunque costituito ed è abilitato ad esercitare le proprie funzioni con i membri designati. Alle necessarie integrazioni provvede con successivi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri.

6. Con apposito regolamento, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, il Comitato disciplina il proprio funzionamento, prevedendo anche la costituzione di sottocommissioni. Per l'espletamento delle proprie attribuzioni, si avvale della segreteria di cui all'articolo 7 e dei servizi tecnici di cui all'articolo 9 ⁽¹⁹⁾.

7. Il Comitato formula pareri, proposte ed osservazioni, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 4, in ordine alle attività ed alle finalità della presente legge, ed ogni qualvolta ne è richiesto dal Ministro dei lavori pubblici. In particolare:

a) formula proposte per l'adozione degli indirizzi, dei metodi e dei criteri di cui al predetto articolo 4;

b) formula proposte per il costante adeguamento scientifico ed organizzativo dei servizi tecnici nazionali e del loro coordinamento con i servizi, gli istituti, gli uffici e gli enti pubblici e privati che svolgono attività di rilevazione, studio e ricerca in materie riguardanti, direttamente o indirettamente, il settore della difesa del suolo;

c) formula osservazioni sui piani di bacino, ai fini della loro conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 4;

d) esprime pareri sulla ripartizione degli stanziamenti autorizzati da ciascun programma triennale tra i soggetti preposti all'attuazione delle opere e degli interventi individuati dai piani di bacino;

e) esprime pareri sui programmi di intervento di competenza statale per i bacini di rilievo nazionale ⁽²⁰⁾ ⁽²¹⁾.

(18) Lettera così sostituita dall'art. 2, L. 7 agosto 1990, n. 253.

(19) Per il regolamento, vedi il D.M. 2 luglio 1991, n. 451.

(20) Per la soppressione del comitato di cui al presente articolo vedi l'art. 7, D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

(21) La presente legge è stata abrogata dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Vedi, anche, l'art. 63 dello stesso decreto.

7. Direzione generale della difesa del suolo.

[1. La direzione generale delle acque e degli impianti elettrici del Ministero dei lavori pubblici assume la denominazione di direzione generale della difesa del suolo ed espleta le funzioni di segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo, oltre a quelle già di sua competenza e a quelle attribuite al Ministero dei lavori pubblici dall'articolo 5.

2. Le funzioni di segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo sono esercitate, per le materie concernenti la difesa delle acque dall'inquinamento, dal servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.

3. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla organizzazione della direzione generale della difesa del suolo, dotandola delle strutture tecniche, degli strumenti, degli istituti e delle risorse necessari, tra l'altro, a garantire il più efficace supporto dell'attività del Comitato nazionale per la difesa del suolo] ⁽²²⁾.

(22) La presente legge è stata abrogata dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Vedi, anche, l'art. 63 dello stesso decreto.

8. Collaborazione interministeriale.

[1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri membri del Comitato di cui all'articolo 4 possono richiedere, per il tramite del Ministro competente, alle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che sono tenute a provvedere, l'espletamento delle attività necessarie all'esercizio delle competenze loro attribuite dalla presente legge] ⁽²³⁾.

(23) La presente legge è stata abrogata dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Vedi, anche, l'art. 63 dello stesso decreto.

9. I servizi tecnici nazionali.

[1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti i servizi tecnici nazionali, in un sistema coordinato ed unitario sotto l'alta vigilanza del Comitato dei ministri di cui all'articolo 4. Ai servizi tecnici nazionali è assicurata autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa ⁽²⁴⁾.

2. I servizi tecnici già esistenti presso i Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente sono costituiti nei seguenti servizi tecnici nazionali: idrografico e mareografico; sismico; dighe; geologico. Con la procedura ed i criteri di cui al comma 9 vengono costituiti gli ulteriori servizi tecnici nazionali necessari allo scopo di perseguire l'obiettivo della conoscenza del territorio e dell'ambiente, nonché delle loro trasformazioni. A tal fine sono prioritariamente riorganizzate le strutture della pubblica amministrazione che già operano nel settore, nonché quelle del Corpo forestale dello Stato e quelle preposte all'intervento straordinario nel Mezzogiorno ⁽²⁵⁾.

3. Dell'attività dei servizi tecnici nazionali si avvalgono direttamente i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile e per il coordinamento della protezione civile, le autorità dei bacini di rilievo nazionale, gli organismi preposti a quelli di rilievo interregionale e regionale, il Comitato nazionale per la difesa del suolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, il servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale e il servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'ambiente, nonché il Dipartimento per il Mezzogiorno ⁽²⁶⁾.

4. I servizi tecnici nazionali hanno le seguenti funzioni:

a) svolgere l'attività conoscitiva, qual è definita all'articolo 2;

b) realizzare il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, secondo quanto previsto al comma 5;

c) fornire, a chiunque ne faccia richiesta, dati, pareri e consulenze, secondo un tariffario fissato ogni biennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4. Le tariffe sono stabilite in base al principio della partecipazione al costo delle prestazioni da parte di chi ne usufruisca.

5. I servizi tecnici nazionali organizzano, gestiscono e coordinano un sistema informativo unico ed una rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, definendo con le Amministrazioni statali, le regioni e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, le integrazioni ed i coordinamenti necessari. All'organizzazione ed alla gestione della rete sismica integrata concorre, sulla base di apposite convenzioni, l'Istituto nazionale di geofisica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 dicembre 1991, le iniziative adottate in attuazione e nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67, relative al sistema informativo e di monitoraggio, confluiscono nei servizi tecnici nazionali ⁽²⁷⁾ ⁽²⁸⁾.

6. Nell'ambito del Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, ciascuno dei Ministri che lo compongono propone, nel settore di sua competenza, le misure di indirizzo e di coordinamento volte alla completa realizzazione del sistema informativo e della rete integrati di cui al comma 5, ed in particolare le priorità nel rilevamento e nella predisposizione della base di dati ⁽²⁹⁾.

7. Ai servizi tecnici nazionali è preposto un Consiglio dei direttori, composto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo presiede, dai direttori dei singoli servizi tecnici nazionali di cui al comma 1, nonché dai responsabili dell'Istituto geografico militare, del Centro interregionale per la cartografia, dell'Istituto idrografico della Marina, del Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare, del Corpo forestale dello Stato e dell'Istituto nazionale di geofisica ⁽³⁰⁾.

8. Il Consiglio dei direttori:

a) provvede, in conformità alle deliberazioni di cui all'articolo 4, al coordinamento dell'attività svolta dai singoli servizi tecnici nazionali, dai servizi tecnici dei soggetti competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, nonché dagli altri organismi indicati al precedente comma 7;

b) esercita ogni altra funzione demandatagli con i regolamenti di cui al comma 9 ⁽³¹⁾.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con appositi regolamenti, emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla riorganizzazione ed al potenziamento dei servizi tecnici di cui al comma 2, in particolare disciplinando:

a) l'ordinamento dei servizi tecnici nazionali ed i criteri generali di organizzazione, anche sotto il profilo della articolazione territoriale, di ogni singolo servizio;

b) i criteri generali per il coordinamento dell'attività dei servizi tecnici nazionali, dei servizi tecnici dei soggetti competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, tenendo conto in modo particolare dell'attività svolta dai servizi tecnici regionali;

c) i criteri per la formazione di ruoli tecnici omogenei per ciascun servizio, con l'attribuzione di posizioni giuridiche basate sul possesso del titolo professionale necessario allo svolgimento delle attività di ogni singolo servizio e sul livello professionale delle mansioni da svolgere;

d) i criteri generali per la attribuzione della dirigenza dei servizi e dei singoli settori in cui gli stessi sono articolati nel rispetto del principio della preposizione ai servizi ed ai singoli settori tecnici di funzionari appartenenti ai relativi ruoli;

e) le modalità di organizzazione e di gestione del sistema informativo unico e della rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza;

f) le modalità che consentono ai servizi tecnici nazionali di avvalersi dell'attività di enti e organismi specializzati operanti nei settori di rispettiva competenza nonché di impiegare in compiti di istituto ricercatori e docenti universitari, sulla base di convenzioni-tipo, adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che definiscono l'applicazione delle disposizioni in materia di comandi finalizzate all'interscambio culturale e scientifico ⁽³²⁾.

10. Ai servizi tecnici nazionali sono preposti dirigenti generali tecnici ⁽³³⁾.

11. I direttori dei servizi tecnici nazionali idrografico e mareografico, sismico, dighe, geologico fanno parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici ⁽³⁴⁾.

12. Con la procedura e le modalità di cui al comma 9 si provvede, tenendo conto della riorganizzazione del sistema dei servizi tecnici nazionali, a quella funzionale del servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici ⁽³⁵⁾.

13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla definizione del nuovo ordinamento dei servizi tecnici nazionali, nonché dei ruoli tecnici omogenei di cui al comma 9, lettera c), il personale di ruolo, in servizio alla data predetta presso i servizi idrografico e mareografico, sismico, dighe, geologico, è collocato, senza soluzione di continuità, in appositi ruoli transitori presso le amministrazioni di appartenenza per il successivo automatico trasferimento nei ruoli del nuovo ordinamento, fatti salvi lo stato giuridico ed il trattamento economico comunque posseduti. Alla identificazione del personale da ricomprendere nei ruoli predetti si provvede con decreto del Ministro competente che determina altresì le dotazioni organiche dei profili professionali occorrenti in misura pari alle unità da trasferire. I provvedimenti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale inquadrato nei ruoli transitori sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un Ministro da lui delegato, di concerto con il Ministro presso il cui dicastero è istituito ciascun ruolo transitorio ^{(36) (37) (38)}.

(24) Comma abrogato dall'art. 40, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

(25) Comma abrogato dall'art. 40, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

(26) Comma prima sostituito dall'art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 253 e poi abrogato dall'art. 40, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

(27) Periodo abrogato dall'art. 1-bis, D.L. 4 dicembre 1993, n. 496.

(28) Comma abrogato dall'art. 40, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

(29) Comma abrogato dall'art. 40, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

(30) Comma abrogato dall'art. 40, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

(31) Comma abrogato dall'art. 40, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

(32) Comma abrogato dall'art. 40, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

(33) Comma abrogato dall'art. 40, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

(34) Comma abrogato dall'art. 40, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

(35) Comma abrogato dall'art. 40, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

(36) Per il regolamento, vedi il D.P.R. 24 gennaio 1991, n. 85.

(37) Comma abrogato dall'art. 40, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

(38) La presente legge è stata abrogata dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Vedi, anche, l'art. 63 dello stesso decreto.

Capo III

Le regioni, gli enti locali e le autorità di bacino di rilievo nazionale

10. Le regioni.

[1. Le regioni, ove occorra d'intesa tra loro, esercitano le funzioni ad esse trasferite e delegate ai sensi della presente legge, ed in particolare quelle di gestione delle risorse d'acqua e di terra e, tra l'altro:

a) delimitano i bacini idrografici di propria competenza;

b) collaborano nel rilevamento e nell'elaborazione del progetto di piano dei bacini di rilievo nazionale secondo le direttive dei relativi comitati istituzionali, ed adottano gli atti di competenza;

c) formulano proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e di progetti relativi ai bacini di rilievo nazionale;

- d) provvedono alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei piani dei bacini idrografici di rilievo regionale nonché alla approvazione di quelli di rilievo interregionale;
- e) dispongono la redazione e provvedono all'approvazione e all'esecuzione dei progetti, degli interventi e delle opere da realizzare nei bacini di rilievo regionale e di rilievo interregionale, istituendo, ove occorra, gestioni comuni, ai sensi dell'*articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*;
- f) provvedono, nei bacini di rilievo regionale ed in quelli di rilievo interregionale, per la parte di propria competenza, alla organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;
- g) provvedono alla organizzazione e al funzionamento della navigazione interna;
- h) attivano la costituzione di comitati per i bacini di rilievo regionale e di rilievo interregionale e stabiliscono le modalità di consultazione di enti, organismi, associazioni e privati interessati, in ordine alla redazione dei piani di bacino;
- i) predispongono annualmente la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di competenza e sullo stato di attuazione del programma triennale in corso e la trasmettono al Comitato nazionale per la difesa del suolo entro il mese di dicembre;
- j) assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente legge.

2. Nei comitati tecnici di bacino di rilievo regionale ed in quelli di rilievo interregionale deve essere assicurata la presenza a livello tecnico di funzionari dello Stato, di cui almeno uno del Ministero dei lavori pubblici, uno del Ministero dell'ambiente e uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Negli stessi comitati tecnici dei bacini ricadenti nelle aree del Mezzogiorno è altresì assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ⁽³⁹⁾.

3. Il Servizio nazionale dighe ⁽⁴⁰⁾ provvede in via esclusiva, anche nelle zone sismiche, alla identificazione, al controllo dei progetti di massima, nonché al controllo dei progetti esecutivi delle opere di sbarramento, delle dighe di ritenuta o traverse che superano 15 metri di altezza o che determinano un volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi. Restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali ⁽⁴¹⁾.

4. Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano le attribuzioni di cui al *D.P.R. 1° novembre 1959, n. 1363*, per gli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi. Per tali sbarramenti, ove posti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale, restano ferme le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici. Il servizio nazionale dighe fornisce alle regioni il supporto tecnico richiesto ⁽⁴²⁾.

5. Resta di competenza statale la normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi altezza e capacità di invaso.

6. Le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al *R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267*, sono interamente esercitate dalle regioni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Sono delegate alle regioni, nel rispetto degli indirizzi generali e dei criteri definiti dallo Stato, le funzioni amministrative statali relative alla difesa delle coste, con esclusione delle zone comprese nei bacini di rilievo nazionale, nonché delle aree di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione marittima.

8. Restano ferme tutte le altre funzioni amministrative già trasferite o delegate alle regioni] ⁽⁴³⁾.

(39) *Comma così sostituito dall'art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 253.*

(40) *Il Servizio nazionale dighe è stato soppresso quale servizio tecnico nazionale e trasformato in Registro italiano dighe (RID) dall'art. 91, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.*

(41) *Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 8 agosto 1994, n. 507, nel testo risultante dalle modificazioni disposte dalla relativa legge di conversione.*

(42) *Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 8 agosto 1994, n. 507.*

(43) *La presente legge è stata abrogata dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Vedi, anche, l'art. 63 dello stesso decreto.*

11. Enti locali ed altri soggetti.

[1. I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunità montane, i consorzi di bonifica, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel bacino idrografico partecipano all'esercizio di funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dei servizi tecnici nazionali per la difesa del suolo e sono tenuti a collaborare con essi] ⁽⁴⁴⁾.

(44) *La presente legge è stata abrogata dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Vedi, anche, l'art. 63 dello stesso decreto.*

12. Autorità di bacino di rilievo nazionale.

[1. Nei bacini idrografici di rilievo nazionale è istituita l'Autorità di bacino, che opera in conformità agli obiettivi della presente legge considerando i bacini medesimi come ecosistemi unitari.

2. Sono organi dell'Autorità di bacino:

a) il comitato istituzionale;

b) il comitato tecnico;

c) il segretario generale e la segreteria tecnico-operativa ⁽⁴⁵⁾.

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, quinto periodo, del *decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 1998, n. 267*, il comitato istituzionale è presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, o da un sottosegretario da lui delegato, ed è composto: dal predetto Ministro; dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e per i beni e le attività culturali, ovvero dai sottosegretari delegati; dai presidenti delle giunte regionali delle regioni il cui territorio è interessato dal bacino idrografico, ovvero da assessori dagli stessi delegati; dal segretario generale dell'autorità di bacino che partecipa con voto consultivo ⁽⁴⁶⁾.

4. Il comitato istituzionale:

a) adotta criteri e metodi per la elaborazione del piano di bacino in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 4;

b) individua tempi e modalità per l'adozione del piano di bacino, che potrà eventualmente articolarsi in piani riferiti a sub-bacini;

c) determina quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni;

d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del piano di bacino;

e) adotta il piano di bacino;

f) assicura il coordinamento dei piani di risanamento e tutela delle acque, esercitando, fin dalla costituzione ed in vista della revisione della legislazione in materia, le funzioni delle conferenze interregionali di cui alla *legge 10 maggio 1976, n. 319*;

g) controlla l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31, del piano di bacino e dei programmi triennali e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando in dodici mesi il termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il presidente della giunta regionale interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero dei lavori pubblici ⁽⁴⁷⁾.

5. Il comitato tecnico è organo di consulenza del comitato istituzionale e provvede alla elaborazione del piano di bacino avvalendosi della segreteria tecnico-operativa. Esso è presieduto dal segretario generale dell'autorità di bacino ed è costituito da funzionari designati uno per ciascuna delle amministrazioni presenti nel comitato istituzionale. Fa inoltre parte del comitato tecnico il direttore dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'*articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*. Il comitato tecnico può essere integrato, su designazione del comitato istituzionale, da esperti di elevato livello scientifico e può comprendere anche un rappresentante del Dipartimento della protezione civile ⁽⁴⁸⁾.

6. Alla nomina dei componenti del comitato tecnico provvede il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle designazioni pervenutegli.

7. Il segretario generale:

a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino;

b) cura l'istruttoria degli atti di competenza del comitato istituzionale, cui formula proposte;

c) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le Amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;

d) cura l'attuazione delle direttive del comitato istituzionale agendo per conto del comitato medesimo nei limiti dei poteri delegatigli;

e) riferisce al comitato istituzionale sullo stato di attuazione del piano di bacino per l'esercizio del potere di vigilanza ed in tale materia esercita i poteri che gli vengono delegati dal comitato medesimo;

f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati ed attuati, nonché alle risorse stanziare per le finalità del piano di bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da attuare nell'ambito del bacino, qualora abbiano attinenza con le finalità del piano medesimo;

g) è preposto alla segreteria tecnico-operativa.

8. Il segretario generale è nominato dal comitato istituzionale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro dell'ambiente, tra i funzionari del comitato tecnico ovvero tra esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla presente legge. La carica di segretario generale ha durata quinquennale.

9. La segreteria tecnico-operativa, costituita da dipendenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici e da personale designato dalle Amministrazioni statali e dalle regioni interessate, è articolata negli uffici; a) segreteria; b) studi e documentazione; c) piani e programmi.

10. Le Autorità di bacino hanno sede provvisoria presso il Magistrato alle acque di Venezia, il Magistrato per il Po di Parma ed i provveditorati regionali alle opere pubbliche competenti ed individuati dal Ministro dei lavori pubblici, cui spettano le determinazioni definitive] ⁽⁴⁹⁾.

(45) Vedi, anche, gli articoli 1, 11, 12 e 13, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90.

(46) Comma così sostituito dall'art. 29, L. 31 luglio 2002, n. 179.

(47) Lettera così sostituita dall'art. 12, D.L. 5 ottobre 1993, n. 398.

(48) Comma così sostituito dall'art. 29, L. 31 luglio 2002, n. 179.

(49) La presente legge è stata abrogata dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Vedi, anche, il comma 2-bis dell'art. 170, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, e il comma 2 dell'art. 24, L. 6 agosto 2013, n. 97.

TITOLO II

Gli ambiti, gli strumenti, gli interventi, le risorse

Capo I

Gli ambiti

13. *Classificazione dei bacini idrografici e loro delimitazione.*

[1. L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito in bacini idrografici. Ai fini della presente legge i bacini idrografici sono classificati in bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale.

2. I bacini di rilievo nazionale ed interregionale sono provvisoriamente delimitati come da cartografia allegata al *D.P.C.M. 22 dicembre 1977*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 354 del 29 dicembre 1977. Eventuali variazioni possono essere disposte ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b).

3. Le regioni provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla delimitazione dei bacini di propria competenza] ⁽⁵⁰⁾.

(50) La presente legge è stata abrogata dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Vedi, anche, l'art. 63 dello stesso decreto.

14. *Bacini di rilievo nazionale.*

[1. Fatti salvi gli accordi internazionali che riguardano bacini interessanti anche territori al di fuori dei confini nazionali, sono bacini di rilievo nazionale:

a) per il versante adriatico:

1) Isonzo (Friuli-Venezia Giulia);

2) Tagliamento (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);

3) Livenza (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);

4) Piave (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);

5) Brenta-Bacchiglione (Veneto, Trentino-Alto Adige);

6) Adige (Veneto, Trentino-Alto Adige);

7) Po (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna);

b) per il versante tirrenico:

1) Arno (Toscana, Umbria);

2) Tevere (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo);

3) Liri-Garigliano (Lazio, Campania, Abruzzo);

4) Volturno (Abruzzo, Lazio, Campania).

2. Ai bacini dei fiumi che sfociano nell'alto Adriatico a nord del bacino dell'Adige e fino al confine jugoslavo, sopra indicati alla lettera a), nn. 1), 2), 3), 4) e 5) ed a quelli del medio Tirreno, sopra indicati alla lettera b), nn. 3) e 4), è preposta rispettivamente un'unica Autorità di bacino, che opera anche per il coordinamento dei singoli piani di bacino avendo particolare riguardo alla valutazione degli effetti sulle aree costiere.

3. Nei bacini di rilievo nazionale resta fermo il riparto delle competenze previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Ai fini della razionalizzazione delle competenze amministrative e della coordinata gestione delle opere idrauliche, della polizia idraulica e del servizio di pronto intervento, in essi il Ministro dei lavori pubblici, su richiesta del comitato istituzionale interessato e su conforme parere del Comitato nazionale per la difesa del suolo, individua con proprio decreto, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi d'acqua, escluse in ogni caso le aste principali dei bacini, per i quali le competenze amministrative relative alle opere idrauliche ed alla polizia idraulica sono trasferite alle regioni territorialmente competenti] ⁽⁵¹⁾.

(51) *La presente legge è stata abrogata dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Vedi, anche, l'art. 63 dello stesso decreto.*

15. Bacini di rilievo interregionale.

[1. Bacini di rilievo interregionale sono:

a) per il versante adriatico:

- 1) Lemene (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);
- 2) Fissaro-Tartaro-Canal Bianco (Lombardia, Veneto);
- 3) Reno (Toscana, Emilia-Romagna);
- 4) Marecchia (Toscana, Emilia-Romagna, Marche);
- 5) Conca (Marche, Emilia-Romagna);
- 6) Tronto (Marche, Lazio, Abruzzo);
- 7) Sangro (Abruzzo, Molise);
- 8) Trigno (Abruzzo, Molise);
- 9) Saccione (Molise, Puglia);
- 10) Fortore (Campania, Molise, Puglia);
- 11) Ofanto (Campania, Basilicata, Puglia);

b) per il versante ionico:

- 1) Bradano (Puglia, Basilicata);
- 2) Sinni (Basilicata, Calabria);

c) per il versante tirrenico:

- 1) Magra (Liguria, Toscana);
- 2) Fiora (Toscana, Lazio);
- 3) Sele (Campania, Basilicata);
- 4) Noce (Basilicata, Calabria);
- 5) Lao (Basilicata, Calabria).

2. Nei predetti bacini sono trasferite alle regioni territorialmente competenti le funzioni amministrative relative alle opere idrauliche e delegate le funzioni amministrative relative alle risorse idriche. Le regioni esercitano le predette funzioni previa adozione di specifiche intese.

3. Le regioni territorialmente competenti definiscono, d'intesa:

- a) la formazione del comitato istituzionale di bacino e del comitato tecnico;
- b) il piano di bacino;
- c) la programmazione degli interventi;

d) le modalità di svolgimento delle funzioni amministrative per la gestione del bacino, ivi comprese la progettazione, la realizzazione, la gestione e il finanziamento degli incentivi, degli interventi e delle opere.

4. Qualora l'intesa di cui al comma 2 non venga conseguita entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, istituisce, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, il comitato istituzionale di bacino ed il comitato tecnico, di cui al comma 3, lettera a) ⁽⁵²⁾ ⁽⁵³⁾.

(52) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 7 agosto 1990, n. 253. In precedenza la Corte costituzionale, con sentenza 20-26 febbraio 1990, n. 85 (Gazz. Uff. 7 marzo 1990, n. 10 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 15, quarto comma, e, a decorrere dall'entrata in vigore del D.Lgs. 16 dicembre 1989, n. 418 (17 gennaio 1990), dell'art. 20, quarto comma, della L. 18 maggio 1989, n. 183, nella parte in cui non prevedono un congruo preavviso alla regione (o provincia autonoma) interessata all'adozione degli atti sostitutivi ivi previsti.

(53) La presente legge è stata abrogata dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Vedi, anche, l'art. 63 dello stesso decreto.

16. Bacini di rilievo regionale.

[1. Bacini di rilievo regionale sono tutti quelli non ricompresi nelle disposizioni degli articoli 14 e 15.

2. Le funzioni amministrative relative alle risorse idriche in tutti i bacini di rilievo regionale sono delegate alle regioni territorialmente competenti con decreto del Presidente della Repubblica entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nulla è innovato al disposto del *D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616*, per quanto attiene alla disciplina delle grandi derivazioni sia nei bacini di rilievo regionale sia in quelli di rilievo interregionale, di cui all'articolo 15] ⁽⁵⁴⁾.

(54) La presente legge è stata abrogata dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Vedi, anche, l'art. 63 dello stesso decreto.

Capo II

Gli strumenti

17. Valore, finalità e contenuti del piano di bacino.

[1. Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

2. Il piano di bacino è redatto, ai sensi dell'articolo 81, primo comma, lettera a) del *D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616* in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici previa deliberazione del Comitato nazionale per la difesa del suolo. Studi ed interventi sono condotti con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo-valle.

3. Il piano di bacino persegue le finalità indicate all'articolo 3 ed, in particolare, contiene:

a) in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonché dei vincoli, relativi al bacino, di cui al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, ed alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e loro successive modificazioni ed integrazioni;

b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause;

c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli;

- d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione: dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto; del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale nonché del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi;
- e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;
- f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente;
- g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla precedente lettera f), qualora siano già state intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali e da leggi ordinarie di bilancio;
- h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico;
- i) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;
- l) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali;
- m) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;
- n) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulle qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
- o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza;
- p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate;
- q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od altre;
- r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le quantità;
- s) le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto.

4. I piani di bacino sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo. Di conseguenza, le autorità competenti, in particolare, provvedono entro dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino ad adeguare i piani territoriali e i programmi regionali previsti dalla *L. 27 dicembre 1977, n. 984* ; i piani di risanamento delle acque previsti dalla *L. 10 maggio 1976, n. 319* ; i piani di smaltimento di rifiuti di cui al *D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915* ; i piani di cui all'*articolo 5, L. 29 giugno 1939, n. 1497* , e all'*articolo 1-bis, D.L. 27 giugno 1985, n. 312* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 agosto 1985, n. 431*; i piani di disinquinamento di cui all'*articolo 7, L. 8 luglio 1986, n. 349* ; i piani generali di bonifica.

5. Le disposizioni del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino.

6. Fermo il disposto del comma 5, le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nei Bollettini Ufficiali dell'approvazione del piano di bacino, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni.

6-bis. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorità di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo valle ed ai contenuti di

cui alle lettere *b), c), f), l)* ed *m)* del comma 3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni. In caso di mancata attuazione o di inosservanza, da parte delle regioni, delle province e dei comuni, delle misure di salvaguardia e qualora da ciò possa derivare un grave danno al territorio, il Ministro dei lavori pubblici, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma riguarda un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dei lavori pubblici informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno al territorio, il Ministro competente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, adotta l'ordinanza cautelare di cui al presente comma ⁽⁵⁵⁾.

6-ter. I piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 6-bis, le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati ^{(56)]} ⁽⁵⁷⁾.

(55) Comma aggiunto dall'art. 12, D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

(56) Comma aggiunto dall'art. 12, D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

(57) La presente legge è stata abrogata dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Vedi, anche, l'art. 63 dello stesso decreto.

18. I piani di bacino di rilievo nazionale.

[1. I progetti di piano di bacino di rilievo nazionale sono elaborati dai comitati tecnici e quindi adottati dai comitati istituzionali che, con propria deliberazione, contestualmente stabiliscono:

a) i termini per l'adozione da parte delle regioni dei provvedimenti di cui al presente articolo;

b) quali componenti del progetto costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a due o più regioni.

2. In caso di inerzia in ordine agli adempimenti regionali, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici o del Ministro dell'ambiente per le materie di rispettiva competenza, sentito il comitato istituzionale di bacino, assume i provvedimenti necessari per garantire comunque lo svolgimento delle procedure e l'adozione degli atti necessari per la formazione dei piani secondo quanto disposto dal presente articolo, ivi compresa la nomina di commissari ad acta.

3. Dell'adozione del progetto di piano di bacino è data notizia nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente interessate con la precisazione dei tempi, luoghi e modalità, ove chiunque sia interessato possa prendere visione e consultare la documentazione. Il progetto è altresì trasmesso al Comitato nazionale per la difesa del suolo anche ai fini della verifica del rispetto dei metodi, indirizzi e criteri di cui all'articolo 4.

4. Il Comitato nazionale per la difesa del suolo esprime osservazioni sul progetto di piano di bacino entro novanta giorni dalla data di trasmissione dello stesso. Trascorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente.

5. Le eventuali osservazioni del Comitato nazionale per la difesa del suolo sono trasmesse tempestivamente alle regioni interessate ai fini della formulazione di eventuali controdeduzioni.

6. Il progetto di piano e la relativa documentazione sono depositati almeno presso le sedi delle regioni e delle province territorialmente interessate e sono disponibili per la consultazione per quarantacinque giorni dopo la pubblicazione dell'avvenuta adozione nella Gazzetta Ufficiale.

7. Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e copia degli atti.

8. Osservazioni sul progetto di piano possono essere inoltrate alla regione territorialmente competente entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sul registro di cui al comma 7.

9. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato al comma 8, le regioni si esprimono sulle osservazioni di cui ai commi 4 ed 8 e formulano un parere sul progetto di piano.

10. Il comitato istituzionale, tenuto conto delle osservazioni e dei pareri di cui ai commi precedenti, adotta il piano di bacino.

11. I piani di bacino, approvati con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti ⁽⁵⁸⁾ ⁽⁵⁹⁾.

(58) Sulla procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio vedi l'art. 1-bis, D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(59) La presente legge è stata abrogata dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Vedi, anche, l'art. 63 dello stesso decreto.

19. I piani di bacino di rilievo interregionale.

[1. Per la elaborazione ed adozione dei piani di bacino di rilievo interregionale si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 10 dell'articolo 18.

2. Le regioni, tenuto conto delle osservazioni formulate dal Comitato nazionale per la difesa del suolo, ai sensi della lettera c) del comma 7 dell'articolo 6, approvano, per le parti di rispettiva competenza territoriale, il piano del bacino e lo trasmettono entro i successivi sessanta giorni al Comitato nazionale per la difesa del suolo.

3. Nel caso di mancato adeguamento da parte delle regioni alle osservazioni formulate dal Comitato nazionale, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, può adottare eventuali modifiche] ⁽⁶⁰⁾.

(60) La presente legge è stata abrogata dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Vedi, anche, l'art. 63 dello stesso decreto.

20. I piani di bacino di rilievo regionale.

[1. Con propri atti le regioni disciplinano e provvedono ad elaborare ed approvare i piani di bacino di rilievo regionale contestualmente coordinando i piani di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319. Ove risulti opportuno per esigenze di coordinamento, le regioni possono elaborare ed approvare un unico piano per più bacini regionali, rientranti nello stesso versante idrografico ed aventi caratteristiche di uniformità morfologica ed economico-produttiva ⁽⁶¹⁾.

2. Qualora in un bacino di rilievo regionale siano compresi territori d'altra regione, il piano è elaborato dalla regione il cui territorio è maggiormente interessato e all'approvazione provvedono le singole regioni, ciascuna per la parte di rispettiva competenza territoriale, secondo le disposizioni di cui al comma 1.

3. Il piano di bacino è trasmesso entro sessanta giorni dalla adozione al Comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini della verifica del rispetto degli indirizzi e criteri di cui all'articolo 4.

4. In caso di inerzia o di mancata intesa tra le regioni interessate, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, adotta, su proposta del Ministro dei lavori pubblici o del Ministro dell'ambiente, per le materie di rispettiva competenza, gli atti in via sostitutiva ⁽⁶²⁾ ⁽⁶³⁾.

(61) Comma così sostituito dall'art. 5, L. 7 agosto 1990, n. 253.

(62) Comma così sostituito dall'art. 5, L. 7 agosto 1990, n. 253.

(63) La presente legge è stata abrogata dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Vedi, anche, l'art. 63 dello stesso decreto.

Capo III

Gli interventi

21. I programmi di intervento.

[1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi.

2. I programmi triennali debbono destinare una quota non inferiore al 15 per cento degli stanziamenti complessivamente a:

a) interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e materiali dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici;

b) svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico;

c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento di studi, rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo, redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilità, dei progetti di massima ed esecutivi di opere e degli studi di valutazione dell'impatto ambientale di quelle principali;

d) adeguamento e potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei servizi tecnici nazionali ⁽⁶⁴⁾.

3. Le regioni, conseguito il parere favorevole del comitato di bacino di cui all'articolo 18, possono provvedere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e di interventi previsti dai piani di bacino di rilievo nazionale, con il controllo del predetto comitato.

4. Le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti pubblici, previa autorizzazione della regione o del comitato istituzionale interessati, possono concorrere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e interventi previsti dai piani di bacino] ⁽⁶⁵⁾.

(64) Lettera soppressa dall'art. 12, D.L. 5 ottobre 1993, n. 398. Vedi, peraltro, il comma 4 del citato art. 12.

(65) La presente legge è stata abrogata dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Vedi, anche, l'art. 63 dello stesso decreto.

22. Adozione dei programmi.

[1. I programmi di intervento nei bacini di rilievo nazionale sono adottati dai competenti comitati istituzionali.

2. I programmi triennali di intervento relativi ai bacini di rilievo interregionale sono adottati d'intesa dalle regioni; in mancanza di intesa si applica il comma 4 dell'articolo 20.

3. Alla adozione dei programmi di interventi nei bacini di rilievo regionale provvedono le regioni competenti.

4. Entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma triennale in corso, i programmi di intervento, adottati secondo le modalità di cui ai commi precedenti, sono trasmessi al Ministro dei lavori pubblici - presidente del Comitato nazionale per la difesa del suolo, affinché entro il successivo 3 giugno, sulla base delle previsioni contenute nei programmi, e sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, trasmetta al Ministro del tesoro l'indicazione del fabbisogno finanziario per il successivo triennio, ai fini della predisposizione del disegno di legge finanziaria.

5. La scadenza di ogni programma triennale è stabilita al 31 dicembre dell'ultimo anno del triennio e le somme autorizzate per l'attuazione del programma per la parte eventualmente non ancora impegnata alla predetta data sono destinate ad incrementare il fondo del programma triennale successivo per l'attuazione degli interventi previsti dal programma triennale in corso o dalla sua revisione.

6. L'approvazione del programma triennale produce gli effetti di cui all'articolo 81, D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, con riferimento all'accertamento di conformità ed alle intese di cui al citato articolo 81.

6-bis. Gli interventi previsti dai programmi triennali sono di norma attuati in forma integrata e coordinata dai soggetti competenti, in base ad accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della L. 8 giugno 1990, n. 142 ⁽⁶⁶⁾ ⁽⁶⁷⁾.

(66) Comma aggiunto dall'art. 12, D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, nel testo sostituito dalla relativa legge di conversione.

(67) La presente legge è stata abrogata dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

23. Attuazione degli interventi.

[1. Le funzioni di studio e di progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino possono essere esercitate anche mediante affidamento di incarichi, deliberati dai rispettivi comitati istituzionali, ad istituzioni universitarie, liberi professionisti o organizzazioni tecnico-professionali specializzate.

2. L'aliquota per spese generali di cui all'*articolo 2 della legge 24 giugno 1929, n. 1137*, e successive modificazioni e integrazioni, è stabilita a favore del concessionario nella misura massima del 10 per cento dell'importo dei lavori e delle espropriazioni e compensa ogni altro onere affrontato per la realizzazione delle opere dalla fase progettuale al collaudo ed accertamento dei terreni occupati.

2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dei lavori pubblici e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, emana un decreto che disciplina la materia di cui al comma 2, tenendo conto delle caratteristiche dei lavori e delle categorie delle prestazioni professionali ⁽⁶⁸⁾.

3. Nell'ambito delle competenze attribuite dalla presente legge, il Ministro dei lavori pubblici e le regioni sono autorizzati ad assumere impegni di spesa fino all'intero ammontare degli stanziamenti assegnati per tutta la durata del programma triennale, purché i relativi pagamenti siano effettuati entro i limiti delle rispettive assegnazioni annuali.

4. L'esecuzione di opere di pronto intervento ai sensi del *decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010*, ratificato con *legge 18 dicembre 1952, n. 3136*, può avere carattere definitivo quando l'urgenza del caso lo richiede.

5. Tutti gli atti di concessione per l'attuazione di interventi ai sensi della presente legge sono soggetti a registrazione a *tassa fissa* ⁽⁶⁹⁾.

(68) Comma aggiunto dall'art. 6, L. 7 agosto 1990, n. 253.

(69) La presente legge è stata abrogata dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Vedi, anche, l'art. 63 dello stesso decreto.

Capo IV

Le risorse

24. Personale.

[1. In relazione alle esigenze determinate dalla applicazione della presente legge, con la procedura di cui all'articolo 9, comma 9, ed entro gli stessi termini ivi previsti, si procede alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero dei lavori pubblici.

2. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 10 miliardi per il 1989, 15 miliardi per il 1990, 25 miliardi per il 1991 e 40 miliardi per il 1992. Alla effettiva copertura delle dotazioni organiche in aumento si fa luogo alle scadenze stabilite con decreto del Ministro del tesoro, in conformità alle previsioni di spesa indicate nel presente comma] ⁽⁷⁰⁾.

(70) La presente legge è stata abrogata dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Vedi, anche, l'art. 63 dello stesso decreto.

25. Finanziamento.

[1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono a totale carico dello Stato e si attuano mediante i programmi triennali di cui all'articolo 21.

2. A decorrere dall'anno 1994, per le finalità di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della *L. 5 agosto 1978, n. 468*, come modificata dalla *L. 23 agosto 1988, n. 362* ⁽⁷¹⁾. I predetti stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro fino all'espletamento della procedura di ripartizione di cui ai commi 3 e 4 sulla cui base il Ministro del tesoro apporta, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge indicata al comma 2 e sulla base degli stanziamenti ivi autorizzati, il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, predispone lo schema di programma nazionale di intervento per il triennio, articolato per bacini nazionali, interregionali e regionali, e la ripartizione degli stanziamenti tra le

Amministrazioni dello Stato e delle regioni, tenendo conto delle priorità indicate nei singoli programmi ed assicurando, ove necessario, il coordinamento degli interventi. A valere sullo stanziamento complessivo autorizzato, lo stesso Comitato dei Ministri, sentito il Consiglio nazionale per la difesa del suolo, propone l'ammontare di una quota di riserva da destinare al finanziamento dei programmi per l'adeguamento ed il potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei servizi tecnici nazionali. Per l'anno 1993 tale quota è stabilita in lire 10 miliardi da ripartire sugli appositi capitoli di spesa, anche di nuova istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici ⁽⁷²⁾.

4. Entro i successivi trenta giorni, il programma nazionale di intervento, articolato per bacini, e la ripartizione degli stanziamenti ivi inclusa la quota di riserva a favore dei servizi tecnici nazionali sono approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4 ⁽⁷³⁾.

5. Il Ministro dei lavori pubblici, entro trenta giorni dall'approvazione del programma triennale nazionale, su proposta del Comitato nazionale per la difesa del suolo, individua con proprio decreto le opere di competenza regionale che rivestono grande rilevanza tecnico-idraulica per la modifica del reticolo idrografico principale e del demanio idrico i cui progetti devono essere sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta] ⁽⁷⁴⁾.

(71) *Periodo così sostituito dall'art. 12, D.L. 5 ottobre 1993, n. 398.*

(72) *Gli ultimi due periodi sono stati inseriti dall'art. 12, D.L. 5 ottobre 1993, n. 398.*

(73) *Comma così modificato dall'art. 12, D.L. 5 ottobre 1993, n. 398.*

(74) *La presente legge è stata abrogata dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Vedi, anche, l'art. 63 dello stesso decreto.*

TITOLO III

Disposizioni transitorie e finali

26. Costituzione del Comitato nazionale per la difesa del suolo.

[1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è costituito il Comitato nazionale per la difesa del suolo. Entro lo stesso termine sono costituiti gli organi dell'Autorità di bacino di cui all'articolo 12 della presente legge] ⁽⁷⁵⁾.

(75) *La presente legge è stata abrogata dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Vedi, anche, l'art. 63 dello stesso decreto.*

27. Soppressione dell'ufficio speciale per il Reno.

[1. L'ufficio speciale del genio civile per il Reno con sede in Bologna è soppresso ed il relativo personale è trasferito al provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna, cui sono altresì attribuite le competenze che residuano allo Stato.

2. Sino al conseguimento dell'intesa di cui all'articolo 15, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le funzioni demanate al soppresso ufficio sono esercitate dal provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna.

3. Il personale in servizio presso l'ufficio del genio civile per il Reno, addetto a funzioni trasferite alla regione Emilia-Romagna, può chiedere, entro trenta giorni dal conseguimento dell'intesa di cui al comma 2, il trasferimento nei ruoli regionali, nel rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita. La regione può procedere all'accoglimento delle relative domande nei limiti della propria dotazione organica ⁽⁷⁶⁾] ⁽⁷⁷⁾.

(76) *Così sostituito dall'art. 7, L. 7 agosto 1990, n. 253.*

(77) *La presente legge è stata abrogata dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Vedi, anche, l'art. 63 dello stesso decreto.*

28. Personale regionale.

[1. Possono essere distaccati presso i servizi per la segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo e presso le segreterie tecnico-operative dei comitati tecnici di bacino dipendenti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano. Al trattamento economico del predetto personale provvedono le istituzioni di provenienza] ⁽⁷⁸⁾.

(78) La presente legge è stata abrogata dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Vedi, anche, l'art. 63 dello stesso decreto.

29. Rapporti al Parlamento.

[1. Alla relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'*articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349*, è allegata la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico.

2. Alla relazione previsionale e programmatica è allegata la relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento per la difesa del suolo.

3. Agli effetti del comma 7 dell'*articolo 2, L. 8 luglio 1986, n. 349*, la presente legge definisce la riforma dell'amministrazione dei lavori pubblici nel settore della difesa del suolo e delle funzioni di cui agli *articoli 90 e 91, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616*, relativamente alla programmazione della destinazione delle risorse idriche] ⁽⁷⁹⁾.

(79) La presente legge è stata abrogata dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Vedi, anche, l'art. 63 dello stesso decreto.

30. Bacino regionale pilota.

[1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, individua il bacino regionale in cui, per le particolari condizioni di dissesto idrogeologico, di rischio sismico e di inquinamento delle acque, procedere alla predisposizione del piano di bacino, come previsto dalla presente legge, già con riferimento agli interventi da effettuare nel triennio 1989-1991, sperimentando in tale sede la prima formulazione delle normative tecniche di cui all'articolo 2, dei metodi e dei criteri di cui all'articolo 17 e delle modalità di coordinamento con i piani di risanamento delle acque e di smaltimento dei rifiuti previsti dalle disposizioni vigenti. Limitatamente all'ambito territoriale del bacino predetto, è inoltre autorizzato il recepimento anticipato, rispetto al restante territorio nazionale, delle direttive comunitarie rilevanti rispetto alle finalità della presente legge.

2. Il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 formula le opportune direttive per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, stabilendo tempi e modalità della sperimentazione, e costituisce uno speciale comitato di bacino composto pariteticamente da membri designati dalla regione e dai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, per i beni culturali ed ambientali e per il coordinamento della protezione civile. Al termine della sperimentazione, il predetto comitato di bacino trasmette una relazione sull'attività, sui risultati e sulle indicazioni emerse al Comitato nazionale per la difesa del suolo ed al Comitato dei ministri di cui all'articolo 4.

3. Per il finanziamento degli studi, progetti ed opere necessari all'attuazione delle finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi. La somma predetta, iscritta negli stati di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, 1990 e 1991 in ragione di lire 20 miliardi annui, è ripartita dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, sentita la regione interessata. Eventuali ulteriori fabbisogni possono essere indicati dalla regione competente su proposta del comitato di bacino di cui al comma 2 nello schema adottato in base alle disposizioni dell'articolo 31] ⁽⁸⁰⁾.

(80) La presente legge è stata abrogata dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Vedi, anche, l'art. 63 dello stesso decreto.

31. Schemi previsionali e programmatici.

[1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono costituite le Autorità dei bacini di rilievo nazionale, che elaborano e adottano uno schema previsionale e programmatico ai fini della definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo e della predisposizione dei piani di bacino, sulla base dei necessari atti di indirizzo e coordinamento] ⁽⁸¹⁾.

2. Gli schemi debbono, tra l'altro, indicare:

a) gli adempimenti, e i relativi termini, necessari per la costituzione delle strutture tecnico-operative di bacino;

b) i fabbisogni cartografici e tecnici e gli studi preliminarmente indispensabili ai fini del comma 1;

c) gli interventi più urgenti per la salvaguardia del suolo, del territorio e degli abitati e la razionale utilizzazione delle acque, ai sensi della presente legge, dando priorità in base ai criteri integrati dell'incolumità delle popolazioni e del danno incombente nonché dell'organica sistemazione;

d) le modalità di attuazione e i tempi di realizzazione degli interventi;

e) i fabbisogni finanziari.

3. Agli stessi fini del comma 1, le regioni, delimitati provvisoriamente, ove necessario, gli ambiti territoriali adottano, ove occorra, d'intesa, schemi con pari indicazioni per i restanti bacini.

4. Gli schemi sono trasmessi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 che, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, propone al Consiglio dei ministri la ripartizione dei fondi disponibili per il triennio 1989-1991, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Per l'attuazione degli schemi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.427 miliardi, di cui almeno il 50 per cento per i bacini del Po, dell'Arno, dell'Adige, del Tevere e del Volturno.

6. Per gli interventi urgenti della diga del Bilancino e dell'asta media del fiume Arno è concesso alla regione Toscana, a valere sulla quota riservata di cui al comma 5, un contributo straordinario, immediatamente erogabile, di lire 120 miliardi] ⁽⁸²⁾.

(81) Con D.P.C.M. 23 marzo 1990 (Gazz. Uff. 4 aprile 1990, n. 79) è stato approvato l'atto di indirizzo e coordinamento ai fini della elaborazione e adozione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della presente legge. Vedi, anche, l'art. 9, L. 7 agosto 1990, n. 253.

(82) La presente legge è stata abrogata dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Vedi, anche, l'art. 63 dello stesso decreto.

32. Competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano.

[1. Per le acque appartenenti al demanio idrico delle province autonome di Trento e di Bolzano, restano ferme le competenze in materia di utilizzazione delle acque pubbliche ed in materia di opere idrauliche previste dallo statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.

2. Per quanto attiene all'Autorità del bacino dell'Adige, i riferimenti della presente legge ai presidenti delle giunte regionali ed ai funzionari regionali si intendono effettuati, per quanto di competenza, ai presidenti delle giunte provinciali ed ai funzionari delle province interessate] ⁽⁸³⁾.

(83) La presente legge è stata abrogata dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Vedi, anche, l'art. 63 dello stesso decreto.

33. Copertura finanziaria.

[All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 24, valutato in lire 10 miliardi per il 1989, in lire 15 miliardi per il 1990 ed in lire 25 miliardi per il 1991, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria» e relative proiezioni per gli anni successivi.

2. Ai fini dell'attuazione dei restanti articoli della presente legge è autorizzata, nel triennio 1989-1991, la spesa complessiva di lire 2.487 miliardi, di cui lire 942 miliardi per il 1989, 545 miliardi per il 1990 e 1.000 miliardi per il 1991, al cui onere si provvede: quanto a lire 822 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando il residuo accantonamento «Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno»; quanto a lire 1615 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno» e relative proiezioni per gli anni successivi; quanto a lire 50 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale ivi compreso il risanamento del mare Adriatico. Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno», e relativa proiezione per l'anno successivo, in ragione di lire 25 miliardi per l'anno 1989 e di lire 25 miliardi per l'anno 1990.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio] ⁽⁸⁴⁾.

(84) La presente legge è stata abrogata dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Vedi, anche, l'art. 63 dello stesso decreto.

34. Consorzi idraulici.

[1. Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni di cui al *regio decreto 25 luglio 1904, n. 523*, relative alla costituzione degli stessi.

2. Il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare norme aventi valore di legge dirette a disciplinare il trasferimento allo Stato ed alle regioni, nell'ambito delle relative competenze funzionali operative e territoriali, delle funzioni esercitate dai predetti consorzi nonché a trasferire i rispettivi uffici e beni. Contestualmente si provvede al trasferimento allo Stato ed alle regioni del personale in ruolo al 31 dicembre 1988 dei consorzi soppressi nel rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita] ⁽⁸⁵⁾.

(85) La presente legge è stata abrogata dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Vedi, anche, l'art. 63 dello stesso decreto.

35. Organizzazione dei servizi idrici pubblici.

[1. Nei piani di bacino, in relazione a quanto previsto all'articolo 17, comma 3, lettera e), e compatibilmente con gli altri interventi programmati dal Ministero dei lavori pubblici con il piano nazionale degli acquedotti, possono essere individuati ambiti territoriali ottimali per la gestione mediante consorzio obbligatorio dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione delle acque usate] ⁽⁸⁶⁾.

(86) La presente legge è stata abrogata dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Vedi, anche, l'art. 63 dello stesso decreto.

Statuto della Regione Calabria - Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 20 aprile 2005, n. 11, 19 gennaio 2010, n. 3, 9 novembre 2010, n. 27, 6 agosto 2012, n. 34, 10 settembre 2014, n. 18 e 6 luglio 2015, n. 15)

(...)

Articolo 34

(Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale)

1. Il Presidente della Giunta regionale:

- a) rappresenta la Regione;
- b) dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
- c) nomina e revoca il Vice Presidente e gli Assessori;
- d) attribuisce gli incarichi all'interno della Giunta e può revocarli;
- e) effettua le nomine di competenza della Giunta, previa deliberazione della medesima, e provvede alle nomine e alle designazioni che la legge gli attribuisce;
- f) pone la questione di fiducia davanti al Consiglio regionale, previo assenso della Giunta;
- g) presenta al Consiglio, previa delibera della Giunta, i disegni di legge e ogni altro provvedimento d'iniziativa della Giunta;
- h) promulga le leggi regionali, indice i referendum previsti dallo Statuto;
- i) emana i regolamenti regionali approvati dalla Giunta e dal Consiglio;
- l) sovrintende ai settori ed ai servizi dell'amministrazione anche a mezzo dei componenti della Giunta;
- m) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione, ove non sia disposto diversamente;
- n) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi

(...)

Articolo 39

(Iniziativa legislativa)

1. L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta regionale, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 48.

2. L'iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli e illustrato da una relazione descrittiva e, nel caso comporti spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico- finanziaria.

3. Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli stessi elettori sono stabilite da apposita legge regionale.

4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare.

(...)

Regione Calabria – Legge 29 giugno 2016, n. 14 recante: “Primi interventi per favorire la costituzione della città metropolitana di Reggio Calabria”.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 29 giugno 2016, n. 71.

Art. 1 *Assegnazione temporanea di funzioni.*

1. Al fine di favorire il processo di costituzione della Città metropolitana di Reggio Calabria e nelle more dell'approvazione della legge generale di riordino prevista dall'*articolo 1 della legge regionale 22 giugno 2015, n. 14*, le funzioni indicate dal medesimo articolo 1, comprese quelle direttamente esercitate dalla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo, della stessa *L.R. n. 14/2015*, restano assegnate alla Provincia di Reggio Calabria.

2. Il personale addetto alle funzioni di cui al comma 1 rimane inquadrato nei ruoli provinciali nel rispetto dei limiti di spesa definiti dalla *legge 7 aprile 2014, n. 56*, come certificati dalla stessa Amministrazione provinciale di Reggio Calabria.

Art. 2 *Risorse finanziarie.*

1. La Regione trasferisce alla Provincia di Reggio Calabria le risorse finanziarie in misura pari ad euro 9.700.000,00 annue, comprensive di ogni onere in conto della Provincia stessa per stipendi, buoni pasto e fondo per il salario accessorio.

2. La copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1, per le annualità comprese nel bilancio pluriennale 2016-2018, è garantita con le risorse allocate al Programma U.18.01 - capitolo U1501011001 del bilancio medesimo.

Art. 3 *Invarianza di spesa.*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Regione Calabria – Legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 recante: “Attività estrattive nel territorio della Regione Calabria”.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 31 ottobre 2009, n. 20, S.S. 10 novembre 2009, n. 1.

(2) Vedi, anche, la Delib.G.R. 28 gennaio 2013, n. 16.

TITOLO I**Disposizioni generali****Art. 1***Oggetto.*

1. I materiali di miniera e di cava, definiti e classificati come tali nel successivo articolo 2, presenti nel territorio in superficie o in sotterraneo, in quanto risorse naturali non rinnovabili ed economicamente utilizzabili, sono di pubblico interesse.
2. La ricerca e coltivazione dei materiali di miniera e di cava è disciplinata dalla presente legge, in armonia con le normative in vigore, regionali, statali e comunitarie, in particolare con riguardo all'uso sostenibile del territorio e alla tutela dell'ambiente.

Art. 2*Classificazione.*

1. Le sostanze minerarie sono classificate in due categorie: miniere e cave.
2. Appartengono alla categoria delle miniere e costituiscono patrimonio indisponibile della Regione Calabria, le sostanze minerali di preminente interesse locale, quali:
 - a) marmi, graniti, pietre ornamentali, quarzo e sabbie silicee, farine fossili;
 - b) acque minerali e termali, fluidi endogeni a bassa entalpia.

Tali sostanze minerali possono dar luogo ad attività di ricerca e di coltivazione da parte di qualunque soggetto pubblico o privato che sia in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge e nel rispetto delle modalità di attuazione da essa previste.

3. Appartengono alla categoria delle cave le sostanze minerali quali:
 - a) materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche, terre coloranti, torba;
 - b) sabbie, pietrisco e ghiaia anche se presenti nei corsi fluviali e nelle relative aree di espansione dei fiumi;
 - c) gli altri materiali e sostanze industrialmente utilizzabili non comprese nella categoria delle miniere [e quelli provenienti da riutilizzazioni dei materiali lapidei di demolizione o di risulta di lavori edili e stradali, in conformità con quanto previsto dalle norme in materia di tutela ambientale]⁽³⁾.
4. I materiali di cava reperibili in terraferma sono beni che appartengono al proprietario del suolo, il quale ne può disporre secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla presente legge. Gli inerti estratti dai corsi d'acqua e dai fondali marini appartengono rispettivamente al demanio fluviale e al demanio marittimo, che ne dispongono secondo le norme vigenti in materia.
5. La ricerca e la coltivazione delle sostanze minerali di interesse nazionale sono disciplinate dalle norme del R.D. 29 aprile 1927, n. 1443 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per gli idrocarburi liquidi o gassosi per la cui ricerca, coltivazione, stoccaggio e trasporto di sostanze minerarie quali:
 - a) minerali impiegati direttamente, ovvero utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti;
 - b) idrocarburi, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asfaltiche e bituminose;
 - c) fosfati, sali alcalinici e magnesiaci;

- d) fluidi endogeni ad alta entalpia;
- e) pietre preziose, granati, corindone, bauxite;
- f) sostanze radioattive;
- g) allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellane e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630° C;
- h) leucite, feldspati, magnesite, fluorite, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento.

6. La Giunta regionale promuove intese con il Ministero dello Sviluppo Economico per regolare la revisione della classificazione dei minerali di miniera e di cava coerentemente con il vigente assetto costituzionale e per definire procedure di esercizio delle attività di ricerca e di sfruttamento delle risorse minerarie e geotermiche di interesse nazionale, con particolare riguardo a quelle di carattere strategico per il Paese, in armonia con gli indirizzi adottati per l'intero territorio nazionale.

(3) Parole soppresse dall'art. 1, L.R. 28 dicembre 2009, n. 53.

Art. 3

Campo di applicazione.

1. La presente legge si applica alle:

- a) attività di ricerca delle sostanze minerali di miniera e di cava, intesa quale insieme di indagini, studi, prospezioni e lavori necessari per l'individuazione del giacimento e delle sue caratteristiche fisiche, geologiche e merceologiche;
- b) attività di coltivazione delle sostanze minerali, da utilizzare tal quali o a seguito di processi di arricchimento e trasformazione in prodotti finiti;
- c) attività di estrazione di inerti negli alvei fluviali, nei terrazzi alluvionali e nelle aree di espansione e di pertinenza dei corsi d'acqua.

Art. 4

Finalità.

1. Con la presente legge si intendono perseguire le seguenti finalità:

- a) razionalizzare lo sfruttamento dei giacimenti secondo un piano organico di attività produttiva che consenta il corretto utilizzo della risorsa mineraria regionale nel rispetto del preminente interesse pubblico, al quale l'attività mineraria va subordinata nella scelta delle tecniche di coltivazione e nelle dimensioni quantitative della produzione;
- b) garantire che l'estrazione e l'impiego delle risorse minerarie regionali avvengano nel quadro della compatibilità con la salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e la tutela degli altri beni e risorse presenti nel territorio;
- c) promuovere e disciplinare il progetto di recupero paesaggistico e ambientale delle aree di escavazione dismesse nonché di quelle di nuova apertura, con riguardo alla salvaguardia dell'identità dei luoghi e della loro fruizione da parte della collettività; con il proposito altresì di favorire possibili forme di sinergia tra le altre varie attività presenti nel territorio e quella mineraria;
- d) garantire la sicurezza e l'integrità fisica dei lavoratori, nonché la salubrità e l'igiene dell'ambiente in tutte le fasi dello svolgimento dell'attività mineraria.

TITOLO II

Pianificazione e programmazione delle attività estrattive

Art. 5

Osservatorio Regionale delle Attività Estrattive ORAE.

1. Presso il Dipartimento delle Attività Produttive è istituito l'Osservatorio Regionale delle Attività Estrattive (ORAE), con funzioni consultive e di supporto al Dipartimento in ordine a:
 - a) pianificazione delle attività estrattive;
 - b) elaborazione di norme e direttive;
 - c) emanazione di pareri e valutazioni tecniche su quesiti posti dalla Pubblica Amministrazione da privati o loro Associazioni, da Enti di ricerca e in tutti i casi stabiliti dalla presente legge e dal Regolamento attuativo;
 - d) monitoraggio e valutazione annuale delle attività estrattive.
2. L'Osservatorio elabora un rapporto annuale statisticoqualitativo sulle attività estrattive della Regione da trasmettere alla Commissione consiliare competente.
3. L'Osservatorio gestisce il Sistema Informativo delle Attività Estrattive (SITRAE) che raccoglie le informazioni e i dati dei procedimenti relativi al Dipartimento Attività Produttive e agli Enti decentrati, Comuni e Province. Il SITRAE si integra nella rete infrastrutturale dell'informazione geografica della Regione.
4. L'Osservatorio esprime pareri obbligatori su:
 - a) Piani Regionali, Provinciali e Comunali delle Attività estrattive;
 - b) rilascio delle autorizzazioni relative all'attività di ricerca e coltivazione delle sostanze minerarie di interesse regionale;
 - c) rilascio delle autorizzazioni per la coltivazione di nuove cave o la ripresa di cave dismesse e sull'approvazione dei piani di recupero ambientale da attuare nel corso e al completamento dei lavori di estrazione.
5. Per perseguire i compiti assegnati gli viene costituito presso l'Osservatorio un Comitato composto da cinque esperti - per comprovata esperienza tecnico-scientifica - in materia di Ingegneria mineraria, Geologia, Scienze Agronomiche e Forestali e Progettazione Architettonica, Paesaggistica, Ambientale, nominati per la durata di tre anni dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale. L'Osservatorio, di volta in volta e per particolari situazioni, per questioni di competenza provinciale e/o comunale, può essere integrato da tecnici e rappresentanti designati dalle stesse Pubbliche Amministrazioni interessate.
6. [Per il funzionamento dell'Osservatorio viene costituita altresì una segreteria tecnica composta da tre funzionari regionali, provenienti preferibilmente dal settore competente del Dipartimento delle Attività Produttive, con esperienza nei campi informatico, geologico e giuridico; la segreteria viene nominata dal Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive ed ai componenti spetta il trattamento delle strutture speciali regionali] ⁽⁴⁾.
7. Le procedure di funzionamento dell'Osservatorio, in particolare per le modalità ed i termini di emanazione dei pareri e per la gestione generale dell'organismo, sono disciplinate da Regolamento regionale di cui al successivo articolo 7.

(4) *Comma abrogato dall'art. 1, comma 2, L.R. 3 settembre 2012, n. 40.*

Art. 6

Piano Regionale delle Attività Estrattive PRAE ⁽⁵⁾.

1. Il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) costituisce l'atto di programmazione e di sistemica organizzazione dell'attività estrattiva in tutte le sue fasi di ricerca, esplorazione, coltivazione, arricchimento e prima trasformazione delle sostanze minerali di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della presente legge.
2. Costituiscono elementi propedeutici ed essenziali per la redazione del Piano:
 - a) la conoscenza morfologica, geologica, idrologica, geotecnica ed agro-forestale delle aree interessate da possibili attività estrattive;
 - b) l'individuazione e la localizzazione delle risorse minerarie note e di quelle probabilmente esistenti e potenzialmente coltivabili nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni di uso del territorio;

- c) la conoscenza o la stima probabile della produzione nelle varie tipologie di sostanze minerali;
- d) la stima del fabbisogno complessivo di ciascuna categoria di minerali in relazione alla probabile dinamica del mercato di validità del piano ed al razionale sfruttamento della risorsa mineraria;
- e) la definizione dei criteri di tutela del territorio e dei relativi parametri di compatibilità tra territorio-ambiente-paesaggio ed attività produttiva;
- f) i criteri di intervento tecnico-progettuali di recupero funzionale, paesaggistico e ambientale del territorio in corso ed a fine della lavorazione mineraria, nonché delle aree ex minerarie già abbandonate;
- g) i criteri di integrazione e raccordo del Piano con le varie normative vigenti sul territorio per la disciplina di altri tipi di attività e di interrelazione con altri Piani di Settore già in essere e con gli strumenti urbanistici di vario grado vigenti;
- h) i criteri di controllo e monitoraggio dell'attività mineraria;
- i) il censimento delle miniere di interesse regionale e delle cave in esercizio, di quelle temporaneamente sospese e di quelle già dismesse;
- j) l'individuazione di determinati ambiti omogenei, anche geologicamente, entro cui rapportare le diverse azioni tecniche, programmatorie e pianificatorie a livello regionale, nei quali sviluppare i processi di filiera, al fine di individuare poli estrattivi d'interesse produttivo.

3. Il PRAE assume efficacia giuridica di piano di settore e valore sovraordinatorio sulla pianificazione urbanistica locale. I relativi aggiornamenti sono approvati, previo parere dell'ORAE, secondo le procedure previste dalle norme vigenti.

4. Il PRAE ha durata di cinque anni.

(5) Ai sensi della Delib.G.R. 28 dicembre 2012, n. 593 è stato approvato il Piano regionale delle attività estrattive di cui al presente articolo.

Art. 7

Regolamento di attuazione ⁽⁶⁾.

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, viene adottato dalla Giunta regionale il Regolamento di attuazione che prescrive le procedure, le modalità e la documentazione:

- a) per il rilascio del permesso di ricerca o della concessione mineraria di coltivazione di sostanze minerali di interesse regionale di cui all'articolo 2, comma 2, nonché per le procedure relative alla riclassificazione dei minerali di cui all'articolo medesimo, o per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava relativa ai materiali di cui al comma 3 del predetto articolo 2 della presente legge. Il piano di sicurezza e di prevenzione degli infortuni, al quale deve uniformarsi l'esercizio dell'attività di miniera o di cava in tutte le fasi del suo svolgimento al fine di garantire l'integrità fisica dei lavoratori, la salubrità e l'igiene dei luoghi dove essi prestano la loro opera nonché la stabilità delle aree nelle quali si insedia l'attività mineraria, costituisce parte essenziale della specifica documentazione;
- b) per il rilascio dell'autorizzazione per l'estrazione nei corsi d'acqua;
- c) per la disciplina dei canoni annui da corrispondere per tutte le attività estrattive;
- d) per la concessione di agevolazioni per il recupero ambientale e paesaggistico delle aree estrattive dismesse e per il sostegno dell'attività di ricerca da parte di soggetti pubblici e privati.

2. Il Regolamento di attuazione disciplina inoltre:

- a) il funzionamento dell'Osservatorio Regionale per le Attività Estrattive (ORAE);
- b) l'attribuzione delle competenze agli Uffici e al Personale investiti del compito di vigilare sul regolare adempimento ai regolamenti comunali e/o provinciali;

c) l'attribuzione dei compiti di controllo e d'ispezione da svolgere nelle varie lavorazioni estrattive di miniera o di cava come sopra definite;

d) l'attribuzione al direttore della miniera o della cava e, in subordine, al personale di sorveglianza del compito di osservare e fare osservare le norme del piano di sicurezza e quelle disposte per fronteggiare la sopravvenienza di situazioni di pericolo non previste.

(6) In attuazione del presente articolo vedi il Reg. reg. 5 maggio 2011, n. 3 e il Reg. reg. 29 maggio 2015, n. 7.

TITOLO III

Esercizio delle attività minerarie

Art. 8

Permesso di ricerca.

1. Il permesso di ricerca consente di eseguire rilievi, indagini, prospezioni, sondaggi, prelievi di campioni e ogni altra attività volta a individuare la presenza e la coltivabilità economica di minerali appartenenti alla categoria dei materiali classificati al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge. Il relativo titolo è accordato - con provvedimento - dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Attività Produttive a chi ne faccia domanda e possieda, a giudizio del Dipartimento Attività Produttive, la capacità tecnica ed economica necessaria alla realizzazione del piano di ricerca e all'esecuzione ove necessario, degli interventi di ripristino ambientale.
2. Il permesso di ricerca ha la durata di due anni e può essere prorogato per un ulteriore biennio una sola volta. Eventuali sospensioni dei lavori di ricerca accordate dal Dipartimento Attività Produttive su richiesta del permissionario, se dovute a cause di forza maggiore, prolungano di pari tempo il previsto termine di scadenza del permesso.
3. Il permesso di ricerca può avere un'estensione massima di dieci Km². Nell'area compresa in un permesso di ricerca può essere accordato un altro permesso di ricerca per sostanze diverse a condizione che i lavori del nuovo permesso siano sotto ogni aspetto compatibili con quelli relativi al permesso preesistente.
4. È vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, del materiale estratto nel corso dell'attività di ricerca, tranne i casi espressamente autorizzati dalla competente autorità mineraria per prove di produzione sui minerali estratti.
5. Il titolare del permesso di ricerca è tenuto a pagare alla Regione Calabria un canone annuo proporzionale alla superficie del permesso accordatogli, in base a quanto specificamente previsto dal Regolamento attuativo di cui al precedente articolo 7. Il Dipartimento Attività Produttive può esonerare il titolare dal pagamento del canone qualora il titolo minerario sia riferito a determinate sostanze minerali definite di interesse prioritario con relativa delibera della Giunta regionale.

Art. 9

Concessione mineraria.

1. Le miniere di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge possono essere coltivate solo dal soggetto pubblico o privato che ne abbia ottenuto la concessione da parte della Regione Calabria con le modalità e nei termini prescritti dal Regolamento di attuazione della presente legge, di cui all'articolo 7.
2. Possono formare oggetto di concessione le risorse minerarie delle quali il Dipartimento Attività Produttive abbia riconosciuto l'esistenza e la coltivabilità. Il concessionario può disporre delle sostanze minerali associate a quelle che formano oggetto della concessione, attraverso una estensione della stessa rilasciata dal Dipartimento Attività Produttive.
3. Nella stessa area possono essere accordate più concessioni, ma per sostanze minerali diverse e distinte tra loro e a condizione che le concessioni successive non pregiudichino la regolare esecuzione dei lavori di quelle preesistenti.
4. Le miniere date in concessione devono essere tenute in attività con mezzi tecnici ed economici adeguati all'importanza del giacimento, come disposto dal decreto di concessione e in conformità alle prescrizioni dettate dal PRAE di cui all'articolo 6.

5. Il Dipartimento Attività Produttive, su richiesta del titolare della concessione, acquisito il parere dell'ORAE di cui all'articolo 5, può disporre la sospensione dei lavori o la graduale esecuzione di essi per un periodo non superiore complessivamente a tre anni, entro il quale devono essere definite le procedure relative alla ripresa delle attività o l'eventuale decadenza del titolo.

6. La concessione mineraria, che può avere superficie non superiore a due Km², viene accordata con decreto del Dipartimento Attività Produttive, sentito il parere dell'ORAE.

7. La concessione è temporanea e non può avere durata superiore a venti anni. Su richiesta del titolare del Dipartimento Attività Produttive può disporre la proroga e/o il trasferimento della concessione rinunciata dal titolare, ad altro soggetto. Su iniziativa del Dipartimento Attività Produttive la concessione può essere sottoposta a decadenza, per accertate inadempienze del titolare nell'esercizio dell'attività mineraria.

8. Il concessionario è tenuto a pagare alla Regione Calabria un canone annuo proporzionale alla superficie della concessione e/o alla quantità del minerale estratto, in base a quanto specificamente previsto dal Regolamento attuativo di cui al precedente articolo 7 e per le finalità ivi previste.

9. In osservanza del principio generale di cui all'articolo 252 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le concessioni perpetue date senza limiti di tempo, in essere alla data in entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a decorrere dalla medesima data sono trasformate in concessioni temporanee la cui durata è stabilita nel limite massimo di anni 30 (trenta) salvo il concessionario non incorra in motivi di decadenza. L'esercizio della concessione nei termini di cui al periodo precedente è condizionato all'esito positivo della valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) o della valutazione di incidenza (V.I.), se dovute, ferma restando l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti ⁽⁷⁾.

(7) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, L.R. 27 aprile 2015, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1 della medesima legge).

Art. 10

Pubblica utilità.

1. Le opere, gli impianti e i servizi che sono destinati all'esercizio dell'attività mineraria di ricerca e coltivazione, nonché alla salvaguardia della sicurezza dei luoghi di lavoro e della salubrità dell'ambiente, e sono insediati entro il perimetro topografico della concessione, sono considerati pertinenze della miniera e perciò di pubblica utilità a tutti gli effetti delle norme vigenti in materia.

2. Quando le predette opere o parte di esse si trovano al di fuori del perimetro topografico della concessione, il Dipartimento Attività Produttive, su richiesta del concessionario, può dichiarare la pubblica utilità dei fondi occupati dalle opere minerarie.

3. I proprietari dei terreni sui quali insistono permessi di ricerca o concessioni minerarie accordati secondo le norme della presente legge non si possono opporre all'occupazione e all'uso dei suoli interessati all'attività mineraria, fatto salvo il loro diritto ad un equo risarcimento per i danni subiti e per l'indisponibilità dei fondi occupati dalle strutture minerarie e dagli annessi servizi.

Art. 11

Autorizzazione per l'attività di ricerca dei materiali di cava.

1. L'attività di ricerca dei materiali di cava di cui all'articolo 2 comma 3, punti a) e c), è preventivamente autorizzata, per un periodo non superiore a due anni, dal Comune territorialmente competente, in conformità ai contenuti del PRAE ed a seguito di parere favorevole dell'ORAE.

2. L'attività di ricerca dei materiali di cava di cui all'articolo 2 comma 4, punto b), relativamente al demanio fluviale è preventivamente autorizzata, per un periodo non superiore a due anni, dalla Provincia territorialmente competente, in conformità ai contenuti del PRAE e a seguito di parere favorevole dell'ORAE.

3. L'attività di ricerca dei materiali di cava di cui all'articolo 2 comma 3, punto b), relativamente al demanio marittimo, è preventivamente autorizzata, per un periodo non superiore a due anni, dall'autorità regionale competente, in conformità ai contenuti del PRAE e a seguito di parere favorevole dell'ORAE.

4. È vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, del materiale estratto. L'inosservanza del divieto comporta la revoca dell'autorizzazione.
5. Il Comune e la Provincia trasmettono copia dell'autorizzazione e del relativo programma di ricerca al Dipartimento Attività Produttive competente in materia di attività estrattive.

Art. 12

Autorizzazione per l'attività di coltivazione di cave e per il relativo ampliamento. Proroga della durata dell'autorizzazione.

1. L'attività di coltivazione di cava ed il relativo ampliamento sono autorizzati, dalla Provincia e dal Comune territorialmente competenti, rispettivamente per le attività di cui all'articolo 2 comma 2, punto b) per i corsi d'acqua, all'articolo 2 comma 3, punti a) e c), sentito il parere dell'ORAE, nel rispetto delle prescrizioni del PRAE e qualora il programma dei lavori sia adeguato a garantire le necessarie condizioni di sicurezza dei lavoratori e di salubrità nel posto di lavoro.
2. L'autorizzazione per l'attività di coltivazione di cava è rilasciata per un periodo non superiore a venti anni. La durata dell'autorizzazione deve essere proporzionata, tenuto conto del tipo di materiale, al piano di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico.
3. Su richiesta motivata dell'interessato, la durata dell'autorizzazione per l'attività di coltivazione può essere prorogata per un periodo non superiore a cinque anni, solo al fine di consentire il completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico; l'autorizzazione per l'ampliamento dell'attività di coltivazione di cava è rilasciata per un periodo non superiore a cinque anni, salvo proroga per un massimo di due anni, al fine di consentire il completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale e comunque nel rispetto delle condizioni previste nell'autorizzazione e nella convenzione di cui al successivo articolo 14.
4. Il Comune o la Provincia autorizza, altresì, le varianti al piano iniziale di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico, previo parere dell'ORAE. Ove il Comune o la Provincia non provveda in merito alla domanda di autorizzazione per l'attività di coltivazione di cava nei termini previsti dal Regolamento attuativo di cui all'articolo 7 o non adotti gli altri atti obbligatori nell'ambito delle funzioni delegate in materia di attività estrattive, la Regione previa diffida a provvedere entro i successivi trenta giorni, esercita, nel rispetto del principio di leale collaborazione, i poteri sostitutivi previsti dall'*articolo 4 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34*.
5. Qualora l'autorizzazione venga rilasciata per successivi lotti o fasi di coltivazione, il recupero ambientale e paesaggistico, deve avvenire contestualmente alla coltivazione, secondo le modalità ed i tempi previsti dal piano di coltivazione e di recupero ambientale.

Art. 13

Contenuto dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione ha per oggetto il piano di ricerca, di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico.
2. L'autorizzazione contiene le prescrizioni operative e di sicurezza da osservarsi nell'attività estrattiva e negli interventi di recupero ambientale, la durata in relazione alla quantità e qualità dei materiali estraibili, nonché l'obbligo del versamento del contributo per il recupero ambientale e paesaggistico di cui al successivo articolo 18.
3. L'autorizzazione alla ricerca o alla coltivazione di cava può essere accordata ad un soggetto pubblico o privato che, in possesso delle capacità tecniche ed economiche, ne faccia richiesta nel caso in cui il proprietario del terreno entro il quale ricade la cava non abbia intrapreso e non intraprenda la suddetta attività o non la eserciti con mezzi tecnici ed economici adeguati al valore del giacimento.

Art. 14

Convenzione

1. I rapporti tra il Comune o la Provincia ed il titolare dell'autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12 sono regolati da apposita convenzione, che ha per oggetto gli obblighi e gli oneri anche finanziari a carico del titolare stesso e, in particolare:
 - a) la garanzia fideiussoria, relativa alle opere di recupero ambientale e paesaggistico previste dal piano di ricerca e dal piano di coltivazione e di recupero ambientale;

- b) il canone di cui all'articolo 18, esclusivamente per l'attività di coltivazione di cava e per il relativo ampliamento;
 - c) la realizzazione delle opere connesse all'attività estrattiva;
 - d) la realizzazione delle opere necessarie per la salvaguardia del territorio e dei terzi e di quelle per il recupero ambientale e paesaggistico dell'area interessata;
 - e) la realizzazione delle opere necessarie alla manutenzione delle infrastrutture interessate dall'attività estrattiva.
2. La garanzia fideiussoria è determinata sulla base del prezzario regionale vigente per le opere e di lavori pubblici ed è aggiornata almeno ogni tre anni.
-

Art. 15

Cessione dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12 non può essere ceduta a terzi senza il preventivo assenso dell'amministrazione che ha provveduto al relativo rilascio. Il cessionario subentra negli obblighi assunti e nelle garanzie prestate dal cedente.
 2. Il cessionario presenta apposita richiesta di subentro all'amministrazione di cui al comma 1, entro trenta giorni dall'atto di trasferimento tra vivi o entro centoventi giorni dall'apertura della successione, a pena di decadenza dell'autorizzazione.
-

Art. 16

Revoca dell'autorizzazione per pubblico interesse.

1. A norma dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., la Regione, la Provincia e il Comune possono revocare, nell'ambito delle rispettive competenze, l'autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, dandone immediata comunicazione al titolare.
 2. Nel caso di revoca ai sensi del comma 1, il titolare dell'autorizzazione che ne faccia richiesta entro novanta giorni dalla comunicazione, ha diritto ad un equo indennizzo, proporzionato agli investimenti realizzati e determinato dalla Giunta regionale.
-

Art. 17

Autorizzazione per l'estrazione di inerti nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale.

1. L'estrazione dei materiali di cui all'articolo 2, comma 3, punto b) nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale è autorizzata dalla Provincia, e dagli altri enti competenti, previo parere dell'ORAE, in conformità alla vigente legislazione in materia.
 2. Le estrazioni in alveo fluviale, intese come manutenzione e regimazione idraulica, di mantenimento e ripristino del buon regime idraulico, sono autorizzate in coerenza con il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico della Calabria e con i Piani di Bacino ai sensi della legge n. 183/1989 e successive modifiche ed integrazioni.
 3. In assenza dei Piani suddetti le estrazioni di inerti fluviali sono autorizzate sulla base di valutazioni preventive e studi di impatto in conformità all'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37 redatte secondo le linee guida approvate dall'Autorità di Bacino regionale. Il materiale rimosso può essere destinato alla commercializzazione solo in assenza di fenomeni di erosione in alveo e nei tratti costieri limitrofi alla foce.
 4. Le autorizzazioni di estrazione degli inerti fluviali finalizzate al ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo, sono rilasciate, a cura dell'Ufficio competente, anche in assenza e/o in deroga dei sopra citati Piani o valutazioni preventive e studi di impatto.
-

Art. 18

Canone per l'esercizio dell'attività di cava.

1. Il titolare dell'autorizzazione, se finalizzata alla commercializzazione del materiale estratto di cui agli articoli 11, 12 e 17, è tenuto a versare agli enti concedenti un canone per l'esercizio dell'attività di cava, rapportato alla tipologia e alla quantità dei materiali estratti.
2. La Giunta regionale, verificata l'incidenza del canone sul prezzo e sulle condizioni di mercato e della concorrenza tra le imprese, stabilisce gli importi unitari del canone nel limite massimo del 10 per cento del valore medio di mercato della relativa tipologia di materiali ed indica il termine perentorio entro il quale il titolare dell'autorizzazione deve versare agli enti concedenti l'importo annuale del contributo di cui al successivo comma 4. Gli importi unitari possono essere aggiornati.
3. Il titolare dell'autorizzazione, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmette all'ente concedente e al Dipartimento Attività Produttive, competente in materia di attività estrattive, una perizia giurata, che, sulla base di un apposito rilievo, attesta lo stato di avanzamento del piano di coltivazione di cava con l'esatto quantitativo del materiale utile estratto in relazione alle diverse tipologie.
4. L'ente concedente, tenendo conto degli importi unitari stabiliti dalla Giunta regionale, della perizia giurata e previo accertamento diretto, determina l'importo annuale del canone per l'esercizio dell'attività di cava dovuto dal titolare dell'autorizzazione.
5. Le somme derivanti dalla riscossione del contributo per il recupero ambientale sono:
 - a) per il 70 per cento, utilizzate dall'ente concedente, per la realizzazione di opere ed interventi infrastrutturali di tutela ambientale, previa idonea pubblicazione, anche su quotidiani, di appositi progetti, nonché per l'esercizio delle funzioni di propria competenza derivanti dall'attuazione della presente legge;
 - b) per il 30 per cento, versate alla Regione in conto entrate del bilancio regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza, derivanti dall'attuazione della presente legge, finalizzate, in particolare, alla sicurezza dei lavoratori ed al recupero ambientale di cui all'articolo 29.

TITOLO IV

Vigilanza e sanzioni

Art. 19

Verifica dei lavori di coltivazione di cava e di recupero ambientale.

1. I lavori di coltivazione di cava e di recupero ambientale, così come autorizzati, sono sottoposti a verifica periodica, con frequenza almeno semestrale da stabilirsi nel Regolamento di attuazione, e finale, alla scadenza dell'autorizzazione. A tal fine, il titolare dell'autorizzazione comunica all'ente concedente ed al Dipartimento Attività Produttive, competente in materia di attività estrattive, lo stato di avanzamento o l'avvenuta ultimazione dei lavori di coltivazione e recupero ambientale.
2. La verifica finale viene effettuata da un funzionario tecnico dell'ente concedente alla presenza del titolare dell'autorizzazione, del direttore dei lavori, coadiuvati da funzionari del Dipartimento Attività Produttive, competenti in materia di attività estrattive e di tutela dell'ambiente. Gli esiti della verifica risultano da apposito verbale firmato, anche con riserva, dal titolare.
3. Nel caso di verifica periodica l'ente concedente:
 - a) ove risulti la conformità delle opere realizzate rispetto a quelle previste in convenzione, svincola la quota parte della somma oggetto della garanzia fideiussoria corrispondente alle opere eseguite;
 - b) ove risulti la mancata esecuzione o la difformità rilevante delle opere realizzate rispetto a quelle previste in convenzione, dispone la sospensione dell'attività estrattiva ai sensi dell'articolo 13 ed intima al titolare dell'autorizzazione di adempiere ai relativi obblighi entro un congruo termine, decorso il quale provvede d'ufficio facendo fronte alle spese con la quota parte della somma oggetto della garanzia fideiussoria corrispondente alle opere eseguite;
 - c) ove risulti che dalla mancata esecuzione delle opere previste nella convenzione derivi un grave danno ambientale, dispone la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 13 ed incamera la residua somma oggetto della garanzia fideiussoria, provvedendo d'ufficio all'esecuzione delle opere stesse con rivalsa per le eventuali maggiori spese sull'obbligato.
4. Nel caso di verifica finale l'ente concedente:

- a) ove risulti la conformità delle opere realizzate rispetto a quelle previste in convenzione, svincola la somma, residua o totale, oggetto della garanzia fideiussoria;
- b) ove risulti la mancata esecuzione o la difformità delle opere realizzate rispetto a quelle previste in convenzione, intima al titolare dell'autorizzazione di adempiere ai relativi obblighi entro un congruo termine, decorso il quale provvede d'ufficio facendo fronte alle spese con la somma, residua o totale, oggetto della garanzia fideiussoria;
- c) ove risulti che dalla mancata esecuzione delle opere previste nella convenzione derivi un grave danno ambientale, incamera la somma, residua o totale, oggetto della garanzia fideiussoria, provvedendo d'ufficio all'esecuzione delle opere stesse con rivalsa per le eventuali maggiori spese sull'obbligato.
- d) Le spese delle operazioni di verifica sono a carico del titolare dell'autorizzazione e sono disciplinate nel Regolamento di attuazione.
-

Art. 20

Obblighi del titolare dell'autorizzazione ai fini della vigilanza.

1. Il titolare dell'autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12 ha l'obbligo di consentire al personale di vigilanza dell'ente concedente e della Regione, nonché degli altri enti aventi comunque titolo ad effettuare attività di vigilanza e controllo nell'ambito delle rispettive competenze, di accedere all'area interessata dall'attività estrattiva e di svolgere tutti gli adempimenti connessi alla vigilanza.
 2. Il direttore dei lavori di cava e il personale di sorveglianza, ciascuno nell'ambito delle competenze attribuitegli, è tenuto ad osservare e fare osservare ai lavoratori le norme di sicurezza previste dal relativo Piano e quelle che dovessero rendersi opportune o necessarie in caso di sopravvenienza di situazioni di pericolo non previste.
-

Art. 21

Sospensione dell'attività estrattiva e revoca dell'autorizzazione.

1. L'ente concedente, nel caso di inosservanza delle norme della presente legge, delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e degli obblighi oggetto della convenzione, dispone la sospensione dell'attività estrattiva, dandone immediata comunicazione al titolare dell'autorizzazione, al Dipartimento Attività Produttive, competente in materia di attività estrattive ed all'autorità giudiziaria.
 2. Il provvedimento di sospensione indica il termine entro il quale il titolare dell'autorizzazione deve conformarsi alle norme di legge o alle prescrizioni ed adempiere agli obblighi ai fini della ripresa dell'attività estrattiva.
 3. L'ente concedente in caso di gravi o reiterate inosservanze delle norme della presente legge, delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e degli obblighi oggetto della convenzione, nonché nel caso di inutile decorso del termine di cui al comma 2 del presente articolo, dispone la revoca dell'autorizzazione stessa, dandone comunicazione, entro dieci giorni, al titolare dell'autorizzazione e al Dipartimento Attività Produttive, competente in materia di attività estrattive.
-

Art. 22

Cessazione dell'attività estrattiva.

1. In caso di attività di ricerca o coltivazione di materiali di cava in assenza di autorizzazione, il Comune dispone la cessazione dell'attività estrattiva, ordinando al trasgressore il ripristino ambientale dell'area interessata.
 2. Se il trasgressore non adempie, provvede il Comune con rivalsa delle spese a suo carico. Il proprietario dell'area in cui è stata svolta l'attività estrattiva è responsabile in solido con il trasgressore, ove non provi che l'attività stessa sia avvenuta fuori dalla sua volontà.
 3. Il Comune segnala, comunque, all'autorità giudiziaria l'avvenuta attività di ricerca o coltivazione di cava in assenza di autorizzazione.
-

Art. 23*Sanzioni pecuniarie.*

1. Fermi restando i provvedimenti sanzionatori di cui ai precedenti articoli, a coloro che svolgono attività di ricerca o di coltivazione di materiali di miniera o cava, ove ricorrano i casi di inadempienza o infrazione alle disposizioni della presente legge, si applicano le sanzioni pecuniarie con le modalità e nelle misure previste dal Regolamento di attuazione della presente legge.

2. Le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo si applicano secondo le procedure previste dalla legge regionale n. 689/1981 che disciplina le sanzioni amministrative di propria competenza.

Art. 24*Ricorsi amministrativi.*

1. Avverso i provvedimenti comunali di diniego o di revoca dell'autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12 è ammesso ricorso alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

2. La Giunta regionale decide, sulla base di una relazione redatta dal Dipartimento Attività Produttive, competente in materia di attività estrattive, entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso stesso, dando, entro i successivi dieci giorni, comunicazione della decisione al ricorrente ed al Comune interessato. Se la Giunta regionale non si pronuncia entro sessanta giorni, il ricorso si ritiene rigettato.

TITOLO V**Disposizioni transitorie e finanziarie****Art. 25***Piani stralcio del PRAE.*

1. Nelle more dell'approvazione del PRAE, possono essere approvati dal Consiglio regionale, previo parere dell'ORAE, con le procedure previste dalla legislazione regionale, in quanto compatibili, Piani stralcio per bacini e tema estrattivo. Le Province ed i Comuni singoli o associati possono, anche ad iniziativa di imprese, gruppi di imprese od associazioni private, predisporre ed inoltrare alla Giunta regionale schemi di Piano stralcio del PRAE.

2. I Piani stralcio approvati dal Consiglio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge sono integralmente recepiti nel PRAE; gli schemi di Piani stralcio predisposti dalle Province e dai Comuni singoli o associati alla data di entrata in vigore della presente legge vengono valutati e recepiti, se compatibili, nel PRAE in sede di approvazione dello stesso.

Art. 26*Apertura di nuove cave – ampliamenti.*

1. Non possono essere rilasciate autorizzazioni per l'apertura di nuove cave fino all'entrata in vigore del PRAE, salvo quanto stabilito al presente articolo.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione di cui all'articolo 7, l'apertura di nuove cave e torbiere, in assenza del PRAE, può essere autorizzata dalla Giunta regionale solo in caso di preminente e urgente interesse pubblico comunale o sovracomunale, previo parere vincolante delle Commissioni consiliari competenti in materia di attività produttive e ambiente, sulla base delle risultanze di specifica conferenza di servizi.

3. Ove sia ritenuto sussistente l'interesse sovracomunale, l'attività estrattiva può essere esercitata in aree compatibili in base agli strumenti urbanistici generali vigenti o in zona agricola non vincolata.

4. Le modalità ed i termini per la presentazione della domanda e della relativa documentazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo sono appositamente disciplinati dal Regolamento di attuazione.

5. L'autorizzazione di cui al presente articolo ha durata non superiore a tre anni.

6. In caso di esaurimento di cave autorizzate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di approvazione del PRAE l'ampliamento dell'attività di coltivazione è autorizzato secondo quanto previsto dall'articolo 12.

Art. 27

Procedimenti istruttori avviati per l'apertura di nuove cave e per il relativo ampliamento.

1. L'apertura di nuove cave e torbiere, per le quali, alla data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione, è già stata presentata la relativa domanda e non si è ancora concluso il procedimento istruttorio, è autorizzata dalla Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 12.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha durata non superiore a dieci anni.

3. L'ampliamento delle attività estrattive in corso, per le quali, alla data di entrata in vigore del regolamento regionale, è già stata presentata la relativa domanda e non si è ancora concluso il procedimento istruttorio, è autorizzata dai Comuni competenti per territorio, previo parere dell'ORAE per un massimo di cinque anni.

Art. 28

Attività estrattiva in corso regolarmente autorizzata.

1. L'attività estrattiva regolarmente autorizzata dalle norme in vigore sino all'emanazione della presente legge, prosegue fino alla data di scadenza fissata nella relativa autorizzazione, in conformità alle disposizioni della presente legge.

2. Ai fini del versamento del canone di cui all'articolo 18, il titolare dell'autorizzazione trasmette, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Comune competente ed alla Regione un rilevamento topografico plano-altimetrico relativo all'area interessata dall'attività estrattiva, corredato di una perizia giurata, che attesti lo stato di avanzamento dei lavori, il volume e la tipologia del materiale estratto nell'ultimo anno. Vanno riassorbiti nel canone di cui all'articolo 18 i contributi previsti a carico di operatori nell'ambito di piani stralcio vigenti o di convenzioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro lo stesso termine previsto dal comma 2, il Comune aggiorna le garanzie fideiussorie relative alle opere di recupero ambientale per le cave e torbiere in esercizio sulla base del prezzario regionale per le opere ed i lavori pubblici vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Copia della garanzia fideiussoria aggiornata viene trasmessa al Dipartimento Attività Produttive. Ove il Comune non provveda all'aggiornamento della garanzia fideiussoria entro il termine indicato, la Regione, previa diffida a provvedere entro i successivi trenta giorni, esercita, nel rispetto del principio di leale collaborazione, il potere sostitutivo previsto dall'articolo 4 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.

Art. 29

Recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi.

1. La Regione promuove il recupero ambientale e paesaggistico dei siti estrattivi dismessi entro l'anno anteriore all'entrata in vigore della presente legge, in conformità ad un programma di recupero ambientale, dopo il censimento dei siti estrattivi non recuperati, effettuati sulla base di proposte progettuali presentate dai Comuni ai fini del riuso produttivo, turistico e culturale dei siti interessati. La definizione degli interventi di recupero ambientale è effettuata sentita la struttura regionale competente in materia di territorio ed urbanistica, preposta alla tutela del paesaggio.

2. Possono essere concessi i finanziamenti ai Comuni nelle cui aree demaniali ricadono siti estrattivi di cui al primo comma, per le quali si è accertata l'impossibilità di individuare i responsabili del danno ambientale, derivante dall'esercizio della pregressa attività estrattiva. I finanziamenti sono concessi ed erogati con le modalità disciplinate dal Regolamento di attuazione, privilegiando i siti estrattivi dismessi insistenti su aree protette o di particolare interesse paesaggistico, nonché quelle limitrofe ai centri abitati.

Art. 30

Incentivi alla ricerca mineraria e tecnologica.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predisporre le azioni per la realizzazione di un Piano di ricerca di base regionale finalizzato alla acquisizione delle conoscenze geominerarie necessarie per la

valorizzazione del patrimonio regionale, da realizzare con soggetti pubblici e privati di adeguata competenza e capacità, da coordinare con le omologhe iniziative del Ministero dello Sviluppo Economico.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, in conformità alla normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato e nel rispetto delle esclusioni dalla stessa previste, predispose avvisi pubblici per la concessione di incentivi ad imprese per la ricerca, la sperimentazione e la produzione di materiali alternativi ovvero per il recupero e la lavorazione dei materiali derivanti da demolizioni, restauri, ristrutturazioni, sbancamenti e drenaggi, al fine del loro riutilizzo in sostituzione o in complementarietà ai materiali di cava.

Art. 31*Disposizioni finanziarie.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, comma 5, della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2009 in € 40.000,00, si provvede per l'anno in corso con la disponibilità esistente all'UPB 8.1.01.01 - capitolo 7001101 - inerente a "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2009, che viene ridotta del medesimo importo ⁽⁸⁾.

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa in apposita UPB della spesa del bilancio 2009.

3. Per gli anni successivi, alla copertura finanziaria degli oneri previsti dall'articolo 5 della presente legge, quantificati a regime in € 150.000,00, si provvede con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria che l'accompagna.

4. La copertura finanziaria degli altri oneri derivanti dall'attuazione della presente legge è assicurata dalle entrate all'erario derivanti dai canoni e dalle sanzioni di cui ai precedenti articoli 8, 9, 18 e 22. A tal fine sono istituiti in specifiche UPB del bilancio regionale un apposito capitolo di entrata cui affluiscono le risorse finanziarie in argomento ed un corrispondente capitolo di spesa cui sono riversate le predette entrate, da finalizzare all'attuazione del piano annuale per la valorizzazione delle risorse minerarie regionali, al recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi, alle agevolazioni per la ricerca mineraria e tecnologica ed all'aggiornamento professionale della struttura ispettiva regionale di polizia mineraria.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'*articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8*.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

(8) Comma così modificato dall'art. 37, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge).

Regione Calabria – Legge regionale 29 novembre 1996, n. 35 recante: “Costituzione dell’Autorità di Bacino regionale in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni”.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 5 dicembre 1996, n. 139.

Art. 1

Oggetto e finalità della legge.

1. La Regione Calabria con la presente legge istituisce l’Autorità di Bacino Regionale in attuazione dei principi e delle finalità della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni e disposizioni.
2. L’Autorità di Bacino opera in conformità agli obiettivi della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni e disposizioni ed in particolare al fine di perseguire l’unitario governo dei bacini idrografici, indirizza, coordina e controlla le attività conoscitive di pianificazione, di programmazione e di attuazione inerenti ai bacini idrografici di propria competenza aventi per finalità:
 - a) la conservazione e la difesa del suolo da tutti i fattori negativi di natura fisica ed antropica;
 - b) il mantenimento e la restituzione, per i corpi idrici, delle caratteristiche qualitative richieste per gli usi programmati;
 - c) la tutela delle risorse idriche e la loro razionale utilizzazione;
 - d) la tutela degli ecosistemi, con particolare riferimento alle zone di interesse naturale, generale e paesaggistico.
3. L’Autorità di Bacino, propone agli organismi regionali competenti, con delibera del Comitato Istituzionale, sentito il Segretario Generale, un regolamento di amministrazione e contabilità sulla base di principi di autonomia gestionale.
4. La proposta di regolamento è trasmesso dal Segretario Generale al Presidente della Giunta regionale ed agli Assessori regionali presenti nel Comitato Istituzionale, per i successivi provvedimenti di competenza della Giunta e del Consiglio regionale.
5. Nel perseguimento delle predette finalità la Regione Calabria ispira la propria azione ai principi della collaborazione con gli Enti Locali territoriali e con gli altri Enti pubblici e di diritto pubblico operanti nei bacini idrografici.

Art. 2

Delimitazioni dei bacini idrografici di competenza regionale.

1. I Bacini idrografici regionali della Calabria sono raggruppati nelle seguenti tredici «aree programma», individuate accorpando superfici contigue che presentano uniformità di caratteristiche fisico - territoriali ed affinità di problematiche di riequilibrio idrogeologico e di risanamento ambientale, in conformità agli indirizzi fissati nel D.P.C.M. 23 marzo 1990 (G.U. 4 aprile 1990, n. 79):

Area 1 - Bacini tirrenici fra i fiumi Lao e Savuto;

Area 2 - Bacini del fiume Crati;

Area 3 - Bacini del versante Ionico Settentrionale;

Area 4 - Bacini del versante Ionico Centrale fra il fiume Crati ed il fiume Nicà;

Area 5 - Bacini del versante Ionico Centrale fra il fiume Nicà ed il fiume Neto;

Area 6 - Bacino idrografico dei fiumi Neto e minori;

Area 7 - Bacini idrografici dei fiumi Corace, Tacina e minori;

Area 8 - Bacini idrografici dei fiumi Amato, Angitola e minori;

Area 9 - Bacini idrografici del versante Ionico Meridionale Superiore;

Area 10 - Bacino idrografico dei fiumi Mesina e minori;

Area 11 - Bacini idrografici del F. Petrace e minori;

Area 12 - Bacini idrografici del versante Ionico Meridionale Inferiore;

Area 13 - Bacini Meridionali fra mare Ionio e Tirreno zona dello Stretto.

2. Ai bacini regionali, come sopra raggruppati, è proposta una unica Autorità di Bacino.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad approvare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposito elaborato cartografico, in scala non inferiore 1:250.000, contenente la delimitazione territoriale delle aree programma di cui al presente articolo. La predetta delibera di Giunta regionale verrà adottata sentite le Amministrazioni Provinciali territorialmente interessate, le quali sono tenute ad esprimersi in merito alla proposta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In assenza di tempestivo riscontro da parte delle amministrazioni provinciali, nel termine predetto, si ha per acquisito il parere favorevole.

4. Ogni eventuale successiva variazione delle delimitazioni territoriali delle aree programma potrà essere adottata dalla Giunta regionale su proposta del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, sentita la competente Commissione Consiliare che dovrà pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine il parere si intende acquisito favorevolmente.

Art. 3

Organi dell'Autorità di Bacino Regionale.

1. In analogia a quanto previsto dall'*articolo 12 della legge n. 183 del 1989* sono organi dell'Autorità di Bacino Regionale:

- a) il Comitato Istituzionale;
- b) il Comitato Tecnico;
- c) il Segretario Generale e la Segreteria Tecnica operativa.

Art. 4

Composizione del Comitato Istituzionale.

1. Il Comitato Istituzionale è composto da:

- a) il Presidente della Giunta regionale, che lo presiede solo ove formalmente richiesto da taluno dei membri del Comitato ⁽²⁾;
- b) l'Assessore regionale ai LL.PP., che ne assume la presidenza in caso di assenza o impedimento del Presidente;
- c) l'Assessore regionale all'Ambiente;
- d) l'Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste;
- e) i Presidenti delle Province della Calabria, ovvero gli Assessori provinciali da essi all'uopo delegati;
- f) il Presidente dell'A.F.O.R. Azienda Forestale della Regione, o un componente del Consiglio d'Amministrazione dell'ente, da lui delegato;
- g) il Presidente dell'Unione Regionale dei Consorzi di Bonifica o un suo delegato;
- h) un rappresentante dell'A.R.P.A.;
- i) un rappresentante dell'U.N.C.E.M.

2. Ove le rispettive deleghe non siano attribuite a componenti della Giunta regionale menzionati nel precedente comma fanno altresì parte del Comitato Istituzionale di bacino gli Assessori regionali delegati per la Forestazione e per la Protezione Civile.

3. Le funzioni di Segretario del Comitato Istituzionale sono esercitate dal Segretario Generale, il quale partecipa ai lavori della seduta con voto consultivo.

(2) Lettera così modificata dall'art. 32, comma 1, lettera a), L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

Art. 5

Compiti del Comitato Istituzionale.

1. In relazione alle finalità di cui all'articolo 1, il Comitato Istituzionale ha i seguenti compiti:

a) definizione dei criteri, dei metodi, dei temi e delle modalità per l'elaborazione dei piani di bacino, in conformità agli indirizzi di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive disposizioni;

b) adozione dell'organigramma e del regolamento interno di funzionamento della Segreteria Tecnico - Operativa;

c) adozione dei piani di bacino;

d) adozione dei programmi d'intervento, attuativi dei piani di bacino, nonché degli schemi previsionali e programmatici, di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e di ogni altro programma di intervento in materia demandato alla Regione Calabria da disposizioni statali e comunitarie;

e) concertazione di normative omogenee relative a standards, limiti e divieti, nonché incentivi e disincentivi nei settori inerenti alle finalità di cui all'articolo 1;

f) predisposizione di indirizzi, direttive e criteri per la valutazione degli effetti sull'ambiente degli interventi e delle attività, con particolare riferimento alle tecnologie industriali, agricole e zootecniche;

g) controllo dell'attuazione degli schemi previsionali e programmatici del piano di bacino e dei programmi triennali ed in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale o regionale, rispetto ai tempi fissati nel programma - adozione degli atti di diffida per l'amministrazione inadempiente, con fissazione di un congruo termine per l'inizio dei lavori. Nel caso di infruttuosa decorrenza del termine, il Comitato propone al Presidente della Giunta regionale i provvedimenti da adottare in via sostitutiva;

h) predisposizione della relazione annuale sull'uso del suolo, sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio e sullo stato di attuazione del programma di intervento in corso ai sensi e per gli effetti del primo comma, lettera «i» dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. Il Comitato Istituzionale può promuovere accordi di programma con Enti pubblici e di diritto pubblico che definiscono i rispettivi impegni coordinati, anche in settori connessi con obiettivi di cui all'articolo 1.

3. Le delibere del Comitato Istituzionale sono approvate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità, determina maggioranza, il voto del Presidente o di chi legittimamente ne esercita le funzioni.

4. Per la validità delle sedute del Comitato Istituzionale è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto deliberativo. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di 1/3 più uno dei componenti aventi diritto di voto deliberativo ⁽³⁾.

(3) Comma così sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera b), L.R. 13 giugno 2008, n. 15. Il testo originario era così formulato: «4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto deliberativo.».

Art. 6

Comitato Tecnico.

1. Il Comitato Tecnico ha la seguente composizione:

a) cinque esperti designati dalla Giunta regionale tra i dirigenti o funzionari regionali dei seguenti assessorati: Assessorato LL.PP., Assessorato Ambiente, Assessorato Agricoltura;

- b) un esperto per ciascuna delle Province della Calabria designato, tra i propri dirigenti o funzionari, della rispettiva Giunta provinciale;
- c) un funzionario designato dal direttore generale dell'Ufficio Opere Marittime del Ministero dei LL.PP., competente per la Calabria ⁽⁴⁾;
- d) un funzionario designato dal direttore generale dell'Ufficio Idrografico e Mareografico dello Stato, competente per la Calabria ⁽⁵⁾;
- e) tre esperti dello Stato designati tra i propri funzionari, rispettivamente, dai Ministri dell'Ambiente, dei Lavori Pubblici e del Coordinamento delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ai sensi del comma 2 dell'*articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183*;
- f) due docenti universitari, particolarmente esperti in materia attinente la difesa del suolo e l'utilizzo del territorio, designati rispettivamente dal Magnifico Rettore dell'Università della Calabria e da quello dell'Università di Reggio Calabria;
- g) un funzionario designato dal direttore generale dell'Azienda forestale della regione Calabria (A.F.O.R.) ⁽⁶⁾;
- h) un delegato da ciascuno dei Parchi nazionali o regionali interessanti il territorio della Calabria;
- i) un rappresentante dei consorzi raggruppati provinciali per ciascuna delle cinque province calabresi per le rispettive competenze territoriali;
- l) un rappresentante del C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche) ⁽⁷⁾.

2. Il Comitato Tecnico può essere integrato, di volta in volta, con atto deliberativo del Comitato Istituzionale, da altri esperti di elevato livello scientifico con comprovata esperienza nel campo della pianificazione e programmazione territoriale ed ambientale, fino ad un massimo di tre, con voto consultivo.

3. Alla nomina dei componenti e degli esperti del Comitato Tecnico provvede, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai LL.PP., nel rispetto delle designazioni pervenute ai sensi del 1° comma del presente articolo.

4. Per la validità delle adunanze del Comitato Tecnico è richiesta, in prima convocazione, la presenza della metà più uno dei componenti insediati. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di 1/3 più uno dei componenti insediati. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti, a parità di voti prevale quello del Presidente ⁽⁸⁾.

5. Il Comitato Tecnico, nell'ambito dei componenti, può istituire sottocommissioni specializzate per materie e con funzioni istruttorie.

6. In relazione agli argomenti trattati il Presidente del Comitato Tecnico ha facoltà di invitare alle riunioni del Comitato, a titolo consultivo e senza diritto di compenso i rappresentanti di Enti pubblici e di diritto pubblico, delle categorie sociali, economiche e professionali operanti nell'area del bacino idrografico.

(4) Lettera così modificata dall'art. 32, comma 1, lettera c), primo alinea, L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

(5) Lettera così modificata dall'art. 32, comma 1, lettera c), secondo alinea, L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

(6) Lettera così modificata dall'art. 32, comma 1, lettera c), terzo alinea, L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

(7) Lettera aggiunta dall'art. 4, comma 5, L.R. 21 dicembre 1998, n. 12

(8) Comma così sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera c), quarto alinea, L.R. 13 giugno 2008, n. 15. Il testo originario era così formulato: «4. Per la validità delle adunanze del Comitato Tecnico è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti insediati. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti, a parità di voti prevale quello del Presidente.».

Art. 7

Compiti del Comitato Tecnico.

1. Il Comitato Tecnico è organo di consulenza del Comitato Istituzionale, ed in particolare svolge i seguenti compiti:

- a) cura l'istruttoria degli atti di competenza del Comitato Istituzionale, al quale formula proposte;

- b) cura l'elaborazione del piano di bacino, dei piani stralcio e dei relativi programmi di intervento;
 - c) attua le direttive del Comitato Istituzionale;
 - d) esprime pareri in tema di concessioni per piccole derivazioni d'acqua con opposizioni, di concessioni statali per grandi derivazioni d'acqua, di classificazione e declassificazione di opere idrauliche, e negli altri casi previsti dalle vigenti normative.
2. In ottemperanza al disposto di cui all'*articolo 10, lettera h) della legge n. 183 del 1989*, nella fase di impostazione e redazione dei Piani di bacino vengono consultati gli Enti di cui all'*articolo 11, comma 1, della legge n. 183 del 1989* al fine di concorrere, secondo le rispettive competenze, all'elaborazione definitiva del Piano di bacino.
-

Art. 8

Segretario Generale.

1. Il Segretario Generale viene nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai LL.PP., tra i dirigenti o funzionari regionali laureati o tra i Dirigenti di altre pubbliche amministrazioni o tra professionisti esterni, particolarmente esperti nel settore disciplinato dalla presente legge, e resta in carica 5 anni, salvo revoca anticipata dell'incarico, con possibilità di riconferma. Qualora sia scelto tra i dipendenti regionali in servizio è collocato in posizione di fuori ruolo ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge regionali.
 2. Il Segretario Generale si avvale di una struttura permanente che sviluppa l'attività istruttoria necessaria a garantire il funzionamento dell'autorità di bacino.
 3. Il Segretario Generale ha i seguenti compiti:
 - a) presiede il Comitato Tecnico;
 - b) dirige la segreteria tecnico-operativa;
 - c) partecipa con voto consultivo alle riunioni del Comitato Istituzionale;
 - d) cura i rapporti con gli Enti pubblici e di diritto pubblico;
 - e) cura l'attuazione delle direttive del Comitato Istituzionale per conto del Comitato stesso nei limiti dei poteri delegategli;
 - f) riferisce al Comitato Istituzionale sullo stato di attuazione del Piano di bacino per l'esercizio del potere di vigilanza ed in tale materia esercita i poteri che gli vengono delegati dal Comitato stesso;
 - g) svolge ogni altro compito che gli verrà attribuito da successive disposizioni di legge e di regolamento.
 4. Il Segretario Generale può affidare, in caso di assenza o impedimento, le funzioni vicarie ad uno dei componenti del Comitato Tecnico.
 5. Al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale compete il trattamento economico pari a quello previsto per i Dirigenti regionali, con funzioni di Dirigente di Settore, ai sensi della normativa vigente. La retribuzione di posizione è pari al valore massimo previsto dal comma 1 dell'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto Regioni-Enti locali ⁽⁹⁾.
-

(9) Il secondo periodo è stato aggiunto dall'*art. 37-ter, comma 10, L.R. 22 settembre 1998, n. 10*.

Art. 9

Segreteria tecnico-operativa.

1. La Segreteria tecnico-operativa è costituita con atto del Comitato Istituzionale che, contestualmente, ne definisce organico e funzionamento.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, per far fronte alle immediate esigenze organizzative e funzionali della Segreteria tecnica operativa è consentito utilizzare personale di professionalità adeguata alle diverse attività da svolgere, appartenente all'Amministrazione della Regione, alle Amministrazioni Provinciali della Calabria e, ove necessario ad altri Enti pubblici o di diritto pubblico.

2-bis. Il contratto di lavoro a tempo determinato dei 30 tecnici assunti a seguito della Delib.G.R. 7 luglio 1999, n. 2984 che bandiva il concorso di assunzione ai sensi del Programma regionale di Difesa del Suolo, in attuazione del *D.L. 11 giugno 1998, n. 180* convertito con modificazioni nella *legge 3 agosto 1998, n. 267* è trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi e per gli effetti dell'*art. 5-bis, comma 3, della legge 9 novembre 2001, n. 401* per la copertura di corrispondenti posti vacanti nella dotazione organica dell'Autorità di Bacino Regionale individuati dal Comitato Istituzionale ⁽¹⁰⁾.

3. Il Segretario Generale ed il personale da destinare alla Segreteria tecnica operativa è collocato in posizione di comando fuori ruolo, secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti presso gli Enti di appartenenza. I relativi oneri sono a carico del bilancio regionale ⁽¹¹⁾.

4. La Segreteria tecnica operativa, per esigenze di ricerca, di elaborazione e di studio connesse con l'attuazione della presente legge, ivi incluse quelle relative alla predisposizione della relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico, può avvalersi, mediante apposita convenzione, delle prestazioni e della collaborazione tecnica - scientifica di Istituti Universitari e di ricerca, di organizzazioni tecnico - professionali operanti nel settore, nonché conferire incarichi di consulenza a soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di comprovata esperienza e qualificazione. Tali prestazioni devono essere deliberate dal Comitato Istituzionale su proposta del Segretario Generale.

5. La Segreteria Tecnico - Operativa svolge le seguenti funzioni:

- di Segreteria Tecnica - Amministrativa degli organi dell'Autorità;
- di attività di acquisizione e gestione delle conoscenze relative al bacino idrografico, attraverso lo sviluppo di studi specifici, la ricerca di documentazioni in genere realizzate a supporto delle attività di pianificazione e di programmazione degli interventi, la raccolta dei dati per il monitoraggio ed il controllo dell'attuazione degli interventi;
- attività di pianificazione e di programmazione dell'Autorità;
- funzioni relative agli aspetti logistico - funzionali della struttura dell'Autorità.

(10) *Comma aggiunto dall'art. 6, comma 5, L.R. 22 maggio 2002, n. 23, poi così modificato dall'art. 33, comma 7, L.R. 26 giugno 2003, n. 8.*

(11) *Il secondo periodo è stato così sostituito dall'art. 37-ter, comma 10, L.R. 22 settembre 1998, n. 10.*

Art. 10

Piani di bacino.

1. Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore e costituisce lo strumento conoscitivo normativo e tecnico-operativo mediante il quale vengono pianificate e programmate le azioni e le norme di uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato. Questo rappresenta il quadro di riferimento cui adeguarsi e riferirsi per tutti i provvedimenti autorizzativi e concessori concernenti gli interventi e comunque riguardante il bacino idrografico.

2. Il Comitato Tecnico provvede all'elaborazione del piano di bacino entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque, entro un anno dall'accreditamento dei fondi di cui alla *legge n. 183 del 1989* e successive modificazioni ed integrazioni. L'adozione del piano di bacino compete al Comitato Istituzionale e l'approvazione al Consiglio regionale previa delibera della Giunta regionale.

3. I programmi di intervento specificano le azioni e gli interventi prioritari, attuativi dei piani di bacino, ed i relativi finanziamenti, ferma restando la riserva del 10 per cento degli interventi previsti dalla *legge n. 183 del 1989* e successive modificazioni, da destinare:

- a) ad interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e materiali dei cantieri - officina e dei magazzini idraulici;

b) all'espletamento del servizio di polizia idraulica e di pronto intervento;

c) alle attività di studi, in particolare:

- analisi di quanto prodotto dagli studi territoriali;

- individuazione delle problematiche;

- proposte di studi (integrazioni o nuove elaborazioni);

- realizzazione di studi;

- realizzazione ed elaborazione di piani, stralci e settori funzionali e piano di bacino;

- realizzazione di attività di programmazione e pianificazione (studi, ricerca, analisi, monitoraggio, software) connessi al piano di bacino (*artt. 3 e 17 legge n. 183 del 1989*) ed azioni ad esso connesse;

- elaborazioni di normative e direttive.

4. Gli atti deliberativi del Comitato Istituzionale non soggetti, ai sensi della presente legge, all'approvazione del Consiglio regionale vengono sottoposti, per l'approvazione, alla Giunta regionale.

5. Il piano di bacino è coordinato con i programmi nazionali, regionali e sub - regionali di sviluppo economico e di uso del suolo ed ha come contenuto quelli previsti dall'*articolo 17, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183*.

6. Il piano di bacino può essere redatto, adottato, ed approvato anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali come previsto dalla *legge n. 493 del 1993 articolo 12*. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati.

7. Il piano di bacino ha l'efficacia e produce gli effetti dell'*articolo 17, comma 3, 4 e 5 della legge n. 183 del 1989*.

8. Il piano di bacino è attuato attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e finalità del piano medesimo, ai sensi dell'*articolo 20 della legge n. 183 del 1989* e successive modificazioni ed integrazioni.

9. I programmi triennali di intervento sono predisposti dall'Autorità di Bacino ed approvati dalla Regione, per le finalità previste dagli *articoli 21 e 22 della legge n. 183 del 1989* e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Dell'avvenuta adozione del piano di bacino regionale è data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani a tiratura nazionale. Il piano di bacino e la relativa documentazione sono depositati presso la sede della Regione e presso le sedi delle Province e sono disponibili per la consultazione dopo la pubblicazione dell'avvenuta adozione del Piano nel Bollettino Ufficiale della Regione. Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e copia degli atti.

11. Entro 20 giorni dalla data della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Piano di Bacino i soggetti interessati possono consultare i relativi documenti di piano. Entro i successivi 60 giorni i soggetti interessati possono far pervenire le proprie osservazioni sul piano di bacino alla Autorità di Bacino Regionale che, entro i successivi 120 giorni li esamina.

12. La Giunta regionale, sulla base delle osservazioni pervenute dalla Autorità di Bacino, delibera la proposta definitiva del Piano di Bacino Regionale e la trasmette, ai sensi dell'*articolo 20 della legge n. 183 del 1989*, al Comitato Nazionale per la Difesa del Suolo, presso il Ministero LL.PP., ai fini della verifica e del rispetto degli indirizzi e criteri di cui all'*articolo 4 della legge n. 183 del 1989* e successive modificazioni ed integrazioni.

13. Il Piano di Bacino Regionale, dopo l'avvenuta verifica di cui al comma precedente, viene trasmesso tramite delibera di Giunta regionale, al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva.

14. Ai sensi dell'*articolo 10 lettera h), della legge n. 183 del 1989* e successive modificazioni ed integrazioni, nella fase di impostazione del Piano di Bacino vengono consultati gli Enti di cui all'*articolo 11 della legge n. 183 del 1989* al fine di concorrere, secondo le rispettive competenze, alla elaborazione del Piano di Bacino Regionale.

Art. 11*Norma finanziaria.*

1. Alle spese di funzionamento dell'Autorità di Bacino regionale si provvede con i fondi di amministrazione generale iscritti annualmente nel bacino della regione.
2. Le indennità di missione e rimborso spese dovute agli amministratori ed ai dirigenti estranei all'amministrazione regionale, per la partecipazione alle riunioni dei comitati istituzionale e tecnico gravano sul capitolo 1013101 del bilancio regionale per l'esercizio corrente e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
3. Agli oneri relativi agli incarichi di cui all'articolo 10, terzo comma, lettera c), della presente legge, si fa fronte, per il corrente esercizio finanziario 1996, a carico del capitolo n. 2112206/96 denominato «Spese per la realizzazione del piano di bacino regionale relativo all'assetto del territorio ed alla difesa del suolo (art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183 ed art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 253)» mediante parziale utilizzazione delle entrate di cui all'articolo 21 della legge n. 183 del 1989 e per gli esercizi finanziari successivi a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio.
4. Ai componenti del Comitato Tecnico non appartenenti all'Amministrazione regionale, che prestino la loro attività fuori dall'orario di ufficio, compete, quale forma esclusiva di compenso, un gettone di presenza pari a quello previsto per i componenti della Consulta Tecnica Regionale per ciascuna seduta effettivamente svolta e per un massimo di 12 sedute annue con un intervallo non inferiore a trenta giorni tra ciascuna seduta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita per i dipendenti regionali dalla normativa vigente. La relativa spesa è posta a carico del bilancio a valere sulle risorse allocate all'UPB 3.2.04.03 (capitolo n. 2112104) dello stato di previsione della spesa ⁽¹²⁾.

(12) Comma così sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera d), L.R. 13 giugno 2008, n. 15. Il testo originario era così formulato: «4. Ai componenti del Comitato Tecnico compete, per ogni seduta, un gettone di presenza pari a quello previsto ai componenti del Comitato Tecnico delle A.T.E.R.P. (Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica) nella misura prevista dall'articolo 1 della legge regionale 5 maggio 1990, n. 40, da aggiornare ogni tre anni con provvedimento della Giunta regionale sulla base della variazione dell'indice I.S.T.A.T., oltre al rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita per i Dirigenti regionali dalla normativa vigente. La relativa spesa farà carico nel competente capitolo di amministrazione generale, sui fondi iscritti annualmente nel bilancio della regione.»

Art. 12*Disposizioni transitorie in tema di concessioni per derivazione d'acqua.*

1. Fino all'emanazione di organica normativa regionale in materia di concessioni per derivazioni di acque, le funzioni delegate alla Regione in virtù dell'articolo 90 D.P.R. n. 616 del 1977 e successive disposizioni sono esercitate dal Presidente della Giunta regionale, il quale vi provvede con proprio decreto, sulla base delle istruttorie tecniche ed amministrative compiute dai competenti uffici.
2. Le istruttorie tecniche, preliminari agli atti di concessione e le condizioni da introdurre nel disciplinare vengono esperite dalle strutture regionali decentrate del Dipartimento ai LL.PP., istituite in ciascun capoluogo di provincia, previo parere del Segretario Generale della competente Autorità di Bacino, ai sensi del comma 1-bis aggiunto all'articolo 7 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, con decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275.
3. Fino a quando non saranno effettivamente costituiti e funzionanti tutti gli organi dell'Autorità di Bacino, previsti dalla presente legge, al rilascio delle concessioni di cui ai comma precedenti, si farà luogo previa istruttoria tecnica della struttura regionale tecnica decentrata, la quale rilascia anche il parere previsto dal comma 1-bis dell'articolo 7 del testo unico approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive integrazioni.
4. I provvedimenti relativi ad istanze di concessione per derivazione di acqua, avverso le quali, in sede di pubblicazione, siano state presentate opposizioni, vengono adottati previo parere del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino competente. Fino a quando detti organi non saranno effettivamente operanti, il parere è reso dall'organo regionale tecnico - consultivo.
5. I pareri in materia di grande derivazione d'acqua da rendere ai competenti Organi Statali, ai sensi dell'articolo 91 del D.P.R. n. 616 del 1977, vengono espressi dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, sentito il competente Comitato tecnico di bacino, il quale, tra l'altro, deve esprimersi circa la compatibilità delle grandi derivazioni cui si riferisce l'istruttoria con i programmi regionali di utilizzo delle acque.

6. Fino alla costituzione ed all'effettivo funzionamento dei Comitati tecnici di bacino la Giunta regionale rilascia i pareri relativi alle concessioni di grande derivazione, sentito l'organo regionale tecnico consultivo.

Art. 13

Misure di salvaguardia.

1. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, il Comitato Istituzionale adotta misure di salvaguardia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della legge n. 183 del 1989 e dell'articolo 12 della legge n. 493 del 1993.

Art. 14

Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Regione Toscana ▯ **Legge 25 marzo 2015, n. 35 recante: "Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla L.R. n. 104/1995, L.R. n. 65/1997, L.R. n. 78/1998, L.R. n. 10/2010 e L.R. n. 65/2014".**

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 30 marzo 2015, n. 16, parte prima.

(2) Vedi, anche, la Delib.G.R. 2 febbraio 2016, n. 39.

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto.

1. La Regione con la presente legge disciplina la ricerca e l'attività estrattiva delle sostanze minerali appartenenti alla categoria cave di cui all'*articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443* (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno).
2. La presente legge non si applica al demanio fluviale, lacuale e marittimo.

Art. 2 Definizioni.

1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:

a) attività estrattiva: l'attività di escavazione finalizzata alla commercializzazione del prodotto escavato o alla realizzazione di opere pubbliche;

b) industria estrattiva: tutti gli stabilimenti e le imprese impegnati nell'estrazione, superficiale o sotterranea, di risorse minerali a fini commerciali, compresa l'estrazione per trivellazione o il trattamento del materiale estratto di cui all'*articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117* (Attuazione della *direttiva 2006/21/CE* relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la *direttiva 2004/35/CE*);

c) materiale di cava: i materiali di cui all'*articolo 2, comma 2, del r.d. 1443/1927*, distinti in:

1) materiali per usi industriali e per costruzioni: calcari, dolomie, pomici, gessi, farine fossili, sabbie silicee, argille, torbe, sabbie e ghiaie e altri materiali per granulati, pezzami, conci, blocchetti;

2) materiali per usi ornamentali: marmi, cipollini, arenarie, graniti, sieniti, alabastri, ardesie, calcari, travertini, tufi, trachiti, basalti, porfidi, ofioliti. I materiali per usi ornamentali si distinguono in due sottogruppi:

2.1. materiali da taglio: i materiali destinati alla produzione di blocchi, lastre e affini;

2.2. derivati dei materiali da taglio: materiale proveniente dalla coltivazione di cave di materiali per uso ornamentale, a cui è connesso per dislocazione e contiguità, non idoneo alla produzione di blocchi, lastre ed affini, listelli, nonché materiali di sfrido della riquadratura e del taglio effettuato in cava, destinato alla commercializzazione e oggetto dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva e del progetto di coltivazione che ne stima le quantità;

d) cave per il reperimento dei materiali ornamentali storici: siti estrattivi individuati dal piano regionale cave (PRC) e dedicati esclusivamente al reperimento di materiali ornamentali da taglio di cui alla lettera c), punto 2, indispensabili per il restauro, la manutenzione e la conservazione dei monumenti e delle opere pubbliche o per interventi prescritti dalle soprintendenze ai sensi del *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'*articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*);

e) giacimento: porzione di suolo o sottosuolo in cui si riscontrano sostanze utili che possono essere estratte con profitto;

f) area a destinazione estrattiva: porzione di territorio, così come individuata dal piano operativo comunale di cui all'*articolo 10, comma 3, lettera a), della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65* (Norme per il governo del territorio), entro il cui perimetro può essere rilasciata l'autorizzazione o la concessione alla coltivazione nel periodo di validità dello stesso piano operativo;

- g) sito estrattivo attivo: l'area del cantiere o dei cantieri estrattivi come individuata e perimetrata nell'atto autorizzativo e gestita da un operatore;
- h) comprensorio: porzione del territorio, contraddistinta da caratteristiche geologiche, geomeccaniche, litologiche simili in cui sono localizzati uno o più giacimenti geograficamente connessi;
- i) sito estrattivo dismesso: sito localizzato esternamente alle aree a destinazione estrattiva in cui è documentata o documentabile l'attività estrattiva svolta nel passato e per il quale non sussiste un progetto di risistemazione ambientale derivante da autorizzazione con relativa garanzia finanziaria;
- l) attività di prima lavorazione: il complesso di operazioni necessarie all'estrazione del materiale ed a renderlo idoneo all'utilizzazione diretta o alle successive trasformazioni;
- m) pertinenza: le aree e gli impianti di trattamento dei materiali di cava e dei rifiuti estrattivi, necessari ed a servizio esclusivo del ciclo estrattivo ancorché esterni al sito estrattivo da cui i rifiuti provengono e in cui devono essere ricollocati, gestiti dal titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva o da un consorzio di più imprese costituito per la gestione unica di siti estrattivi contigui e facenti parte del medesimo comprensorio estrattivo;
- n) livello territoriale ottimale: uno o più siti estrattivi contigui o vicini individuati dal comune al fine di garantire lo sfruttamento razionale e sostenibile della risorsa;
- o) risistemazione del sito estrattivo: interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, di messa in sicurezza permanente che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici;
- p) materiali riutilizzabili e assimilabili ai materiali di cava: i residui derivanti da altre attività e suscettibili di riutilizzo.
-

Art. 3 *Funzioni della Regione.*

1. La Regione esercita le funzioni in materia di pianificazione delle attività estrattive e provvede:
- a) all'approvazione del PRC;
- b) al rilascio delle autorizzazioni per le cave di prestito per opere di interesse statale e regionale e della relativa dichiarazione di ultimazione dei lavori;
- c) all'esercizio dei poteri sostitutivi nei casi previsti dalla presente legge;
- d) all'esercizio delle funzioni di coordinamento, monitoraggio e controllo di cui all'articolo 51;
- e) alla verifica di assoggettabilità ed alla valutazione di impatto ambientale ai sensi della *legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10* (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza).
-

Art. 4 *Funzioni dei comuni.*

1. Il comune in conformità agli indirizzi, alle prescrizioni ed ai criteri stabiliti nel PRC:
- a) adegua i propri strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica al PRC;
- b) rilascia le autorizzazioni, le concessioni sui beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale;
- c) esercita le funzioni di vigilanza e controllo;
- d) rilascia la dichiarazione di ultimazione dei lavori;
- e) rilascia le autorizzazioni per le cave di prestito per opere di interesse locale;

f) effettua la verifica di assoggettabilità e la valutazione di impatto ambientale ai sensi della *L.R. 10/2010*.

Art. 5 *Regolamento di attuazione* (7).

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva un regolamento che definisce, in particolare:

- a) gli allegati tecnici annessi al progetto definitivo;
 - b) le modalità per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui agli articoli 50 e 51.
-

(7) *In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, vedi il regolamento emanato con D.P.G.R. 16 novembre 2015, n. 72/R.*

CAPO II

Atti di programmazione e strumenti di pianificazione territoriale in materia di cave

Art. 6 *Piano regionale cave.*

1. Il PRC è lo strumento di pianificazione territoriale, parte del piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all'*articolo 88 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65* (Norme per il governo del territorio) ed è definito quale piano settoriale ai sensi dell'*articolo 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1* (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla *L.R. 20/2008*), con il quale la Regione, in attuazione delle priorità definite dal programma regionale di sviluppo (PRS), persegue le finalità di tutela, valorizzazione, utilizzo dei materiali di cava in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile, privilegiando il riuso dei materiali assimilabili.

Art. 7 *Contenuti del piano regionale cave.*

1. Il PRC definisce:

- a) il quadro conoscitivo delle attività estrattive e delle risorse presenti nel territorio, con particolare riferimento a:
 - 1) le risorse minerarie suscettibili di attività estrattive ed i vincoli già esistenti da rispettare per la localizzazione delle aree a destinazione estrattiva;
 - 2) i siti estrattivi in esercizio e le tipologie dei materiali estratti;
 - 3) la stima della quantità dei materiali riutilizzabili e assimilabili;
 - 4) i siti estrattivi e le cave di reperimento di materiali ornamentali storici;
 - 5) i siti estrattivi dismessi;
 - 6) l'analisi dell'andamento economico del settore;
 - 7) le proiezioni di mercato relative alle tipologie di materiali in un quadro di riferimento di sostenibilità ambientale;
- b) i giacimenti in cui possono essere localizzate le aree a destinazione estrattiva, nonché le prescrizioni dirette a garantire la gestione sostenibile della risorsa;
- c) i comprensori estrattivi e gli obiettivi di produzione sostenibile, individuati per ciascun comprensorio in relazione ai fabbisogni tenendo conto della quota stimata di materiale riutilizzabile;
- d) i criteri al fine della localizzazione, da parte dei comuni, delle aree a destinazione estrattiva e per l'effettuazione della stima relativa alla capacità estrattiva di ciascuna area, nonché i criteri per l'individuazione, da parte dei comuni, delle aree annesse al sito

estrattivo in cui possano essere svolte, dallo stesso operatore di cava, le eventuali attività di trasformazione del materiale estratto proveniente dalla prima lavorazione;

e) la stima dei fabbisogni a scala regionale relativamente alla tipologia di materiali da estrarre, tenendo conto della stima della quantità dei materiali riutilizzabili e dei materiali assimilabili anche sulla base delle previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'*articolo 9 della legge regionale 18 maggio 1998 n. 25* (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

f) gli obiettivi di produzione sostenibile in relazione ai fabbisogni tenendo conto della quota stimata di materiale riutilizzabile e assimilabile, nonché i conseguenti indirizzi per l'esercizio dell'attività estrattiva nelle aree contigue di cava individuate dal piano per il Parco regionale delle Alpi Apuane di cui all'*articolo 14 della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65* (Istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo consorzio) in coerenza con gli altri atti di programmazione regionale;

g) i criteri per l'esercizio dell'attività estrattiva, in relazione alle varie tipologie dei materiali da estrazione, con particolare riferimento alla coltivazione dei materiali da taglio/ornamentali presenti nei giacimenti di cui alla lettera b), e nei siti estrattivi in esercizio;

h) criteri per il ripristino ambientale e funzionale dei siti estrattivi;

i) gli indirizzi per la valorizzazione dei materiali da estrazione, lo sviluppo e il sostegno delle filiere produttive;

l) gli indirizzi per la gestione sostenibile dei siti estrattivi ubicati all'interno del medesimo comprensorio;

m) gli indirizzi per il coordinamento delle attività estrattive nei siti estrattivi contermini, al fine di assicurare le condizioni di sicurezza;

n) gli indirizzi per il recupero ambientale di siti estrattivi dismessi;

o) le misure di salvaguardia di cui all'*articolo 88, comma 7, lettera i), della L.R. 65/2014*;

p) gli indirizzi ed i criteri per la coltivazione in galleria dei materiali, ivi compresa la coltivazione nelle aree soggette a vincoli ambientali e paesaggistici, in coerenza con gli obiettivi di tutela;

q) i criteri per la tutela e la coltivazione delle cave per il reperimento dei materiali ornamentali storici.

2. I giacimenti individuati ai sensi del comma 1, lettera b), costituiscono in varianti strutturali ai sensi dell'*articolo 5 della L.R. 65/2014*.

3. I contenuti del PRC di cui al comma 1, lettera b), c) ed e), hanno effetto prescrittivo ai sensi dell'*articolo 88, comma 7 della L.R. 65/2014*.

Art. 8 Procedure per l'approvazione e la modifica del piano regionale cave.

1. Il PRC è approvato con le procedure di cui al titolo II e al titolo III, capo I, della *L.R. 65/2014*.

2. Le modifiche al PRC che non contengono previsioni localizzative o altri contenuti pianificatori che determinano effetti territoriali, sono approvate ai sensi dell'*articolo 10 della L.R. 1/2015*.

3. Il PRC ha validità a tempo indeterminato. Può essere aggiornato e modificato con le procedure di cui ai commi 1 e 2, ogni volta che se ne determini la necessità.

4. Con cadenza almeno quinquennale è effettuata una verifica in relazione al fabbisogno e agli obiettivi di produzione.

5. Il PRC e le relative modifiche acquistano efficacia dalla data di pubblicazione dell'avviso di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Art. 9 Adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica comunale.

1. Il comune, ove necessario, adegua nei termini stabiliti dallo stesso PRC i propri strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica alle previsioni contenute nel piano medesimo.
 2. Il comune recepisce nel piano strutturale i giacimenti individuati dal PRC.
 3. Il comune, nell'adeguare il piano operativo comunale al PRC:
 - a) perimetra l'area a destinazione estrattiva e definisce le relative volumetrie nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 7, comma 1, lettere b), c) e d);
 - b) stabilisce le regole per lo sfruttamento sostenibile dell'area;
 - c) individua i casi in cui i siti estrattivi contigui o vicini sono tenuti ad operare un coordinamento operativo in materia di sicurezza;
 - d) individua i casi in cui è obbligatoria la costituzione di un consorzio ai sensi dell'articolo 28.
 4. Ai fini della definizione dei contenuti del piano operativo i comuni procedono ai sensi dell'articolo 10.
 5. Fatto salvo quanto previsto agli *articoli 113 e 114 della L.R. 65/2014*, il comune individua i casi in cui l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è subordinata all'approvazione di un piano attuativo ai sensi degli *articoli da 107 a 114 della L.R. 65/2014*.
 6. Fermo restando quanto previsto al comma 3, i comuni, per le aree ricadenti all'interno del perimetro del Parco regionale delle Alpi Apuane, adeguano i propri strumenti della pianificazione urbanistica nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 7, comma 1, lettera f), e della disciplina contenuta nel piano del parco.
-

Art. 10 *Disposizioni per la previsione di nuove aree a destinazione estrattiva. Ampliamento o riduzione delle aree esistenti.*

1. Il comune prevede nel piano operativo nuove aree a destinazione estrattiva all'interno dei giacimenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), l'ampliamento o la riduzione di quelle esistenti in relazione agli obiettivi di produzione stabiliti dal PRC e tenendo conto delle autorizzazioni alla coltivazione in essere, assicurando in particolare la coerenza con il proprio statuto del territorio.
 2. L'elaborazione delle previsioni di cui al comma 1, è subordinata alla definizione di una proposta condivisa tra i comuni del comprensorio, attraverso accordi conclusi ai sensi dell'*articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241* (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al fine di ripartire le quote di produzione sostenibile determinate dal PRC.
 3. I comuni del comprensorio elaborano le previsioni di cui al comma 2, sulla base degli esiti dell'avviso pubblico di cui all'articolo 11.
-

Art. 11 *Avviso pubblico.*

1. I comuni interessati emettono un avviso pubblico invitando i soggetti interessati a presentare proposte finalizzate all'attuazione degli obiettivi di produzione.
 2. La presentazione delle proposte a seguito dell'avviso pubblico ha esclusivamente valore consultivo e non vincola i comuni nella definizione dei contenuti del piano operativo comunale.
-

Art. 12 *Collaborazione tra enti per la definizione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica.*

1. . Secondo quanto previsto all'*articolo 53 della L.R. 65/2014*, la Regione collabora con i comuni che ne facciano richiesta, ai fini dell'adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica comunali.
 2. Le province provvedono a mettere a disposizione della Regione e dei comuni gli elementi e i dati in loro possesso, utili per la definizione dei quadri conoscitivi degli strumenti della pianificazione.
-

Art. 13 *Previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica comunali in contrasto con il piano regionale cave.*

1. Qualora il comune approvi o modifichi i propri strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica in contrasto o incompatibili con le prescrizioni contenute nel PRC, la Regione può adire la conferenza paritetica interistituzionale ai sensi dell'*articolo 47 della L.R. 65/2014*.

Art. 14 *Poteri sostitutivi.*

1. In caso di mancato adeguamento ai sensi dell'articolo 9, comma 2, nel termine indicato nel PRC, la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'*articolo 6 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88* (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*), ad adottare ed approvare gli atti di adeguamento del piano strutturale, entro tre mesi dalla scadenza del termine previsto nella diffida.

2. In caso di mancata definizione della proposta da parte dei comuni di cui all'articolo 10, comma 2, la Giunta regionale diffida i comuni ad adempiere entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine, la Giunta regionale convoca, ai sensi dell'*articolo 14-ter della L. 241/1990*, una conferenza di servizi con i comuni interessati per la predisposizione dell'atto di ripartizione delle quote.

3. In caso di mancato adeguamento ai sensi dell'articolo 9, comma 3, la Giunta regionale può provvedere ai sensi dell'*articolo 6 della L.R. 88/1998*.

4. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le procedure di cui alla *legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53* (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

5. I costi dell'attività espletata dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono, esclusivamente e totalmente, a carico dei comuni sostituiti.

Art. 15 *Monitoraggio.*

1. La Regione esegue il monitoraggio di cui all'*articolo 15 della L.R. 65/2014*.

CAPO III**Disposizioni relative all'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva****Art. 16** *Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva.*

1. L'esercizio dell'attività estrattiva è subordinato ad autorizzazione del comune in conformità con le previsioni dello strumento della pianificazione territoriale e urbanistica comunale.

2. Chiunque intenda procedere alla coltivazione di materiali di cava su terreni di cui abbia la disponibilità giuridica presenta domanda di autorizzazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune territorialmente competente.

3. La domanda di autorizzazione contiene gli elementi relativi al possesso dei requisiti di idoneità tecnica professionale delle imprese previsti dalla normativa vigente.

4. Al fine della semplificazione e della riduzione dei termini del procedimento, l'autorizzazione è rilasciata a seguito della conferenza di servizi prevista dall'articolo 19, il cui provvedimento finale comprende ogni approvazione, autorizzazione, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, compresi gli atti autorizzativi urbanistico-edilizi, paesaggistici, ambientali e igienico sanitari, connessi o necessari allo svolgimento dell'attività.

5. Qualora l'attività estrattiva riguardi un sito estrattivo che insiste nel territorio di due o più comuni, la conferenza di servizi di cui al comma 4 è convocata dal comune in cui ricade l'area più estesa del sito. Tale conferenza adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi della *L. 241/1990*, che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza dei comuni nel cui territorio ricade l'area oggetto di autorizzazione.

6. Nei procedimenti relativamente ai quali non sia già intervenuta la decisione concernente la verifica di assoggettabilità o la valutazione di impatto ambientale (VIA), essa è acquisita nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 19. Gli atti di assenso espressi nella procedura di VIA restano comunque efficaci ai fini dell'autorizzazione finale e non devono essere ulteriormente acquisiti.

Art. 17 *Domanda di autorizzazione.*

1. La domanda di autorizzazione è corredata da un progetto definitivo costituito dai seguenti elaborati:

- a) analisi delle caratteristiche geologiche, geotecniche, geomorfologiche, geominerarie, idrogeologiche, vegetazionali, di stabilità e sicurezza del sito e paesaggistiche del luogo di intervento;
- b) relazione tecnica illustrativa in cui si evidenziano i contenuti progettuali anche in relazione alla destinazione urbanistica e agli altri vincoli e limitazioni d'uso del territorio interessato, con particolare riferimento alle risorse naturali e paesaggistiche, nonché i criteri adottati per il loro rispetto e le misure di tutela sanitaria e ambientale previste;
- c) progetto di coltivazione di cui costituiscono contenuti essenziali;
 - 1) la descrizione dell'area dell'intervento e delle singole fasi di coltivazione;
 - 2) il metodo di coltivazione adottato, i tempi e gli schemi organizzativi delle varie fasi di coltivazione;
 - 3) le tipologie ed i quantitativi dei materiali da estrarre.
- d) progetto di risistemazione per la definitiva messa in sicurezza ed il reinserimento ambientale dell'area, anche articolato per fasi, compreso lo smantellamento degli eventuali impianti di lavorazione dei materiali, dei servizi di cantiere e delle strade di servizio, con indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione;
- e) piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al *D.Lgs. 117/2008*;
- f) piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti ai sensi della *legge regionale 31 maggio 2006, n. 20* (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e del regolamento emanato con *decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R* (Regolamento di attuazione della *legge regionale 31 maggio 2006, n. 20* "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento");
- g) progetto delle opere di urbanizzazione primaria necessarie e di quelle per l'allacciamento ai pubblici servizi, delle opere per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, nonché delle ulteriori opere a tutela degli interessi collettivi connessi con l'attività di escavazione;
- h) perizia di stima del progetto di risistemazione;
- i) programma economico-finanziario di copertura degli investimenti;
- l) designazione del direttore dei lavori di coltivazione e risistemazione.

2. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente è definito il modello di domanda per il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 18 *Oggetto e contenuto dell'autorizzazione.*

1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva, di seguito denominata autorizzazione, ha per oggetto il sito estrattivo, gli interventi di risistemazione ambientale, durante e al termine della coltivazione, l'indicazione delle garanzie finanziarie per il suo ripristino.

2. L'autorizzazione contiene:

- a) l'indicazione della localizzazione del sito estrattivo e delle eventuali pertinenze;
- b) l'oggetto dell'attività estrattiva e l'individuazione degli elementi essenziali del progetto di coltivazione;

- c) le prescrizioni per l'esercizio dell'attività e per la conseguente risistemazione del sito, con specificazione di quelle il cui mancato rispetto comporta la decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 21;
- d) il termine di validità dell'autorizzazione;
- e) i nulla-osta, le autorizzazioni o gli assensi comunque denominati e acquisiti in sede di conferenza di servizi;
- f) gli estremi delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 26, nonché le condizioni e le modalità di restituzione delle stesse;
- g) il termine, non superiore ad un anno, entro il quale deve essere iniziata l'attività, a pena di decadenza dell'autorizzazione.

3. Non rientrano tra gli interventi soggetti ad autorizzazione l'installazione degli impianti per attività diverse da quelle di prima lavorazione e le eventuali altre opere soggette alle norme edilizie, specificatamente consentite dallo strumento urbanistico comunale.

Art. 19 *Procedimento di rilascio dell'autorizzazione.*

1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 16, lo SUAP convoca la conferenza di servizi ai sensi degli *articoli 14 e seguenti della L. 241/1990*.
2. Nel caso di autorizzazioni soggette a VIA, i lavori della conferenza di servizi di cui al comma 1, restano sospesi fino al termine prescritto per la conclusione di detto procedimento, che si svolge secondo le disposizioni di cui alla *L.R. 10/2010*.
3. Il procedimento unico ha una durata che non può essere superiore a centocinquanta giorni.

Art. 20 *Durata dell'autorizzazione.*

1. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce la durata dell'autorizzazione stessa in relazione alla dimensione del sito estrattivo, alla qualità del giacimento, alle condizioni geologiche ed ambientali ed agli investimenti previsti e non può superare i venticinque anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5.
2. Alla scadenza dell'autorizzazione cessano tutti i lavori di coltivazione e quelli relativi alla risistemazione ambientale, fatto salvo quanto previsto all'articolo 24.
3. Qualora la durata dell'autorizzazione sia temporalmente superiore al termine di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'*articolo 146 del D.Lgs. 42/2004*, il mancato rinnovo della stessa dà luogo alla sospensione e alla decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 21.
4. Il provvedimento di autorizzazione può essere prorogato dal responsabile del procedimento una sola volta e per una durata massima di due anni al solo fine di completare i lavori già autorizzati ove non sia stato possibile completare gli stessi per motivi non imputabili alla volontà del titolare dell'autorizzazione. Il provvedimento di proroga non può comportare alcuna modifica o variante al progetto definitivo oggetto dell'autorizzazione già rilasciata ai sensi dell'articolo 17.
5. La durata dell'autorizzazione può essere incrementata di due anni per le imprese registrate ai sensi del *regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009*, del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il *regolamento (CE) n. 761/2001* e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE.

Art. 21 *Sospensione e decadenza dell'autorizzazione.*

1. Il comune adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) al venir meno dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione;
 - b) perdita della disponibilità giuridica del bene da parte del titolare dell'autorizzazione;
 - c) sospensione dell'attività estrattiva per un periodo superiore a centottanta giorni senza preventiva comunicazione al comune che ha rilasciato l'autorizzazione;

- d) realizzazione di interventi in difformità dal progetto autorizzato che comportino varianti sostanziali di cui all'articolo 23, comma 1;
- e) qualora l'attività estrattiva determini situazioni di pericolo idrogeologico, ambientale o di sicurezza per i lavoratori e per le popolazioni segnalate dai soggetti competenti;
- f) decorso del termine entro il quale avviare l'attività;
- g) inadempimento delle prescrizioni fissate dal provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c);
- h) trasferimento dell'autorizzazione senza comunicazione al comune nell'ipotesi di cui all'articolo 22, comma 2;
- i) mancato rinnovo della garanzia finanziaria di cui all'articolo 26;
- l) mancata ottemperanza agli interventi di messa in sicurezza ordinati dagli enti competenti in materia di vigilanza, sicurezza e polizia mineraria;
- m) la realizzazione di interventi in difformità dal progetto autorizzato che comportino modifiche ai sensi dell'articolo 23, comma 2;
- n) il mancato rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004.

2. Il comune accerta i fatti di cui al comma 1 e li notifica al trasgressore contestualmente al provvedimento di sospensione indicando i termini entro cui provvedere:

- a) nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), a presentare le eventuali controdeduzioni;
- b) nei casi di cui al comma 1, lettere h), i), l), m), e n), a porre in essere i necessari adempimenti.

3. Ove l'interessato non provveda nei termini stabiliti, o il comune non ritenga meritevoli di accoglimento le controdeduzioni o queste non siano state presentate entro il medesimo termine, il comune adotta il provvedimento di decadenza.

4. A seguito del provvedimento di decadenza il comune utilizza la fideiussione prestata per l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza e risistemazione ambientale, salvo l'accertamento di ulteriori danni eccedenti la fideiussione e posti a carico dell'interessato.

5. Qualora sussista un grave pericolo di dissesto idrogeologico, tale da comportare rischio per la sicurezza delle persone e degli insediamenti umani, il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 45 del r.d. 1443/1927 può prescrivere, assegnando un termine, interventi di messa in sicurezza a carico del titolare dell'autorizzazione. In caso di inutile decorso del termine, la Giunta regionale dispone la revoca immediata dell'autorizzazione e l'acquisizione del sito estrattivo al patrimonio indisponibile della Regione, fatto salvo il caso in cui appartenga al patrimonio indisponibile comunale.

Art. 22 *Subingresso nelle coltivazioni.*

- 1. L'autorizzazione ha carattere personale e non può essere trasferita, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
- 2. L'autorizzazione può essere trasferita ai soggetti che abbiano acquisito la disponibilità giuridica del bene, previa richiesta di subentro, presentata allo SUAP del comune territorialmente competente, contenente i requisiti di cui all'articolo 16, comma 3.
- 3. Il subentrante deve rispettare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione già rilasciata, ivi comprese le garanzie finanziarie di cui all'articolo 26.
- 4. Il comune, previa verifica delle condizioni di cui ai commi 2 e 3, adegua l'autorizzazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta di subentro.
- 5. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 4, non è consentito al subentrante lo svolgimento di alcuna attività.

Art. 23 *Varianti all'autorizzazione.*

1. A seguito della variazione di almeno una delle condizioni di seguito elencate, è rilasciata una nuova autorizzazione ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 19:

- a) ampliamento delle volumetrie di scavo eccedenti il limite massimo di 1.000 metri cubi;
- b) modifiche riguardanti l'assetto definitivo del sito;
- c) introduzione di tecniche di scavo che prevedono l'uso di esplosivo;
- d) modifiche al progetto di coltivazione che comportano un incremento delle garanzie fideiussorie.

2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, l'autorizzazione può essere modificata ai sensi dell'*articolo 19 della L. 241/1990*, fermo restando la durata iniziale della stessa.

Art. 24 *Ultimazione dei lavori di coltivazione e di risistemazione ambientale.*

1. Ultimati i lavori di coltivazione e di risistemazione ambientale, il titolare dell'autorizzazione ne dà comunicazione al comune ai fini del rilascio della dichiarazione di ultimazione lavori.

2. Ai fini di cui al comma 1, il comune, anche avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), effettua l'ispezione finale del sito estrattivo e delle eventuali pertinenze in relazione al progetto di coltivazione.

3. Sulla base delle risultanze di cui al comma 2, il comune provvede allo svincolo della garanzia prestata ai sensi dell'articolo 26 ed emette la dichiarazione di ultimazione lavori, ovvero intima al titolare dell'autorizzazione la regolare esecuzione delle opere necessarie a soddisfare gli obblighi derivanti dal progetto e dal provvedimento di autorizzazione entro un congruo termine.

4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, il comune utilizza la garanzia finanziaria prestata per l'esecuzione delle opere di risistemazione per la definitiva messa in sicurezza e il reinserimento ambientale dell'area, salvo l'accertamento di ulteriori danni eccedenti la fideiussione da porre a carico del titolare dell'autorizzazione.

5. Il titolare dell'autorizzazione per l'attività estrattiva nelle cave di prestito statale e regionale effettua la comunicazione di cui al comma 1 al comune ed alla Regione, che provvede ai sensi dei commi 3 e 4.

6. Qualora alla scadenza dell'autorizzazione i lavori di risistemazione non risultino ultimati, il comune provvede ai sensi dei commi 3 e 4.

Art. 25 *Obblighi informativi connessi all'esercizio dell'attività estrattiva.*

1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a fornire al comune ed alla Giunta regionale ogni informazione richiesta in ordine all'attività estrattiva.

2. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di presentare al comune, annualmente, la documentazione relativa all'effettivo stato dei lavori di escavazione.

Art. 26 *Garanzie finanziarie.*

1. Il rilascio dell'autorizzazione e del permesso di ricerca è subordinato alla prestazione, da parte dell'istante a favore del comune, di una garanzia finanziaria ai fini della corretta esecuzione del progetto di risistemazione determinata dal comune sulla base della perizia di stima allegata alla domanda di autorizzazione o di permesso di ricerca.

2. Le garanzie finanziarie sono costituite con una delle modalità di seguito indicate:

- a) reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento approvato con *regio decreto 23 maggio 1924, n. 827* (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato);
- b) fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'*articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375* (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia);

- c) polizza assicurativa rilasciata da un'impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio dello Stato in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.
3. La garanzia finanziaria copre l'intero periodo di validità dell'autorizzazione incluso il tempo previsto per la risistemazione comprensivo dei tempi per l'attecchimento di eventuali essenze arboree e arbustive, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
4. La garanzia finanziaria di cui al comma 1, può essere rilasciata per fasi temporalmente individuate nel progetto di coltivazione a cui corrisponde uno specifico progetto di risistemazione.
5. L'importo della garanzia è determinato dal comune e può essere adeguato annualmente in funzione:
- dello stato di avanzamento del progetto di coltivazione;
 - delle opere di risistemazione realmente eseguite ai sensi del comma 4;
 - delle varianti all'autorizzazione di cui all'articolo 23.
6. Le garanzie finanziarie sono ridotte del 15 per cento per le imprese registrate ai sensi del *reg. (CE) 1221/2009*, e del 10 per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
7. Ai fini del mantenimento della riduzione dell'importo delle garanzie finanziarie, l'istante deve rinnovare l'autocertificazione in ordine al possesso delle certificazioni relative al sistema comunitario di ecogestione e audit (Eco-management and audit scheme "EMAS"), e delle certificazioni UNI EN ISO 14001 per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione.
8. Le riduzioni dell'importo delle garanzie finanziarie di cui al comma 6, possono essere applicate, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per attività estrattive già autorizzate.
9. L'istante è tenuto a comunicare al comune eventuali sospensioni o revoche delle certificazioni da parte dell'organismo competente o dell'ente di certificazione.
10. L'importo della garanzia è aggiornato dal comune ogni cinque anni in base al reale andamento dei lavori e, comunque, applicando le variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
11. Lo svincolo della garanzia finanziaria è disposto dal comune a seguito della verifica dell'avvenuta realizzazione delle opere di risistemazione.
12. Su richiesta degli interessati la garanzia può essere svincolata anche parzialmente, con cadenza minima annuale, per l'ammontare delle opere di risistemazione realizzate.

Art. 27 *Contributo di estrazione* ⁽⁹⁾.

1. Per l'estrazione dei materiali per uso industriale, per costruzioni e per opere civili, il titolare dell'autorizzazione versa al comune un contributo rapportato alla quantità e qualità dei materiali estratti, in applicazione degli importi unitari stabiliti dalla Giunta regionale nel limite massimo del 10,50 per cento del valore medio di mercato della relativa categoria di materiali. La Giunta regionale stabilisce gli importi unitari tenendo conto dell'andamento storico degli stessi e del tasso di inflazione, sulla base di criteri di tutela paesaggistica e adesione a schemi di certificazione ambientale e/o sicurezza sul lavoro.
2. Il comune versa annualmente all'azienda unità sanitaria locale USL competente per territorio ed alla Regione, le quote di contributo ad esse spettanti. Il contributo è destinato:
- per il 90,50 per cento al comune, per gli interventi infrastrutturali, per opere di tutela ambientale e per altri interventi per la riqualificazione territoriale, nonché per la razionalizzazione degli adempimenti comunali relativi all'istruttoria delle domande di autorizzazione e al controllo delle attività di cava, compresa la relativa vigilanza;
 - per il 5 per cento all'azienda USL, per la copertura delle spese per il soccorso interno all'attività estrattiva e il suo raccordo con il sistema di emergenza sanitaria;
 - per il 4,5 per cento alla Regione, in ragione degli adempimenti di competenza in materia di attività estrattive.

3. I comuni ricadenti, anche parzialmente, all'interno del territorio del Parco delle Alpi Apuane versano all'Ente Parco delle Alpi Apuane l'1 per cento dei contributi loro spettanti e destinano lo 0,5 per cento di tali contributi ad interventi di formazione per la lavorazione sostenibile del marmo. L'Ente Parco delle Alpi Apuane destina il contributo per gli adempimenti di pianificazione e per gli adempimenti istruttori connessi al procedimento autorizzatorio e per interventi di promozione e valorizzazione del Parco.
4. Per l'estrazione di materiali da taglio il titolare dell'autorizzazione versa al comune un contributo rapportato alla quantità e qualità del materiale per usi ornamentali estratto, in applicazione degli importi stabiliti dal comune stesso, nel limite massimo del 5,25 per cento del valore medio di mercato del materiale. Tale contributo non può avere valori inferiori all'importo unitario minimo stabilito dalla Giunta regionale per i materiali di cui al comma 1. Il contributo è destinato alle stesse categorie di interventi e di adempimenti definiti ai commi 2 e 3.
5. Per i derivati dei materiali da taglio, il titolare dell'autorizzazione versa un contributo, stabilito dal comune nel limite del 10,50 per cento del valore di mercato. Il contributo è destinato alle stesse categorie di interventi e di adempimenti definiti ai commi 2 e 3.
6. Il comune, anche in forma associata, stabilisce gli importi unitari di cui ai commi 4 e 5, tenendo conto:
 - a) dell'andamento storico degli stessi e del tasso di inflazione;
 - b) di criteri di tutela nelle aree a vincolo paesaggistico;
 - c) dell'adesione delle imprese a schemi di certificazione ambientale e/o sicurezza sul lavoro;
 - d) dell'ammontare medio annuale delle spese finalizzate agli interventi ed agli adempimenti a cui è destinato il contributo.
7. Per i siti estrattivi in cui sono autorizzate escavazioni per l'estrazione contestuale di materiali di cui ai commi 1, 4 e 5, si applicano, per ciascun gruppo di materiali, i contributi rispettivamente definiti.
8. Gli importi unitari di cui ai commi 4 e 5 sono tempestivamente comunicati alla Regione.
9. A scomputo, totale o parziale, del contributo di cui ai commi 1, 4 e 5, da versare per la durata dell'autorizzazione, è facoltà del comune far realizzare direttamente gli interventi infrastrutturali e le opere di tutela ambientale comunque correlati alle attività estrattive individuati dallo stesso, previa stipula di apposita convenzione nella quale sono stabilite le modalità di realizzazione e le relative garanzie, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio del comune.
10. Salvo diversa determinazione del comune, entro il 30 giugno di ogni anno, è versato un acconto rapportato alla metà del volume escavato nell'anno precedente; entro il 31 dicembre dello stesso anno, è versato il conguaglio come risultante dagli elaborati di rilievo della cava redatti nello stesso mese. Nel primo anno di esercizio dell'attività estrattiva l'acconto è rapportato alla metà del volume previsto di materiale da estrarre come risultante dagli elaborati di progetto.
11. Il comune indica nel proprio bilancio i proventi derivanti dai contributi di cui ai commi 1, 4 e 5, vincolati alla realizzazione delle opere e delle attività di cui al comma 2.

(8) Vedi, anche, la Delib.G.R. 12 luglio 2016, n. 683.

Art. 28 Consorzi.

1. Il comune può promuovere la costituzione di consorzi volontari o può disporre la costituzione di consorzi obbligatori tra imprese per la gestione unica dei siti estrattivi contigui o vicini al fine di garantirne un più razionale sfruttamento della risorsa, un'omogeneità nel recupero ambientale dei siti estrattivi contigui o vicini, e comunque ogni qualvolta ricorrano motivi di sicurezza.
2. L'atto costitutivo del consorzio volontario, da trasmettere al comune interessato entro trenta giorni dalla stipula, e la delibera costitutiva dei consorzi obbligatori indicano le persone preposte all'amministrazione degli interessi comuni, le opere da eseguirsi con il termine di inizio e compimento delle stesse e le condizioni imposte ai consociati, comprese le quote di spesa, nonché le cause e le modalità di scioglimento.
3. Con riferimento ai consorzi di cui al comma 1, il comune svolge le attività di cui all'articolo 2619 del codice civile e provvede:

- a) allo scioglimento del consorzio qualora non sia possibile procedere alla gestione unica dei siti estrattivi contigui e o vicini;
 - b) ad autorizzare una o più imprese a recedere dal consorzio qualora ciò consenta comunque il perseguimento dello scopo consortile di cui al comma 1.
-

CAPO IV

Disposizioni relative al permesso di ricerca

Art. 29 *Permesso di ricerca.*

1. Chiunque intenda procedere a lavori rivolti alla ricerca di materiali di cava deve chiedere il permesso al comune territorialmente interessato.
 2. La domanda di permesso di ricerca è corredata dai seguenti elaborati:
 - a) planimetria dell'area di ricerca;
 - b) relazione tecnica illustrativa in cui si evidenziano gli scopi della ricerca, il titolo per richiedere il permesso, i vincoli e le limitazioni d'uso presenti nel territorio interessato e i criteri da adottarsi per il loro rispetto;
 - c) relazione sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, geominerarie, idrogeologiche, vegetazionali e paesaggistiche del luogo di intervento;
 - d) programma dei lavori con indicazione dei mezzi da adoperare e degli interventi di risistemazione dell'area;
 - e) piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al *D.Lgs. 117/2008*;
 - f) perizia di stima del progetto di risistemazione.
 3. Il permesso di ricerca contiene:
 - a) la delimitazione dell'area oggetto del permesso;
 - b) l'indicazione dei mezzi da adoperarsi;
 - c) l'obbligo di risistemazione dell'area;
 - d) il termine di validità del permesso, comunque non superiore a due anni non prorogabili;
 - e) le prescrizioni e i vincoli per lo svolgimento dell'attività di ricerca e per la conseguente risistemazione;
 - f) gli estremi delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 26, nonché le condizioni e le modalità di restituzione delle stesse, per il puntuale adempimento degli obblighi connessi alla ricerca ed al ripristino.
 4. Per quanto non previsto si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 17 e 19.
-

Art. 30 *Obblighi del ricercatore.*

1. Nell'esercizio dell'attività di ricerca è fatto divieto di procedere alla commercializzazione, a qualsiasi titolo, del materiale estratto, fatto salvo quanto previsto al comma 5.
2. Il ricercatore trasmette al comune ogni sei mesi, una relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati ottenuti.
3. Gli esiti della ricerca sono comunicati al comune e alla Giunta regionale anche ai fini dell'implementazione del quadro conoscitivo del PRC. In caso di esito positivo, il ricercatore può presentare istanza di inserimento dell'area individuata nei giacimenti del PRC.
4. Il comune adotta il provvedimento di decadenza nel caso in cui riscontri una grave inadempienza alle prescrizioni e ai vincoli stabiliti nel permesso di ricerca.

5. Qualora il programma dei lavori di cui all'articolo 29, comma 2, lettera d), evidenzi l'impossibilità di utilizzazione del materiale, in tutto o in parte, per le finalità di cui alla medesima lettera d), tale materiale può essere commercializzato dal titolare del permesso di ricerca. Il ricavato, detratte le spese, è corrisposto al comune che ha rilasciato il permesso.

CAPO V

Recupero e riqualificazione ambientale dei siti estrattivi dismessi

Art. 31 *Recupero e riqualificazione ambientale dei siti estrattivi dismessi.*

1. Il comune, a seguito del censimento dei siti dismessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), individua tra i medesimi siti, nei propri strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, quelli che in base alle loro caratteristiche morfologiche, di stabilità, di inserimento ambientale e paesaggistico, necessitano di interventi di recupero e riqualificazione ambientale.
 2. Il comune, per i siti estrattivi dismessi individuati ai sensi del comma 1, rilascia autorizzazione per il recupero e riqualificazione ambientale con la previsione di interventi estrattivi, a condizione che l'attività di escavazione sia finalizzata e funzionale al recupero ambientale e di messa in sicurezza del sito estrattivo con la possibilità di commercializzare una quantità di materiale non superiore al 30 per cento di quanto già estratto nel sito al momento della cessazione dell'attività estrattiva. Entro tale limite i comuni individuano le effettive quantità massime di materiale da scavare e da commercializzare in funzione delle necessità del corretto recupero del sito.
 3. La domanda di autorizzazione per il recupero e riqualificazione del sito è corredata, oltre che dagli elaborati di cui all'articolo 17, da uno studio sulle condizioni naturalistiche del sito.
 4. L'autorizzazione di cui al comma 2, può essere rilasciata una sola volta e con una durata massima di sei anni previa stipula di apposita convenzione.
 5. Il progetto di recupero e riqualificazione ambientale e di messa in sicurezza, è parte integrante dell'autorizzazione e può essere approvato per stralci relativi a singole porzioni dell'area interessata, fermo restando il limite percentuale totale di cui al comma 2.
 6. Il sito estrattivo dismesso, recuperato e riqualificato, non può essere oggetto di successiva autorizzazione per l'esercizio di attività estrattiva.
-

CAPO VI

Disposizioni relative al distretto apuo-versiliese

Art. 32 *Agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e Carrara.*

1. La Regione, con il presente capo, disciplina l'attività estrattiva nell'ambito del distretto apuo-versiliese, nell'esercizio della propria potestà legislativa in materia di attività estrattive e nel rispetto dei principi e istituti giuridici storicamente consolidatisi in riferimento allo sfruttamento dei marmi negli agri marmiferi vicinali e alla disciplina generale di cui all'editto della Duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1° febbraio 1751.
 2. Considerata la condizione di beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale degli agri marmiferi di cui alle concessioni livellarie già rilasciate dai Comuni di Massa e Carrara e dalle sopresse "vicinanze" di Carrara, già disciplinate ai sensi dell'*art. 1, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 104* (Disciplina degli agri marmiferi dei Comuni di Massa e Carrara), nonché dei beni stimati, di cui all'editto della Duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1 febbraio 1751, entro il 31 ottobre 2016 i Comuni di Massa e Carrara provvedono alla ricognizione dei tali beni, danno comunicazione dell'accertamento ai titolari delle concessioni e delle autorizzazioni alla coltivazione dei beni medesimi e provvedono ai conseguenti adempimenti ai sensi del presente capo ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾.
-

(9) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, L.R. 11 dicembre 2015, n. 75.

(10) La Corte costituzionale, con sentenza 20 settembre - 24 ottobre 2016, n. 228 (pubblicata nella Gazz. Uff. 26 ottobre 2016, n. 43, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, per la parte in cui qualifica la natura giuridica dei beni stimati.

Art. 33 *Concessione.*

1. L'esercizio dell'attività estrattiva dei beni di cui all'articolo 32 e dei beni che comunque appartengono al patrimonio indisponibile comunale, è sottoposto a concessione amministrativa temporanea ed onerosa da parte del comune.
 2. Al fine di garantire lo sfruttamento sostenibile e razionale delle risorse, il comune individua i livelli territoriali ottimali, costituiti da uno o più siti estrattivi, da affidare in concessione ai sensi del comma 1.
 3. La concessione costituisce il titolo per il rilascio dell'autorizzazione ed è rilasciata, previo esperimento di procedura di gara ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza tra gli operatori economici e pubblicità, a tutela della concorrenza e della libertà di stabilimento.
 4. La concessione ha una durata non superiore a venticinque anni e non può essere prorogata, né rinnovata neppure tacitamente. Alla scadenza della stessa decade anche l'autorizzazione.
 5. La durata della concessione può essere incrementata di due anni per le imprese registrate ai sensi del *reg. (CE) 1221/2009*.
 6. La concessione ha carattere personale e costituiscono causa di decadenza la cessione, la sub concessione e il trasferimento, salvo il caso di trasferimento d'azienda o di un suo ramo ai sensi dell'articolo 22.
-

Art. 34 *Oggetto e contenuto della concessione.*

1. La concessione ha per oggetto la disponibilità di uno o più siti estrattivi che costituiscono il livello territoriale ottimale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n).
 2. La concessione contiene:
 - a) l'indicazione della localizzazione del livello territoriale ottimale e delle eventuali pertinenze;
 - b) l'oggetto dell'attività estrattiva e l'individuazione delle prescrizioni relative al progetto di coltivazione;
 - c) il canone e il contributo di estrazione dovuto dal concessionario;
 - d) la durata della concessione, nonché la previsione che alla scadenza della stessa decade l'autorizzazione;
 - e) l'indennizzo da corrispondere al titolare del permesso di ricerca, quando la concessione non sia rilasciata a quest'ultimo;
 - f) la previsione che, qualora la durata dell'autorizzazione sia temporalmente superiore al termine di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del *D.Lgs. 42/2004*, il mancato rinnovo della stessa alla scadenza di ciascun quinquennio successivo, comporta la decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera f);
 - g) la definizione degli eventuali oneri determinati a seguito della convenzione di cui all'articolo 38, comma 11, posti a carico del concessionario;
 - h) le prescrizioni per la definitiva messa in sicurezza e il reinserimento ambientale dell'area;
 - i) l'indicazione della cause di decadenza.
-

Art. 35 *Procedimento per il rilascio della concessione.*

1. Ai fini del rilascio della concessione, il comune emette un avviso pubblico per individuare il soggetto interessato all'ottenimento della stessa sulla base di un progetto preliminare.
2. Il progetto preliminare contiene almeno:
 - a) progetto di coltivazione;
 - b) piano economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione;

- c) progetto di risistemazione per la definitiva messa in sicurezza e il reinserimento ambientale dell'area;
 - d) perizia di stima del progetto di risistemazione;
 - e) indicazione delle opere di urbanizzazione;
 - f) progettazione preliminare degli impianti di prima lavorazione.
3. Il comune procede alla selezione dei progetti preliminari valutando prioritariamente i seguenti elementi:
- a) ricadute ambientali;
 - b) ricadute socioeconomiche, anche in una logica di filiera, con progetti che garantiscano ulteriori fasi di lavorazione sul territorio;
 - c) effetti occupazionali;
 - d) piano economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione;
 - e) possesso di certificazioni che qualificano il processo produttivo, la gestione ambientale e sociale dell'impresa;
 - f) canone concessorio determinato in sede di gara ai sensi dell'articolo 36.
4. Il comune, a seguito della selezione dei progetti di cui al comma 3, redige una graduatoria tra i progetti ritenuti idonei.
5. Al fine del rilascio della concessione, il soggetto il cui progetto risulta primo tra quelli selezionati presenta, entro novanta giorni dall'approvazione della graduatoria da parte del comune, un progetto definitivo dell'attività estrattiva corredato dagli elaborati di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), ed h).
6. Il rilascio della concessione è subordinato all'approvazione del progetto definitivo di cui al comma 5.
7. Qualora il progetto definitivo non venga approvato il comune procede allo scorrimento della graduatoria di cui al comma 4.
8. La graduatoria ha validità triennale.
9. Il progetto definitivo deve essere conforme ai contenuti del progetto preliminare di cui al comma 2, valutato e selezionato ai sensi del comma 3.
10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 17 si applicano, per quanto non diversamente disposto, le disposizioni del capo III.
11. Nell'arco temporale di validità della concessione, l'esercizio dell'attività estrattiva può essere autorizzato per fasi temporalmente individuate nel progetto di coltivazione a cui corrisponde uno specifico progetto di risistemazione.

Art. 36 *Contributo di estrazione e canone concessorio.*

- 1. Per l'estrazione di materiali da taglio il titolare dell'autorizzazione versa al comune un contributo rapportato alla quantità e qualità del materiale per usi ornamentali estratto, in applicazione degli importi stabiliti dal comune stesso, pari al dieci per cento del valore medio di mercato del materiale. Il contributo è destinato alle stesse categorie di interventi e di adempimenti ai sensi dell'articolo 27, commi 2 e 3.
- 2. Per i derivati dei materiali da taglio, il titolare dell'autorizzazione versa un contributo, stabilito dal comune, anche oltre il limite del 10,50 per cento del valore di mercato e comunque non superiore a 4,20 euro per tonnellata. Il contributo è destinato alle stesse categorie di interventi e di adempimenti definiti all'articolo 27 commi 2 e 3.
- 3. Il comune, anche in forma associata, stabilisce gli importi di cui al comma 2, tenendo conto dei criteri di tutela nelle aree a vincolo paesaggistico, dell'adesione delle imprese a schemi di certificazione ambientale e/o sicurezza sul lavoro e dell'ammontare medio annuale delle spese finalizzate agli interventi ed agli adempimenti a cui è destinato il contributo ⁽¹¹⁾.

4. Oltre ai contributi di cui ai commi 1 e 2, il concessionario è tenuto a corrispondere al comune il canone concessorio determinato in sede di gara.
5. Il canone posto a base di gara è commisurato al valore medio di mercato della tipologia dei materiali oggetto della concessione e alla stima della quantità di materiale da estrarre per la durata della concessione e può essere oggetto di revisione in caso di modifica dei parametri di riferimento, nei casi e con le modalità previste dai regolamenti comunali.
6. L'entità complessiva delle somme dovute a titolo di contributo di estrazione per i materiali da taglio ed il canone concessorio per gli stessi materiali è fissata entro il limite del 15 per cento del valore di mercato dei materiali medesimi.

(11) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, L.R. 11 dicembre 2015, n. 75.

Art. 37 Cause di decadenza della concessione.

1. Sono cause di decadenza:
 - a) la mancata presentazione della domanda di autorizzazione entro sessanta giorni dal rilascio della concessione;
 - b) l'inadempimento delle prescrizioni fissate a pena di decadenza dal provvedimento concessorio;
 - c) la sospensione dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 21, per un periodo superiore ad un anno;
 - d) la mancata corresponsione del canone concessorio per un'annualità;
 - e) gli atti di cessione, trasferimento e sub concessione, salvo il caso di trasferimento d'azienda o di un suo ramo a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 3;
 - f) il diniego dell'autorizzazione nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 19 o la decadenza della stessa ai sensi dell'articolo 21.
2. Il comune accerta le cause di decadenza di cui al comma 1 e le notifica al trasgressore che nei successivi trenta giorni presenta le proprie controdeduzioni. Il comune, ove non ritenga meritevoli di accoglimento le controdeduzioni o queste non siano state presentate adotta il provvedimento di decadenza.
3. Il comune al momento della notifica ha facoltà di sospendere in via cautelativa l'esercizio dell'attività estrattiva.

Art. 38 Autorizzazioni e concessioni esistenti.

1. Il comune provvede al rilascio delle concessioni per l'esercizio dell'attività estrattiva sui beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale, a seguito di procedura ad evidenza pubblica allo scadere delle autorizzazioni o delle concessioni rilasciate ai sensi della *legge regionale 3 novembre 1998, n. 78* (Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili) o dell'*articolo 3 della L.R. 104/1995*.
2. Allo scadere delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della *L.R. 78/98* o dell'*articolo 3 della L.R. n. 104/1995*, decadono anche le relative concessioni.
3. Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate ai sensi della *L.R. 78/98* e dell'*articolo 3 della L.R. n. 104/1995* proseguono fino alla scadenza stabilita e non possono essere prorogate o rinnovate neppure tacitamente. Qualora non sia stabilita la scadenza, le autorizzazioni e le concessioni rilasciate decadono allo scadere di sette anni dal 31 ottobre 2016 ⁽¹²⁾.
4. Il comune, a seguito della domanda del titolare dell'autorizzazione o della concessione, il cui termine è in scadenza entro sette anni dall'entrata in vigore della presente legge, procede al rilascio dell'autorizzazione o della concessione per l'esercizio dell'attività estrattiva in assenza di procedure ad evidenza pubblica, la cui durata non può superare i sette anni dal 31 ottobre 2016 ⁽¹³⁾.
5. Il termine di scadenza dell'autorizzazione o della concessione di cui ai commi 3 e 4, può essere incrementato di ulteriori due anni, su domanda dell'interessato, per le imprese registrate ai sensi del *reg. (CE) 1221/2009*; inoltre può essere incrementato sino ad un massimo di complessivi venticinque anni, su domanda dell'interessato, e previa stipula di una convenzione per l'utilizzo del bene

quale patrimonio indisponibile comunale, con l'impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale estratto nel sistema produttivo locale, da dimostrarsi mediante un sistema di tracciabilità del prodotto che dia garanzia effettiva.

6. Il comune, a seguito della domanda del titolare dell'autorizzazione o della concessione, il cui termine è in scadenza tra i sette ed i venticinque anni dal 31 ottobre 2016, procede al rilascio dell'autorizzazione o della concessione per l'esercizio dell'attività estrattiva in assenza di procedure ad evidenza pubblica, la cui durata non può superare i venticinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, previa stipula di una convenzione per l'utilizzo del bene quale patrimonio indisponibile comunale, con l'impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale estratto nel sistema produttivo della filiera locale ⁽¹⁴⁾.

7. La convenzione di cui ai commi 5 e 6 è stipulata entro il 31 gennaio 2017 e contiene l'impegno a presentare, entro due anni dalla stipula, un piano economico-finanziario, nonché le modalità di verifica del rispetto degli impegni assunti per tutto il periodo della proroga ⁽¹⁵⁾.

8. La mancata presentazione del piano economico-finanziario o il non rispetto degli impegni assunti determina la decadenza della concessione con riferimento al periodo di estensione.

9. La domanda di cui ai commi 4, 5 e 6 è presentata, ai sensi dell'articolo 17, sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione.

10. Le concessioni rilasciate ai sensi del presente articolo determinano il canone concessorio commisurato al valore medio di mercato della tipologia dei materiali oggetto della concessione e alla stima della quantità di materiale da estrarre per la durata della concessione: il canone può essere oggetto di revisione in caso di modifica dei parametri di riferimento, nei casi e con le modalità previste dai regolamenti comunali.

11. Ai fini di cui al comma 1, il comune individua i beni strumentali funzionali all'esercizio dell'attività estrattiva e procede a stipulare una convenzione con il concessionario uscente, determinando il valore residuo di tali beni, degli altri investimenti e delle spese sostenute per la disponibilità del bene non ammortizzate al termine dell'autorizzazione.

12. Il valore determinato ai sensi del comma 11 è indicato nel bando di gara ed è corrisposto dal concessionario subentrante al concessionario uscente ⁽¹⁶⁾.

13. Alle concessioni rilasciate a seguito di procedura ad evidenza pubblica non si applicano i commi 4, 5 e 6.

(12) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, L.R. 11 dicembre 2015, n. 75.

(13) Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, L.R. 11 dicembre 2015, n. 75.

(14) Comma così modificato dall'art. 4, comma 3, L.R. 11 dicembre 2015, n. 75.

(15) Comma così modificato dall'art. 4, comma 4, L.R. 11 dicembre 2015, n. 75.

(16) Comma così modificato dall'art. 4, comma 5, L.R. 11 dicembre 2015, n. 75.

Art. 39 *Regolamenti comunali.*

1. Il regolamento dei comuni emanato ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del r.d. 1443/1927, definisce in particolare:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'esercizio dell'attività estrattiva dei beni di cui all'articolo 32 e gli ulteriori eventuali contenuti delle stesse rispetto a quanto previsto dall'articolo 34;

b) i criteri e le modalità per la valutazione del rispetto dell'impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale previsto dalla convenzione di cui all'articolo 38, commi 5 e 6;

c) i criteri di quantificazione del valore residuo dei beni strumentali funzionali all'esercizio dell'attività estrattiva, degli altri investimenti e delle spese sostenute per la disponibilità del bene non ammortizzate al termine dell'autorizzazione, ai fini della convenzione di cui all'articolo 38, comma 11.

d) le modalità di calcolo e di corresponsione del canone concessorio di cui all'articolo 36.

2. I regolamenti di cui al comma 1, sono redatti nel rispetto ed in conformità alle disposizioni e ai principi della presente legge e sono emanati dai comuni entro il 31 ottobre 2016 ⁽¹⁷⁾.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 si applicano le disposizioni contenute in un regolamento regionale da emanarsi entro novanta giorni dalla scadenza di tale termine.
4. Il regolamento regionale cessa di avere efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunali di cui al comma 1.

(17) Comma così modificato dall' art. 5, comma 1, L.R. 11 dicembre 2015, n. 75.

Art. 40 *Sviluppo del distretto apuo-versiliense.*

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua, in una delle forme previste dal codice civile, il soggetto giuridico preposto a rappresentare il distretto produttivo apuo-versiliense stabilendone composizione e modalità di funzionamento.
2. Il soggetto di cui al comma 1, ha il compito di promuovere lo sviluppo della filiera produttiva locale, valorizzare il materiale da estrazione e supportare comuni ed imprese nell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 55.
3. Il soggetto di cui al comma 1, promuove forme di collaborazione con i comuni ai fini delle valutazioni di competenza e dei monitoraggi relativi ai piani economico finanziari di cui agli articoli, 35 e 38.

Art. 41 *Accordi per la filiera locale.*

1. La Giunta regionale promuove la conclusione di accordi di programma con i comuni interessati e con le imprese di cui all'articolo 40, comma 2, al fine di attuare interventi per lo sviluppo produttivo del distretto.

CAPO VII

Funzioni amministrative in materia di vincolo idrogeologico

Art. 42 *Funzioni amministrative in materia di vincolo idrogeologico.*

1. Le funzioni amministrative concernenti il rilascio dell'autorizzazione, ai fini del vincolo idrogeologico, per la ricerca e la coltivazione di siti estrattivi, sono esercitate dal comune, ai sensi dell'*articolo 42, comma 5, lettera b), della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39* (Legge forestale della Toscana).
2. Per le aree sottoposte a vincolo idrogeologico, il rilascio del permesso di ricerca o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è subordinato al rilascio dell'autorizzazione ai fini del vincolo. L'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico ha la stessa durata dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva.
3. Nei terreni rimboschiti ai sensi del *regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267* (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), qualora il progetto di risistemazione preveda il ripristino del bosco, il rimboschimento compensativo o il costo presunto dello stesso, di cui all'*articolo 44 della L.R. 39/2000*, sono ridotti del 30 per cento; l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico può prevedere specie forestali maggiormente compatibili con l'assetto ambientale derivante dalla risistemazione.

CAPO VIII

Disciplina dell'attività di cava per la realizzazione di opere pubbliche

Art. 43 *Disposizioni generali.*

1. Sono considerate cave di prestito le cave necessarie al fine di realizzare, anche parzialmente sul territorio toscano, le seguenti opere pubbliche:

- a) di interesse statale ai sensi del regolamento emanato con *decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383* (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale);
 - b) individuate in accordi di programma stipulati tra Stato e Regione;
 - c) di interesse regionale;
 - d) di interesse locale;
 - e) a seguito di gravi calamità naturali.
2. Sono di interesse regionale le opere pubbliche di competenza della Regione, nonché quelle oggetto di accordo di programma tra Regione ed enti locali o comunque finanziate, in tutto o in parte, dalla Regione.
3. Sono di interesse locale le opere di competenza degli enti locali, comprese quelle afferenti a funzioni che sono state trasferite con legge regionale, fatto salvo quanto stabilito al comma 2.
4. Per le opere di cui al comma 1 lettere a), b), c) ed e), le autorizzazioni all'esercizio della coltivazione delle cave di prestito, nonché le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui al *r.d. 3267/1923*, del vincolo paesaggistico di cui al *D.Lgs. 42/2004*, nonché gli adempimenti di cui all'articolo 24, sono di competenza regionale, in deroga a quanto previsto dall'*articolo 42 della L.R. 39/2000*.
5. Per le opere di cui al comma 1, lettera d), le autorizzazioni sono rilasciate dal comune territorialmente competente.
6. L'esercizio dell'attività estrattiva non può avere una durata superiore alla realizzazione dell'opera cui la cava stessa è finalizzata; tutto il materiale escavato deve essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione dell'opera pubblica.

Art. 44 *Autorizzazione per la coltivazione delle cave di prestito.*

1. Ferme restando le disposizioni di cui alla parte IV del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* (Norme in materia ambientale) e le disposizioni di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo), ai fini della richiesta dell'apertura della cava di prestito, il soggetto competente alla realizzazione dell'opera pubblica presenta un piano di utilizzazione dei materiali di risulta provenienti dalle attività connesse alla realizzazione dell'opera stessa, nonché dei materiali assimilabili di cui all'articolo 2 e dei materiali prelevabili dalle attività estrattive in esercizio, senza pregiudizio del consumo ordinario.
2. Qualora non siano sufficienti i materiali riutilizzabili e reperibili di cui al comma 1, il soggetto competente alla realizzazione dell'opera presenta domanda di autorizzazione alla coltivazione della cava di prestito, privilegiando ipotesi di recupero di siti estrattivi dismessi, di cui sia dimostrata la specifica idoneità e funzionalità.
3. Alla domanda di autorizzazione sono allegati gli elaborati di cui all'articolo 17, nonché:
 - a) il piano di utilizzazione dei materiali di risulta di cui al comma 1;
 - b) una relazione che contenga gli elementi giustificativi del ricorso ad una nuova attività estrattiva nonché della idoneità dei materiali da estrarre in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative dell'opera da realizzare.
4. L'autorizzazione è rilasciata previa prestazione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 26 a favore della Regione o del comune interessato.
5. L'autorizzazione può essere rilasciata o trasferita su richiesta del soggetto competente alla realizzazione dell'opera pubblica alla stazione appaltante, in tal caso gli obblighi e gli adempimenti previsti nel provvedimento autorizzativo sono imputabili al medesimo soggetto ivi compreso il pagamento del contributo di cui all'articolo 27 e l'assunzione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 26.

Art. 45 *Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per la coltivazione delle cave di prestito.*

1. Al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per la coltivazione della cava di prestito si applicano le disposizioni di cui al capo III in quanto compatibili.
 2. Per le cave di prestito di competenza regionale la domanda di autorizzazione è presentata alla struttura regionale competente in materia.
-

Art. 46 *Autorizzazione alle indagini preliminari.*

1. Nel caso in cui, per la redazione del progetto di coltivazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), sia necessario effettuare indagini preliminari, l'autorizzazione ad introdursi nelle proprietà private, ai sensi dell'*articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327* (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), è rilasciata dall'autorità espropriante di cui agli *articoli 2 e 3 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30* (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità).
 2. Le indagini preliminari autorizzate sono eseguite entro i termini e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione.
 3. La richiesta di autorizzazione è corredata da:
 - a) planimetria in scala 1:10.000, o di maggior dettaglio, indicante l'area di indagine;
 - b) relazione tecnico-illustrativa sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, vegetazionali paesaggistiche dei luoghi oggetto delle indagini;
 - c) programma dei lavori con la descrizione dettagliata dei metodi e dei mezzi di indagine che verranno impiegati e degli interventi di risistemazione dell'area.
 4. Le indagini preliminari autorizzate ai sensi del comma 1, devono essere eseguite nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni previste dall'atto di autorizzazione.
-

Art. 47 *Disposizioni di carattere eccezionale.*

1. In caso di gravi calamità naturali la Giunta regionale può autorizzare la coltivazione di siti estrattivi anche al di fuori delle aree a destinazione estrattiva individuate negli strumenti urbanistici comunali, in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge, per il tempo e le quantità strettamente necessarie alle esigenze di carattere eccezionale.
-

Art. 48 *Estrazione dai corsi d'acqua.*

1. L'estrazione dei materiali litoidi dai corsi d'acqua e dai laghi è autorizzata dalla competente autorità idraulica al solo fine di ridurre il rischio idraulico, ai sensi e nel rispetto della vigente disciplina in materia di polizia idraulica e di difesa del suolo.
2. Il progetto per la realizzazione per gli interventi di cui la comma 1, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa statale e regionale vigente, deve contenere:
 - a) uno studio sul trasporto solido e sulla dinamica d'alveo di un tratto significativo del corso d'acqua dal quale emerga la necessità di estrazione del materiale, la sua quantificazione, gli effetti in termini di riduzione del rischio e considerazioni in merito alla durabilità nel tempo dell'intervento;
 - b) la quantificazione del materiale estratto e uno studio sul riutilizzo dello stesso all'interno dello stesso cantiere o, secondariamente, in altre opere pubbliche da realizzarsi contestualmente da parte del medesimo ente competente;
 - c) l'indicazione dei quantitativi dei materiali in esubero che non possono essere utilizzati ai sensi della lettera b);
 - d) le modalità di prelievo e stoccaggio del materiale estratto;

- e) le modalità di controllo delle quantità estratte anche attraverso rilievi topografici in corso d'opera oltre che all'inizio e al termine dei lavori.
3. Qualora lo studio di cui alla lettera b), evidenzi l'impossibilità di utilizzazione del materiale, in tutto o in parte, per le finalità di cui alla medesima lettera b), tale materiale, nel limite massimo della quantità indicata alla lettera c), può essere ceduto, a compensazione del costo degli interventi comprensivo di tutti gli oneri, all'appaltatore.
4. In ogni caso il valore del materiale ceduto non può superare il valore del contratto stipulato tra l'ente competente e l'appaltatore, comprensivo di iva e altri oneri connessi.
5. Nei casi in cui al comma 3, il valore del materiale è determinato dalla Giunta regionale sulla base del valore medio di mercato delle tipologie di materiale estratto.
6. Resta fermo l'obbligo di pagamento degli eventuali canoni demaniali.

Art. 49 *Estrazione di materiali da taglio per restauri architettonici e monumentali.*

1. Il prelievo di materiale nelle cave di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), finalizzato a specifici interventi pubblici di recupero, restauro, manutenzione, conservazione di monumenti per i quali sia prescritto l'utilizzo di specifici materiali dalla competente soprintendenza, fino ad un massimo di 300 metri cubi di pietre da taglio, è soggetto a segnalazione certificata inizio attività (SCIA) ai sensi dell'*articolo 19 della L. 241/90* da presentare allo SUAP competente per territorio.
2. La SCIA di cui al comma 1, contiene:
- a) l'indicazione del quantitativo di materiale da estrarre nel rispetto del limite di cui al comma 1;
- b) l'indicazione del metodo di coltivazione adottato, dei tempi e degli schemi organizzativi.
3. Alla SCIA è allegata una relazione tecnica illustrativa in cui si evidenziano i contenuti progettuali, la risistemazione per la definitiva messa in sicurezza e il reinserimento ambientale dell'area e la relativa garanzia finanziaria.

CAPO IX

Funzioni di polizia delle cave, vigilanza e sanzioni

Art. 50 *Funzioni di polizia e vigilanza.*

1. I comuni, anche in forma associata, esercitano le funzioni amministrative in materia di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128* (Norme di polizia delle miniere e delle cave), ivi comprese le cave di prestito, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4.
2. I comuni esercitano altresì la vigilanza sull'attività dei siti estrattivi in ordine al rispetto dei contenuti e prescrizioni dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, nonché dell'autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico, e adotta i conseguenti provvedimenti.
3. Le funzioni di vigilanza sul rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sono esercitate dalle aziende USL competenti per territorio.
4. Sono fatte salve le competenze degli enti parco previste dalla normativa vigente.
5. Il personale incaricato dei controlli può accedere al sito estrattivo e ai relativi impianti e richiedere i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni, che il titolare dell'attività estrattiva è tenuto a mettere a disposizione.
6. Per le attività di misura, monitoraggio e ispezione aventi ad oggetto lo stato delle componenti ambientali, delle pressioni e degli impatti, prodotti dall'attività estrattiva, i comuni possono avvalersi dell'ARPAT nelle forme e con le modalità previste dalla *legge regionale 22 giugno 2009, n. 30* (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT"),

ferme restando le attività istituzionali obbligatorie ivi previste.

Art. 51 *Coordinamento, monitoraggio e controllo della Regione* ⁽¹⁸⁾.

1. La Regione promuove forme anche permanenti di collaborazione e coordinamento fra i soggetti di cui all'articolo 50, per migliorare l'efficacia delle attività di vigilanza e di controllo finalizzate alla tutela ambientale e alla sicurezza e salute dei lavoratori e delle popolazioni interessate.
 2. Sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 53, l'ufficio regionale competente effettua un monitoraggio in merito alle autorizzazioni e concessioni in essere, alle quantità escavate ed ai controlli periodicamente effettuati dai soggetti competenti.
 3. Sulla base del coordinamento e del monitoraggio di cui ai comma 1 e 2, la Regione effettua controlli diretti sull'attività dei siti estrattivi in ordine al rispetto dei contenuti e prescrizioni dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva e degli altri contenuti di cui all'articolo 50, comma 2.
 4. Il personale incaricato può accedere al sito estrattivo e ai relativi impianti e richiedere i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni, che il titolare dell'attività estrattiva è tenuto a mettere a disposizione.
-

(18) Vedi, anche, la Delib.G.R. 3 maggio 2016, n. 404.

Art. 52 *Sanzioni*.

1. Il mancato versamento dei contributi di estrazione comporta:
 - a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei centoventi giorni successivi alla scadenza del termine;
 - b) l'aumento del contributo in misura pari al 30 per cento qualora, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
 - c) l'aumento del contributo in misura pari al 50 per cento qualora, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae oltre i successivi sessanta giorni.
 2. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del non si cumulano.
 3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, lettera c), il comune dispone la sospensione dell'attività e provvede alla riscossione, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), degli importi relativi al contributo di estrazione e alle sanzioni di cui al comma 1.
 4. L'esercizio dell'attività estrattiva in assenza di autorizzazione comporta a carico del trasgressore la cessazione immediata dell'attività con l'obbligo di risistemazione ambientale dell'area, oltre alla sanzione amministrativa da euro 40.000,00 ad euro 150.000,00, fatto salvo l'accertamento degli ulteriori danni.
 5. L'esercizio dell'attività estrattiva in violazione delle prescrizioni e dei contenuti dall'autorizzazione comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00, fatto salvo l'accertamento degli ulteriori danni. Non si applica la sanzione amministrativa per l'estrazione di materiale in aree la cui superficie sia inferiore all'1 per cento di quella autorizzata e ricadano in area a destinazione estrattiva.
 6. La violazione degli obblighi informativi di cui all'articolo 25, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00.
-

CAPO X

Obblighi dei comuni

Art. 53 *Obblighi dei comuni*.

1. I comuni, entro il mese di marzo di ogni anno, inviano alla Giunta regionale le informazioni relative a:
 - a) l'andamento delle attività estrattive nel territorio di competenza, indicando, anche ai fini statistici, le autorizzazioni, i titolari delle stesse e il loro recapito, nonché i volumi dei materiali estratti in ciascuna cava nell'anno precedente;
 - b) l'entità dei contributi di estrazione percepiti nell'anno precedente, specificando puntualmente la destinazione delle relative somme nel rispetto di quanto previsto all'articolo 27 e provvedendo al relativo versamento.
 2. I comuni comunicano alla Regione trimestralmente i controlli effettuati e l'esito degli stessi; in assenza di comunicazioni i controlli si considerano non effettuati.
 3. I comuni trasmettono alla Regione, entro il mese di luglio di ogni anno, la stima relativa all'entità dei contributi di estrazione dell'anno in corso.
-

Art. 54 *Inadempimento dei comuni.*

1. La quota di contributo di estrazione a favore dei comuni è diminuita del 10 per cento per i comuni che:
 - a) non abbiano provveduto all'invio delle informazioni di cui all'articolo 53, entro il termine ivi previsto;
 - b) non abbiano versato all'azienda USL, all'Ente Parco ed alla Regione, le quote del contributo di estrazione, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 27, comma 10.
 2. In caso di mancato invio dei dati concernenti l'entità dei contributi riscossi nell'anno di riferimento dal comune inadempiente, la quota percentuale di cui al comma 1 è calcolata sull'ammontare dei contributi percepiti in base agli ultimi dati disponibili.
 3. Le somme di cui al comma 1, sono acquisite dalla Regione tramite compensazione con ogni altro trasferimento a qualunque titolo dovuto al comune inadempiente ai sensi dell'articolo 27 del regolamento emanato con *decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001 n. 61/R* (Regolamento di attuazione della *L.R. 6 agosto 2001, n. 36* "Ordinamento contabile della Regione Toscana").
-

CAPO XI

Misure di promozione del tessuto produttivo

Art. 55 *Promozione delle filiere produttive dei materiali da estrazione.*

1. La Regione promuove, attraverso i propri strumenti di programmazione, interventi volti a:
 - a) definire strumenti e percorsi per la valorizzazione e l'incentivazione di sistemi produttivi locali, distretti industriali e filiere produttive dei materiali da estrazione;
 - b) sostenere l'impegno nella tracciabilità e marcatura dei prodotti;
 - c) diffondere le esperienze di etichette e marchi locali che valorizzino le produzioni tipiche anche dimostrando minori impatti ambientali e sociali lungo il loro intero ciclo di vita;
 - d) valorizzare il materiale da estrazione, anche attraverso l'aumento del livello di trasparenza, tracciabilità e capacità di destinazione dei prodotti, con particolare riferimento alla sensibilizzazione del cittadino;
 - e) incentivare l'elaborazione di etichette locali capaci di innalzare l'identità del prodotto tipico anche attraverso la comunicazione della propria impronta ambientale e sociale.
-

CAPO XII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 56 *Dotazione organica.*

1. Per lo svolgimento delle funzioni esercitate in materia di pianificazione delle attività estrattive, in materia di coordinamento, monitoraggio e controllo di cui all'articolo 51, nonché in materia di VIA regionale, la Regione si avvale di personale proprio e personale trasferito dalle province e dai comuni.
2. Il personale delle province e dei comuni di cui al comma 1, è trasferito nel ruolo organico della Giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge nel numero massimo di quindici unità, previa intese tra Regione, province e comuni per l'individuazione ed il trasferimento del personale medesimo.
3. Decorsi tre mesi senza che venga stipulata l'intesa, la Regione provvede ad individuare il personale da trasferire, mediante avviso, tra coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono le predette funzioni, anche in misura non prevalente, presso le amministrazioni provinciali e comunali.
4. A seguito della presentazione della domanda di trasferimento, la Regione procede alla selezione del personale da trasferire sulla base dell'esperienza maturata nello svolgimento, anche in misura non prevalente delle funzioni di cui al comma 2, e lo comunica agli enti interessati.
5. Al personale di cui al comma 2 è riconosciuta, a tutti gli effetti, la continuità del rapporto di lavoro e l'anzianità maturata presso le amministrazioni di provenienza.
6. Il personale trasferito è inquadrato nella categoria e nella relativa posizione di sviluppo economico in possesso al momento del trasferimento.
7. A decorrere dal trasferimento del personale, le amministrazioni comunali e provinciali interessate riducono in misura corrispondente le risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro 1° aprile 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998 - 2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) per tale personale; a decorrere dal 1° gennaio 2016 le predette risorse confluiscono tra le risorse della Regione Toscana destinate alle medesime finalità, che sono integrate stabilmente dalla Regione per un importo di euro 120.000,00 a decorrere dalla medesima data ⁽¹⁹⁾.
8. La spesa relativa al trattamento economico complessivo del personale trasferito non rileva ai fini del rispetto da parte della Regione Toscana dell'applicazione dell'*articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2007"). La predetta somma rileva, invece, per le amministrazioni comunali e provinciali interessate dal trasferimento del personale, ai fini del rispetto dell'*articolo 1, comma 557 della L. 296/2006*.
9. La Regione, previa stipula di convenzioni, può avvalersi degli uffici e del personale degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza.
10. Le risorse relative alla spesa di cui al comma 7, trovano compensazione in quota corrispondente dei contributi di cui all'articolo 27, comma 2, lettera c).

(19) Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, L.R. 11 dicembre 2015, n. 75.

Art. 57 *Validità dei piani regionali e provinciali per le attività estrattive.*

1. In fase di prima applicazione il PRC è adottato entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Fino all'entrata in vigore del PRC restano in vigore:
 - a) il piano regionale delle attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili (PRAER) e il piano delle attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili della provincia (PAERP) di cui alla L.R. 78/1998;
 - b) il piano regionale attività estrattive (PRAE) di cui alla *legge regionale 30 aprile 1980, n. 36* (Disciplina transitoria per la coltivazione di cave e torbiere), per le province che non hanno approvato il PAERP.

3. Qualora sia necessario prevedere nuove localizzazioni non conformi alle prescrizioni localizzative già contenute nel PAERP, o in mancanza nel PRAE, o modificare quelle esistenti, si procede mediante accordo di pianificazione ai sensi dell'*articolo 41 della L.R. 65/2014*.

Art. 58 *Disposizioni transitorie.*

1. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai sensi della presente legge, le autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva sono rilasciate in conformità con i contenuti dei regolamenti urbanistici vigenti.
 2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, restano in vigore le istruzioni tecniche di cui all'*articolo 12, comma 4, della L.R. n. 78/1998*.
 3. Ai procedimenti, avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla *L.R. n. 78/1998*.
 4. Ai procedimenti di VIA, già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento e sono conclusi secondo le norme vigenti a tale data.
-

Art. 59 *Sanzioni per inadempimento della Regione.*

1. La mancata approvazione del regolamento entro il termine di cui all'articolo 5, comma 1, comporta una diminuzione del 10 per cento su base annua della quota del contributo di estrazione a favore della Regione, rapportata ai mesi di ritardo a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui sopra.
 2. La mancata adozione del PRC entro il termine di cui all'articolo 57, comma 1, comporta la diminuzione di cui al comma 1.
-

Art. 60 *Clausola valutativa.*

1. Al fine di monitorare il processo di attuazione della riforma, la Giunta regionale invia alla commissione competente per materia, entro dicembre 2016, una prima relazione in cui sono evidenziati in particolare ⁽²⁰⁾:
 - a) lo stato di completamento dell'attività di cui all'articolo 32 da parte dei comuni;
 - b) le eventuali criticità emerse in sede di prima attuazione.
 2. Dopo diciotto mesi dall'approvazione del PRC la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente per materia una relazione in cui si evidenziano in particolare:
 - a) lo stato di completamento dell'attività di revisione dei regolamenti comunali da parte dei comuni ai sensi dell'articolo 39;
 - b) una stima della misurazione degli oneri amministrativi (MOA) a carico degli operatori del settore;
 - c) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione.
 3. Entro cinque anni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale predispone uno studio contenente i principali risultati ottenuti dalla politica ed una stima degli effetti prodotti dalla legge con in particolare riferimento agli aspetti economici ed occupazionali.
-

(20) *Alinea così modificato dall'art. 7, comma 1, L.R. 11 dicembre 2015, n. 75.*

Art. 61 *Modifiche all'articolo 88 della L.R. 65/2014.*

1. La lettera d) del comma 7 dell'*articolo 88 della L.R. 65/2014* è sostituita dalla seguente: "d) indirizzi e prescrizioni per la pianificazione territoriale in materia di infrastrutture, di trasporti e cave;".
-

Art. 62 *Modifiche dell'articolo 45 della L.R. 10/2010.*

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'*articolo 45 della L.R. 10/2010* le parole: "negli allegati A3 e" sono sostituite dalle seguenti: "nell'allegato".
2. Al comma 4 dell'*articolo 45 della L.R. 10/2010* le parole "negli allegati A3 e" sono sostituite dalle seguenti: "nell'allegato".
3. Il primo periodo del comma 5 dell'*articolo 45 della L.R. 10/2010*, è sostituito dal seguente: "Sono di competenza degli enti parco regionali le procedure di cui al presente titolo, relative ai progetti compresi negli allegati A1, A2, B1, B2 e B3, ad esclusione delle cave superiori a 30.000 m³ annui di materiale estratto di competenza della Regione di cui all'allegato A1, lettera c) ter, qualora integralmente ricadenti nelle aree dei parchi regionali o nelle relative aree contigue."

Art. 63 *Modifiche dell'allegato A1 della L.R. 10/2010.*

1. Dopo la lettera c) dell'allegato A1 della *L.R. 10/2010* è inserita la seguente: "c bis) Cave con più di 500.000 m³ annui di materiale estratto o con un'area interessata superiore a 20 ettari".
2. Dopo la lettera c) bis dell'allegato A1 della *L.R. 10/2010* è inserita la seguente: "c ter) Cave superiori a 30.000 m³ annui di materiale estratto qualora integralmente ricadenti nelle aree dei parchi regionali o nelle relative aree contigue".

Art. 64 *Abrogazione dell'allegato A3 della L.R. 10/2010.*

1. L'allegato A3 della *L.R. 10/2010* è abrogato.

Art. 65 *Modifiche dell'allegato B1 della L.R. 10/2010.*

1. Dopo la lettera g) dell'allegato B1 della *L.R. 10/2010* è inserita la seguente: "g bis) cave superiori a 60.000 m³ annui di materiale estratto".

Art. 66 *Modifiche dell'allegato B3 della L.R. 10/2010.*

1. La lettera h) dell'allegato B3 della *L.R. 10/2010* è sostituita dalla seguente: "h) Cave fino a 60.000 m³ annui di materiale estratto.

Art. 67 *Modifiche dell'articolo 14 della L.R. 65/1997.*

1. Al comma 3 dell'*articolo 14 della L.R. 65/97* le parole: "Nella previsione riferita alle cave di cui al comma 2, il piano costituisce stralcio del piano regionale delle attività estrattive di cui alla *legge regionale 3 novembre 1998, n. 78* (Testo unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili." sono soppresse.

Art. 68 *Modifiche all'articolo 21 della L.R. 65/1997.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 21 della L.R. 65/1997* dopo le parole: "è di competenza dell'ente, che la esercita secondo detta normativa;" sono inserite le seguenti: "ad esclusione delle cave superiori a 30.000 metri cubi annui di materiale estratto di competenza della Regione ai sensi della *legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10* (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza)".
2. Al comma 2 dell'*articolo 21 della L.R. 65/1997* il primo periodo è abrogato.

Art. 69 *Modifiche della L.R. 78/1998.*

1. Il titolo della L.R. 78/1998 è sostituito dal seguente: "Disposizioni in materia di miniere".
 2. Gli articoli da 1 a 31 e gli articoli da 35 a 42 della L.R. 78/1998 sono abrogati.
-

Art. 70 *Modifiche della L.R. 104/1995.*

1. Gli articoli 2 e 3 della L.R. 104/1995 sono abrogati.
-

Art. 71 *Norma finanziaria.*

1. Gli oneri di cui agli articoli 3, 43, comma 4, 51 e 56, sono stimati complessivamente in euro 475.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte per euro 350.000,00 con le risorse dell'unità previsionale di base (UPB) 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti" e per euro 125.000,00 con le risorse dell'UPB 344 "Azioni di sistema per il governo del territorio - Spese correnti" del bilancio di previsione 2015 ed in euro 800.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, cui si fa fronte per euro 700.000,00 con gli stanziamenti dell'UPB. 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti" e per euro 100.000,00 con le risorse dell'UPB 344 "Azioni di sistema per il governo del territorio - Spese correnti" del bilancio pluriennale vigente 2015 - 2017, annualità 2016 e 2017.

2. Le entrate relative al contributo di estrazione e derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 27 sono stimate in euro 475.000,00 per l'anno 2015 con imputazione all'UPB 242 "Altre entrate correnti vincolate" per euro 75.000,00 e all'UPB 322 "Proventi diversi" per euro 400.000,00 per il bilancio 2015 e sono stimate in euro 800.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 con imputazione all'UPB 322 "Proventi diversi" del bilancio pluriennale vigente 2015 - 2017 e anni successivi.

3. Al bilancio di previsione 2015 ed al bilancio pluriennale vigente 2015 - 2017, annualità 2016 e 2017, sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza di uguale importo:

anno 2015

- in diminuzione, UPB 242 "Altre entrate correnti vincolate", euro 75.000,00
- in aumento, UPB 322 "Proventi diversi", euro 400.000,00
- in diminuzione, UPB 344 "Azioni di sistema per il governo del territorio - Spese correnti", euro 25.000,00
- in aumento UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti", euro 350.000,00

anno 2016

- in diminuzione, UPB 242 "Altre entrate correnti vincolate", euro 150.000,00
- in aumento, UPB 322 "Proventi diversi", euro 800.000,00
- in diminuzione, UPB 344 "Azioni di sistema per il governo del territorio - Spese correnti", euro 50.000,00
- in aumento UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti", euro 700.000,00

anno 2017

- in aumento, UPB 322 "Proventi diversi", euro 800.000,00
- in aumento UPB 344 "Azioni di sistema per il governo del territorio - Spese correnti", euro 100.000,00 ⁽²¹⁾.
- in aumento UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti", euro 700.000,00

4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

(21) Comma così corretto con errata corrige pubblicata nel B.U. 13 maggio 2015, n. 27, parte prima.

Regione Toscana ▯ **Legge 24 dicembre 2013, n. 77 recante: "Legge finanziaria per l'anno 2014"** ▯.

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 31 dicembre 2013, n. 63, parte prima.

()

CAPO III**Disposizioni di riordino istituzionale****Sezione I****Soppressione autorità di bacino regionali. modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (norme per la difesa del suolo)**

Art. 10 *Abrogazione del comma 4 dell'articolo 2 della L.R. 91/1998.*

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), è abrogato.

Art. 11 *Inserimento dell'articolo 2-bis nella L.R. 91/1998.*

1. Dopo l'articolo 2 della L.R. 91/1998 è inserito il seguente:

"Art 2-bis

Funzioni regionali

1. La Regione approva i piani di bacino ed i relativi piani stralcio nonché le loro varianti secondo quanto previsto all'articolo 8.

2. Al fine di garantire l'attuazione dei contenuti dei piani di bacino e dei relativi piani stralcio, le competenti strutture regionali esprimono parere sulla conformità ai suddetti piani:

a) degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio di cui all'articolo 9 e 10 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

b) degli interventi previsti nel documento annuale per la difesa del suolo di cui all'articolo 12-quinquies;

c) delle domande di nuove concessioni di derivazione ed utilizzazione delle acque di cui all'articolo 14, comma 1, lettera g);

d) degli interventi pubblici e privati individuati nel piano."

Art. 12 *Abrogazione di disposizioni della L.R. 91/1998.*

1. Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 10 della L.R. 91/1998 sono abrogati.

Art. 13 *Inserimento dell'articolo 6-bis nella L.R. 91/1998.*

1. Dopo l'articolo 6 della L.R. 91/1998 è inserito il seguente:

"Art. 6-bis

Disposizioni transitorie

1. Gli articoli 3, 4, 5 e 6, abrogati dalla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014) continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della L.R. n. 77/2013 medesima.

2. Alle varianti dei piani di bacino o dei piani stralcio avviate e non concluse alla data di entrata in vigore della L.R. n. 77/2013 si applicano le disposizioni vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento."

Art. 14 *Modifiche all'articolo 7 della L.R. 91/1998.*

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della L.R. 91/1998 le parole: "di cui alla L.R. n. 5/1995" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla L.R. n. 1/2005".

2. Al comma 3 dell'articolo 7 della L.R. 91/1998 le parole: "in attuazione dell'art. 3 della legge n. 36/1994, e ai fini di quanto previsto all'art. 12 della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81" sono sostituite dalle seguenti: "in attuazione dell'articolo 145 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)".

3. Al comma 6 dell'articolo 7 della L.R. 91/1998, le parole: ", come modificata dal decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493" sono soppresse.

4. Il comma 7 dell'articolo 7 della L.R. 91/1998 è abrogato.

Art. 15 *Sostituzione dell'articolo 8 della L.R. 91/1998.*

1. L'articolo 8 della L.R. 91/1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

Procedimento per l'approvazione del piano di bacino e relativi stralci

1. Il piano di bacino, i relativi piani stralcio e le loro varianti sono approvati dalla Regione con le modalità stabilite dagli articoli 15, 16 e 17 della L.R. n. 1/2005."

Art. 16 *Modifiche all'articolo 11 della L.R. 91/1998.*

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della L.R. 91/1998 le parole: "Conferenza di bacino" sono sostituite dalle seguenti: "Conferenza permanente per la difesa del suolo di cui all'articolo 12-sexies, comma 4-bis".

Art. 17 *Modifiche all'articolo 12 della L.R. 91/1998.*

1. Alla lettera a) del comma 1-bis dell'articolo 12 della L.R. 91/1998 le parole: "lettere a), e) e g)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), c-bis), e), e g)".

Art. 18 *Modifiche all'articolo 12-sexies della L.R. 91/1998.*

1. Dopo la lettera d bis) del comma 1 dell'articolo 12-sexies della L.R. 91/1998 è aggiunta la seguente:

"d-ter) sulle proposte di piano di bacino, dei relativi piani stralcio, nonché sulle proposte di variante degli stessi, adottate dalla Giunta regionale."

2. Il comma 3 dell'articolo 12-sexies della L.R. 91/1998 è sostituito dal seguente:

"3. La conferenza permanente formula altresì proposte per la predisposizione:

a) del documento annuale per la difesa del suolo di cui all'articolo 12-quinquies;

b) dei piani di bacino, dei relativi piani stralcio nonché delle varianti degli stessi."

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 12-sexies della L.R. 91/1998 è inserito il seguente:

"4-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera d ter) e di cui al comma 3, lettera b), la conferenza permanente è composta dal Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, che la presiede, nonché dai componenti di cui al comma 4 aventi competenza negli ambiti territoriali del bacino interessato."

4. Alla fine del comma 7 dell'articolo 12-sexies, sono aggiunte le parole: "Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 4-bis, il comitato tecnico è composto dai dirigenti responsabili delle strutture tecniche competenti per materia negli ambiti territoriali del bacino interessato."

()

Regione Emilia Romagna | **Legge 18 luglio 1991, n. 17 recante: "Disciplina delle attività estrattive"**.

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 22 luglio 1991, n. 49.

TITOLO I**Disposizioni generali****Art. 1**

Finalità.

1. La Regione con la presente legge disciplina le attività estrattive, la loro pianificazione ed attuazione in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale al fine di rispettare le compatibilità ambientali e paesaggistiche, definite in particolare dai piani di bacino previsti dalla *legge 18 maggio 1989, n. 183* e dal Piano territoriale regionale. Promuove altresì la qualificazione produttiva e l'innovazione tecnologica del settore, il corretto utilizzo dei materiali e l'impiego delle materie prime secondarie alternative.
2. Nel perseguire le predette finalità la Regione ispira la propria azione ai principi del decentramento e della collaborazione con gli Enti locali territoriali, secondo i modi e le forme stabilite dalla presente legge.

Art. 2

Estrazioni dal demanio fluviale, lacuale e marittimo.

1. Nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale, lacuale e marittimo, su cui ha competenza la Regione, è vietata l'estrazione di materiali litoidi.
2. La disposizione del comma 1 non si applica alle estrazioni che derivano da interventi di difesa e sistemazione idraulica finalizzati al buon regime delle acque ed, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono individuati dai piani di bacino e dai relativi programmi di intervento ai sensi della *legge 18 maggio 1989, n. 183* ovvero, in assenza degli stessi, dai programmi di interventi assunti nelle forme di legge dai competenti enti pubblici. Ricorrendone le condizioni, per la formazione dei programmi di intervento si possono applicare le disposizioni di cui all'*art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142*.
4. Le escavazioni di cui al comma 2 sono subordinate ad autorizzazione regionale. Il provvedimento di autorizzazione può essere emesso solo nei confronti di soggetti muniti di concessione governativa per l'occupazione del suolo demaniale ⁽²⁾.
- 4-bis. La Regione rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4 sulla base di apposito disciplinare che determina anche l'ammontare dei proventi dovuti, commisurati alla quantità e qualità del materiale escavato, in conformità alle tariffe stabilite a norma dell'articolo 12, comma 2 ⁽³⁾.
- 4-ter. I proventi introitati dall'Amministrazione regionale per le estrazioni autorizzate sono destinati a contributo per le spese necessarie agli interventi pubblici di difesa e sistemazione idraulica e ambientale. È fatto salvo quanto dovuto allo Stato a titolo di sola occupazione di suolo demaniale relativo all'area di intervento ⁽⁴⁾.
5. A fini di coordinamento con gli strumenti di pianificazione in materia di attività estrattive, i programmi di intervento previsti dal comma 3 e le concessioni di cui al comma 4 sono tempestivamente comunicati alle Province ed ai Comuni territorialmente interessati.

(2) Comma così sostituito dall'*art. 1, L.R. 13 maggio 1993, n. 23*.

(3) Comma aggiunto dall'*art. 2, L.R. 13 maggio 1993, n. 23*.

(4) Comma aggiunto dall'*art. 2, L.R. 13 maggio 1993, n. 23*.

Art. 3

Ambito di applicazione.

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 2 la presente legge disciplina le attività svolte in aree diverse dal demanio fluviale, lacuale, marittimo, che comportino modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo, dirette alla estrazione, a fini di trasformazione, selezione o comunque utilizzazione e commercializzazione, dei materiali appartenenti alla categoria prevista dal terzo comma dell'*art. 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443*.

2. Il rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni per l'estrazione dei materiali di cui al secondo comma dell'*art. 2 del citato R.D. n. 1443 del 1927*, di competenza statale, è in via preventiva comunicato alla Giunta regionale ai fini dell'intesa prevista dall'*art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616*.

TITOLO II**Strumenti di pianificazione****Art. 4**

Strumenti di pianificazione.

1. La pianificazione in materia di attività estrattive è attuata mediante:

- a) il Piano territoriale regionale (P.T.R.);
 - b) il Piano infraregionale delle attività estrattive (P.I.A.E.);
 - c) il Piano comunale delle attività estrattive (P.A.E.).
-

Art. 5

Piano territoriale regionale (P.T.R.).

1. Il Piano territoriale regionale, di cui agli *artt. 4 e seguenti della L.R. 5 settembre 1988, n. 36*, definisce tra l'altro le scelte programmatiche, le direttive e gli indirizzi in materia di attività estrattive.

2. Le scelte contenute nei piani infraregionali e comunali delle attività estrattive devono risultare coerenti con il P.T.R., ai sensi del comma 3 dell'*articolo 12 della L.R. n. 36 del 1988*.

Art. 6

Piano infraregionale delle attività estrattive (P.I.A.E.).

1. Il P.I.A.E. costituisce parte del piano infraregionale previsto dall'*art. 12 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36* e ne rappresenta la specificazione per il settore delle attività estrattive.

2. Il P.I.A.E. è elaborato dalla Provincia territorialmente competente, sentiti i Comuni e le Comunità montane. Esso attua le prescrizioni e le previsioni del P.T.R. e dei piani di bacino di cui alla *legge 18 maggio 1989, n. 183*.

3. Il P.I.A.E. è di norma formato nell'ambito del piano infraregionale di cui alla *L.R. n. 36 del 1988*, ovvero è elaborato come piano di settore ai sensi del comma 6 dell'*art. 12 della stessa legge*. Esso è comunque adottato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed approvato con le procedure di cui all'*art. 13 della L.R. n. 36 del 1988*, sentito il parere della Commissione tecnica regionale per le attività estrattive.

4. Con i medesimi tempi e procedure di cui al comma 3, fino all'adozione del piano infraregionale di cui alla *L.R. n. 36 del 1988*, il P.I.A.E. può essere adottato ed approvato come piano stralcio dello stesso piano infraregionale.

5. Il P.I.A.E. contiene:

- a) la quantificazione su scala infraregionale dei fabbisogni dei diversi materiali per un arco temporale decennale;

- b) l'individuazione dei poli estrattivi di valenza sovracomunale e la definizione dei criteri e degli indirizzi per la localizzazione degli ambiti estrattivi di valenza comunale, sulla base delle risorse utilizzabili, della quantificazione di cui alla precedente lettera a) e dei fattori di natura fisica, territoriale e P.A.E. saggistica nonché delle esigenze di difesa del suolo e dell'acquifero sotterraneo;
- c) i criteri e le metodologie per la coltivazione e la sistemazione finale delle cave nuove e per il recupero di quelle abbandonate e non sistemate;
- d) i criteri per le destinazioni finali delle cave a sistemazioni avvenute, perseguendo, ove possibile il restauro naturalistico, gli usi pubblici, gli usi sociali.
6. Il P.I.A.E. tiene conto, ai fini della quantificazione, dei materiali litoidi di cui all'art. 2 nonché delle materie prime secondarie alternative ai materiali di cui al comma 1 dell'art. 3.
7. Il P.I.A.E. è corredato da uno studio di bilancio ambientale che verifica la compatibilità ambientale dell'attività estrattiva sulla base delle normative vigenti.
8. Lo studio di bilancio ambientale contiene l'individuazione delle aree ad alta sensibilità ambientale, le motivazioni delle scelte previste anche in rapporto alle possibili alternative, la descrizione delle modificazioni indotte e delle misure di mitigazione degli effetti negativi. Le procedure di consultazione avvengono in sede di deposito ed osservazioni del P.I.A.E.
9. Il P.I.A.E. è sottoposto a verifica generale almeno ogni dieci anni. Alle relative procedure si dà avvio almeno due anni prima della scadenza.
10. In caso di non avvenuta adozione del P.I.A.E. da parte degli organi competenti entro la scadenza di cui al comma 3, il Presidente della Regione assegna un termine non superiore a cinquecentoquaranta giorni per agli adempimenti previsti. Decorso inutilmente tale termine il P.I.A.E. è elaborato ed adottato dalla Giunta regionale ed è approvato dal Consiglio regionale nell'osservanza delle procedure di cui allo stesso comma 3 ⁽⁵⁾.

(5) Il presente comma già modificato dall'art. 1, L.R. 23 novembre 1992, n. 42 è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 1 della L.R. 20 dicembre 1993, n. 45.

Art. 7

Piano comunale delle attività estrattive (P.A.E.).

1. Il P.A.E. è redatto sulla base delle previsioni contenute nel P.I.A.E., ed in particolare di quelle relative ai poli estrattivi. Esso costituisce variante specifica del Piano regolatore generale.
2. Il P.A.E., corredato da una relazione illustrativa, adeguata cartografia e relative norme tecniche di attuazione, individua:
- a) le aree - ulteriori rispetto ai poli individuati dal P.I.A.E. - da destinare ad attività estrattive, entro i limiti definiti dall'art. 6, le relative quantità estraibili, nonché la localizzazione degli impianti connessi;
 - b) le aree da sottoporre a disciplina di piano particolareggiato ai sensi dell'art. 8 ⁽⁶⁾;
 - c) le destinazioni finali delle aree oggetto delle attività estrattive;
 - d) le modalità di coltivazione delle cave e di sistemazione finale delle stesse anche con riguardo a quelle abbandonate;
 - e) le modalità di gestione;
 - f) le azioni per ridurre al minimo gli impatti ambientali prevedibili.
3. Il P.A.E. è adottato ed approvato con le procedure previste per i Piani regolatori generali ⁽⁷⁾.
- 3-bis. A decorrere dalla data di efficacia delle delibere di approvazione dei PIAE, i PAE dei Comuni interessati dagli stessi sono approvati dal Consiglio comunale, secondo il procedimento previsto dall'*articolo 34, comma 1, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20* (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) ⁽⁸⁾.

3-ter. Il procedimento di approvazione dei P.A.E., indicato al comma 3-bis, si applica anche ai piani che alla data indicata al comma stesso 3 bis non siano stati ancora trasmessi alla Regione per l'approvazione. In tal caso il Comune provvede a trasmettere il piano adottato alla Provincia per le osservazioni di cui allo stesso comma 3-bis ⁽⁹⁾.

(6) A norma dell'art. 30, comma 3, L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come modificato dall'art. 1, comma 5, L.R. 16 novembre 2000, n. 35, la presente lettera è abrogata per le attività estrattive sottoposte alle procedure disciplinate dalla stessa L.R. n. 9/1999 (vedi anche le altre disposizioni recate dallo stesso comma 3).

(7) Comma così modificato dall'art. 24, comma 1, lettera b), L.R. 30 maggio 2016, n. 9.

(8) Comma dapprima aggiunto dall'art. 27, comma 1, L.R. 30 gennaio 1995, n. 6 e poi così sostituito dall'art. 24, comma 2, L.R. 30 maggio 2016, n. 9. Il testo precedente era così formulato: «3-bis. A decorrere dalla data di efficacia delle delibere di approvazione dei P.I.A.E., i P.A.E. dei Comuni interessati dagli stessi sono approvati dal Consiglio comunale, secondo il procedimento previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 15 della L.R. n. 47 del 1978, come sostituito. La Provincia formula le proprie osservazioni previo parere della Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive, di cui al successivo art. 25.».

(9) Comma aggiunto dall'art. 27 comma 1, L.R. 30 gennaio 1995, n. 6.

Art. 8

Piano particolareggiato per le aree destinate ad attività estrattiva ⁽¹⁰⁾.

1. Il Piano particolareggiato ha lo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e di ripristino, in modo tale da ridurre al minimo gli effetti negativi derivanti dall'attività estrattiva. Il Piano particolareggiato è obbligatorio nelle aree interessate dai poli estrattivi individuati dai P.I.A.E. e nei casi eventualmente fissati dal P.A.E.

2. Il Piano particolareggiato, di iniziativa pubblica o privata, è adottato ed approvato con le procedure dei Piani particolareggiati di attuazione del Piano regolatore generale, di cui agli artt. 21, 22 e 25 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche.

3. Il Piano particolareggiato contiene:

- a) l'analisi e la descrizione delle condizioni ambientali iniziali delle aree soggette ad attività estrattiva;
- b) la definizione delle modalità e dei tempi di attuazione degli interventi proposti;
- c) l'individuazione delle componenti dell'ambiente soggetto ad impatto nelle fasi di attuazione degli interventi;
- d) la descrizione e valutazione delle caratteristiche qualitative e quantitative delle emissioni inquinanti di qualunque tipo;
- e) la valutazione degli impatti ambientali, diretti e indiretti, a breve e a lungo termine, ivi compresi quelli insorgenti durante la fase di attuazione;
- f) la prescrizione delle misure previste per ridurre, compensare ed eliminare le conseguenze negative sull'ambiente, anche relativamente alla fase di attuazione degli interventi;
- g) la definizione delle condizioni dell'ambiente al cessare dell'attività estrattiva e le modalità di sistemazione finale.

3-bis. Il piano particolareggiato può essere adottato dal Comune contestualmente all'adozione del P.A.E. Fino alla data di efficacia della delibera di approvazione del P.I.A.E., qualora il P.A.E. non risulti approvato entro centoventi giorni dal suo ricevimento da parte dell'organo competente all'approvazione, il piano particolareggiato approvato può essere attuato dal Comune. In tal caso le previsioni del piano particolareggiato sono vincolanti in sede di approvazione del P.A.E. ⁽¹¹⁾.

(10) A norma dell'art. 30, comma 3, L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come modificato dall'art. 1, comma 5, L.R. 16 novembre 2000, n. 35, la presente lettera è abrogata per le attività estrattive sottoposte alle procedure disciplinate dalla stessa L.R. n. 9/1999 (vedi anche le altre disposizioni recate dallo stesso comma 3).

(11) Il presente comma, aggiunto dall'art. 2, L.R. 20 dicembre 1993, n. 45 è stato poi così modificato dall'art. 27 comma 2, L.R. 30 gennaio 1995, n. 6.

Art. 9

Adeguamento del P.A.E.

1. I Comuni dotati di P.A.E. vigente provvedono ad adeguarlo alle previsioni del P.I.A.E. entro due anni dall'entrata in vigore del P.I.A.E. stesso.
2. I Comuni sprovvisti del P.A.E. e che non abbiano ottenuto l'esonero dall'obbligo di predisporlo, ai sensi dell'art. 10, adottano il P.A.E. entro dodici mesi dall'entrata in vigore del P.I.A.E.
3. In caso di mancato rispetto da parte dei Comuni dei termini di cui ai commi 1 e 2, il Presidente della Provincia assegna un termine non superiore a 180 giorni per gli adempimenti previsti. Decorso inutilmente tale termine il P.A.E. è elaborato ed adottato dalla Provincia ai sensi dell'art. 7 ed è approvato con le procedure previste dal comma 3 dello stesso articolo.

Art. 10

Esonero.

1. I Comuni possono avanzare richiesta motivata di esonero dall'obbligo di adottare il P.A.E.
2. La Provincia territorialmente competente può concedere l'esonero, sentito il parere della Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ⁽¹²⁾.
3. I provvedimenti di esonero - compresi quelli già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della *L.R. 2 maggio 1978, n. 13*, che rimangono validi a tutti gli effetti - possono essere motivatamente revocati dalla Provincia.

(12) Comma così modificato dall'art. 24, comma 1, lettera a), L.R. 30 maggio 2016, n. 9.

TITOLO III**Provvedimenti autorizzativi****Art. 11**

Autorizzazione convenzionata all'attività estrattiva.

1. L'esercizio dell'attività estrattiva è consentito con provvedimento autorizzativo del Comune, esclusivamente nelle aree previste dal Piano delle attività estrattive, su parere della Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e previa stipulazione della convenzione di cui all'art. 12 ⁽¹³⁾.
2. L'autorizzazione è altresì subordinata al possesso dei necessari requisiti imprenditoriali; tecnici ed organizzativi da parte del richiedente, da documentarsi secondo le modalità indicate nell'art. 13.
3. Qualora l'attività estrattiva debba svolgersi in zone soggette a tutela particolare, l'autorizzazione viene rilasciata previa acquisizione dei provvedimenti e degli atti di competenza delle autorità preposte a tale tutela.
4. L'autorizzazione determina:
 - a) il tipo e la quantità di materiali di cava di cui è consentita la coltivazione, con riferimento ai singoli anni di durata dell'autorizzazione stessa;
 - b) l'estensione e la profondità massima consentite riferite a specifici punti fissi di misurazione;
 - c) le modalità di sistemazione finale delle aree;
 - d) la data di scadenza;
 - e) ogni altra prescrizione e modalità da osservarsi nell'esercizio dell'attività estrattiva, anche a salvaguardia delle esigenze di tutela ambientale, idrogeologica ed igienica.
5. L'autorizzazione di coltivazione è personale. Ogni mutamento soggettivo è subordinato al rilascio di una nuova autorizzazione a norma del presente articolo.

(13) Comma così modificato dall'art. 24, comma 1, lettera a) e c), L.R. 30 maggio 2016, n. 9.

Art. 12

Convenzione.

1. La convenzione, predisposta secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale, è lo strumento in base al quale il soggetto che richiede l'autorizzazione assume l'obbligo di provvedere:

a) all'esecuzione delle opere di collegamento della cava con le strade pubbliche;

b) all'esecuzione delle opere che si rendano necessarie per evitare danni ad altri beni ed attività;

c) alla corretta attuazione del piano di coltivazione;

d) all'esecuzione delle opere previste nel progetto di sistemazione finale della cava, nel rispetto delle prescrizioni tecniche e dei termini indicati nell'atto di autorizzazione;

e) alla costituzione di congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione medesima.

2. Con la medesima convenzione il titolare dell'autorizzazione si impegna a versare annualmente al Comune in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre, una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta regionale, a titolo di contributo alle spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto agli obblighi di cui al comma 1.

3. Le somme versate al Comune ai sensi del comma 2 sono introitate dal Comune medesimo e sono devolute nella misura del venti per cento alla Provincia territorialmente competente e nella misura del cinque per cento alla Regione ⁽¹⁴⁾. Tali somme sono utilizzate per interventi di risanamento, ripristino, valorizzazione e rinaturalizzazione ambientale e paesistica prioritariamente delle aree interessate e per attività di pianificazione, controllo, studio, ricerca e sperimentazione, secondo le modalità ed i fini di cui all'articolo 27, in materia di attività estrattive nonché in materia di difesa del suolo e della costa, per quanto in connessione con le attività estrattive ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁶⁾.

4. La proposta di convenzione è approvata dalla Giunta comunale. Il Comune provvede alla stipula della convenzione e al rilascio dell'autorizzazione ⁽¹⁷⁾.

5. La convenzione si perfeziona con la sottoscrizione del proprietario dell'area.

6. La convenzione è efficace ed impegnativa dopo il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 11.

(14) Periodo così modificato dall'art. 146, comma 6, L.R. 21 aprile 1999, n. 3.

(15) Periodo così sostituito dall'art. 27, L.R. 14 aprile 2004, n. 7. Il testo precedente era così formulato: «Tali somme sono utilizzate, sulla base di un programma, per interventi di risanamento, ripristino, valorizzazione e rinaturalizzazione ambientale e paesistica prioritariamente delle aree interessate e per attività di pianificazione, controllo, studio, ricerca e sperimentazione in materia di attività estrattive.».

(16) Il presente periodo già sostituito dall'art. 2, L.R. 23 novembre 1992, n. 42, è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 3, L.R. 20 dicembre 1993, n. 43 e successivamente così modificato come indicato nelle note che precedono.

(17) Comma così modificato dall'art. 24, comma 1, lettera c), L.R. 30 maggio 2016, n. 9.

Art. 13

Domanda di autorizzazione.

1. La domanda di autorizzazione è corredata da:

a) titolo conferente la disponibilità dei terreni;

b) certificato di iscrizione alla Camera di commercio o, per le società, certificato della Cancelleria del Tribunale, dal quale risultino la ragione sociale, la sede e l'indicazione del legale rappresentante;

- c) estratti di mappa catastale e partita catastale dell'area interessata dall'attività estrattiva;
- d) relazione geologica, idrogeologica e giacimentologica;
- e) piano di coltivazione della cava;
- f) progetto di sistemazione della zona, durante e al termine dell'attività di coltivazione;
- g) proposta di convenzione;
- h) descrizione tecnica e localizzazione degli impianti di lavorazione e trasformazione;
- i) programma economico-finanziario;
- l) documentazione fotografica;
- m) designazione del direttore dei lavori ai sensi del *D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128*;
- n) ogni altra documentazione e certificazione prevista dalla legge statale.

2. I documenti indicati alle lettere d), e), f) del comma 1 devono essere redatti e sottoscritti da tecnici laureati iscritti ai rispettivi albi professionali secondo le diverse competenze professionali richieste.

Art. 14

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione ⁽¹⁸⁾.

1. Il Comune trasmette la domanda del richiedente, entro quindici giorni dal ricevimento della medesima, all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
 2. L'Agenzia esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Il Comune si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del parere o comunque dalla scadenza del termine predetto.
-

(18) Articolo così sostituito dall'art. 24, comma 3, L.R. 30 maggio 2016, n. 9. Il testo precedente era così formulato: «Art. 14. Procedure per il rilascio dell'autorizzazione. 1. Il Sindaco trasmette la domanda del richiedente, entro quindici giorni dal ricevimento della medesima, alla Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive.

2. La Commissione esprime il parere entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Il Sindaco si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del parere o dalla inutile scadenza del termine predetto.

3. In mancanza di tale pronuncia trova applicazione l'art. 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142.».

Art. 15

Durata dell'autorizzazione.

1. La durata dell'autorizzazione e della relativa convenzione non può essere superiore a cinque anni né, di norma, inferiore a tre anni.
 2. È ammessa la proroga del termine con provvedimento motivato del Comune, su domanda del titolare presentata almeno trenta giorni prima della scadenza, nel solo caso in cui alla data della domanda di proroga non siano state estratte le quantità autorizzate ⁽¹⁹⁾.
 3. La proroga della autorizzazione e della relativa convenzione non può in ogni caso essere superiore ad un anno.
-

(19) Comma così modificato dall'art. 24, comma 1, lettera c), L.R. 30 maggio 2016, n. 9.

Art. 16

Decadenza.

1. Il Comune pronuncia la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi ⁽²⁰⁾:

a) qualora vengano meno i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 11 del titolare dell'autorizzazione;

b) qualora il titolare non adempia alle prescrizioni ed agli obblighi contenuti nell'autorizzazione e relativa convenzione e tale inosservanza persista anche dopo la diffida;

c) qualora il titolare non osservi l'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni e controlli e tale inosservanza persista anche dopo la diffida.

2. In caso di mancato inizio dell'attività estrattiva nel termine di otto mesi dal rilascio dell'autorizzazione, ovvero di interruzione dell'attività estrattiva per un periodo superiore ad otto mesi, salvo i casi di forza maggiore, il Comune diffida il titolare ad iniziare o a riprendere entro un determinato termine l'attività. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Comune valuta l'opportunità di pronunciare la decadenza dell'autorizzazione ⁽²¹⁾.

3. Le autorizzazioni provvisorie di cui all'art. 33 decadono altresì nel caso previsto dal comma 2 dello stesso articolo.

4. Qualora l'esercente non cessi l'attività dopo che sia stata pronunciata o comunicata la decadenza dell'autorizzazione si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 22.

(20) Alinea così modificato dall'art. 24, comma 1, lettera c), L.R. 30 maggio 2016, n. 9.

(21) Comma così modificato dall'art. 24, comma 1, lettera c), L.R. 30 maggio 2016, n. 9.

Art. 17

Diffida.

1. Il provvedimento di diffida previsto dall'art. 16 prescrive:

a) la sospensione cautelativa delle attività estrattive nonché le modalità ed i termini di adempimento degli obblighi e delle prescrizioni, nei casi in cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 16;

b) i termini e le modalità di inizio o di ripresa delle attività estrattive nei casi di cui al comma 2 dell'art. 16.

2. Con separato provvedimento il Comune commina le sanzioni di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 22 ⁽²²⁾.

(22) Comma così modificato dall'art. 24, comma 1, lettera c), L.R. 30 maggio 2016, n. 9.

Art. 18

Revoca e sospensione.

1. L'autorizzazione è revocata per sopravvenute condizioni di pericolo per la incolumità e la salute pubblica o per altri motivi di interesse pubblico, ostativi della prosecuzione dell'attività estrattiva.

2. La revoca è disposta con provvedimento motivato del Comune, sentita la Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. Ricorrendone le condizioni viene disposto un equo indennizzo secondo il principio fissato dal comma 4 dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ⁽²³⁾.

3. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 il Sindaco dispone le modifiche che risultino necessarie al progetto di sistemazione finale delle aree oggetto dell'attività estrattiva.

4. In caso di temporaneità delle condizioni indicate al comma 1, l'autorizzazione può essere sospesa per il tempo della loro persistenza. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2.

(23) Comma così modificato dall'art. 24, comma 1, lettera a) e c), L.R. 30 maggio 2016, n. 9.

Art. 19*Concessione.*

1. Ove ne ricorrano le condizioni la Regione dà applicazione all'*art. 45 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443* ⁽²⁴⁾.
2. In ogni caso in cui pronunci la decadenza, il Comune trasmette tutti gli atti relativi alla Regione ai fini della applicazione dell'*art. 45 del citato R.D. n. 1443 del 1927* ⁽²⁵⁾.
3. L'eventuale trasferimento del bene oggetto dell'attività estrattiva avviene in favore del patrimonio indisponibile della Regione, ai sensi dell'*art. 11 della legge 15 maggio 1970, n. 281*.
4. La Regione delibera il provvedimento di concessione previsto dall'*art. 45 del citato R.D. n. 1443 del 1927*, sentito il Comune interessato e previo parere della Commissione tecnica regionale per le attività estrattive ⁽²⁶⁾.
5. Il rilascio della concessione è subordinato alla presentazione di un progetto di coltivazione e di sistemazione finale delle aree.
6. Il provvedimento di concessione determina le modalità e le condizioni di esercizio dell'attività estrattiva, ivi compresa la costituzione di congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione stessa, ai sensi del citato *R.D. n. 1443 del 1927*, intendendosi comunque sostituiti agli organi statali i competenti organi della Regione.
7. Il rilascio della concessione regionale è comunicato al Comune territorialmente interessato. La concessione sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione di cui all'*art. 11* nonché la relativa convenzione di cui all'*art. 12*.

(24) Comma così modificato dall'*art. 24, comma 4, lettera a)*, L.R. 30 maggio 2016, n. 9.

(25) Comma così modificato dall'*art. 24, comma 1, lettera c)*, L.R. 30 maggio 2016, n. 9 e dall'*art. 24, comma 4, lettera a)*, L.R. 30 maggio 2016, n. 9.

(26) Comma così modificato dall'*art. 24, comma 4, lettera a)*, L.R. 30 maggio 2016, n. 9.

Art. 19-bis*Disposizioni per il razionale utilizzo delle risorse* ⁽²⁷⁾.

1. Al fine di ridurre il consumo dei suoli nonché realizzare sinergie che consentano di razionalizzare l'uso delle risorse finanziarie pubbliche, la Regione nella previsione del fabbisogno di invasi per esigenze idrauliche ed idriche tiene prioritariamente conto delle previsioni della pianificazione in materia di attività estrattiva.
2. Per la finalità di cui al comma 1 la Regione può stipulare accordi di programma con le Province ed i Comuni interessati. Sulla base di una preliminare progettazione dell'invaso da parte della Regione, sono adeguati gli strumenti di pianificazione in materia di attività estrattiva ricomprendendovi i quantitativi da estrarre in esecuzione dell'accordo. L'autorizzazione convenzionata di cui all'articolo 11 definisce le opere di sistemazione finale dell'attività estrattiva in conformità a quanto previsto nella preliminare progettazione e prevede la cessione dell'area a titolo gratuito al demanio regionale. La programmazione di settore prevede gli interventi necessari al completamento dell'opera.
3. I quantitativi da estrarre ai sensi del comma 2 sono computati nell'ambito dei fabbisogni del Piano infraregionale delle attività estrattive con priorità rispetto alle esigenze estrattive non funzionali alla realizzazione di opere pubbliche. In tal caso può essere ridefinita la validità temporale del vigente piano.
4. Gli Enti sottoscrittori dell'accordo di programma possono prevedere che lo stesso comporti variante agli strumenti di pianificazione in materia di attività estrattiva.
5. Le disposizioni del presente articolo possono trovare applicazione anche per i procedimenti di realizzazione delle opere di cui al comma 1 non ancora conclusi.

(27) Articolo aggiunto dall'*art. 26, L.R. 26 luglio 2011, n. 10, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 32 della stessa legge*)*.

TITOLO IV**Vigilanza e sanzioni****Art. 20**

Vigilanza.

1. Le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni della presente legge, nonché di quelle contenute nell'autorizzazione di cui all'art. 11 e nella convenzione di cui all'art. 12, sono svolte dal Comune.

Art. 21

Vigilanza in materia di polizia mineraria.

1. Le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave di cui al *D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128*, ad eccezione di quelle di cui al successivo comma 4, sono esercitate dalla Regione tramite i propri Servizi per la Difesa del suolo, Risorse idriche e forestali.

2. Nell'ambito di tali funzioni spettano alla Giunta regionale, che può delegare allo scopo un suo componente, i compiti già attribuiti al Ministro e al Prefetto dal citato *D.P.R. n. 128 del 1959*.

3. Ai Responsabili dei Servizi di cui al comma 1, nell'ambito delle funzioni in esso indicate, sono attribuite le funzioni che il citato *D.P.R. n. 128 del 1959* assegna all'ingegnere capo del Distretto minerario.

4. Le funzioni di tutela della salute dei lavoratori nelle cave, comprese quelle di vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza del lavoro, di cui al *D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547*, al *D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302* e al *D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303*, nonché al *D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128*, sono esercitate dai servizi e presidi delle Unità sanitarie locali così come disciplinati dalla *L.R. 22 ottobre 1979, n. 33* e dalla *L.R. 7 settembre 1981, n. 33*.

5. Il personale della Regione in possesso del titolo di perito o ingegnere minerario che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia svolto funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria, può chiedere di essere comandato o trasferito alle Unità sanitarie locali, ai sensi dei commi 19 e 20 dell'*art. 6 della L.R. 28 ottobre 1987, n. 30*.

Art. 22

Sanzioni.

1. Chiunque svolga le attività previste dal comma 1 dell'art. 3 senza autorizzazione o concessione è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima del doppio e massima del decuplo del valore commerciale del materiale abusivamente scavato e comunque non inferiore a 2.582 Euro ⁽²⁸⁾.

2. Per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo o di concessione è comminata:

a) nel caso di violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 11, una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima del doppio e massima del quintuplo del valore commerciale del materiale scavato in difformità e comunque non inferiore a 1.549 Euro ⁽²⁹⁾;

b) negli altri casi, una sanzione amministrativa non inferiore a 1.549 Euro e non superiore a 10.329 Euro, fermo restando, nel caso di cui alla lettera c) del comma 4 dell'art. 11, l'obbligo di provvedere alla sistemazione finale dell'area secondo quanto prescritto ⁽³⁰⁾.

3. Il valore commerciale di cui ai commi 1 e 2 è determinato anche con riferimento ai listini della locale Camera di commercio, vigenti all'atto dell'accertamento della infrazione ⁽³¹⁾.

4. Coloro che trasgrediscono all'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni e controlli o che non forniscono i dati, le notizie e i chiarimenti richiesti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 516 Euro e non superiore a 1.549 Euro ⁽³²⁾.

5. In caso di coltivazione abusiva o di violazione delle prescrizioni di cui alle lett. a) e b) del comma 4 dell'art. 11 è comunque fatto obbligo ai trasgressori di provvedere al ripristino; nell'ipotesi di inerzia da parte dell'obbligato, il Comune provvede d'ufficio a spese

dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal *R.D. 14 aprile 1910, n. 639* sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato ⁽³³⁾.

6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le procedure previste dalla *L.R. 28 aprile 1984, n. 21*.

(28) *Comma così modificato dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.*

(29) *Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.*

(30) *Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.*

(31) *Comma così modificato dall'art. 27, comma 3, L.R. 30 gennaio 1995, n. 6.*

(32) *Comma così modificato dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.*

(33) *Comma così modificato dall'art. 24, comma 1, lettera c), L.R. 30 maggio 2016, n. 9.*

TITOLO V

Organi consultivi

Art. 23

Commissione tecnica regionale per le attività estrattive ⁽³⁴⁾.

[1. È istituita la Commissione tecnica regionale per le attività estrattive con compiti consultivi nei casi previsti dalla presente legge, nonché per ogni altra questione in materia su richiesta della Giunta regionale.

2. La Commissione, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è così composta:

a) dall'assessore regionale competente per materia, con funzioni di Presidente; l'assessore può, in caso di impedimento, farsi sostituire da un suo delegato, scelto fra i membri della stessa Commissione;

b) da cinque esperti nelle discipline geologiche, minerarie, agrario-forestali, economico-giuridiche, ecologiche e di pianificazione urbanistico-territoriale, designati dal Consiglio regionale tra docenti universitari e tecnici di comprovata competenza scientifica ed esperienza professionale;

c) da tre esperti nelle medesime discipline, scelti dalla Giunta regionale fra i collaboratori regionali in servizio con attribuzioni inerenti alle materie.

3. La Commissione delibera con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Spettano ai componenti della Commissione le indennità ed i rimborsi stabiliti dalla *L.R. 15 dicembre 1977, n. 49* e successive modificazioni].

(34) *Articolo abrogato dall'art. 24, comma 4, lettera b), L.R. 30 maggio 2016, n. 9.*

Art. 24

Consulta regionale per le attività estrattive.

1. È istituita la Consulta regionale per le attività estrattive quale sede permanente di confronto e partecipazione alle scelte regionali nel settore di enti, categorie ed associazioni interessate.

2. La Consulta regionale per le attività estrattive si esprime sulle problematiche del settore relative agli studi, ricerche e sperimentazioni di cui all'art. 27, agli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 26, ai P.I.A.E. di cui all'art. 6, nonché su ogni altra questione sottopostagli dalla Giunta regionale.

3. La Consulta è composta da rappresentanti delle associazioni regionali dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane e delle associazioni, maggiormente rappresentative a livello regionale, sindacali, imprenditoriali ed ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

4. La Consulta dura in carica cinque anni ed è nominata con delibera della Giunta regionale.

Art. 25

Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive ⁽³⁵⁾.

[1. Ogni Provincia, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce la Commissione infraregionale per le attività estrattive con compiti consultivi nei casi previsti dalla presente legge nonché per ogni altra questione in materia su richiesta della Giunta provinciale. La Commissione dura in carica cinque anni ed è così composta:

a) dall'assessore provinciale competente per materia con funzioni di Presidente; l'assessore può, in caso di impedimento, farsi sostituire da un delegato, scelto fra i membri della stessa Commissione;

b) da cinque esperti nelle discipline geologiche, minerarie, agrario-forestali, economico-giuridiche, ecologiche e di pianificazione urbanistico-territoriale, designati dal Consiglio provinciale fra docenti universitari e tecnici di comprovata competenza scientifica ed esperienza professionale;

c) da tre esperti nelle medesime discipline, scelti dalla Giunta provinciale fra i collaboratori provinciali in servizio con attribuzioni inerenti alle materie;

d) dal Responsabile del Servizio provinciale e circondariale Difesa del suolo, Risorse idriche e Risorse forestali di cui al n. 29 del comma 2 dell'art. 24 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44 e successive modificazioni.

2. Il Presidente della Commissione predispone l'audizione di rappresentanti delle Amministrazioni e delle Associazioni che abbiano interesse agli argomenti trattati nonché, nei casi di cui al comma 1 dell'art. 11, del richiedente l'autorizzazione il quale ha facoltà di farsi assistere o rappresentare da esperti di fiducia.

3. Per quanto non previsto espressamente dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art. 23].

⁽³⁵⁾ Articolo abrogato dall'art. 24, comma 4, lettera b), L.R. 30 maggio 2016, n. 9.

TITOLO VI

Disposizioni comuni

Art. 26

Coordinamento regionale ⁽³⁶⁾.

1. Le funzioni disciplinate dalla presente legge sono esercitate in coerenza con gli strumenti della programmazione e della pianificazione regionale e in conformità agli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Giunta e dal Consiglio regionale secondo le rispettive competenze.

2. Gli atti di indirizzo e coordinamento riguardano in particolare:

a) gli strumenti di pianificazione di cui al Titolo II;

b) i provvedimenti autorizzativi di cui al Titolo III;

c) la vigilanza e le sanzioni di cui al Titolo IV;

d) gli organi consultivi di cui al Titolo V.

(36) Con Delib.G.R. 18 giugno 2007, n. 883 è stato approvato l'atto di indirizzo e di coordinamento per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle miniere e delle cave.

Art. 27

Studi, ricerche e sperimentazione.

1. La Regione promuove studi, ricerche e sperimentazioni tese a:

a) acquisire ed aggiornare le conoscenze relative ai processi di domanda ed offerta, alle strutture produttive e di mercato, all'innovazione tecnologica ed alla qualificazione produttiva;

b) individuare tra le materie prime secondarie quelle utilizzabili in alternativa ai materiali di cui al comma 1 dell'art. 3, con particolare riferimento ai materiali provenienti da demolizioni;

c) attivare gli strumenti tecnici, normativi e finanziari utili a favorire l'impiego ed il corretto uso, dal punto di vista tecnologico e sanitario, delle materie di cui alla lettera b), con particolare riferimento alle modifiche da apportare ai capitolati d'appalto delle opere pubbliche di interesse locale e regionale;

d) favorire lo sviluppo di processi di riqualificazione produttiva del settore.

2. La Regione svolge tali compiti tramite le proprie strutture, anche avvalendosi di rapporti convenzionali con enti di ricerca, società ed istituti specializzati.

Art. 28

Catasto delle attività estrattive.

1. La Regione istituisce, nell'ambito del sistema informativo regionale, il catasto delle attività estrattive per la rilevazione e la raccolta dei dati e delle informazioni necessarie per la formazione dei piani regionali e infraregionali e per l'esercizio delle attività di controllo connesse.

2. Il catasto è aggiornato, in collaborazione con le Amministrazioni provinciali, con particolare riferimento ai dati concernenti:

a) le attività estrattive;

b) gli impianti di trasformazione;

c) l'elenco delle imprese estrattive;

d) le attività di controllo.

3. All'istituzione delle suddette basi informative si provvede con le procedure dettate dalla *L.R. 26 luglio 1988, n. 30*.

TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 29

Competenze del Circondario di Rimini e delle Assemblee di Imola e Cesena.

1. Fino all'Istituzione della Provincia di Rimini, ai sensi dell'*art. 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, il Circondario di Rimini per il proprio ambito territoriale:

a) adotta il P.I.A.E. ai sensi dell'art. 6;

b) provvede in merito all'esonero dall'obbligo di adottare il P.A.E., ai sensi dell'art. 10;

- c) istituisce e regola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, la Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive;
- d) collabora all'aggiornamento del catasto di cui all'art. 28;
- e) esprime il proprio parere nei casi previsti dall'art. 30.

2. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di adeguamento delle forme associative fra Enti locali, prevista dal comma 1 dell'art. 61 della legge n. 142 del 1990, le Assemblee di Comuni per la programmazione di Imola e Cesena per il rispettivo ambito territoriale:

- a) adottano il P.I.A.E. ai sensi dell'art. 6;
- b) provvedono in merito all'esonero dall'obbligo di adottare il P.A.E. ai sensi dell'art. 10;
- c) istituiscono e regolamentano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, la Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive;
- d) esprimono il proprio parere nei casi previsti dall'art. 30.

Art. 30

Norme transitorie.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, nelle more dell'approvazione dei P.I.A.E., i Comuni possono adottare i P.A.E. sulla base delle previsioni dei P.I.A.E. già adottati.
2. In assenza di P.I.A.E. su motivata richiesta, corredata da una relazione tecnico-programmatica, avanzata dal Comune, la Giunta regionale può autorizzare la formazione ed adozione del P.A.E.
3. I P.A.E. di cui ai commi 1 e 2 sono approvati, in conformità alle disposizioni degli strumenti regionali di pianificazione territoriale, dalla Giunta regionale, sentita la Provincia competente per territorio.
4. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi gli atti del procedimento di formazione dei P.A.E. adottati ai sensi della L.R. 2 maggio 1978, n. 13. Tali atti producono pienamente gli effetti loro propri. Agli ulteriori atti del procedimento di approvazione dei P.A.E. si applicano le disposizioni della presente legge.
5. Fino alla costituzione della Commissione tecnica regionale per le attività estrattive di cui all'art. 23 della presente legge, continua a svolgere le sue funzioni la Commissione di cui all'art. 17 della L.R. n. 13 del 1978.
6. Fino all'insediamento delle Commissioni tecniche infraregionali di cui all'art. 25 della presente legge, le funzioni ad esse attribuite sono svolte dall'Organo consultivo regionale per le attività estrattive.
7. La Giunta regionale ai fini dell'approvazione dei P.A.E. si avvale del parere della Commissione tecnica regionale per le attività estrattive.

Art. 31

Efficacia dei P.A.E. approvati.

1. I P.A.E. e loro varianti approvati dalla Regione in data successiva al 29 dicembre 1986 sono considerati conformi agli strumenti regionali di pianificazione territoriale approvati od adottati e sono pertanto efficaci a tutti gli effetti.
2. I P.A.E. e loro varianti approvati dalla Regione in data anteriore al 29 dicembre 1986 sono considerati conformi agli strumenti regionali di pianificazione territoriale approvati od adottati fatta eccezione per le previsioni degli stessi P.A.E. ricadenti nei seguenti sistemi, zone ed elementi individuati dai medesimi strumenti di pianificazione regionale:
 - a) zone di riqualificazione della costa e dell'arenile;
 - b) zone di salvaguardia della morfologia costiera;
 - c) zone di tutela della costa e dell'arenile;

- d) complessi archeologici e aree di concentrazione di materiali archeologici;
- e) zone di tutela naturalistica;
- f) terreni siti a quote superiori a 1.200 metri;
- g) sistema forestale e boschivo, solo nei casi in cui il bosco presenti le seguenti caratteristiche:
- g.1) boschi assoggettati a piano economico o a piano di coltura e conservazione ai sensi dell'*art. 10 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30*,
- g.2) boschi impiantati od oggetto di interventi colturali per il miglioramento della loro struttura e/o composizione specifica attraverso finanziamento pubblico,
- g.3) boschi comunque migliorati ed in particolare quelli assoggettati ad interventi di avviamento all'alto fusto,
- g.4) boschi governati od aventi la struttura ad alto fusto,
- g.5) boschi governati a ceduo che ospitino una presenza rilevante di specie vegetali autoctone protette,
- g.6) boschi di cui alle precedenti lettere ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco.
3. Per i P.A.E. di cui al comma 2, nei sistemi, zone ed elementi ivi elencati, l'esercizio delle attività estrattive deve cessare alla scadenza dei termini previsti dalla relativa autorizzazione e convenzione. Tale termine può essere prorogato una sola volta per un periodo non superiore a tre anni ai sensi del comma 2 dell'art. 15 nonché in funzione di una migliore definizione degli obblighi convenzionali di sistemazione dell'area.
4. Le previsioni dei P.A.E. e loro varianti, approvati in data anteriore al 29 dicembre 1986, riguardanti zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua di cui agli strumenti regionali di pianificazione territoriale, sono sottoposte a verifica di merito da parte della Giunta regionale al fine di dichiararne la fattibilità rispetto ai fattori ambientali.
5. La verifica è effettuata su richiesta, corredata dai necessari elementi tecnici di valutazione e di proposta, avanzata dal Comune entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
6. La Giunta regionale effettua la verifica nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso detto termine senza che la Giunta regionale abbia riscontrato negativamente la richiesta comunale, la verifica si intende effettuata positivamente.
7. Il termine di cui al comma 6 rimane sospeso per una sola volta se, prima della sua scadenza, la Giunta o l'assessore delegato chieda chiarimenti od elementi integrativi di giudizio al Comune. In tal caso il termine riprende a decorrere, per il tempo residuo, dal momento della ricezione degli atti richiesti.
8. L'autorizzazione all'esercizio delle attività estrattive nelle zone di cui al comma 4 è rilasciata ai sensi dell'art. 11 e subordinatamente all'esito favorevole della verifica effettuata dalla Giunta regionale.

Art. 32*Approvazione di P.A.E. adottati.*

1. I P.A.E. adottati dai Comuni in data successiva al 29 giugno 1989 sono approvati dalla Giunta regionale, ai sensi della presente legge, in conformità alle disposizioni degli strumenti regionali di pianificazione territoriale.
2. I P.A.E. adottati dai Comuni in data antecedente al 29 giugno 1989 sono approvati dalla Giunta regionale, ai sensi della presente legge, previa istruttoria tecnica di merito che tenga conto degli eventuali elementi integrativi e proposte che i Comuni hanno facoltà di presentare nel corso dell'istruttoria stessa. Non sono comunque approvabili le previsioni ricadenti nei sistemi, zone ed elementi elencati al comma 2 dell'art. 31, fermo restando quanto disposto al comma 3 dello stesso articolo.
3. ... (37).
-

(37) *Comma abrogato dall'art. 4, comma 4, L.R. 20 dicembre 1993, n. 45.*

Art. 33

Autorizzazione provvisoria.

1. Per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge e comunque fino alla data di efficacia della delibera di approvazione del P.I.A.E. i Comuni possono rilasciare autorizzazioni provvisorie all'esercizio delle attività estrattive sulla base delle previsioni contenute nei P.A.E. adottati. Tale facoltà in ogni caso non è applicabile alle previsioni del P.A.E. che ricadono in zone vincolate dalla vigente legislazione e dagli strumenti di pianificazione regionali, infra regionali e comunali ⁽³⁸⁾.

2. Per tali autorizzazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 11. Le autorizzazioni decadono automaticamente qualora non siano approvate le previsioni del P.A.E. ad esse relative.

(38) *Il presente comma già modificato dall'art. 5, comma 4, L.R. 20 dicembre 1993, n. 45 è stato nuovamente così modificato dall'art. 27 comma 4, L.R. 30 gennaio 1995, n. 6.*

Art. 34

Piano territoriale P.A.E.sistico regionale.

1. I richiami operati dalla presente legge al Piano territoriale regionale si intendono riferiti anche al Piano territoriale P.A.E.sistico regionale ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 15 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36.

Art. 35

Abrogazione di norme.

1. Sono abrogati:

- l'art. 9 della L.R. 26 gennaio 1976, n. 8;

- l'art. 5 della L.R. 26 gennaio 1977, n. 4;

- la L.R. 2 maggio 1978, n. 13;

- la lettera c) del comma 2 dell'art. 41 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6;

- i commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 42 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6.

Emilia Romagna – Legge 13 giugno 2008, n. 9 recante: “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 13 giugno 2008, n. 100.

TITOLO I**Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica ⁽²⁾****Art. 1**

Autorità competente.

1. Nelle more dell'approvazione di una legge regionale attuativa della parte seconda del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* (Norme in materia ambientale), nonché delle disposizioni di cui al *decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4* (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* recante norme in materia ambientale), il presente articolo individua l'amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, ai sensi dell'*articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 152 del 2006*, quale autorità competente per la valutazione ambientale di piani e programmi, assicurandone la terzietà. Le disposizioni del presente Titolo I trovano applicazione per dodici mesi.

2. Per i piani ed i programmi approvati dalla Regione, dalle Autorità di bacino e dalle Province, l'Autorità competente è la Regione.

3. Al fine di assicurare la terzietà dell'autorità competente di cui al comma 2 è individuata, con deliberazione della Giunta regionale, la struttura organizzativa competente in materia ambientale ai sensi dell'*articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 152 del 2006*, dotata della necessaria autonomia, fermo restando quanto previsto al comma 5 in merito alle modalità di espressione della valutazione ambientale sui piani territoriali ed urbanistici ⁽³⁾.

4. Per i piani ed i programmi approvati dai Comuni e dalle Comunità montane, l'autorità competente è la Provincia.

5. Per i piani provinciali e comunali soggetti alla *legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47* (Tutela ed uso del territorio) e alla *legge regionale 24 marzo 2000, n. 20* (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), l'autorità competente è individuata rispettivamente nella Regione e nelle Province, in coerenza con le attribuzioni loro spettanti ai sensi della medesima legge in ordine all'approvazione dei piani, che coinvolgono per le relative istruttorie le strutture organizzative competenti in materia ambientale. La Regione e le Province si esprimono in merito alla valutazione ambientale di detti piani, quale integrazione della fase preparatoria e ai fini dell'approvazione, nell'ambito dei provvedimenti di loro competenza previsti dalla *legge regionale n. 20 del 2000*, dando specifica evidenza a tale valutazione ⁽⁴⁾.

(2) Per la proroga dell'efficacia delle disposizioni di cui al presente titolo, vedi l'art. 60, L.R. 6 luglio 2009, n. 6.

(3) Vedi, al riguardo, quanto previsto dal Comunicato reg. 6 maggio 2014.

(4) Vedi, al riguardo, quanto previsto dal Comunicato reg. 6 maggio 2014.

Art. 2

Procedimenti in corso.

1. Al fine dell'applicazione ai procedimenti in corso delle disposizioni del *D.Lgs. n. 152 del 2006*, del *D.Lgs. n. 4 del 2008*, e della presente legge, nella valutazione dei piani e programmi sono fatte salve le fasi procedurali e gli adempimenti già svolti, ivi compresi quelli previsti dalla *legge regionale n. 20 del 2000*, in quanto compatibili con le disposizioni del *D.Lgs. n. 152 del 2006*.

2. Sino all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 1, comma 1, la valutazione ambientale per i piani territoriali ed urbanistici previsti dalla *L.R. n. 20 del 2000* è costituita dalla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) di cui all'articolo 5 della medesima legge, integrata dagli adempimenti e fasi procedurali previsti dal *D.Lgs. n. 152 del 2006* non contemplati dalla *L.R. n. 20 del 2000*.

3. I seguenti piani sono comunque soggetti alla verifica di assoggettabilità di cui all'*articolo 12 del D.Lgs. n. 152 del 2006* sempreché rientrino nei casi previsti dall'articolo 6, commi 3 e 3-bis, del medesimo decreto:

- a) le varianti specifiche al piano regolatore generale (PRG) ed i piani attuativi di cui alla *legge regionale n. 47 del 1978*;
- b) le varianti ai piani operativi comunali (POC) e i piani urbanistici attuativi (PUA) previsti dalla *legge regionale n. 20 del 2000*;
- c) le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che conseguono ad accordi di programma, conferenze di servizi, intese ed altri atti, in base alla legislazione vigente.
-

TITOLO II

Norme urgenti per l'applicazione del *decreto legislativo n. 152 del 2006*

Art. 3

Operatività delle Autorità di bacino.

1. Al fine di garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza territoriale è disposto, senza soluzione di continuità, il proseguimento dell'attività amministrativa delle Autorità di bacino che operano sul territorio, previa intesa, per le Autorità interregionali, con le altre Regioni interessate, fino alla nomina degli organi delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'*articolo 63 del D.Lgs. n. 152 del 2006*.

Art. 4

Componenti del deflusso minimo vitale.

1. In attuazione dell'*articolo 95, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006*, con deliberazione della Giunta regionale sono definite le componenti del deflusso minimo vitale, nel rispetto dei criteri generali fissati dall'Autorità di bacino. Le componenti individuate costituiscono parte integrante del Piano di Tutela delle Acque (PTA).

TITOLO III

Entrata in vigore

Art. 5

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Regione Abruzzo – Legge 10 marzo 2015, n. 5 recante: “Soppressione dell’Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, modifiche alla L.R. n. 9/2011, alla L.R. n. 39/2014, alla L.R. n. 2/2013, alla L.R. n. 77/1999, alla L.R. n. 9/2000, alla L.R. n. 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell’Agenzia Sanitaria regionale”.

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 11 marzo 2015, n. 25 speciale.

Art. 1 Soppressione dell’Autorità dei Bacini.

1. Al fine di concorrere al contenimento della spesa pubblica e assicurare il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, in coerenza con il *decreto legge 6 luglio 2012, n. 95* (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con modificazioni dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, nonché nel rispetto delle disposizioni del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* (Norme in materia ambientale), la Regione Abruzzo, con Decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi su proposta del Dipartimento competente in materia di Difesa del Suolo entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sopprime le Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro istituite, rispettivamente, con *legge regionale 16 settembre 1998, n. 81* (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e con *legge regionale 24 agosto 2001, n. 43* (Istituzione dell’autorità di bacino di rilievo interregionale del fiume Sangro).

Art. 2 Commissario liquidatore.

1. Con il Decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all’articolo 1 è nominato un commissario liquidatore per lo svolgimento delle attività conseguenti alla soppressione delle Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro e sono disciplinati i compiti, le funzioni e la durata dell’incarico. La durata dell’incarico del Commissario è fissata, con uno o più provvedimenti di cui al presente comma, nel limite di complessivi ventiquattro mesi decorrenti dalla data di notifica della nomina, ovvero sino alla definizione delle procedure di cui all’*articolo 51 della legge 28 dicembre 2015, n. 221* (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali) se in data antecedente ⁽²⁾.

2. Entro il medesimo termine il Commissario predispone e trasmette al Dipartimento competente in materia di Difesa del Suolo un Piano ricognitivo dei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli relativi al personale, a beni mobili, a beni immobili, del contenzioso e della situazione contabile afferenti alle sopresse Autorità.

3. Per l’incarico di commissario liquidatore è riconosciuto il rimborso delle spese a valere sulle somme già iscritte sul pertinente capitolo di spesa afferente al funzionamento dell’Autorità di Bacino ⁽³⁾.

3-bis. Per la sua natura eccezionale, non riconducibile ad alcuna delle ipotesi di divieto contemplate dall’*articolo 5, comma 9, del D.L. 95/2012*, come modificato dall’*articolo 6 del D.L. 90/2014*, è consentito conferire l’incarico di commissario liquidatore anche a personale in quiescenza ⁽⁴⁾.

(2) Comma così modificato dall’ *art. 1, commi 1 e 2, L.R. 16 ottobre 2015, n. 30, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’ art. 3, comma 1, della medesima legge), dall’ art. 9, comma 1, L.R. 3 novembre 2015, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’ art. 11, comma 1, della medesima legge) ed infine dall’ art. 2, comma 1, L.R. 13 aprile 2016, n. 11, a decorrere dal 15 aprile 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall’ art. 6, comma 1, della medesima legge) ed infine dall’ art. 1, comma 1, L.R. 12 ottobre 2016, n. 35, a decorrere dal 13 ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall’ art. 3, comma 1, della medesima legge).*

(3) Comma così sostituito dall’ *art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 19 gennaio 2016, n. 5, a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall’ art. 19, comma 1, della medesima legge).*

(4) Comma aggiunto dall’ *art. 11, comma 1, lettera b), L.R. 19 gennaio 2016, n. 5, a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall’ art. 19, comma 1, della medesima legge).*

Art. 3 Riallocazione delle funzioni.

1. La Regione Abruzzo, mediante il Dipartimento competente in materia di Difesa del Suolo, subentra alle Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, nell’esercizio delle funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi,

compresi quelli relativi ai beni e al personale, fatte salve le funzioni relative al Bacino interregionale del Fiume Sangro, per le quali si procede con le modalità di cui al comma 2.

2. Il Dipartimento regionale competente in materia di Difesa del Suolo, al quale sono attribuite le competenze e le funzioni svolte in precedenza dalle Autorità soppresse, sottopone all'approvazione della Giunta regionale ogni provvedimento conseguente e necessario alla conclusione del procedimento di soppressione, ivi compresa apposita Intesa da stipularsi con la Regione Molise per la definizione delle rispettive competenze relative al Bacino Interregionale del Fiume Sangro.

Art. 4 Clausola di invarianza finanziaria.

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge trovano copertura finanziaria nei limiti degli stanziamenti già iscritti sul capitolo di spesa 05.01.019 - 151532 "Spese per il funzionamento dell'Autorità di Bacino" del bilancio regionale 2015-2017.

Art. 5 Abrogazioni e disposizioni finali.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) gli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 20, 25 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 81 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo);

b) la legge regionale 24 agosto 2001, n. 43 (Istituzione dell'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sangro);

c) gli articoli 3, 4 e 7 della legge regionale 7 aprile 1999, n. 20 (Integrazione alla L.R. 16 settembre 1998, n. 81, concernente norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo);

d) gli articoli 46 e 71 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005)".

2. Sono altresì abrogate, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le disposizioni in contrasto con essa.

3. I riferimenti alle Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro contenuti nella legge regionale 16 settembre 1998, n. 81, nei regolamenti e nelle delibere regionali si intendono riferiti al Dipartimento regionale competente in materia di Difesa del Suolo e/o ai competenti Organi Istituzionali della Regione Abruzzo ⁽⁵⁾.

(5) Vedi, anche, il punto 2, Delib.G.R. 29 giugno 2016, n. 406.

Art. 6 Modifiche all'articolo 1 della L.R. n. 9/2011.

1. Al comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo) le parole ", e previo consenso dell'ERSI ovvero del Commissario di cui al successivo comma 19." sono sostituite dalle seguenti: ". L'ERSI ovvero il Commissario di cui al comma 19 esercita le funzioni di regolazione generale e di controllo sulla gestione."

Art. 7 Modifiche alla L.R. n. 39/2014.

1. Nel testo della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei), ovunque ricorra l'espressione "Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale" questa va sostituita con la locuzione "Direzione Generale della Regione".

Art. 8 Modifiche all'articolo 55 della L.R. n. 2/2013.

1. Il comma 1 dell'*articolo 55 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2* recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria regionale 2013)", come modificato dall'*articolo 7 della legge regionale 21 maggio 2014, n. 32* è sostituito dal seguente:

"1. Le domande di sanatoria presentate ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui alla *legge n. 47/1985, capo IV* ed alla *legge n. 724/1994, art. 39*, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite dai Comuni entro il 31 dicembre 2016."

2. Il comma 2 dell'*articolo 55 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2* recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria regionale 2013)", come modificato dall'*articolo 7 della legge regionale 21 maggio 2014, n. 32* è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di consentire la celere definizione dei procedimenti di cui al comma 1, i soggetti che hanno la disponibilità degli immobili per i quali è stata richiesta la sanatoria trasmettono all'ufficio comunale competente, entro il 31 dicembre 2015, una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del *Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, attestante:

a) la disponibilità dell'immobile da parte del dichiarante;

b) la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle riduzioni della somma dovuta a titolo di oblazione previste dalla *legge n. 47/1985, articolo 34, comma 3* e dalla *legge n. 724/1994, articolo 39, comma 13*;

c) la descrizione dello stato delle opere abusive comprensiva dell'indicazione della superficie e della volumetria delle stesse;

d) la residenza del dichiarante, in caso di sanatoria di opere abusive realizzate su immobili destinati ad abitazione;

e) la data di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nonché la sede dell'impresa in caso di sanatoria di opere abusive realizzate su immobili destinati ad ospitare attività imprenditoriali;

f) l'avvenuta esecuzione delle opere di adeguamento sismico di cui alla *legge n. 47/1985, articolo 35, commi 5, 6, 7 e 8* nei casi prescritti nella legge stessa;

g) l'avvenuta variazione catastale, da allegare in copia con visura aggiornata."

Art. 9 *Modifiche all'articolo 25 della L.R. n. 77/1999.*

1. All'*articolo 25 della legge regionale 14 settembre 1999, n. 77* (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo), dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Alla Conferenza dei Direttori di Dipartimento della Giunta regionale partecipano il Dirigente del Servizio di Gabinetto, il Dirigente del Servizio Avvocatura Regionale e il Dirigente del Servizio Autorità di Audit e Controllo Ispettivo Contabile."

Art. 10 *Modifiche all'articolo 1 della L.R. n. 9/2000.*

1. La lettera e) del comma 4 dell'*articolo 1 della L.R. 14 febbraio 2000, n. 9* (Istituzione dell'Avvocatura regionale) è abrogata.

Art. 11 *Modifiche alla L.R. n. 5/2008.*

1. Nel paragrafo "Il direttore dell'Agenzia" del punto 3.2.1.1. "L'Agenzia Sanitaria Regionale" dell'allegato documento di cui all'*articolo 1 della legge regionale 10 marzo 2008, n. 5* (Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010), modificato con l'*articolo 25 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6* recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009)", il periodo "Al Direttore è corrisposto lo stesso trattamento economico attribuito al Direttore regionale della Direzione Politiche della Salute" è sostituito con il seguente: "Al Direttore è corrisposto lo stesso trattamento economico attribuito al Direttore regionale del Dipartimento per la Salute e il Welfare".

Art. 12 Proroga contratti.

1. I contratti di lavoro a tempo determinato dei dipendenti in servizio presso l'Agenzia Sanitaria Regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, sono prorogati fino al completamento delle procedure concorsuali per la copertura dei relativi posti vacanti nella vigente dotazione organica e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 ⁽⁶⁾.

2. La proroga di cui al comma 1 non comporta alcun onere aggiuntivo.

2-bis. L'Agenzia Sanitaria Regionale, quale unità amministrativa della Regione priva di personalità giuridica, applica l'*articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), fermo restando le procedure di cui all'*articolo 26 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6* (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2009) ⁽⁷⁾.

(6) Comma così modificato dall' art. 4, comma 1, L.R. 12 gennaio 2016, n. 1, a decorrere dal 23 gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 5, comma 1, della medesima legge) e dall' art. 2, comma 4, lettera a), L.R. 12 gennaio 2017, n. 4, a decorrere dal 14 gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 4, comma 1, della citata legge).

(7) Comma aggiunto dall' art. 2, comma 4, lettera b), L.R. 12 gennaio 2017, n. 4, a decorrere dal 14 gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 4, comma 1, della citata legge).

Art. 13 Norma finanziaria.

1. L'attuazione della presente legge determina un risparmio derivante dalla riduzione degli oneri gestionali e di funzionamento a carico del bilancio della Regione Abruzzo.

Art. 14 Entrata in vigore.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Abruzzo (BURAT)

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Regione Puglia – Legge 19 luglio 2013, n. 19 recante: “Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 26 luglio 2013, n. 104.

Art. 1 Organismi collegiali indispensabili.

1. La Giunta regionale, entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno, per recuperare efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi e conseguire risparmi di spesa, provvede alla ricognizione, con puntuale motivazione, dei comitati, delle commissioni, dei consigli e ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative e tecnico-consultive indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione regionale o dell'ente interessato.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli organismi collegiali previsti da leggi o atti normativi e amministrativi regionali.

3. Gli organismi non ritenuti indispensabili ai sensi del comma 1 sono soppressi a decorrere dal mese successivo alla data di emanazione del provvedimento e le relative funzioni sono attribuite all'ufficio della struttura organizzativa regionale, locale, autonoma o strumentale cui è attribuita preminente competenza nella materia ⁽²⁾.

3-bis. La mancata adozione del provvedimento di ricognizione, nei termini perentori fissati dal comma 1 o da altri provvedimenti legislativi statali e regionali, comporta la soppressione per dettato di legge degli organismi collegiali di cui al presente articolo, con gli effetti previsti dal comma 3 ⁽³⁾.

(2) Comma così modificato dall' art. 13, comma 1, lettera a), L.R. 12 febbraio 2014, n. 4, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

(3) Comma aggiunto dall' art. 13, comma 1, lettera b), L.R. 12 febbraio 2014, n. 4, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Art. 2 Soppressione di organismi.

1. Al fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi sono soppressi il consiglio regionale dei lavori pubblici (CRLPP) di cui all'*articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 13* (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici) e il comitato tecnico di cui all'*articolo 6 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 19* (Istituzione dell'Autorità di Bacino della Puglia).

2. Le funzioni amministrative degli organismi collegiali soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3 Disposizioni in materia di conferenze di servizi.

1. Al fine di ridurre i tempi di decisione in materia di conferenze di servizi sono abrogati i commi 1 e 2 dell'*articolo 14 della L.R. n. 13/2001* e la responsabilità del relativo procedimento è posta in capo a ciascuna amministrazione aggiudicatrice, secondo quanto disposto dall'*articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241* (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. Le conferenze di servizi indette ai sensi dell'*articolo 14 della L.R. n. 13/2001* non concluse alla data di entrata in vigore della presente legge sono definite dalle rispettive competenti amministrazioni aggiudicatrici.

Art. 4 Delega di funzioni.

1. In deroga all'*articolo 8, comma 1, lettera l), della L.R. n. 19/2002* e per il territorio regionale della Puglia, l'espressione del parere tecnico previsto ai commi 4 e 5 dell'*articolo 4* e ai commi 4 e 5 dell'*articolo 11* delle norme tecniche d'attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), adottate con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia (AdB) 30 novembre 2005, n. 39, è attribuita alla competenza degli uffici tecnici comunali, limitatamente agli interventi di cui:

a. al comma 6 dell'*articolo 6*;

- b. al comma 1, lettere e), f), g), h), i), dell'articolo 7;
- c. al comma 1, lettere e), f), g), h), i), dell'articolo 8;
- d. al comma 1 dell'articolo 9;
- e. al comma 1, lettere d), e), f,) dell'articolo 13;
- f. al comma 1, lettera a), dell'articolo 14;
- g. al comma 1 dell'articolo 15,

salvo che il Comune interessato non richieda l'adempimento alla stessa AdB, allegando all'istanza adeguata motivazione.

Art. 5 *Modifiche ed integrazioni all'articolo 42 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28.*

1. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 42 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente: "6-ter. A decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, la pubblicizzazione nella sezione dedicata del sito internet istituzionale della Regione Puglia, entro i successivi dieci giorni dalla loro adozione, del testo integrale delle deliberazioni di Giunta regionale, considerate nel presente articolo, sostituisce e assolve le comunicazioni previste dai commi 2, 6 e 6-bis."

Art. 6 *Modifiche e integrazioni all'articolo 12 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3 e all'articolo 16 della L.R. n. 13/2001.*

1. All'articolo 12 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a. il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nei casi previsti dal comma 1 e dall'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la delibera del Consiglio comunale di approvazione ai fini urbanistici del progetto preliminare o definitivo deve essere depositata presso la segreteria del Comune.

Entro quindici giorni dal deposito della stessa presso la segreteria comunale, chiunque può presentare proprie osservazioni, anche ai sensi dell'articolo 9 della l. 241/1990. La delibera con cui il Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, si pronuncia definitivamente determina variante urbanistica senza necessità di controllo regionale.";

b. dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. La delibera di cui al comma 3 è assunta dal Consiglio comunale entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni."

2. All'articolo 16 della L.R. n. 13/2001 è apportata la seguente integrazione:

a. dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. La delibera di cui al comma 4 è assunta dal Consiglio comunale entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni."

Art. 7 *Modifiche e integrazioni all'articolo 2 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 6.*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 6 (Modifiche ed integrazioni all'articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 - Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale -, modificata e integrata dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 e all'articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23), è inserito il seguente:

“1-bis. La verifica della completezza della prescritta documentazione di cui al comma 1 comprende anche la valutazione del contenuto tecnico del progetto, ancorché tale valutazione sia limitata al solo rispetto formale della normativa tecnica statale di cui all'articolo 65 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A), emanato con *decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*.”.

Art. 8 *Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 4 giugno 2007, n. 14.*

1. All'*articolo 11, comma 1, della legge regionale 4 giugno 2007, n. 14* (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia), come modificato dall'*articolo 1 della legge regionale 11 aprile 2013, n. 12*, le parole “approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge” sono soppresse.

Art. 9 *Norme transitorie.*

1. In sede di prima applicazione dell'*articolo 1*, la deliberazione della Giunta regionale deve essere adottata entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'attribuzione di funzioni prevista dall'*articolo 4* decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge anche per l'espressione degli adempimenti già richiesti all'Autorità di Bacino della Puglia e non ancora espressi.

3. La soppressione degli organismi collegiali tecnico-consulativi prevista dal comma 1 dell'*articolo 2* hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge. I procedimenti già avviati dal Consiglio regionale dei lavori pubblici (CRLPP) di cui all'*articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 13* (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici), sono conclusi dalla struttura organizzativa regionale cui è attribuita la preminente competenza nella materia. I procedimenti di competenza del soppresso comitato tecnico e già avviati dall'Autorità di bacino della Puglia sono conclusi dall'ufficio che riveste preminente competenza nella materia ⁽⁴⁾.

(4) *Comma così modificato dall'art. 37, comma 1, L.R. 30 dicembre 2013, n. 45, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.*

Art. 10 *Abrogazioni.*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a. *articolo 6 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 20* (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi nelle materie delle opere pubbliche, viabilità e trasporti);

b. *articolo 11 della L.R. n. 13/2001*;

c. commi 1 e 2 dell'*articolo 14 della L.R. n. 13/2001*;

d. *articolo 6 della L.R. n. 19/2002*;

e. comma 4 dell'*articolo 12 della L.R. 3/2005*;

f. *Reg. reg. 15 marzo 2007, n. 7* (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici. Adozione definitiva del regolamento concernente le modalità di organizzazione e funzionamento del Consiglio regionale dei lavori pubblici);

g. la lettera d) del comma 19 dell'*articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40* (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia) ⁽⁵⁾;

h. *articolo 16 della legge regionale 2 luglio 2008, n. 18* (Assestamento e quarta variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008);

i. *articolo 30 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10* (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia).

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'*art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7* "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

(5) Lettera così corretta con avviso di errata corrigé pubblicato nel B.U. 1° agosto 2013, n. 107.